

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2679

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

Presentato il 23 ottobre 2014

ONOREVOLI DEPUTATI! – Si illustra qui di seguito il contenuto del disegno di legge di stabilità 2015, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

TITOLO I

Risultati differenziali e gestioni previdenziali

Art. 1 Risultati differenziali del bilancio dello Stato

La disposizione rinvia all'allegato 1 per l'indicazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per il triennio 2015-2017. Si specifica, altresì, che i livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Art. 2 Gestioni previdenziali

L'articolo 2 individua i contenuti dell'allegato 2, ovvero, in particolare, l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali, nonché gli importi complessivi dovuti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, alla gestione speciale minatori e alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS, per l'anno 2015.

TITOLO II

Misure per la crescita, per l'occupazione e per il finanziamento di altre esigenze

Capo I

Misure per la crescita

Art. 3 Fondo per la realizzazione del Piano La Buona Scuola

La norma intende garantire un investimento di risorse sulla scuola che deve costituire la leva per lo sviluppo e la crescita del Paese.

In questo modo si vuole rafforzare l'offerta formativa e la continuità didattica, e valorizzare i docenti e l'autonomia scolastica. Le risorse stanziare sono quelle previste per procedere prioritariamente ad un piano assunzionale per i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) nonché per i vincitori e gli idonei del concorso 2012, al fine di poter finalmente realizzare l'organico funzionale e dotare le scuole, ovvero le reti di scuole, del numero di docenti necessari sia allo svolgimento dell'attività didattica sia al potenziamento dell'offerta formativa a sostegno di attività aggiuntive e di progetti complementari, di cui i giovani hanno bisogno per essere formati e allenati a crescere nel mondo di oggi.

Il piano assunzionale da realizzare compatibilmente con le risorse disponibili anche in relazione alle ricostruzioni di carriera, consentirà, inoltre, di ridurre il numero di supplenze annuali e questo garantirà la continuità didattica e contribuirà a costituire un contingente stabile di docenti a disposizione delle scuole. Ciò in linea con quanto richiesto anche a livello europeo (a seguito della procedura d'infrazione sul lavoro a tempo determinato) in merito alla necessità di evitare un ricorso e reiterato dello strumento dei contratti a termine, ristabilendo il principio costituzionale dell'accesso all'insegnamento esclusivamente attraverso concorso pubblico.

Le risorse stanziare saranno utilizzate, altresì, per varie attività di potenziamento del settore scolastico, con riferimento ad esempio all'alternanza scuola-lavoro e alla diffusione della connettività *wireless* nelle scuole.

Art. 4 Stabilizzazione bonus 80 euro

L'articolo in esame, al **comma 1**, sostituisce il comma *1-bis* nell'ambito dell'articolo 13 del TUIR al fine di prevedere "a regime" dal periodo d'imposta 2015 l'attribuzione di un credito (*bonus*), che non concorre alla formazione del reddito, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati la cui imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. Contestualmente, è dettata, al di fuori del testo unico, la disciplina dell'attribuzione del predetto credito agli aventi diritto da parte dei sostituti d'imposta.

Con il nuovo comma *1-bis* è previsto, in particolare, che il credito compete in misura pari:

- all'importo fisso di 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
- all'importo di 960 euro che decresce linearmente in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Tale credito compete con riferimento al numero di giorni lavorati nell'anno.

Con il **comma 2** del presente articolo è dettata la disciplina operativa del riconoscimento del credito previsto dall'articolo 13, comma *1-bis*, del TUIR. In particolare, il credito eventualmente spettante è attribuito automaticamente dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sugli emolumenti erogati in ciascun periodo di paga.

In tal modo, i sostituti d'imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, riconoscono il credito spettante sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.

I predetti sostituiti sono tenuti, altresì, a indicare l'importo del credito riconosciuto nel CUD.

Art. 5 Deduzione del costo del lavoro da imponibile IRAP

Il **comma 1** della disposizione in esame inserisce il nuovo comma *4-octies* all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta. In particolare, la norma consente la deduzione integrale, agli effetti IRAP, del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente, a tempo indeterminato, eccedente l'ammontare delle deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione in ragione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera *a*), *1-bis*, *4-bis.1* e *4-quater* del medesimo articolo 11.

In sostanza, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, se la sommatoria delle deduzioni sopra richiamate – analitiche o forfetarie – vigenti e previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 è inferiore al costo del lavoro, spetta un'ulteriore deduzione fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto.

Sotto il profilo soggettivo, la misura opera unicamente nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli 5, *5-bis*, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997.

Resta fermo che nel calcolo delle deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera *a*), *1-bis*, *4-bis.1* e *4-quater* si applicano le regole ordinarie previste dalla disciplina IRAP, incluse quelle di cui ai commi *4-bis.2* e *4-septies*.

La disposizione inserita al **comma 2** ripristina, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le misure delle aliquote IRAP, di cui agli articoli 16 e 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In sostanza, non trovano applicazione le aliquote previste dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.

Al contempo, il successivo **comma 3** tiene conto del fatto che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento i contribuenti possano aver versato l'acconto IRAP per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 secondo il criterio previsionale, di cui all'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, avvalendosi delle aliquote indicate nel previgente comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legge n. 66 del 2014. A tal proposito, vengono fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata norma; conseguentemente, in sede di versamento del saldo relativo al suddetto periodo d'imposta, avverrà il recupero della minore imposta versata a titolo di acconto IRAP (per il 2014) calcolato in ragione delle menzionate minori aliquote rispetto a quelle previste dagli articoli 16 e 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 6 T.F.R. in busta paga

Il **comma 1** è diretto a prevedere, in via sperimentale, per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possano richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all'articolo 2120 del codice civile. La suddetta opzione può essere esercitata anche per le quote che il lavoratore abbia già deciso di destinare a forme di previdenza complementare. La parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. Il regime sperimentale non si applica per i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e per le aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Il **comma 2** prevede che la parte integrativa della retribuzione non concorra al raggiungimento dei limiti di reddito previsti per usufruire della detrazione di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del TUIR (c.d. "80 euro").

Il **comma 3** prevede l'applicazione, per i datori di lavoro con meno di 50 addetti, che non optino per lo schema di accesso al credito di cui al successivo comma 5, il riconoscimento delle misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 per le imprese che versano il TFR a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS. Le medesime misure compensative vengono riconosciute anche ai datori di lavoro con numero di addetti pari o superiore a 50, in proporzione alle quote di TFR percepite dai lavoratori come parte integrativa della retribuzione.

Il **comma 4** prevede, per i datori di lavoro con meno di 50 addetti che optino per lo schema di accesso al credito di cui al successivo comma 5, che non si applichino le deduzioni previste dal comma 1 e le misure compensative previste al comma 3 con esclusione di quella di cui all'articolo 10, comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005. Inoltre, per i medesimi datori di lavoro, si prevede l'obbligo di versare al fondo di cui al successivo comma 7 un contributo pari allo 0,2 per cento della retribuzione, in proporzione alle quote di TFR destinate a parte integrativa della retribuzione.

Il **comma 5** prevede, per i datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota che i lavoratori intendono percepire in busta paga, la possibilità di accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 7 e da garanzia dello Stato di ultima istanza, nonché dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385).

Il **comma 6** contiene le disposizioni relative al procedimento da attivare da parte dei datori di lavoro che intendono accedere ai finanziamenti di cui al comma 5. A tal fine, l'INPS rilascia ai datori di lavoro che richiedono l'accesso al finanziamento una certificazione del trattamento di fine rapporto maturato da ciascun lavoratore, sulla cui base i datori di lavoro richiedono il finanziamento a una delle banche o intermediari finanziari aderenti all'apposito accordo-quadro. Ai relativi finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di TFR di cui all'articolo 2120 del codice civile (1,5 per cento annuo in aggiunta al 75 per cento dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente).

Il **comma 7** prevede l'istituzione presso l'INPS di un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a cinquanta, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 ed alimentato dal gettito del contributo dello 0,2 per cento di cui al precedente comma 4. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Il **comma 8** prevede che le modalità di attuazione delle disposizioni relative al regime sperimentale, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza, siano disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Il **comma 9** prevede che ai maggiori compiti previsti dall'insieme delle disposizioni in esame l'INPS provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7 Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime opzionale

La disposizione di cui al **comma 1** ridefinisce il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, modificandone, in particolare, la misura, la decorrenza, la platea dei beneficiari, nonché prevedendo una maggiorazione premiale dello stesso per le spese relative alla ricerca svolta *extra muros* e per quelle relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

Di seguito si esaminano le disposizioni recate dal novellato articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

I commi 1-3 del sostituito articolo 3 del decreto legge 145/2013, riconoscono, per gli anni 2015-2019, a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese incrementalmente sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015; per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è quella risultante dagli investimenti realizzati dal periodo decorrente dalla costituzione delle stesse. In ogni caso, il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30 mila in ciascuno dei periodi d'imposta. I commi 4 e 5 elencano le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta e quelle che, invece, non possono essere considerate tali.

Il comma 6 elenca le spese ammissibili ai fini della determinazione del credito d'imposta, tra le quali vi sono: *a*) quelle relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in una delle discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione *Unesco Isced (International Standard Classification of Education)* o di cui all'allegato 1 aggiunto al decreto-legge n. 145/2013 dal comma 2 del presente articolo; *b*) le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2 mila euro al netto di IVA; *c*) i costi della ricerca sostenuti a seguito di contratti stipulati con le università e/o gli enti di ricerca ed organismi equiparati, nonché con altre imprese comprese le *start-up* innovative; *d*) quelle relative alle competenze tecniche e le privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

Il comma 7 prevede che per le spese di cui alle lettere *a*) e *c*) del comma 6, vale a dire, per quelle relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo e per i costi della ricerca *extra muros*, il credito d'imposta spetta in misura maggiore, pari al 50 per cento delle medesime.

I commi 8 e 9 dispongono che il credito d'imposta in questione deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel corso del quale il beneficio è maturato, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, è utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 e che allo stesso non si applicano i limiti annuali di compensazione di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il comma 10 dispone, qualora venga accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato, il recupero da parte dell'Agenzia delle entrate dell'importo indebitamente fruito, maggiorato degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge.

Il comma 11 dispone che i controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale, da allegare al bilancio. A tale scopo, anche le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono comunque tenute ad avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti, ma è loro consentito di poter considerare le spese all'uopo sostenute, entro il limite massimo di euro 5 mila, tra quelle ammissibili ai fini della determinazione del credito d'imposta. Le imprese con bilancio certificato, invece, sono esentate dagli obblighi del presente comma.

Il comma 12 stabilisce che nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Il comma 13 dispone la cessazione delle agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati), destinando le relative risorse al credito d'imposta di cui al comma 1. Lo stesso comma 13 prevede, altresì, la cessazione alla suddetta data del 31 dicembre 2014, e la conseguente destinazione delle relative risorse al credito d'imposta di cui al presente articolo, anche delle agevolazioni – mai rese concretamente operative – previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (credito d'imposta per ricerca e sviluppo). Ove sussistano soggetti beneficiari della normativa che cessa alla data del 31 dicembre 2014, le relative posizioni giuridiche soggettive saranno tenute in considerazione fino a poter costituire criterio preferenziale nel decreto previsto dal successivo comma 14.

Il comma 14 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'adozione delle disposizioni attuative necessarie, ivi comprese le modalità di verifica e di controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito di imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

Il comma 15 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta in esame, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Il **comma 2** dell'articolo 7 dispone che nel decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di: "Interventi urgenti di avvio del piano *Destinazione Italia*, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015", venga inserito l'allegato 1 alla legge di stabilità.

Commi da 3 a 11. La crescente globalizzazione dell'economia mondiale ha reso sempre più evidente il ruolo fondamentale che i beni immateriali (marchi, brevetti e *know-how*) assumono nella creazione di valore aggiunto. Studi condotti per l'Unione europea e gli Stati Uniti mostrano che gli investimenti in innovazione contribuiscono alla crescita media delle produttività del lavoro per una quota percentuale dal 20 al 34 per cento (Cfr. *Supporting Investment in Knowledge Capital, Growth and Innovation, OECD 2013*). Sotto un concorrente profilo, la mobilità dei fattori produttivi, accresciuta in ambito europeo in ragione della c.d. 'integrazione negativa' ad opera della Corte di giustizia dell'Unione europea (in virtù della quale è consentito trasferire beni immateriali di valore significativo da uno Stato membro all'altro in sospensione d'imposta), comporta la necessità di ripensare le misure fiscali di sostegno alla gestione e sfruttamento dei predetti beni immateriali.

In questa prospettiva si intende introdurre un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzazione dei predetti beni immateriali che consegua un triplice obiettivo:

1. incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere;
2. incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia (o meglio, evitarne la rilocalizzazione all'estero);
3. favorire l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.

L'introduzione del predetto regime opzionale renderebbe il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando la base imponibile italiana.

Molteplici Stati europei (tra cui Belgio, Francia, Gran Bretagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna) hanno introdotto un regime fiscale agevolativo per il reddito derivante dalla utilizzazione dei beni immateriali (c.d. regime *Patent Box*).

Nella seguente tabella viene fornita una esemplificazione delle principali caratteristiche dei predetti regimi.

Tabella 1 - Comparazione regimi Patent Box principali Stati europei

Stato UE	Caratteristiche Principali
Paesi Bassi	Il Patent Box riguarda i brevetti e altri beni immateriali che derivano da spese di ricerca e sviluppo qualificate. È prevista un'aliquota di imposta effettiva del 5%
Gran Bretagna	Il Patent Box riguarda principalmente i brevetti. È prevista un'aliquota di imposta effettiva del 10%
Belgio	Il Patent Box riguarda principalmente i brevetti. È prevista un'aliquota di imposta effettiva variabile tra 0 e 6,8%
Lussemburgo	Il Patent Box riguarda brevetti, software, diritti d'autore e marchi. È prevista un'aliquota di imposta effettiva del 5,8%
Spagna	Il Patent Box riguarda brevetti, disegni e modelli, formule, processi e know-how. È prevista un'aliquota di imposta effettiva variabile tra 6 e 15%
Francia	Il Patent Box riguarda principalmente i brevetti. È prevista un'aliquota di imposta effettiva del 15%

La norma introduce, quindi, un regime di tassazione agevolata su base opzionale dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali, sul modello di altri Stati europei e in coerenza con *standard* internazionali condivisi.

In particolare, la norma è finalizzata a “premiare” le imprese che svolgono attività idonee ad accrescere il valore di un bene immateriale nel nostro paese (sostenendo i relativi costi).

Nello specifico, il **comma 3** dispone, sotto il profilo soggettivo, che i titolari di reddito d'impresa, a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile, abbiano la facoltà di optare per l'applicazione della misura di cui ai **commi da 3 a 11**, specificando che l'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile, una volta esercitata.

Il **comma 4** prevede che le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato possano esercitare l'opzione dell'applicazione della misura a condizione di essere residenti in Paesi nei quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

Il **comma 5** concerne l'ambito oggettivo di applicazione del regime di tassazione agevolata, che riguarda i redditi derivanti dall'utilizzo delle opere dell'ingegno, di brevetti industriali, di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dai **commi da 3 ad 11**, i marchi di impresa si intendono funzionalmente equivalenti ai brevetti quando il loro mantenimento, accrescimento o sviluppo richiede il sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo; sono in ogni caso esclusi dalla agevolazione i marchi esclusivamente commerciali. La norma non richiede necessariamente la registrazione del bene immateriale, pur dovendosi trattare di beni per cui le leggi vigenti prevedono “potenzialmente” la protezione.

L'agevolazione consiste nella esclusione dal reddito complessivo del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzazione dei suddetti beni immateriali.

L'utilizzo del regime opzionale è possibile, oltre che per i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei beni immateriali, anche nell'ipotesi di utilizzo diretto degli stessi. L'estensione del regime opzionale anche alle ipotesi di utilizzo diretto dei beni immateriali risponde all'esigenza di non discriminare tra chi concede in uso i beni immateriali a terzi e chi, invece, li utilizza direttamente. In tale ipotesi è anzitutto necessario individuare un importo corrispondente al contributo economico che i predetti beni immateriali apportano al reddito complessivo. La determinazione del menzionato importo richiede la preventiva attivazione di una procedura di *ruling* conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 finalizzata alla individuazione dei componenti positivi di reddito ascrivibili all'utilizzo diretto dei beni immateriali (i componenti positivi di reddito impliciti) nonché alla definizione dei criteri con cui procedere alla allocazione dei relativi componenti negativi. Ai fini dell'applicazione della norma si rende, quindi, necessario prevedere una estensione dell'ambito applicativo soggettivo ed oggettivo dell'istituto del *ruling* internazionale, includendo anche soggetti diversi da imprese che hanno

attività internazionale nonché la definizione dell'importo corrispondente al contributo economico ascrivibile ai sopra menzionati beni immateriali. Si evidenzia che tale ampliamento si pone in linea di continuità con le recenti tendenze volte a favorire il dialogo e la collaborazione tra contribuente e amministrazione finanziaria. Tale procedura si applica, in ogni caso, al fine di individuare l'importo agevolabile nel caso di redditi realizzati nell'ambito di operazioni intercorse tra società dello stesso gruppo.

Il **comma 6** specifica che il regime di tassazione agevolata prevede altresì l'esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali indicati al **comma 5**. Molti dei regimi presenti negli altri Paesi estendono il regime agevolativo alle plusvalenze da cessione. L'esenzione delle eventuali plusvalenze, tuttavia, è condizionata al reimpiego dei corrispettivi derivanti dalla cessione in investimenti simili e, in particolare, alla condizione che almeno il novanta per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali della stessa tipologia di quelli individuati dal **comma 5**. Nel caso in cui la plusvalenza derivi da una cessione effettuata nei confronti di una società appartenente al medesimo gruppo occorre attivare la procedura di *ruling* prevista dall'ultimo periodo del **comma 5**.

Il **comma 7** prevede che l'opzione per il regime di tassazione agevolata è consentita a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla produzione dei beni immateriali oggetto del regime agevolato.

I **commi 8 e 9** precisano che la quota di reddito e del valore della produzione (l'opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali rileva, oltre che per la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, anche ai fini Irap) che può essere oggetto di agevolazione, è definita in base al rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale eleggibile e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. Tale previsione è giustificata dalla volontà di collegare l'agevolazione al sostenimento di tali spese e, quindi, allo svolgimento di un'effettiva attività economica in Italia (la c.d. "*substantial activity*" cui fa riferimento l'OCSE), coerentemente al c.d. "*nexus approach*" individuato dall'OCSE nell'ambito delle iniziative volte a prevenire una competizione fiscale dannosa tra Stati (*i.e.* il documento OCSE, *Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account Transparency and Substance, Action 5: 2014 Deliverables*).

Il **comma 10** rinvia la precisa definizione degli elementi di tale rapporto al decreto interministeriale che adotta le disposizioni attuative del regime agevolativo.

Tale decreto dovrà, tra l'altro, individuare anche le tipologie di marchi esclusi dall'ambito dei beni immateriali eleggibili.

Il **comma 11**, infine, specifica che le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tutelare le esigenze di gettito del breve periodo, si è previsto un meccanismo di esclusione progressiva. In particolare, nei primi due periodi di imposta la percentuale di esclusione non è stabilita nella misura ordinaria del 50 per cento, ma in percentuali minori, pari rispettivamente al 30 per cento (anno di imposta 2015) e 40 per cento (anno di imposta 2016).

Una volta a regime (*i.e.* a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017), l'agevolazione consentirà ai fruitori di beneficiare dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società con un'aliquota effettiva pari al 13,75 per cento sui redditi derivanti dai beni immateriali. Tale aliquota effettiva non è significativamente più bassa dell'aliquota *standard* applicata o annunciata in alcuni Stati Membri e non comporta una completa detassazione dei redditi da beni immateriali o un livello impositivo particolarmente basso. Al contrario, è coerente con una misura agevolativa che, per il preciso fine di incentivare senza, *de facto*, esentare i redditi derivanti dai beni immateriali, opera attraverso una parziale esclusione di tali redditi e non dei relativi proventi.

Art. 8 Ecobonus e ristrutturazione

L'articolo in esame apporta modifiche agli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di detrazioni per le spese sostenute, rispettivamente, per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio.

In particolare:

- 1) con la modifica all'articolo 14 del citato decreto legge si prevede l'applicazione della maggiore aliquota del 65 per cento anche alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 sia per gli interventi relativi agli edifici esistenti, sia per gli interventi relativi alle parti comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 -*bis* del codice civile;

- 2) con la modifica all'articolo 16 del medesimo decreto legge, si prevede l'applicazione della maggiore aliquota del 50 per cento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 per gli interventi di ristrutturazione edilizia, nonché per le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici fermo restando che le stesse spese sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 16.

Art. 9 Regime fiscale agevolato per autonomi

La disposizione in commento istituisce, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, prevedendo, al contempo, un regime contributivo opzionale per le imprese che prevede la soppressione del versamento dei contributi sul minimale di reddito.

Il nuovo assetto determina anche la soppressione dei regimi "di favore" vigenti (regime fiscale di vantaggio, disciplina delle nuove iniziative produttive, regime contabile agevolato) caratterizzati, talvolta, da incoerenze e sovrapposizioni normative, ferma restando la salvaguardia delle attività già intraprese applicando i regimi previgenti.

Si tratta di una significativa revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese e, in parte, dei lavoratori autonomi, nell'ottica della semplificazione e della razionalizzazione, cercando di limitare complessità e incertezze applicative.

L'obiettivo è quello di rendere più coerente il sistema di tassazione delle piccole imprese e più semplice l'applicazione delle norme e la determinazione delle basi imponibili, riducendo i costi di adempimento per i contribuenti.

In particolare, i **commi da 1 a 31** introducono un nuovo regime forfetario per imprese e professionisti esercenti l'attività in forma individuale.

I soggetti interessati sono persone fisiche con struttura e capacità produttiva di scarsa entità che operano in qualità di fornitori di beni o servizi.

Il regime forfetario ha alcuni punti in comune con il precedente regime dei minimi di cui alla legge n. 244 del 2007, le cui disposizioni di attuazione erano contenute nel DM 2 gennaio 2008, ma tiene comunque conto della evoluzione normativa che ha caratterizzato il sistema tributario negli ultimi anni e dell'obiettivo di una ancor più accentuata esigenza di semplificazione che ha riguardato, in primo luogo, la determinazione del reddito in modo forfetario, in coerenza con i criteri direttivi presenti nella legge delega.

Lo schema normativo non solo traccia i profili strutturali del nuovo regime ma contiene già una serie di previsioni più propriamente attuative che rendono applicabile, da subito, il nuovo regime. Nella stessa ottica, nella presente relazione illustrativa vengono fornite una serie di indicazioni volte a dissipare possibili dubbi di natura interpretativa relativi all'applicazione del nuovo regime.

Nel dettaglio, le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 22** prevedono l'introduzione di un regime speciale, agli effetti dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRAP, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Il regime opera come regime fiscale naturale, nel senso che i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare una opzione per l'ingresso nello stesso, salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Il regime si distingue per le seguenti caratteristiche:

1. il reddito d'impresa o di lavoro autonomo viene determinato in modo estremamente semplificato, in funzione dei soli ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta su cui è applicato un coefficiente di redditività;
2. il reddito imponibile così determinato è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali all'IRPEF e dell'IRAP;
3. il soggetto che si avvale del regime forfetario, in ossequio alle disposizioni comunitarie che richiedono l'identificazione ai fini del corretto assolvimento dell'imposta anche ai soggetti di minori dimensioni, è dotato di piena soggettività ai fini del tributo, con conseguente necessità di aprire una posizione IVA nel territorio dello Stato.

Tuttavia, lo stesso opera in un regime di franchigia ai fini dell'IVA — e nelle operazioni passive è considerato alla stregua di un consumatore finale - salvo che per talune tipologie di operazioni transfrontaliere;

4. è esclusa l'applicazione degli studi di settore e dei parametri;
5. gli adempimenti contabili e fiscali sono fortemente ridotti;
6. gli esercenti attività d'impresa hanno la facoltà di applicare, ai fini contributivi, un regime agevolato che prevede la soppressione del livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per effetto dell'opzione, i soggetti in regime forfetario adottano un regime contributivo a percentuale sul reddito dichiarato.

L'ambito soggettivo di tale regime, ai sensi del **comma 1**, è circoscritto alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell'anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO che ricomprende l'attività d'impresa o professionale esercitata. Le diverse soglie tengono conto della diversa redditività dei settori economici.

E' riconosciuta la possibilità per tali soggetti di porre in essere operazioni con l'estero, nel presupposto che la peculiare tipologia di operazioni non rappresenta di per sé indice di una struttura organizzativa incompatibile con il regime forfetario.

Nella stessa ottica, viene riconosciuto l'ingresso al regime anche a quanti abbiano sostenuto spese per l'acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori ad euro 5.000 lordi.

Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni mobili strumentali alla chiusura dell'anno precedente (stock) non deve superare 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:

- 1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
- 2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR;
- 3) i beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50 per cento;
- 4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
- 5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, ed utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

I requisiti sopra indicati costituiscono, oltre che condizioni per accedere al nuovo regime, anche condizioni per il mantenimento dello stesso negli anni successivi.

I beni utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, arte o professione e per l'uso personale o familiare concorrono al calcolo del suddetto limite nella misura del 50 per cento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo per l'attività esercitata. Tale previsione riguarda anche i beni strumentali a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del TUIR. A tal fine, non devono essere considerati i limiti di valore ai fini della deducibilità previsti dall'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR.

Il limite di ricavi dell'anno precedente all'ingresso nel regime riguarda i ricavi di cui agli articoli 57 e 85 del TUIR; tra i ricavi, deve, quindi, essere compreso anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 3, del TUIR.

Tale limite deve essere ragguagliato all'anno nel caso di inizio di attività in corso di anno.

Per l'accesso al regime i ricavi devono essere assunti considerando, per quanto concerne le imprese, la competenza economica. In pratica, si dovrà tener conto, per la verifica del citato limite, anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, però, si sono verificati i presupposti previsti dall'articolo 109, comma 2, del TUIR.

I ricavi di competenza dell'anno precedente a quello di accesso al regime rilevano anche se relativi ad una attività cessata diversa da quella iniziata nel corso dell'anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfetario. In sostanza, i ricavi conseguiti nell'anno solare precedente prescindono, totalmente, dall'attività a cui gli stessi si riferiscono, pertanto la posizione del contribuente va considerata nel suo insieme e non in relazione alla specifica attività svolta.

Una volta entrati nel nuovo regime, invece, anche gli imprenditori, ai fini della verifica del superamento del limite dei ricavi, dovranno utilizzare il criterio di cassa, in quanto rilevano solo i ricavi che hanno avuto la loro manifestazione numeraria.

Il **comma 2** specifica alcune delle condizioni previste al comma precedente per la determinazione dei limiti di ricavi e dei compensi per l'accesso al regime. In particolare, la disposizione prevede che non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e ai parametri; che nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi codici ATECO, assume rilievo il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi ai predetti codici. Ad esempio, in caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte dai codici C10 (Sezione C, Divisione 10) e F (Sezione F), il limite superato il quale non è consentito fruire del regime forfetario è quello di euro 40.000.

Il **comma 3** disciplina le modalità con cui le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario prevedendo che le stesse si limitano a comunicare, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di legge.

Il **comma 4** individua le esclusioni soggettive dal regime forfetario.

E' preclusa la possibilità di accesso al regime nel caso in cui il contribuente, anche solo marginalmente, si avvalga delle seguenti disposizioni in relazione alle attività di:

- a) agricoltura e attività connesse e pesca (art. 34 e 34-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- b) vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- c) commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- d) editoria (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- e) gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- f) rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- g) intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 (articolo 74, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- h) agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- i) agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413 del 1991);
- j) vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973);
- k) rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (articolo 36 del decreto-legge n. 41 del 1995);
- l) agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del decreto-legge n. 41 del 1995).

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione del regime forfetario i soggetti che fruiscono di altri regimi forfetari di determinazione del reddito.

L'esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario in quanto soggetta ad un regime speciale Iva ed espressiva ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di un reddito d'impresa, preclude l'accesso al regime per le altre attività esercitate non in regime speciale.

Viene ristretto, rispetto alla previgente normativa concernente i cd. minimi, il concetto di soggetto non residente al quale è precluso l'accesso al regime. Possono, infatti, accedere non solo i soggetti residenti ma anche i soggetti residenti in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni. Ciò, purché gli stessi producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto. Tale modifica è derivata da sopravvenuti orientamenti comunitari.

Restano invece ferme le esclusioni previste per i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi nonché per coloro che, esercenti attività d'impresa o arti e professioni, contemporaneamente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

Il riferimento alla "contemporaneità" per la verifica della causa ostativa impedisce l'accesso al regime a coloro che detengono partecipazioni in costanza di applicazione della disciplina in esame. Pertanto, è possibile accedere al regime nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta prima dell'inizio di una nuova attività che dà diritto all'accesso al regime forfetario. Conseguentemente, nel caso di inizio dell'attività, è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una s.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo di imposta, ma prima dell'accesso al regime forfetario. Analogamente, non è preclusa l'applicazione del regime forfetario nelle ipotesi in cui la partecipazione sia acquisita nel corso dello stesso periodo di imposta, successivamente alla cessazione dell'attività per la quale il regime è stato applicato.

Ai fini della verifica della causa ostativa riferita alla partecipazione in società di persone, associazioni professionali o S.r.l. trasparenti è irrilevante se la partecipazione sia detenuta nell'ambito dell'impresa individuale ovvero in qualità di persona fisica.

Non costituisce causa ostativa all'accesso al regime il possesso di una partecipazione in società di capitali non trasparenti.

Le cause di esclusione vanno riferite al momento di applicazione del regime e non all'anno antecedente all'ingresso nel medesimo; pertanto, il verificarsi di una delle predette cause nell'anno precedente all'accesso non è di impedimento all'applicazione del regime qualora la stessa sia venuta meno prima dell'inizio di tale anno.

I commi da 5 a 10 individuano la disciplina del regime ai fini Iva.

In particolare, il **comma 5** disciplina l'applicazione dell'Iva alle operazioni attive e passive poste in essere a seconda che le stesse siano:

- a) operazioni nazionali, per le quali il contribuente che si avvale del regime forfetario non esercita la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- b) cessioni di beni intracomunitarie, in relazione alle quali trova applicazione la medesima disciplina delle operazioni interne, stante il richiamo all'articolo 41 comma 2-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- c) acquisti di beni intracomunitari, che entro la soglia di 10.000 euro annui sono considerati non soggetti ad IVA nel Paese di destinazione e rimangono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza, conformemente a quanto disposto dall'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- d) prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, che rimangono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
- e) importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate, disciplinate secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fermo restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c) e secondo comma del medesimo decreto.

In ogni caso, per qualunque operazione posta in essere dal contribuente che si avvale del regime forfetario è escluso il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il **comma 6** concerne gli adempimenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dei contribuenti che applicano il regime forfetario. Questi ultimi sono, in linea generale, esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In particolare:

- a) registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);

- b) registrazione dei corrispettivi (articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- c) registrazione degli acquisti (articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
- d) tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- e) dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998).

I medesimi contribuenti sono, altresì, esonerati:

- a) dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto - cd. spesometro);
- b) dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list*;
- c) dalla comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute.

I medesimi contribuenti sono, invece, tenuti a:

- a) numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- b) certificare i corrispettivi; sulle fatture emesse ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dovrà recare, in luogo dell'ammontare dell'imposta, l'annotazione "Operazione in franchigia da IVA" con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale e conservare i relativi documenti;
- c) presentare, ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, gli elenchi riepilogativi delle operazioni di cui al comma 7.

Per quanto riguarda la certificazione dei corrispettivi resta, pertanto, obbligatoria l'emissione della fattura ovvero, per i soggetti esonerati da tale emissione, il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, secondo le ordinarie regole.

Il **comma 7** prevede che, in ogni caso, i soggetti che applicano il regime forfetario devono assolvere l'IVA per le seguenti tipologie di operazioni:

- per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ricevute da soggetti non residenti;
- per gli acquisti intracomunitari che non rientrano nell'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993, vale a dire quelli effettuati dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno superato la soglia di 10.000 euro ivi prevista ovvero quelli effettuati successivamente al superamento, nell'anno in corso, della medesima soglia, nonché quelli effettuati sotto soglia dai soggetti che hanno optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
- per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta.

A tale fine, detti soggetti devono emettere la fattura ovvero, per le operazioni interne all'Unione europea e per le operazioni nazionali cui si applica il regime dell'inversione contabile, integrarla con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Sempre ai fini IVA, ai sensi del **comma 8**, il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario determina la necessità di rettificare, ai sensi dell'articolo 19-*bis*.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la detrazione dell'imposta assolta a monte già operata secondo le regole ordinarie. Il versamento dell'eventuale importo a debito va operato in un'unica soluzione nella dichiarazione IVA dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio inverso dal regime forfetario al regime ordinario è operata un'analogia rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Il **comma 9** dispone che nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari, deve tenersi conto anche dell'imposta relativa alle operazioni per le quali l'esigibilità non si è ancora verificata. E' il caso delle operazioni con esigibilità differita effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici o dell'IVA liquidata secondo il regime di IVA per cassa. In pratica, l'accesso al regime comporta, per il cedente o prestatore che se ne

avvalga, la rinuncia al differimento dell'esigibilità. Per converso, nella stessa liquidazione può essere esercitato, sempreché spettante, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto soggette agli stessi regimi di IVA per cassa ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

Il **comma 10** stabilisce che l'eccedenza detraibile che emerge dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Al **comma 11** vengono disciplinate le modalità di determinazione del reddito imponibile, che si ottiene applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d'imposta un differente coefficiente di redditività in funzione del codice ATECO che contraddistingue l'attività svolta. A tal fine, quindi, non assumono rilevanza le spese sostenute nello stesso esercizio relative all'attività di impresa o dell'arte o della professione. Rilevano, a riduzione del reddito d'impresa, i contributi previdenziali versati in base alla legge. L'eventuale eccedenza può essere scomputata dal reddito complessivo come onere deducibile.

Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP in misura pari al 15 per cento.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Si applicano, quindi, tutte le disposizioni vigenti in materia di versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta, compensazione e rateazione della stessa. In caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari.

Al **comma 12** viene inserita, all'interno del nuovo regime forfetario, una specifica disciplina di vantaggio. In particolare, per le nuove attività è previsto un regime forfetario di maggiore favore per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi; ciò attraverso una riduzione del reddito imponibile in misura di un terzo.

Per poter beneficiare del regime è necessario che:

- a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 1.

Valgono, al riguardo, in quanto compatibili i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate già forniti in merito al regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 98/2011.

Il **comma 13** disciplina il trattamento dei componenti positivi e negativi che hanno avuto origine prima dell'ingresso nel regime forfetario e la cui tassazione o deduzione è stata rinviata agli esercizi di efficacia del regime medesimo. E' il caso, ad esempio, di plusvalenze realizzate per le quali si è scelta la rateazione consentita dall'articolo 86, comma 4, del TUIR o delle spese di pubblicità per le quali la deducibilità è frazionata in più esercizi ai sensi dell'articolo 108, comma 1, dello stesso TUIR. Al riguardo, è stabilito che i componenti riferiti ad esercizi precedenti quello di efficacia del regime agevolato, per la parte la cui tassazione o deduzione è stata rinviata per effetto di una facoltà o obbligo di legge, concorrono per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario.

Il **comma 14**, in considerazione dell'esiguità della misura dell'imposta sostitutiva, prevede che i ricavi conseguiti e i compensi percepiti non siano soggetti a ritenuta d'acconto. A tal fine è necessario che il contribuente rilasci un'apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

Il **comma 15** dispone che le perdite fiscali realizzate nei periodi di imposta precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi di imposta di applicazione del regime medesimo, secondo le ordinarie regole stabilite dall'articolo 8 del TUIR. In particolare, l'articolo 8 del

TUIR prevede che gli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria, computano le perdite in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Per le perdite originatesi nella fase di *start up*, rendendosi applicabili le disposizioni di cui all'articolo 84, comma 2 del TUIR, i medesimi imprenditori hanno la possibilità di riportare le perdite senza limiti di tempo e di importo. Gli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata e gli esercenti arti e professioni, invece, imputano le perdite rilevate nell'esercizio in diminuzione del reddito complessivo conseguito, ma non possono riportarne l'eventuale eccedenza nel tempo.

Ne consegue che l'utilizzo dell'eventuale eccedenza di perdite pregresse non dedotte a riduzione del reddito prodotto durante il periodo di applicazione del regime forfetario, compete esclusivamente agli imprenditori individuali in regime di contabilità ordinaria.

Il **comma 16** concerne le semplificazioni ai fini delle imposte sui redditi e prevede che i contribuenti in regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Devono, però, conservare i documenti ricevuti ed emessi ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

E' inoltre stabilito che i contribuenti forfetari non sono sostituiti d'imposta ma sono tenuti a indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte e l'ammontare dei redditi stessi.

Il **comma 17** consente ai contribuenti che applicano il regime forfetario di optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Il **comma 18** detta specifiche disposizioni nel caso in cui vengano meno le condizioni per l'accesso al regime di cui al comma 1, o si verifichi una delle fattispecie di cui al comma 4. In particolare, il regime cessa di avere effetto dall'anno successivo se in corso d'anno:

- viene meno una delle condizioni indicate nel comma 1 (requisiti per accedere al regime forfetario);
- si verifica una delle fattispecie indicate nel comma 4 (cause di esclusione dal regime).

In presenza di un evento tra quelli sopra elencati il contribuente, dall'anno successivo, sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti relativi all'applicazione del regime ordinario quali, ad esempio, istituzione dei registri contabili e addebito dell'IVA.

Il **comma 19** introduce alcune disposizioni volte ad effettuare un coordinamento tra i periodi di imposta nei quali trovano applicazione le nuove regole di determinazione del reddito e i periodi precedenti o successivi con riferimento ai quali risultano applicabili le regole ordinarie. Tale coordinamento si rende necessario al fine di evitare duplicazioni o salti di imposta nei periodi di entrata o di uscita dal regime in particolar modo connessi al fatto che i due regimi (ordinario e forfetario) seguono criteri di imputazione differenti (competenza economica da un lato, principio di cassa dall'altro). In particolare, al fine di evitare salti o duplicazione di imposizione, il comma 19 prevede che, in occasione della transizione dal presente regime a quello ordinario, i ricavi e i compensi che hanno già concorso a formare il reddito nei periodi soggetti al regime forfetario non hanno rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi. Allo stesso modo, i componenti di reddito che, ancorché di competenza dei periodi di imposta di vigenza del regime forfetario, non hanno concorso alla formazione del reddito di tali periodi d'imposta (perché non hanno avuto, ad esempio, manifestazione finanziaria), dovranno assumere rilevanza in quelli successivi.

Criteri analoghi si applicano in caso di transizione dal regime ordinario a quello forfetario.

Il **comma 20**, rispondendo all'obiettivo di creare un regime quanto più possibile semplificato anche sotto il profilo degli adempimenti, prevede che i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri. Pur essendo esclusi dall'accertamento a mezzo studi di settore o parametri, i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario restano soggetti al c.d. redditometro.

Per quanto riguarda accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso, il **comma 21** statuisce che si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive.

Con riferimento all'ipotesi di infedele indicazione dei requisiti e delle condizioni per accedere al regime, che determinano la cessazione del regime medesimo, il comma 21 ha previsto, però, un trattamento sanzionatorio aggravato. In tali casi, infatti, se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato, le misure delle sanzioni minime e massime applicabili sono aumentate del 10 per cento.

Il **comma 21**, infine prevede che la fuoriuscita dal regime possa avvenire anche a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo. In tal caso, il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui è accertato, in via definitiva, il venir meno di una delle condizioni di cui al comma 1, ovvero il realizzarsi di una delle ipotesi elencate nel comma 4.

Il **comma 22** prevede che il reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario sia rilevante, unitamente al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12, comma 2, del TUIR. Il reddito soggetto all'imposta sostitutiva non rileva, invece, ai fini della spettanza delle detrazioni oggettive individuate nell'articolo 13 del TUIR. Pertanto, per tale tipologia reddituale, non spettano le detrazioni ivi indicate.

I **commi dal 23 al 31** prevedono, per i contribuenti obbligati al versamento previdenziale presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, la facoltà di usufruire di un sistema di maggior favore anche in ambito previdenziale, scegliendo di adottare una modalità di determinazione del contributo dovuto a percentuale sul reddito dichiarato.

In particolare, ferma restando la modalità di determinazione del reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta (ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni in legge 14 novembre 1992, n. 438), si prevede l'applicazione di un calcolo contributivo nel quale non trova rilievo il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dalla legge 2 agosto 1990, n. 233, articolo 1, comma 3. Viene, invece utilizzato, indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335.

Il regime applicabile ad eventuali collaboratori familiari sarà coerente con quello scelto dal titolare d'impresa.

Al fine di intercettare e gestire i soggetti che scelgono di uscire, volontariamente, dal regime ordinario per confluire in quello agevolato di cui alla norma in parola, è prevista la costruzione, in INPS, di un canale di comunicazione, parallelo a quello attualmente esistente. Detto canale verrebbe attivato solo a seguito di dichiarazione dell'utente interessato che, ove scelga di avvalersi del regime agevolato, compilerà l'apposito format che sarà reso disponibile on line dall'Istituto e che dovrà essere inviato all'Istituto stesso, entro il 28 febbraio di ogni anno.

A causa delle peculiarità relative alla possibilità di entrata — ed uscita — dal regime fiscale agevolato, detti contribuenti devono essere necessariamente assistiti, anche a livello previdenziale, da una procedura sempre aggiornata a consuntivo, per la quale è previsto un flusso di informazioni costante e tempestivo da Agenzia delle entrate ad INPS, in modo da confermare o annullare le posizioni individuali oggetto della norma, in base alla relativa coerenza con le informazioni fiscali.

A seguito della comunicazione di entrata nel regime agevolato, i soggetti interessati dal nuovo calcolo vengono incanalati in un regime contributivo a sola percentuale (escludendo il contributo fisso), in cui hanno diritto di rimanere fino al mantenimento delle condizioni di entrata.

Una volta persi detti requisiti, viene meno anche il regime contributivo agevolato, al quale non sarà più possibile accedere.

La norma, qualora si riscontrasse a consuntivo il mancato possesso ab origine dei requisiti di accesso, prevede l'annullamento dell'agevolazione previdenziale già concessa, nonché l'impossibilità di accedervi in futuro con conseguente recupero della contribuzione che sarebbe stata dovuta in base al regime ordinario.

Trattandosi di regime speciale, per i soggetti che decidono di avvalersene vengono meno le agevolazioni previste dalle norme di carattere generale per gli over 65enni e per gli under 21enni.

La previsione opzionale del regime contributivo agevolato nasce dall'esigenza di tutelare il contribuente. Infatti, in applicazione del regime di cui alla legge n. 335 del 1995, la contribuzione accreditata sarà proporzionale al versamento effettuato.

Pertanto, mantenendosi la consueta parametrizzazione al reddito minimale ai fini dell'accreditamento del periodo contributivo, in caso di versamenti inferiori alla contribuzione dovuta sul reddito minimale, non sussisterà la totale copertura annua.

I **commi da 32 a 35** abrogano i regimi agevolati oggi vigenti di cui all'articolo 13 della legge n. 38 del 2000 (nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo), all'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011 (regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e all'articolo 1, commi da 96 a 115 e comma 117, della legge n. 244 del 2007. A partire dal 2015, i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile lavoratori e lavoratori in mobilità e il regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3 del decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, e salvo opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, accedono al regime forfetario.

I soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle nuove iniziative produttive di cui all'articolo 13, della legge n. 388 del 2000 o il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 98 del 2011 possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, i nuovi regimi per le start up di cui al comma 12 per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato. Ad esempio, se un'impresa ha iniziato l'attività nel 2013 applicando l'articolo 13, della legge n. 388 del 2000, può fruire del regime forfetario di cui al comma 12 per il solo 2015 (ovviamente, laddove sussistano i requisiti previsti dalla legge).

Il **comma 35** reca, infine, una disposizione di salvaguardia che consente ai contribuenti che, al 31 dicembre 2014, sono nel regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, di continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale. Il regime fiscale di vantaggio, conseguentemente, pur essendo stato soppresso, si applica limitatamente ai contribuenti che già se ne avvalevano alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, non oltre la data di scadenza naturale (quinquennio o compimento del trentacinquesimo anno di età).

Il **comma 36** dispone che le previsioni contenute nei precedenti commi si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; rinvia a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze le disposizioni attuative ed a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate le relative modalità applicative.

Art. 10 Misure per l'efficienza del sistema giudiziario

La disposizione istituisce, presso il Ministero della giustizia, un fondo per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario ed il potenziamento dei relativi servizi nonché per il completamento del processo telematico.

Capo II

Misure per l'occupazione, la famiglia e il sociale

Art. 11 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per il lavoro e politiche attive

La disposizione è finalizzata a costituire un Fondo che consenta di estendere l'ambito di operatività degli strumenti di tutela del reddito, in costanza di rapporto di lavoro ed in caso di disoccupazione involontaria, a favore di settori e lavoratori che attualmente non ne fruiscono. Questo anche in prospettiva dell'attuazione della legge di delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, inclusi quelli in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, che prevede, oltre alla revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria dei fondi di solidarietà di cui all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, la revisione dell'ambito di applicazione e di funzionamento dei contratti di solidarietà, l'universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 12 Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, la norma in esame dispone l'esonero dal versamento dei complessivi contributi a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015.

Art. 13 Misure per la famiglia

La disposizione è diretta a prevedere, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del bambino beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988 n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro.

Infine, si evidenzia che, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo con la dotazione di 298 milioni, per l'anno 2015, da destinare ad interventi a favore della famiglia.

Art. 14 Contrasto della ludopatia

La norma in esame è volta a finalizzare, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Sistema sanitario nazionale, un importo pari a 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, per la cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo.

Art. 15 Erogazioni liberali alle ONLUS

La disposizione è finalizzata ad incrementare, portandolo a 30.000 euro annui, il limite massimo delle erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), in relazione alle quali, secondo quanto previsto dal TUIR, spetta la detrazione, ai fini IRPEF, nonché la deduzione, ai fini IRES, nei limiti del 2 per cento del reddito d'impresa.

Con tale intervento, il suddetto limite viene portato allo stesso livello di quello previsto per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro previsto dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

Capo III

Misure per il finanziamento di altre esigenze

Art. 16 Cofinanziamento e cessioni frequenze

Il **comma 1** disciplina le procedure di assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo Supplemental Down Link (SDL) con l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, cd. Banda L.

In particolare, viene determinata la tempistica per gli adempimenti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fissando quale termine finale per l'adozione del regolamento di gara il 15 marzo 2015, nonché il termine iniziale per le procedure selettive da parte del Ministero dello sviluppo economico, per le cui attività è previsto un termine finale, individuato nel 31 ottobre 2015. La disposizione normativa prevede altresì il termine per la liberazione delle frequenze oggetto di gara da parte degli attuali occupanti della banda L, in tempo utile per l'aggiudicazione.

Il **comma 2** prevede che i proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, fino all'importo massimo di 700 milioni di euro, siano destinati alla copertura dell'esclusione per l'anno 2015 delle spese effettuate a valere sui cofinanziamenti comunitari nel calcolo dei saldi di riferimento per il pareggio di bilancio delle regioni. Si demanda, infine, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la finalizzazione degli eventuali proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Art. 17 Politiche invariate

La norma di cui al **comma 1** autorizza la spesa di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto; dispone inoltre che al relativo riparto si provveda con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; il **comma 2** destina infine, al fine di favorire la competitività e razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al venti per cento delle risorse di cui sopra alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione. Trattasi di misure da tempo adottate nell'ordinamento nazionale. Si precisa comunque che, ove si rendesse necessario, saranno assunte le idonee iniziative finalizzate a rendere compatibili con il diritto comunitario le disposizioni di cui ai predetti commi 1 e 2.

Il **comma 3** prevede una autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali. Le risorse sono ripartite con delibera CIPE previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014.

Al **comma 4** viene altresì stabilito che le disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente viene specificato che le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

Inoltre, al **comma 5** si autorizza la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

Il **comma 6**, inoltre, incrementa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 la dotazione del Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

Il **comma 7**, inoltre, incrementa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e stabilisce che, nell'ambito delle risorse del Fondo, è individuata in sede di riparto alle regioni, mediante intesa in Conferenza Unificata, una quota fino ad un massimo di 100 milioni di euro destinata al rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Viene poi incrementato, al **comma 8**, di euro 250 milioni a decorrere dall'anno 2015 lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, incluse le misure a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

La norma di cui al **comma 9** autorizza la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per le finalità relative alla distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.

Il **comma 10** incrementa di 150 milioni di euro a decorrere dal 2015 il fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, con la finalità di implementare la quota premiale volta a promuovere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali ed il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.

La norma di cui al **comma 11** autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la finalità della prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria; nell'ambito del tetto massimo di cui sopra autorizza inoltre, nel limite di un milione di euro, la spesa per le finalità concernenti la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

Il **comma 12** incrementa di 850 milioni di euro per l'anno 2015 e di 850 milioni di euro per l'anno 2016 il Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

Il **comma 13** incrementa di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, con la finalità di assicurare l'ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Il **comma 14** sopprime inoltre, con la finalità di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Fondo istituito per assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, trasferendone le risorse, per le medesime finalità, in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno; si incrementa, inoltre, tale fondo di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

Il **comma 15** dispone che, ferma restando la disciplina delineata dalle norme in materia di istruttoria della domanda di protezione internazionale, i minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio nazionale accedano, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.

Il **comma 16** proroga il termine per la tracciabilità delle vendite e delle rese della stampa quotidiana e periodica.

Il **comma 17** prevede un contributo in favore delle Regioni per il rimborso degli oneri finanziari derivanti dalla corresponsione degli indennizzi, erogati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014, ivi inclusi gli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo, come sancito dalla sentenza della Corte europea per i diritti dell'uomo del 3 settembre 2013. Il contributo è ripartito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere della Conferenza Stato – Regioni.

Il **comma 18** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.

Il **comma 19** incrementa l'autorizzazione di spesa concernente il Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Il **comma 20** autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 per le esigenze connesse all'avvalimento, da parte dei Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, di un contingente di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari.

Il **comma 21** reca l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Con il **comma 22** si introducono disposizioni volte a favorire interventi a sostegno delle imprese agricole condotte dai giovani.

Il **comma 23** prevede interventi a favore dell'integrazione di filiera del sistema agricolo ed agroalimentare ed il rafforzamento dei distretti agroalimentari.

Art. 18 Superamento clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 430, legge 27 dicembre 2013, n. 147

La disposizione interviene con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà essere adottato entro il 15 gennaio 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, finalizzato a disporre le variazioni delle aliquote di imposta e le riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti per assicurare determinate maggiori entrate. In particolare, la norma prevede la riduzione degli importi delle predette maggiori entrate.

TITOLO III

Misure di razionalizzazione e riduzione di spesa

Capo I**Stato****Sezione I****Misure trasversali****Art. 19 Imprese**

La disposizione di cui al **comma 1** prevede la riduzione degli importi delle autorizzazioni di spesa con riguardo ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, stabilendo che le erogazioni alle imprese correlate alla autorizzazioni di cui sopra spettino nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni in parola.

Si prevede, al **comma 2**, che agli oneri sostenuti dallo Stato per garantire i servizi di navigazione aerea si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV S.p.A. per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile.

Il **comma 3** sopprime la disposizione che prevede, per l'anno 2015, una dotazione di 45 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'erogazione dei contributi statali per l'acquisto di veicoli; esclude inoltre per il 2015 la rideterminazione della ripartizione delle risorse relative all'erogazione dei predetti contributi.

I **commi 4, 5 e 6** prevedono la destinazione delle risorse finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché le relative modalità di assegnazione, rinviando ad un decreto interministeriale le modalità di attuazione e la ripartizione delle risorse su base regionale erogate direttamente dalle società TPL secondo individuati criteri. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di revoca e successiva riassegnazione delle risorse.

Il **comma 7** dispone che il Ministero delle infrastrutture, in un'ottica di razionalizzazione della spesa, può assumere la funzione di centro unico di acquisto.

Il **comma 8**, in coerenza ed attuazione dei Contratti di Programma Parte Investimenti e Parte Servizi di RFI e in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE, dispone che "Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017" persegua determinati assi di intervento mediante i connessi programmi di investimento.

Con riferimento alla prosecuzione dei lavori concernenti le tratte Brescia – Verona - Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano - Venezia, la tratta Terzo – valico dei Giovi della Linea AV/AC Milano – Genova, le tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero autorizzate o in corso di autorizzazione secondo individuate modalità, la disposizione di cui al **comma 9** prevede che il CIPE possa approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa ed i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle indicate opere.

Il **comma 10** prevede che, entro il mese di giugno di ogni anno, a consuntivo sulle attività dell'anno precedente, RFI relaziona al Ministero vigilante, per la trasmissione al CIPE, in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per investimenti, all'avanzamento lavori ed alla consegna all'esercizio degli investimenti completati per ciascun programma di investimento ed agli eventuali scostamenti registrati.

La disposizione di cui al **comma 11**, infine, rinvia la determinazione delle quote percentuali di fruizione dei crediti di imposta previsti a normativa vigente ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge.

Art. 20 Razionalizzazione Enti

La norma, al **comma 1**, prevede che i trasferimenti dal bilancio dello Stato a taluni enti ed organismi pubblici, siano ridotti, a decorrere dall'anno 2015, per gli importi indicati nell'apposita tabella, con corrispondenti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

Al **comma 2**, si prevede che RAI S.p.A. possa cedere sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, attività immobiliari e quote di società partecipate, garantendo comunque la continuità del servizio erogato. Si precisa, altresì, che in caso di cessione di partecipazioni in società ritenute strategiche per lo svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo, anche qualora la stessa non sia tale da determinare la perdita del controllo, le modalità di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.

Art. 21 Pubblico Impiego

L'intervento di cui al **comma 1** comporta la proroga anche per l'anno 2015 del blocco economico della contrattazione già previsto fino al 31/12/2014 dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018.

La disposizione di cui al **comma 2** estende fino al 2018 l'efficacia della norma che prevede che l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013.

Il **comma 3** concerne la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Quest'ultima misura è volta a stabilire, nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate, con esclusione del personale di magistratura per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2013), che anche per l'anno 2015 non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998 e che lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e scatti di stipendio, correlati all'anzianità di servizio, che caratterizzano il trattamento economico del citato personale.

La disposizione di cui al **comma 4** abroga le norme che prevedono la promozione alla vigilia il giorno precedente la cessazione dal servizio a favore del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare in determinate posizioni, nonché quella relativa ai Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato.

Al **comma 5** si prevede la riduzione dal 70 al 50 per cento dell'indennità di ausiliaria, calcolata quale differenza tra il trattamento di quiescenza e quello del parigrado in servizio. L'istituto giuridico dell'ausiliaria è previsto esclusivamente per il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza).

Il **comma 6** prevede la riduzione degli incentivi economici da corrispondere agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, in possesso del brevetto di pilota militare che abbiano ultimato la ferma obbligatoria, maturato almeno sedici anni di servizio e siano stati ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale. Vengono inoltre ridotti gli incentivi a favore degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo.

Il **comma 7** prevede l'abrogazione delle norme che consentono al personale posto in quiescenza di percepire in unica soluzione il valore corrispondente alle rafferme biennali non contratte per raggiungimento dei limiti di età.

Il **comma 8**, al primo periodo, intende chiarire che i trattamenti accessori di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 non sono cumulabili con quelli corrisposti da altre Amministrazioni pubbliche. Viene inoltre stabilito, al secondo periodo, che i predetti trattamenti competono unicamente al personale in servizio presso il Ministero della salute e l'AIFA in base agli obiettivi raggiunti presso le rispettive strutture di appartenenza e non possono essere corrisposti al personale in servizio presso strutture diverse da quelle sopra citate, quali l'Ufficio Centrale del Bilancio, struttura del MEF presso il predetto Dicastero. In tal modo si evita un'ingiustificata attribuzione di un duplice trattamento accessorio, uno da parte dell'amministrazione di appartenenza e l'altro da parte del Ministero della salute.

La disposizione di cui al **comma 9** riduce, per l'anno 2015, l'autorizzazione di spesa relativa al riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. Si dispone, altresì, al **comma 10**, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015 delle somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa citata al comma 9, per gli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014.

Il **comma 11** dispone per l'anno 2015, il rinvio delle assunzioni di personale relativo ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo talune eccezioni (fra cui quelle relative agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e al personale dei gruppi sportivi).

Inoltre, i **commi 12, 13 e 14** provvedono alla revisione degli Accordi nazionali quadro di amministrazione. In particolare - al fine di corrispondere alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Forza di polizia e nelle more della definizione delle procedure contrattuali e negoziali di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (blocco rinnovi contrattuali) - si dispone, l'avvio, in deroga a quanto previsto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, delle procedure per la revisione dell'Accordo nazionale quadro stipulato in attuazione dell'articolo 24 dello stesso decreto, con le modalità ivi previste. Il richiamato articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 prevede che "per le materie oggetto di accordo nazionale quadro di amministrazione e contrattazione decentrata le amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi".

Si prevede altresì che, in sede di revisione degli Accordi nazionali quadro, si deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del turn over nelle Forze di polizia ed alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio.

Si prevede, altresì, che l'impiego del personale con orari e turni di servizio in deroga a quelli previsti dagli accordi in vigore, per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, sia disposto solo con informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo nazionale quadro, indipendentemente dalla durata del medesimo impiego.

Il **comma 15** interviene sulle disposizioni vigenti in materia di prerogative sindacali per i sindacati del personale dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale di vigili del fuoco.

I **commi da 16 a 19** rideterminano la composizione del sistema di rappresentanza riducendola del 50 per cento rispetto a quella vigente, per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza (COCER, COIR e COBAR).

Infine, il **comma 20** è diretto a limitare la spesa sostenuta per le predette rappresentanze al 50 per cento di quella sostenuta per le stesse esigenze nell'anno 2013.

Sezione II

Misure per la valorizzazione immobiliare e mobiliare

Art. 22 Valorizzazione patrimonio immobiliare

L'articolo in esame è finalizzato al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche sollecitando l'interesse di un'ampia platea di investitori.

A tal fine, con il **comma 1** si introduce nell'ordinamento uno strumento di vendita del patrimonio immobiliare pubblico ulteriore e alternativo alla trattativa privata, ossia una procedura ristretta, cui siano invitati a partecipare e a presentare offerte soltanto alcuni soggetti qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche da stabilire con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione.

Con il **comma 2**, inoltre, si apportano alcune modifiche alle disposizioni di cui dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine rendere più efficace il processo di razionalizzazione degli spazi - introdotto con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - nella prospettiva della loro liberazione e conseguente valorizzazione e cessione.

In particolare, con riferimento alla lettera a):

- la modifica di cui al punto 1), è volta, da un lato, ad ampliare i contenuti dei piani di razionalizzazione nazionali, ricomprendendovi anche la stima dei costi per la loro concreta attuazione e, dall'altro, ad estendere l'oggetto della verifica condotta dall'Agenzia del Demanio, non più limitata alla compatibilità dei piani di razionalizzazione con gli

obiettivi previsti dalla normativa, ma estesa anche alla compatibilità dei medesimi con le risorse finanziarie stanziare negli appositi capitoli di spesa dell'Agenzia;

- la modifica di cui al punto 2), è volta ad integrare l'oggetto della comunicazione dell'Agenzia del Demanio a seguito della presentazione dei piani da parte delle Amministrazioni, ricomprendendovi anche la disponibilità delle specifiche risorse finanziarie; inoltre, la medesima proposta introduce la previsione della sospensione dell'attuazione dei piani di razionalizzazione nel caso di assenza di specifiche risorse finanziarie;
- la modifica di cui al punto 3), è volta, da un lato, a specificare il senso dell'espressione "verifica positiva", chiarendo che l'oggetto della verifica concerne sia la disponibilità di risorse finanziarie, sia la compatibilità dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dalla disposizione e, dall'altro, a precisare che la riduzione degli stanziamenti di bilancio relativi alle locazioni passive, per effetto dei risparmi individuati nel piano di razionalizzazione, decorre soltanto a partire dalla completa attuazione del piano medesimo.

Infine, con riferimento alla lettera b) del medesimo comma 2 — che inserisce il comma 222-quater.1 all'articolo 2 della legge n. 191/2009 — si intendono superare le criticità determinate dall'assenza di risorse finanziarie necessarie a rendere idonei, adeguati e funzionali gli immobili statali, che, di fatto, ha pregiudicato la piena attuazione delle previsioni introdotte in materia di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa per locazioni passive. A tale scopo viene istituito un apposito Fondo, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro sono indicate le successive alimentazioni.

Art. 23 Valorizzazione patrimonio mobiliare

La disposizione mira a garantire la valorizzazione di Poste italiane S.p.A., nonché a rendere certi i rapporti giuridici con lo Stato e a garantire la sostenibilità finanziaria dell'onere del servizio postale universale, nella prospettiva della cessione sul mercato di parte del capitale della società, coerentemente con la strategia di privatizzazione definita dal Governo.

Per tali finalità, il **comma 1, lettera a)**, estende l'efficacia delle disposizioni del contratto di programma stipulato fra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane per il triennio 2009-2011, approvato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, sino all'avvenuta approvazione del contratto successivo.

Il **comma 1, lettera b)**, prevede che, a decorrere dal periodo regolatorio successivo al triennio 2012-2014, la durata del contratto di programma è estesa a cinque anni e copre, pertanto, il quinquennio 2015-2019. Il relativo onere a carico della finanza pubblica è confermato nell'importo massimo attualmente previsto (262,4 milioni di euro annuali a partire dal 2015). Anche in questo caso, è fatta salva l'eventuale diversa quantificazione del costo netto del servizio universale effettuata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom).

Il **comma 2** introduce una celere procedura per l'approvazione del contratto di programma 2015-2019, da sottoscrivere entro il 31 marzo 2015 e da notificarsi contestualmente alla Commissione europea, nonché tempi certi per l'eventuale concessione di deroghe all'obbligo di raccolta e distribuzione a cinque giorni alla settimana.

Il Ministero dello sviluppo economico invia lo schema di contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Agcom per l'acquisizione, entro quindici giorni dell'avvenuta ricezione, di pareri. Il Ministero dello sviluppo economico può procedere al riesame dello schema di contratto in considerazione dei predetti pareri ed entro cinque giorni lo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Le competenti commissioni parlamentari, entro venti giorni, si esprimono sullo schema di contratto in modo non vincolante. Decorso infruttuosamente tale termine, il contratto di programma può essere validamente sottoscritto.

Nel caso in cui il fornitore del servizio universale, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica, presenti richiesta di deroga all'obbligo di raccolta e distribuzione a cinque giorni alla settimana di cui all'articolo 3 della direttiva 97/67/CE e all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, l'Agcom deve pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

Il **comma 3**, ai fini della migliore pianificazione della fornitura del servizio postale universale e della maggiore sostenibilità degli oneri connessi al servizio postale universale, prevede che la fornitura a giorni alterni, può essere concessa fino ad un massimo di un quarto (e non più di un ottavo) della popolazione nazionale in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica e in ambiti territoriali con una densità di popolazione inferiore a 200 abitanti/kmq.

Sezione III

Misure di settore – Ministeri**Art. 24 Dotazioni di bilancio dei Ministeri**

La disposizione prevede una riduzione delle dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle Missioni ed ai Programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, a decorrere dall'anno 2015.

Art. 25 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi degli Organi di rilevanza costituzionale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 1, 2 e 3. La disposizione prevede la riduzione delle spese di funzionamento della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato, dei T.A.R., del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Si dispone inoltre che l'espletamento di ogni funzione connessa, in particolare, alla carica di Consigliere o Presidente del CNEL non può comportare oneri a carico della finanza pubblica. Conseguentemente vengono apportate modifiche alle norme vigenti sul CNEL, procedendosi all'abrogazione delle norme di riferimento, nonché di ogni regolamento ad esse connesso.

Comma 4. La disposizione prevede, a decorrere dal 2015, una ulteriore riduzione delle risorse destinate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme relative ai risparmi conseguiti sono versate al bilancio dello Stato.

Comma 5. La disposizione riduce, a decorrere dal 2015, le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI).

Comma 6. La disposizione prevede il taglio del contratto servizio trasporto merci.

I **commi 7 e 8** intervengono in relazione allo stanziamento ANAS S.p.A. per la realizzazione delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria; realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica; curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali), nonché per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS S.p.A..

Art. 26 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Comma 1. Abroga l'autorizzazione di spesa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzata ad integrare la dotazione organica del personale ispettivo. In particolare, la norma che viene abrogata con la presente disposizione autorizzava il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ad aumentare la dotazione organica, in parziale deroga ai vincoli di cui al decreto-legge n. 95 del 2012, e ad assumere progressivamente 250 ispettori del lavoro (Area III). Detta deroga era giustificata con l'interesse pubblico volto a contrastare le violazioni in materia di lavoro irregolare e di salute e sicurezza sul lavoro. Benché la disposizione originaria fosse sorretta da tale interesse, nell'ottica di sopravvenute esigenze di contenimento della spesa pubblica, la stessa viene abrogata per conseguire ulteriori risparmi.

Comma 2. La legge n. 323 del 24 ottobre 2000 "Riordino del settore termale" ha ridisciplinato le prestazioni inerenti la concessione delle cure termali, nella loro precipua finalità di prevenzione dell'invalidità pensionabile. Nella normativa vigente e sulla base di una copertura di base assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale anche INPS e INAIL garantiscono la copertura termale dei propri assicurati. Le patologie per le quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale sono distinte da quelle accessorie, a carico dell'INPS. Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490 e ribadito all'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e l'assicurato è

tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista dalla legge solo per quanto attiene i livelli essenziali di assistenza. La presente proposta elimina gli oneri finanziari degli enti previdenziali per l'erogazione di prestazioni che non rientrino nei livelli essenziali di assistenza di carattere accessorio, quali quelle relative al soggiorno presso le strutture alberghiere, restando a carico del Servizio sanitario nazionale l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale previste dalla normativa vigente, identificate con decreto del Ministro della salute, nonché agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL.

Commi da 3 a 6. La finalità della disposizione è quella di ricondurre ad uniformità il pagamento di tutti i trattamenti pensionistici gestiti dall'Istituto a seguito della soppressione dell'INPDAP ed ENPALS che attualmente vengono erogate con scadenze mensili, ma in giorni diversi. Ciò consentirà di ottenere significativi risparmi attraverso la razionalizzazione e l'unificazione delle procedure e nei rapporti con Poste e Banche. Le sanzioni, attualmente scattano in relazione agli obblighi finalizzati al controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge, per cui è istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: da un lato l'I.N.P.S. comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e, dall'altro, l'Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte (articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903). L'articolo 20, comma 12 della legge 6 agosto 2008 n. 133 ha disposto, peraltro, per i Comuni l'obbligo della trasmissione telematica delle variazioni di stato civile e dei decessi entro due giorni dalla data di evento attraverso modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile predisposte dall'Istituto medesimo con la previsione sanzionatoria in caso di ritardo nella trasmissione, a carico del responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, a titolo di danno erariale. Malgrado l'impianto normativo, persistono criticità operative cui si intende fare fronte con la presente proposta la quale, senza mettere in discussione l'impianto normativo vigente e le competenze degli enti per quanto attiene variazioni anagrafiche estende l'obbligo di comunicazione dei decessi ai medici necroscopi, nel quadro di competenze e modalità di colloquio telematico acquisite nell'ambito delle certificazioni di malattia *on line*. La disciplina del recupero di somme indebitamente corrisposte per trattamenti pensionistici dopo il decesso del pensionato è diversamente modulata in relazione al tipo di pagamento nonché all'eventuale delega rilasciata a soggetto non avente diritto. L'Istituto cura i rapporti con gli istituti bancari e postali per tutelare l'esigenza di provvedere con immediatezza alla sospensione dei pagamenti non appena si venga a conoscenza del decesso del pensionato per la conseguente attivazione degli interventi di recupero. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 2033 c.c. di ogni spostamento patrimoniale non sorretto da giusta causa, con conseguente obbligo di restituzione a carico di chi abbia percepito un indebito pagamento, è tuttavia sempre più urgente la necessità di bloccare o vincolare l'utilizzo di somme derivanti dall'erogazione di trattamenti pensionistici indebiti affinché, con la celerità del caso e una volta accertato l'indebito si prevenga il formarsi di una serie di pagamenti suscettibili di ripetizione e di eventuali azioni giudiziarie. In considerazione delle difficoltà procedurali nonché dei profili di dubbia responsabilità delle disposizioni autorizzative il pagamento da parte del funzionario dell'ente pagatore, la presente proposta intende semplificare il flusso procedurale finalizzato al buon fine delle procedure di recupero di somme indebitamente percepite da parte di terzi, nell'ambito dell'intermediazione bancaria o di altro soggetto incaricato del pagamento, fatte salve le ulteriori iniziative giudiziarie. Si prevede, in particolare, che l'Istituto corrisponda con riserva di eventuale azione di ripetizione i ratei successivi alla morte dell'avente diritto. Inoltre, gli istituti di credito non hanno la disponibilità delle relative somme transitate nei conti del beneficiario così individuato. Viene specificato che, in ogni eventualità di impossibile restituzione delle somme da parte dell'istituto bancario o postale debba attivarsi un meccanismo di traslazione del relativo obbligo in capo al terzo destinatario delle somme richieste. Si prevede infine il riversamento da parte dell'INPS dei risparmi conseguiti attraverso l'attuazione delle presenti disposizioni al bilancio dello Stato.

Comma 7. La disposizione prevede che l'INPS renda indisponibile e riversi al bilancio dello Stato una quota parte delle entrate relative agli interessi attivi derivanti dalla concessione dei mutui e prestiti agli iscritti alla gestione.

Comma 8. La disposizione prevede che l'Istituto nazionale della previdenza sociale proceda al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di determinati importi a decorrere dal 2015, in relazione ai risparmi derivanti dalla razionalizzazione della attività connesse al Centralino unico nazionale per INPS, INAIL e EQUITALIA, nonché ai risparmi derivanti da rinegoziazione di convenzioni e dalla razionalizzazione della spesa per servizi tecnologici.

Comma 9. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riversa al bilancio dello Stato gli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione delle spese.

Comma 10. La disposizione prevede la riduzione degli stanziamenti previsti per gli istituti di patronato e di assistenza sociale. I risparmi ottenuti affluiscono al bilancio dello Stato. Riduce, poi, la misura di determinazione degli stanziamenti e l'aliquota di prelevamento sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati.

Comma 11. La disposizione prevede la riduzione della dotazione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.

Comma 12. La disposizione prevede alcune modifiche all'ISEE.

Art. 27 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Comma 1. Prevede la riduzione di contributi a organismi internazionali, ponendo di stabilire un obiettivo inderogabile di riduzione della spesa per tali contributi.

Comma 2. La modifica normativa riforma il trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio all'estero, garantendo una maggiore trasparenza. Questa riforma si inserisce in un percorso avviato dalla Farnesina fin dall'inizio della legislatura e che ha già portato ad innovare due aspetti significativi, quali il rimborso delle spese di trasloco (modificato con l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 101 del 2013, con economie di spesa per 3,3 milioni di euro e un maggiore gettito fiscale stimabile in 1,5 milioni di euro già dall'esercizio finanziario 2014) e l'abolizione dell'assegno individuale di rappresentanza (articolo 16-bis, commi 1-2, decreto-legge n. 66 del 2014, a seguito del quale gli importi mensilmente percepiti dai funzionari diplomatici, dai dirigenti e dagli appartenenti alla terza area funzionale si ridurranno dal 1° gennaio 2015 di percentuali fino ad oltre il 40 per cento).

La norma è stata elaborata dopo aver esaminato i sistemi adottati dai servizi diplomatici dei principali Paesi europei ed occidentali, dall'Unione Europea e dalle Organizzazioni internazionali, che prevedono, in aggiunta allo stipendio e ad un'indennità da trasferta, il rimborso integrale di tutte le spese sostenute dal personale inviato all'estero. La prima opzione considerata - e di gran lunga la preferibile - è la trasposizione pura e semplice di tali sistemi, che non è tuttavia proponibile, perché comporta costi finanziari molto superiori e una complessa struttura amministrativa di gestione.

La riforma si basa sui seguenti principi fondamentali:

- riduzione delle indennità individuali nette sia mediante riduzione delle basi di calcolo che mediante aumento della quota fiscalmente imponibile e limitazione dei benefici previsti per il servizio prestato in sedi disagiate;
- salvaguardia delle componenti del trattamento destinate a sopperire a determinate tipologie di costi sostenuti dal personale (sistemazione nella sede estera, rientro in Italia, trasloco) e più trasparente copertura dei costi derivanti dalla necessità di reperire alloggi decorosi e sicuri per i dipendenti e le loro famiglie, dove l'amministrazione non fornisca ai dipendenti un alloggio;
- revisione dei criteri di calcolo delle maggiorazioni per le situazioni di famiglia, ispirata in particolare all'esigenza di far fronte agli elevati costi delle scuole all'estero.

Comma 3. Prevede la riduzione degli stanziamenti per indennità di servizio all'estero del personale docente.

Comma 4. Si prevede il trasferimento dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente alle relative risorse finanziarie (ridotte di euro 3 milioni), delle attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane e straniere.

Art. 28 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Comma 1. La norma, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, riduce lo stanziamento per il funzionamento della Scuola per l'Europa di Parma. Al riguardo, si rappresenta che la Scuola di Parma è stata attivata in via sperimentale con decreto interministeriale n. 41 del 23 luglio 2004, che ha recepito le istanze espresse dall'EFSA di costituire e organizzare una Scuola secondo il modello delle Scuole Europee. Nel 2006 il Consiglio Superiore delle Scuole Europee, visto il risultato positivo dell'audit, ha riconosciuto la Scuola per l'Europa di Parma come scuola di tipo 2 associata al sistema delle Scuole Europee con apposita convenzione stipulata con il Governo Italiano.

Comma 2. La norma, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, prevede la riduzione degli stanziamenti destinati alle misure nazionali in materia di istruzione (autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440 del 1997).

Comma 3. La norma, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, prevede la definitiva acquisizione all'erario di tutte le somme giacenti presso le contabilità delle Istituzioni scolastiche ed educative per progetti nazionali non utilizzate dalle stesse.

Comma 4. La norma modifica l'articolo 307 del Testo Unico sulla Scuola, che attualmente prevede la presenza, nel numero di uno per provincia, di un docente che coordina i progetti di avviamento della pratica sportiva nelle scuole. A tali docenti di educazione fisica è consentito l'esonero dall'insegnamento. La novella, a decorrere dal 1° settembre 2015, individua un solo docente di educazione fisica per regione, impegnato nel coordinamento dei progetti regionali e nazionali per l'avviamento alla pratica sportiva, e, di conseguenza, riduce il numero di esoneri dall'insegnamento.

Comma 5. La norma, in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, abroga, a decorrere dal 1° settembre 2015, l'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che prevede gli esoneri e i semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico. Con la messa a regime dell'organico funzionale che si intende attuare e, quindi, con una maggiore disponibilità di docenti nelle scuole, che potrebbero svolgere funzioni più ampie e anche di ausilio al dirigente scolastico, ai fini di un più ampio progetto di miglioramento delle scuole stesse, non ci sarebbe più necessità di esoneri o semiesoneri per il personale che collabora con il dirigente scolastico.

Commi 6-7. La norma, al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica, modifica, a decorrere dal 1° settembre 2015, il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedendo che il personale appartenente al comparto scuola non possa più essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso tutte le amministrazioni pubbliche che rientrano nel conto economico consolidato, individuate dall'ISTAT, ovvero presso enti o associazioni e fondazioni.

Commi 8-9. Sempre in considerazione dell'attuazione dell'organico in posizione funzionale, i commi in questione prevedono la razionalizzazione, dal 1° settembre 2015, delle supplenze brevi, di cui all'articolo 1 comma 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, affidate al personale docente, assistente, tecnico e ausiliario delle scuole. In particolare al comma 11 è previsto che il dirigente scolastico non possa procedere a conferire supplenze brevi al personale assistente amministrativo e tecnico delle scuole, anche in considerazione di un più ampio processo di razionalizzazione e digitalizzazione che interesserà le scuole. L'unica eccezione è prevista per le scuole più piccole il cui organico di diritto (per gli assistenti amministrativi) preveda meno di 3 posti. Quanto invece al personale collaboratore scolastico, la norma prevede che il dirigente non assegni le supplenze brevi per i primi 7 giorni. In quest'ultimo caso, alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale già in servizio di ore eccedenti retribuite a carico del MOF, che potrà essere prioritariamente destinato, da parte delle scuole, a tale ultima finalità. Con riferimento al personale docente, il **comma 9** prevede, in particolare, il divieto per i dirigenti scolastici di conferire supplenze brevi per il primo giorno di assenza a decorrere dal 1° settembre 2015. Anche questa misura dovrebbe coincidere con la messa a regime dell'organico in posizione funzionale, che contribuirebbe a coprire proprio le supplenze brevi, in considerazione di un aumento dei docenti a disposizione di ciascuna scuola.

Commi 10. La norma prevede una complessiva ridefinizione dell'organico ATA, attraverso una riduzione del numero dei posti in organico di diritto. Tale operazione si rende possibile nell'ottica di un complessivo processo di digitalizzazione e di incremento dell'efficienza dei processi che possa contribuire a sgravare l'attività del personale ATA. A tal fine la norma di cui al **comma 11** stanziava 10 milioni di euro da reinvestire proprio nella suddetta attività di digitalizzazione.

Comma 12. La disposizione prevede che dall'attuazione del comma 10 devono derivare economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 50,7 milioni per l'anno 2016.

Comma 13. La norma riduce lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, utilizzato per assegnare alle Università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) le risorse per gli accertamenti medico-legali. Ciò in considerazione dell'andamento rilevato per le assenze del personale e gli accertamenti conseguentemente disposti.

Comma 14. La norma abroga la disposizione che prevede un'autorizzazione di spesa per il potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet.

Comma 15. Interviene su un'autorizzazione di spesa finalizzata all'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di Genova (istituto Erzzelli), facendola confluire nel Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO), salva

la finalizzazione di spesa. Poiché si sono verificati ritardi nel piano di insediamento della nuova sede universitaria rispetto all'originaria programmazione, si prevede inoltre di ridurre lo stanziamento previsto per il solo anno 2015, all'interno del complessivo piano quindicennale.

Comma 16. La riduzione di 34 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) per il 2015 e di 32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022 si inserisce all'interno di una progressiva riqualificazione della spesa di funzionamento delle università stesse, volta a raggiungere gli obiettivi di economicità ed efficienza del sistema. Per questi motivi tale riduzione è espressione di un intervento di carattere selettivo volto ad individuare la spesa improduttiva, pur mantenendo inalterati gli obiettivi prefissati da ciascuna Università sia con riferimento alla didattica che alla ricerca, senza influire quindi sul sostegno ai corsi attivati e alla ricerca in essere. Infatti, è il frutto di una stima mirata alla razionalizzazione delle spese connesse all'acquisto di beni e servizi.

Comma 17. Prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 593 del 2000, attuativo del decreto legislativo n. 297 del 1999, le agevolazioni alla ricerca industriale erano gestite per il tramite dell'IMI (ora confluito in Intesa San Paolo S.p.A.), che operava attraverso il Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA). Con decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è stato previsto che la somma di 150 milioni di euro, giacente sul conto corrente bancario acceso presso Intesa San Paolo, relativo alla gestione stralcio del FSRA fosse versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo Unico per l'edilizia scolastica. Allo stato attuale, detratti i 150 milioni versati da Intesa San Paolo a gennaio 2014, restano sul conto FSRA circa 154 milioni; per la chiusura del piano stralcio FSRA occorrono 14 milioni. La norma, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, prevede che la suddetta somma di euro 140 milioni sia versata alle entrate del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015.

Comma 18. Riduce le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Comma 19. La norma, ponendosi nel solco delle misure di razionalizzazione già adottate in altri contesti, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 l'incarico di Presidente delle Istituzioni AFAM sia onorifico nonché una riduzione dei compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione ed una riduzione dell'indennità aggiuntiva riconosciuta al Direttore.

Comma 20. La norma si pone nell'ottica delle misure di razionalizzazione già adottate in altri contesti e prevede la riduzione dei compensi previsti per gli organi degli Enti pubblici di ricerca. Alla riduzione si provvederà mediante un decreto del Ministro, che potrà anche ridefinire ed individuare criteri oggettivi, collegati a parametri dimensionali e di struttura degli enti, per la determinazione dei compensi in questione.

Comma 21. La riduzione di 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 delle disponibilità iscritte nel Fondo ordinario per gli Enti e le Istituzioni di ricerca (FOE) si inserisce all'interno di una progressiva riqualificazione della spesa di funzionamento degli Enti volta a raggiungere gli obiettivi di economicità ed efficienza del sistema. Per questi motivi tale riduzione è espressione di un intervento di carattere selettivo volto ad individuare la spesa improduttiva, pur mantenendo inalterati gli obiettivi prefissati da ciascun ente pubblico, in tema di ricerca. Infatti, è il frutto di una stima mirata delle spese connesse alle attività strumentali e all'acquisto di beni e servizi. Con un modello metodologico è stata infatti avviata la rilevazione delle principali categorie che possono contribuire a produrre risparmi e azioni di razionalizzazione (partecipazioni, assetto organizzativo, dotazione strumentale e dei mezzi di servizio, mappatura dell'articolazione territoriale e delle sedi, dematerializzazione delle procedure, spese per consumi intermedi, per il personale, per il contenzioso, per fitti e locazioni, ecc.). Ciò consentirà di mantenere inalterato il supporto alla missione istituzionale della ricerca, sia di base che applicata, nonché le attività di trasferimento in essere e programmate, anche in presenza di questa riduzione dei trasferimenti, che sarà dunque interamente assorbita da un incremento dell'efficienza nella gestione amministrativa.

Comma 22. La disposizione, al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, dispone la ridefinizione del contingente di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la conseguente riduzione del fondo per le competenze accessorie agli addetti.

Comma 23. La norma prevede che i controlli di primo livello sull'utilizzo dei Fondi comunitari del PON Istruzione siano effettuati dai revisori dei conti. Attualmente, con la normativa in vigore, i revisori dei conti sono responsabili dei controlli di secondo livello, mentre quelli di primo livello sono demandati all'Autorità di gestione. In previsione di un riassetto dei controlli, si rende pertanto necessario affidare ai suddetti revisori i controlli di primo livello.

Il **comma 24** prevede, nell'ambito delle annuali riassegnazioni delle somme rivenienti dalle contabilità speciali scolastiche non versate all'entrata del bilancio dello Stato, ferme restando le determinazioni assunte per l'anno 2014, il versamento di un importo nel limite di 10 milioni di euro all'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), la destinazione di 5 milioni di euro per gli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e di 1 milione di euro al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi.

Il **comma 25** istituisce il Fondo per il potenziamento e la valorizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato anche ad interventi di natura premiale, con dotazione per l'anno 2015, di euro 10.000.000; rinvia, inoltre, il riparto del predetto Fondo ad un decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'individuazione dei beneficiari delle somme e i criteri e parametri per il riparto della somma tra gli stessi; all'onere derivante dalla previsione di cui sopra si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.

Il **comma 26** consente all'INVALSI di completare, attraverso un piano straordinario di assunzione, la dotazione organica attraverso la copertura di tutti i posti già vacanti o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 2015. Ciò al fine di dare piena attuazione al Sistema Nazionale di Valutazione, che non potrebbe essere messo a regime senza il personale necessario. La valutazione costituisce infatti la leva indispensabile per un processo che mira alla trasparenza dei dati e delle informazioni, anche ai fini di una politica di premialità delle scuole e del relativo personale. Ai sensi del **comma 27**, all'onere derivante dalla previsione di cui sopra, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca.

I **commi da 28 a 30** disciplinano le facoltà assunzionali delle Università, con particolare riferimento ai ricercatori. In particolare, il **comma 28** consente alle Università che sono in una situazione finanziaria solida, cioè le cui spese di personale sono inferiori all'80 per cento delle entrate ordinarie, di sostituire, alla cessazione dei relativi contratti, i ricercatori a tempo determinato "di tipo a" già assunti a valere sui punti organico, con altrettanti ricercatori di "tipo a" o di "tipo b", senza incidere sulle facoltà assunzionali. Il **comma 29** mira a rendere più flessibile, in materia di assunzioni, il rapporto tra i professori di prima fascia e ricercatori a tempo determinato.

Il **comma 30**, inoltre, estende anche alle Università la regola, già in vigore per le altre Pubbliche Amministrazioni, che le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente possono essere accumulate per un triennio, in caso di utilizzo non integrale in ciascun anno.

Ai sensi del **comma 31**, vengono apportate alcune modifiche in disposizioni in materia di edilizia scolastica.

Art. 29 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La disposizione prevede la riduzione di spesa, per un importo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2015, a valere sugli stanziamenti di cui al capitolo 1617-Pg3, riferiti all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992".

Art. 30 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Comma 1. La norma sopprime il contributo imprese armatoriali per l'abbattimento degli oneri finanziari relativi ad investimenti.

Comma 2. La norma riduce, per l'anno 2014, di 8,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, l'autorizzazione di spesa concernente i contributi capitale e interesse derivanti da mutui garantiti dallo Stato per le ferrovie in concessione.

Comma 3. La norma riduce di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'autorizzazione di spesa concernente il concorso dello stato nella realizzazione di opere infrastrutturali (superstrada Formia).

Comma 4. La norma riduce di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 l'autorizzazione di spesa concernente gli interventi di cui al "Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria".

Comma 5. Si prevede una riduzione della percentuale del canone che i concessionari versano ad ANAS S.p.A., che provvede a compensare le minori entrate effettuando corrispondenti risparmi di spesa sul contratto di servizio, anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.

Art. 31 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero della difesa.

Comma 1. L'intervento è diretto ad abrogare la disposizione recata dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 86 del 2001, in base alla quale il personale delle Forze armate all'atto del rientro in patria, dopo essere stato impiegato presso Enti od organismi internazionali, ai sensi della legge n. 1114 del 1962, ovvero presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, enti, comandi od organismi internazionali, ai sensi dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, ha diritto a percepire l'indennità di trasferimento, prevista dal comma 1 dello stesso articolo 1, pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. Tale intervento si pone sullo stesso piano di quanto già previsto dall'articolo 4, comma 97, della legge n. 183 del 2011, per il personale impiegato all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, ai sensi dell'articolo 1809 del codice dell'ordinamento militare (C.O.M.), che aveva disposto l'esclusione dalla corresponsione della citata indennità di trasferimento per il citato personale.

Il **comma 2** è diretto a ridurre le rilevanti spese legate al rimborso spettante al personale trasferito all'estero per il trasporto dei mobili e delle masserizie, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, cioè attraverso il prolungamento della permanenza all'estero dell'interessato dagli ordinari attuali tre anni a quattro anni. L'estensione del mandato del personale impiegato all'estero, ai sensi dell'articolo 1808 del decreto legislativo n. 66 del 2010, da 3 a 4 anni, comporta un rallentamento negli avvicendamenti valutato in circa 330 unità annue, rispetto al volume attuale che si attesta intorno alle 450 unità (mandato su base triennale), con un conseguente diminuzione dei movimenti di circa 120/130 unità.

Al **comma 3** è prevista l'abrogazione dell'articolo 565-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che prevede un'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di corsi di formazione svolti nell'ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni.

Con riguardo al **comma 4**, si premette che l'articolo 1461, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 66 del 2010, con riguardo alla medaglia Mauriziana concessa agli ufficiali e ai sottufficiali con 10 lustri di servizio militare, rinvia al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 la definizione delle caratteristiche della medaglia. Attualmente l'articolo 838 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 prevede che la medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare sia coniata in oro in un unico formato di millimetri 35. Con l'intervento in esame, ferma restando la necessità del successivo adeguamento della citata norma regolamentare, si prevede già a livello di norma primaria che comunque il materiale utilizzato per il conio della medaglia in questione non possa essere il solo oro.

La disposizione di cui al **comma 5** è volta a precludere la possibilità per il Ministero della difesa di affidare a terzi il servizio di trasporto collettivo mediante linee bus per le esigenze del personale dipendente, ciò vietando la possibilità di esperire nuove gare o di rinnovare i contratti in scadenza al 31 dicembre 2014.

L'intervento di cui al **comma 6** è diretto a ridurre il numero di alloggi dotati di locali predisposti per la rappresentanza (da 55 a 6), che rimangono nella disponibilità dell'amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese, al fine di consentire, da un lato, una consistente riduzione di tali costi e, dall'altro, un utilizzo dei locali - già destinati ad attività di rappresentanza - per finalità di valorizzazione, nell'ambito di un processo virtuoso che consentirà la disponibilità di ulteriori immobili per la dismissione.

Il **comma 7** stabilisce che, in relazione a quanto disposto dal comma 6, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, relativamente alla disciplina concernente gli alloggi di servizio militari.

Il **comma 8** si pone quale completamento del processo di revisione e aggiornamento della giustizia militare già portato ad un rilevante stato di avanzamento dall'articolo 2, commi da 603 a 611, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso è inteso a realizzare risparmi di spesa attraverso una rivisitazione degli organi giurisdizionali militari che comporta la riduzione degli uffici giudiziari e la riassegnazione del relativo personale di magistratura e non, che risulti in esubero, nei rispettivi ruoli del Ministero della giustizia. I suddetti risparmi di spesa, allo stato non

compiutamente quantificabili, sono imputabili, in via generale, alla cessazione di locazioni passive ed alla riduzione del costo totale di occupazione degli edifici.

La materia oggetto di revisione è oggi disciplinata dal libro primo, titolo III, capo VI (rubricato, per l'appunto, "Giustizia militare") del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito, per semplicità, denominato unicamente "Codice") sulle cui norme vanno ad incidere, in via prioritaria, le disposizioni in descrizione.

Attraverso la norma vengono perseguiti due risultati principali: la riorganizzazione, in senso riduttivo, degli uffici giudiziari (lettere da a) ad f)); la previsione della necessaria disciplina transitoria (lettera g)).

In particolare si procede alla soppressione degli uffici giudiziari (Tribunale militare e Procura militare) di Verona e Napoli e alla contestuale istituzione di un Tribunale militare e di una Procura militare per l'estero, entrambi con sede in Roma. Tale riassetto territoriale nasce da considerazioni di efficienza dell'organizzazione amministrativa, atteso che i carichi di lavoro relativamente contenuti non giustificano il mantenimento di tre sedi distinte (ad esempio, nel corso del 2013 alla Procura militare di Verona sono sopravvenuti 564 procedimenti, compresi quelli contro ignoti, e ne sono stati esauriti 599, a quella di Napoli ne sono sopravvenuti 985 e ne sono stati esauriti 1007, a quella di Roma ne sono sopravvenuti 758 e ne sono stati esauriti 778).

Ulteriore intervento, parimenti giustificato dal ridottissimo numero di procedimenti (nel 2013, 21 procedimenti sopravvenuti e 17 esauriti) è la soppressione del Tribunale militare di sorveglianza e dell'Ufficio militare di sorveglianza, le cui funzioni vengono trasferite alla Corte militare d'appello. Tenuto conto dei suddetti provvedimenti di soppressione, l'organico dei magistrati militari viene ridotto di 11 unità (da 58 a 47), prevedendo che quelle in esubero transitino nei ruoli della magistratura ordinaria. Da ultimo si prevede, in ragione del conseguente, minore fabbisogno, che anche un contingente di personale civile delle aree funzionali del Ministero della difesa venga trasferito, con discendente riduzione dell'organico del dicastero, nei ruoli del Ministero della giustizia.

Nel dettaglio:

- alla lettera a) si modifica l'articolo 52, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, eliminando, tra le funzioni giudicanti secondo le quali sono distinti i magistrati militari, quelle di primo grado assolve dal giudice presso l'Ufficio militare di sorveglianza e quelle direttive elevate di primo grado del presidente del Tribunale militare di sorveglianza;
- alla lettera b) si elimina dalle funzioni elencate al comma 4 dell'articolo 53 del Codice, per il cui conferimento la norma richiede il conseguimento almeno della quarta qualifica di professionalità, quelle assolve dal presidente del Tribunale militare di sorveglianza;
- la lettera c) sostituisce l'articolo 55 del Codice con un nuovo testo (lasciando invariata la rubrica "Circoscrizioni territoriali") che prevede l'esistenza di due soli Tribunali militari e due sole Procure militari, tutti con sede in Roma: il Tribunale militare e la Procura militare di Roma, competenti per i reati militari commessi sul territorio nazionale; il Tribunale militare e la Procura militare per l'estero, la cui competenza viene definita in ordine ai reati militari commessi non solo nel territorio di altri Paesi (quando, ovviamente, siano perseguibili ai sensi della legge italiana), ma anche su navi o aeromobili che si trovino in acque o in altri spazi internazionali;
- la lettera d) abroga l'articolo 56 del Codice, che prevede il Tribunale e l'Ufficio militare di sorveglianza;
- alla lettera e) si apportano modifiche all'articolo 57 del Codice: viene aggiunta, al comma 1, tra le competenze della Corte militare d'appello, la conoscenza delle materie attribuite alla magistratura di sorveglianza; viene introdotto il comma 1-bis, che definisce le modalità con le quali vengono individuati i magistrati della Corte militare d'appello preposti allo svolgimento delle funzioni della magistratura di sorveglianza; viene introdotto il comma 4-bis, che definisce la composizione dell'organo giudicante preposto all'esercizio delle funzioni attribuite in forma collegiale alla magistratura di sorveglianza;
- con la lettera f) si modifica l'articolo 59, comma 1, del Codice, riducendo il ruolo organico dei magistrati militari a quarantasette unità;
- alla lettera g) si prevede la disciplina della fase transitoria, introducendo appunto nel Libro IX del Codice, dopo l'articolo 2191, l'articolo 2191-bis. La norma, riprendendo in parte analoghe disposizioni contenute nella precedente legge di riforma del 2007, prevede, a far data dal 1° luglio 2015, la soppressione degli uffici giudiziari militari (Tribunali e Procure) di Verona e Napoli, nonché del Tribunale e dell'Ufficio militare di sorveglianza; l'istituzione del Tribunale militare e della Procura militare per l'estero; la disciplina volta a garantire la continuità

dei procedimenti pendenti davanti agli uffici giudiziari interessati dalla revisione; la rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari; la riassegnazione del personale che risulterà eccedente al termine della riforma ed in particolare dei magistrati militari, nei ruoli della magistratura ordinaria, e del personale non di magistratura, nei ruoli del Ministero della giustizia.

Viene, inoltre, introdotta, con il **comma 9**, una modifica all'articolo 273 del Codice penale militare di pace prevedendo la competenza del Tribunale militare per l'estero, in luogo di quello di Roma, per i reati militari appunto commessi all'estero e riconducendo al solo Tribunale militare di Roma i reati militari ovunque commessi in corso di navigazione a bordo di navi o aeromobili militari che solchino le acque o i cieli nazionali.

È poi prevista al **comma 10** una norma di chiusura volta a consentire le variazioni agli stanziamenti di bilancio che si rendono necessari in virtù del fatto che la riforma, al fine di permettere la riorganizzazione delle strutture giudiziarie militari e la riassunzione dei procedimenti pendenti, entra in vigore in corso d'anno.

Il **comma 11** è diretto a elidere l'inciso recato dall'articolo 906, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, in base al quale, ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'Aspettativa per riduzione quadri (ARQ) - secondo cui è collocato in aspettativa il personale con il grado di colonnello o generale che a seguito delle promozioni effettuate risulti eccedente rispetto al ruolo di appartenenza - non si tiene conto, ai fini del computo delle eccedenze, degli ufficiali che ricoprano specifici incarichi internazionali all'estero, individuati con decreto del Ministro della difesa.

Le disposizioni di cui al **comma 12** sono dirette a ridurre le spese relative agli Uffici degli addetti Militari all'Estero, attraverso la revisione in senso riduttivo del numero di personale civile del Dicastero impiegato presso le addettanze all'estero. L'intervento si propone di regolamentare, inoltre, il "turn over" del personale civile, introducendo un limite temporale pari a 4 anni, ritenendo che l'avvicendamento del personale costituisca strumento di diversificazione e consenta un ampliamento dei destinatari presso gli Organismi internazionali, che, grazie alla conseguente formazione ed all'accrescimento professionale possono costituire bacino di risorse delle quali l'Amministrazione difesa può avvalersi ai fine del miglioramento della propria efficienza. Inoltre, la prolungata permanenza nella stessa sede di servizio può essere causa di possibili ripercussioni negative sullo svolgimento delle funzioni di sicurezza esercitate dagli Uffici degli Addetti Militari all'estero e presso le Rappresentanze Militari.

Con il **comma 13** si intende ridurre il contingente del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa del 20 per cento. Con regolamento si provvederà ad apportare le conseguenziali modificazioni alla disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, con specifico riferimento al numero massimo del contingente di personale addetto a tali uffici.

Il **comma 14** riduce le risorse a disposizione per la fissazione delle dotazioni organiche e delle consistenze degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché quelle a disposizione per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto.

Le disposizioni di cui ai **commi da 15 a 18** sono dirette ad assicurare la realizzazione di prefissati introiti da destinare al miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato, attraverso l'accelerazione e l'efficiamento delle procedure di dismissione in corso degli immobili in uso al Ministero della difesa, inclusi quelli di carattere residenziale. A tale fine, in particolare, si prevede il versamento integrale all'entrata del bilancio dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare in uso al Ministero della difesa, e l'inapplicabilità, tra l'altro, dell'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale, nel disciplinare l'alienazione della proprietà, dell'usufrutto e della nuda proprietà degli alloggi di servizio del Ministero della difesa (non ubicati all'interno di basi e impianti e installazioni militari), in un numero non inferiore a tremila unità abitative, prevede, all'ultimo periodo, che i relativi introiti siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati integralmente al Dicastero, allo scopo di essere utilizzati per la realizzazione di un programma pluriennale di nuovi alloggi di servizio. Nell'ottica di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi posti dalla norma, si prevede, pertanto, che in deroga a tale disposizione i proventi derivanti dalla vendita degli alloggi di servizio siano integralmente versati all'entrata del bilancio. La disposizione reca, inoltre, la clausola di salvaguardia finanziaria, diretta a rendere certo il conseguimento degli obiettivi finanziari previsti e nei tempi stabiliti.

Ulteriori norme sono introdotte per incentivare e rendere immediatamente efficace, ai fini del miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato, la dismissione degli alloggi liberi della Difesa. L'intervento in parola si rende necessario atteso l'andamento al ribasso del mercato immobiliare e delle peculiari modalità con le quali vengono definiti i prezzi di vendita, basate sulle indicazioni fornite dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). Il combinato disposto di tali elementi, unitamente alle articolate procedure di gara, infatti, che prevedono il sistema d'asta ad evidenza

pubblica, suggerisce l'adozione della misura, che è anche di semplificazione, senza che ciò infici l'auspicato ritorno economico, che comunque viene garantito dalle condizioni di mercato. Infatti, ove si dovessero predisporre i bandi di gara con i prezzi-base attuali (che, peraltro, come detto, in diversi casi, in virtù degli algoritmi di elaborazione dei prezzi degli alloggi, risultano addirittura superiori a quelli attuali di mercato) si profilerebbe il più che fondato rischio che essi vadano deserti, con la deprecabile necessità di dover ripetere la procedura (comunque a prezzi più bassi e con dispendio di tempo) fino al buon esito dell'incanto.

Lo sconto disposto del 20 per cento, del resto, risulta comunque più vantaggioso dell'alternativa cessione in blocco del portafoglio di alloggi ad un soggetto terzo (es. fondi immobiliari) che, a valore di mercato, come è noto, sconterebbe l'operazione di almeno il 30 per cento.

Si soggiunge, infine, che tale "esigenza" era stata a suo tempo individuata, già nel dicembre del 2013, allorché la IV Commissione difesa della Camera pose tale riduzione (ancorché non individuata nel quantum) quale "condizione" in occasione della formulazione del parere (sottostante) sull'atto n. 32 (decreto legislativo n. 7/2014 per la riforma dello strumento militare in senso riduttivo).

Si prevede, ancora, la possibilità che il Ministero della difesa, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, provveda al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, anche parziale, delle risorse attribuite al Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 33, comma 8-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare. Infine si individua, quale ulteriore strumento operativo, la possibilità per il Ministero della difesa di cedere a titolo oneroso, previa intesa con l'Agenzia del demanio, immobili anche residenziali liberi a fondi comuni di investimento immobiliare e prioritariamente a quelli gestiti dalle società capitale pubblico.

L'intervento di cui al **comma 19** è diretto ad abrogare l'articolo 1095 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale attribuisce agli ufficiali appartenenti ai ruoli indicati nel medesimo articolo il grado di tenente generale o corrispondente, pur non essendo organicamente previsto, a condizione che gli stessi abbiano maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale.

La disposizione recata dal **comma 20** prevede il differimento del termine, stabilito per legge, entro il quale le unità produttive e industriali gestite dall'Agenzia industrie difesa (AID) devono conseguire l'obiettivo dell'economica gestione. Inoltre, al fine di conseguire risparmi di spesa, prevede la proroga di soli 11 contratti (anziché 34) dell'Agenzia industrie Difesa. Infine, è prevista la rideterminazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia.

Art. 32 Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Commi 1-3. La disposizione persegue la finalità di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, per mezzo del riordino e della razionalizzazione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), mediante l'istituzione di un unico ente, l'Agenzia unica per la ricerca, anche al fine di garantirne una maggiore efficacia d'azione. Tale norma indica gli obiettivi, in termini di riduzione e razionalizzazione delle strutture, anche periferiche, e della previsione di un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati. A tale attività di riorganizzazione si aggiunge la previsione di minore spesa amministrativa e per personale, cui attenersi per il riordino dell'ente. L'attuazione di tale disposizione è demandata al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso la nomina di un commissario straordinario e, eventualmente, di due esperti in materia di ricerca applicata al settore agroalimentare che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni. Al trattamento economico del commissario e dei sub commissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell'Agenzia.

Si prevede inoltre la riduzione, nelle more dell'attuazione del riordino dell'Agenzia, del contributo ordinario annuo a carico dello Stato a favore del Consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura, a decorrere dal 2015.

Comma 4. La disposizione di cui al comma 4 - mediante una modifica al punto 5 della Tabella A allegata al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - è volta a fissare al 26, 5 per cento l'aliquota relativa al gasolio impiegato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, attualmente pari alla misura del 22 per cento.

Comma 5. Si prevede la riduzione, a decorrere dal 2015 e nella misura di 6,4 milioni di euro annui, dell'autorizzazione di spesa a favore delle attività di progettazione delle opere previste nell'ambito del Piano irriguo nazionale.

Comma 6. Si stabilisce che i prodotti energetici destinati ad essere usati come carburanti o lubrificanti oggetto di illeciti penali e sottoposti a sequestro, possano essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per impieghi consentiti. In caso di dissequestro, per l'uso dei menzionati prodotti è corrisposta all'avente diritto un'indennità calcolata in base al valore medio del relativo prezzo al consumo riferito al momento dell'acquisto.

Sezione IV

Misure per l'ottimizzazione della gestione di Tesoreria

Art. 33 Ottimizzazione della gestione di Tesoreria dello Stato.

Le recenti decisioni della Banca centrale europea (BCE), del 5 giugno e del 4 settembre 2014, hanno prodotto una favorevole reazione del mercato, determinando un generale abbassamento dei tassi dei titoli di Stato italiani tra i 20 e i 40 punti base, rendendo tuttavia necessarie alcune modifiche alla gestione della liquidità del Tesoro. Infatti, in particolare, la Decisione della Banca centrale europea BCE/2014/23 “sulla remunerazione di depositi, saldi e riserve in eccesso” e il relativo atto di Indirizzo BCE/2014/22, emanato anch'esso il 5 giugno scorso, “che modifica l'Indirizzo BCE/2014/9 sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali”, entrambi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 168 del 7 giugno 2014, stabiliscono, tra l'altro, un limite alla giacenza complessiva remunerata dei depositi detenuti dalle amministrazioni pubbliche presso una banca centrale nazionale, introducendo altresì l'applicazione di un tasso di interesse negativo alla giacenza in eccesso, qualora la stessa BCE decida di ridurre sotto lo zero il tasso di interesse sui depositi (tasso “*deposit facility*”).

Pertanto, per quanto riguarda l'Italia, l'ammontare complessivo dei depositi governativi remunerati presso la Banca d'Italia non può superare la soglia individuata nell'importo maggiore tra 200 milioni e lo 0,04 per cento del PIL; tale soglia, sulla base dei dati relativi all'anno in corso, si colloca intorno a 600 milioni di euro. Tale remunerazione, dal 1° dicembre di quest'anno, sarà obbligatoriamente il tasso BONIA overnight, che anch'esso è oggi già negativo.

Va rilevato che, inizialmente, la Banca centrale europea, con il proprio atto di Indirizzo BCE/2014/9 del 20 febbraio 2014, aveva previsto una disposizione transitoria che escludeva dal computo della suddetta soglia i depositi a tempo determinato, consentendo quindi al Tesoro di continuare ad utilizzare tale forma di impiego della liquidità presso la Banca d'Italia, senza limiti di giacenza, fino al 30 novembre 2015. Tuttavia, tale disposizione è stata poi abrogata con le modifiche introdotte dal citato Indirizzo BCE/2014/22 del 5 giugno 2014, che ha imposto l'immediata applicazione delle nuove regole.

In considerazione del fatto che la Banca centrale europea ha già fissato il proprio tasso “*deposit facility*” ad un valore negativo, pari attualmente a -0,20 per cento, sono state inserite le modifiche legislative in esame, volte a consentire la movimentazione semplificata e agevole della liquidità dello Stato, al fine di contenere, nei limiti del possibile, l'applicazione di rendimenti negativi sulle giacenze dei depositi governativi detenuti presso la Banca d'Italia.

L'articolo interviene, quindi, per razionalizzare e rendere possibile una più efficiente gestione della liquidità, integrando opportunamente le disposizioni del Testo Unico del Debito Pubblico.

Il **comma 1**, in particolare, introduce le modifiche da apportare all'articolo 5, e in particolare al comma 5, precisando come la gestione e remunerazione della liquidità detenuta presso la Banca d'Italia debba conformarsi agli indirizzi della Banca centrale europea. Al riguardo, la norma prevede che il perimetro dei depositi governativi soggetti alle disposizioni di politica monetaria sia definito con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Banca d'Italia. La norma introduce inoltre la menzionata ipotesi di applicazione di un tasso di interesse negativo, ove richiesto dalle suddette decisioni della BCE. Si prevede, infine, che la movimentazione della liquidità, volta a contenere per quanto possibile la giacenza entro la soglia massima remunerata, avvenga attraverso operazioni in uso nei mercati, direttamente da parte del Tesoro o avvalendosi della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che presterà il relativo servizio previa apposita convenzione con la stessa.

Gli altri interventi di modifica sono di coordinamento con le disposizioni prima richiamate. Si tratta di modificare le definizioni all'articolo 2, identificando con la dicitura "conto disponibilità" il conto "disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria", anche al fine di distinguerlo meglio da altri conti citati nel testo unico. Le modifiche ai commi 4, 6 e 8 dell'articolo 5 hanno tale ultima finalità.

Viene inoltre apportata un'altra importante modifica, collegata alla precedente, relativa alle giacenze del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Infatti, la decisione della BCE non consente più di discriminare i depositi ordinari di liquidità presso la Banca d'Italia in funzione di specifiche finalità. In base alla legislazione vigente il Fondo è costituito da un conto presso la Banca d'Italia (articolo 44) sulle cui giacenze è prevista una remunerazione pari a quella del conto disponibilità (come disposto dall'articolo 46 comma 3). La decisione della Banca centrale europea del 5 giugno, con la previsione di remunerazione negativa, rende necessario trasferire altrove le giacenze liquide del Fondo ammortamento, al fine di evitare di subire erosioni del relativo ammontare. Anche per questa ipotesi si è individuata la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. quale soggetto presso cui trasferire il Fondo, per evitare di dover ricorrere ad uno degli istituti bancari che svolgono l'attività di Specialisti in titoli di Stato (dovendosi prevedere istituzioni di capacità e dimensioni elevate dato il compito), minando la parità di condizioni tra questi, indispensabile per le funzioni di supporto al mercato primario e secondario dei titoli di Stato.

In conseguenza della decisione della BCE e della sua efficacia cogente si rende necessario, inoltre, modificare il suddetto comma 3 dell'articolo 46. Le condizioni di remunerazione delle giacenze del Fondo saranno oggetto della convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., prevista nel nuovo comma 1 dell'articolo 44.

Con l'occasione si sono apportate altre modifiche all'articolo 46, al fine di riformare, con apposito decreto ministeriale, le procedure di riacquisto dei titoli di Stato. Sarà possibile individuare procedure alternative rispetto all'asta competitiva svolta in Banca d'Italia, ad esempio servendosi delle piattaforme telematiche di negoziazione all'ingrosso, al pari di quanto già avviene ordinariamente per le operazioni di concambio di titoli di Stato.

Il riferimento all'articolo 2 del T.U. del debito, dove si individua la Banca d'Italia quale soggetto presso cui è detenuto il Fondo ammortamento, viene eliminato. Si interviene poi per abrogare il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 46, per eliminare il riferimento all'esenzione dal fissato bollato di cui al regio decreto n. 3278 del 1923, normativa ormai soppressa dal 2007. Sono altresì abrogati alcuni aspetti procedurali di cui all'ultima parte dell'articolo 48, nella parte in cui prevedono l'intervento della Banca d'Italia quale soggetto autorizzato ad effettuare prelievi dal Fondo ammortamento, posto che tali funzioni, ai sensi del nuovo primo comma dell'articolo 44, sono trasferite alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

La norma è finalizzata a permettere, mediante l'utilizzo della gestione di Tesoreria, l'adozione di un sistema di garanzie bilaterali per la gestione delle operazioni in strumenti derivati del Tesoro. Le garanzie possono essere costituite da disponibilità liquide (ipotesi maggiormente probabile) o da titoli di Stato. Posto che nel primo caso la movimentazione della liquidità avviene attraverso schemi analoghi a quelli della gestione di tesoreria, non si ipotizzano maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato, tanto più in virtù del livello dei tassi di interesse registrato sul mercato monetario, attualmente molto prossimi allo zero e passibili di entrare anche in territorio negativo. In particolare, tenuto conto del fatto che sarà possibile negoziare con ogni controparte uno spread sui tassi monetari e, in caso questi ultimi siano negativi, un *floor* a zero, è verosimile pensare che possa esserci saldo positivo per lo Stato.

La misura, peraltro, si è resa opportuna e necessaria alla luce del contesto regolatorio e di mercato attualmente in essere. Infatti, il processo internazionale di revisione della disciplina del settore bancario e finanziario ha modificato il quadro normativo entro il quale si muove, tra l'altro, la gestione del rischio di credito da parte di tutti gli operatori di mercato. In particolare, a seguito della profonda crisi finanziaria iniziata nel 2007, che ha messo in luce il meccanismo di stretta correlazione sistemica tra i diversi soggetti operanti sul mercato, la disciplina di vigilanza prudenziale e i requisiti patrimoniali da essa definiti per il sistema bancario sono diventati più stringenti, rendendo sempre più necessario il ricorso a tecniche di mitigazione del rischio di credito, tra cui la prestazione di garanzia finanziaria.

Nella cornice dei principi definiti dal *Financial Stability Board*, si è registrata un'evoluzione normativa a livello europeo. Infatti, il CRR e la CRD IV (rispettivamente *Capital Requirements Regulation* e *Capital Requirements Directive*) introducono nuove disposizioni sui requisiti patrimoniali, che includono anche l'esposizione creditizia generata dalle operazioni in strumenti derivati (*Credit Value Adjustment*).

Nella situazione descritta, l'operatività in strumenti derivati delle grandi banche italiane ed estere con il Tesoro costituisce per l'immediato futuro una potenziale fonte di assorbimento di capitale, e quindi di costi aggiuntivi che

le banche dovranno sostenere a fronte di tale attività. Tutto ciò potrebbe tradursi in un disincentivo nell'acquisto di titoli italiani con un impatto negativo sulla domanda che a sua volta può generare incrementi nei tassi.

Tra le forme tecniche che possono essere adottate per mitigare il rischio per gli emittenti sovrani, il Fondo Monetario Internazionale individua un *benchmark* nella prestazione di garanzia bilaterale, che tipicamente si concretizza nello scambio di somme liquide o di titoli, il cui ammontare è commisurato al valore di mercato complessivo delle posizioni oggetto della garanzia stessa. Il contratto di garanzia è stipulato tra le parti, concordando l'oggetto (quali contratti sono assistiti dalla garanzia stessa), le modalità e le procedure per la valorizzazione delle relative posizioni e per la quantificazione delle somme liquide o dei titoli da depositare in garanzia (la periodicità del versamento, eventuali soglie entro le quali tollerare le rispettive esposizioni, etc.).

L'adozione di un modello di garanzia bilaterale da parte del Tesoro permette un allineamento alle migliori pratiche internazionali, coerentemente con l'evoluzione in corso nei modelli di *risk management* delle banche. Per il Tesoro, questo permetterebbe una gestione più efficiente ed economica delle aste, nonché naturalmente una sostanziale riduzione del rischio di controparte nei confronti delle banche nel caso in cui il valore di mercato della posizione in derivati sia favorevole per il Tesoro.

Tale pratica operativa è già stata adottata da altri emittenti sovrani: ad esempio, è già attivo da tempo in Svezia, Portogallo e Danimarca ed è stato di recente introdotto dalla *Bank of England*. Anche in Germania è stata recentemente proposta e già approvata da un ramo del parlamento l'introduzione del *collateral*, per consentire all'Agenzia che gestisce il debito federale di sottoscrivere accordi bilaterali di garanzia.

Tra i benefici per lo Stato, l'utilizzo di garanzie bilaterali potrebbe consentire di ritornare sul mercato dei capitali esteri attraverso l'emissione di titoli non domestici, con particolare riferimento al mercato del dollaro, in un contesto di considerevole domanda non soddisfatta proveniente da importanti investitori istituzionali. La situazione contingente non consente, infatti, di emettere titoli esteri ad un costo complessivo, inclusivo degli oneri di esecuzione della relativa copertura finanziaria via derivato, che risulti analogo a quello dei titoli domestici di pari scadenza. Pertanto, la costituzione di un sistema di garanzie bilaterali sarebbe la modalità più efficiente, *coeteris paribus*, per ridurre i costi di esecuzione del derivato.

L'esigenza, in particolare, di sfruttare l'ottima domanda presente sul mercato del dollaro è particolarmente forte nel 2015, anno in cui scade un ammontare significativo di titoli in dollari (6,5 miliardi di \$ solo nel mese di gennaio), fatto che di per sé genera una buona domanda, la quale, se non soddisfatta, rischia di generare una disaffezione di lungo termine all'investimento in titoli della Repubblica Italiana, disperdendo un patrimonio di base di investitori costruito e coltivato da molti anni, mentre, al contrario, altri emittenti europei si sono affacciati *ex novo* — e con successo — su tale mercato.

Infine, attraverso l'introduzione di un nuovo comma 1-bis, si prevede anche l'eventualità che la garanzia possa essere prestata o ricevuta anche sotto forma di titoli di Stato di paesi dell'area dell'Euro, denominati in tale valuta.

Per i titoli e la liquidità, tanto ricevuti quanto forniti in garanzia mediante conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario, è necessario prevedere il divieto di azioni cautelari (impignorabilità, insequestrabilità, inopponibilità), onde evitare di veder vanificata l'effettività di tale garanzia bilaterale.

Il **comma 2** prevede, infine, l'abrogazione degli articoli dal 48 al 52 del testo unico, a far data dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, lettera e), punto 3.

Art. 34 Assoggettamento delle camere di commercio alla Tesoreria unica e proroga termine finale per la sospensione della Tesoreria unica c.d. mista

I **commi da 1 a 4** assoggettano al sistema di tesoreria unica le Camere di Commercio, che saranno pertanto tenute a depositare le proprie disponibilità liquide su conti aperti presso la tesoreria dello Stato e non più presso il sistema bancario.

La norma, quindi, nell'inserire le camere di commercio nella tabella A allegata alla legge n. 720 del 1984, definisce il percorso per l'assoggettamento delle stesse alla tesoreria unica, individuando il termine per il riversamento delle risorse liquide presso la tesoreria statale (1° gennaio 2015) e quello per lo smobilizzo degli investimenti (30 giugno 2015). Per uniformità di trattamento con gli altri enti assoggettati al sistema di tesoreria unica vengono estesi alle camere di commercio:

- il principio in base al quale sono escluse dalla tesoreria unica le risorse rivenienti da operazioni di indebitamento non assistite da contributo dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni;
- l'individuazione degli investimenti da smobilizzare, sulla base del decreto ministeriale 27 aprile 2012.

Il **comma 5** proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2017 il termine finale per la sospensione del regime di tesoreria unica mista, prevedendo che le entrate proprie degli enti territoriali, degli enti del comparto sanitario, delle università e delle autorità portuali rimangono depositate presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario.

Titolo IV

Enti territoriali

Art. 35 Concorso degli enti territoriali alla finanza pubblica.

Il **comma 1** inserisce al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 le disposizioni riguardanti il contributo agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2018, pari a 3.452 milioni, ed estende all'esercizio 2018 il contributo di 750 milioni, già previsto per il triennio 2015-2017.

Così come per il contributo di 750 milioni, sia la ripartizione dei 3.452 milioni tra le singole regioni, sia l'individuazione degli ambiti di spesa cui il contributo è riferito, sono effettuate dalle regioni, in sede di autocoordinamento, da recepire con Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015.

In caso di mancata intesa, entro tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla ripartizione del contributo tenendo conto del PIL e della popolazione residente, e sono determinati i livelli di finanziamento statali e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

Il **comma 2** abroga il comma 7 dell'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, non più applicabile a seguito dell'adozione per le regioni della disciplina del pareggio di bilancio in sostituzione di quella del patto di stabilità interno.

I **commi da 3 a 8** disciplinano il contributo agli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali, per ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2018.

In particolare, il **comma 3** definisce l'importo complessivo del contributo annuo, pari a 548 milioni di euro, e la ripartizione tra le singole autonomie speciali, mentre i commi da 4 a 6 individuano le modalità di attuazione del contributo in termini di indebitamento netto.

Il **comma 4** precisa che la regione Valle d'Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia e la regione Siciliana assicurano il proprio contributo nell'ambito del patto di stabilità interno in termini di competenza eurocompatibile.

Il **comma 5** precisa che la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano assicurano il proprio contributo nell'ambito del patto di stabilità interno in termini di competenza mista.

Il **comma 6** prevede che la regione Sardegna assicuri il proprio contributo nell'ambito della disciplina del pareggio di bilancio.

I **commi 7 e 8** individuano le modalità di attuazione del contributo in termini di saldo netto da finanziare dal 2015 al 2018, da attuare con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

In particolare, il comma 7 prevede che, fino all'emanazione delle norme di attuazione, per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, l'importo del contributo è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Il **comma 8** prevede che, fino all'emanazione delle norme di attuazione, per le Province autonome di Trento e Bolzano l'importo del contributo è versato al bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di mancato versamento entro tale termine, il Ministero dell'economia e delle finanze trattiene il contributo a valere delle somme spettanti a qualsiasi titolo alle predette autonomie, avvalendosi anche dell'Agenzia delle Entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.

Il **comma 9** prevede che le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano il finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza del Servizio sanitario nazionale come eventualmente rideterminato ai sensi dell'articolo di cui trattasi.

I **commi 10 e 11** estendono al 2018 la disciplina del patto di stabilità interno e degli accantonamenti delle autonomie speciali.

Il **comma 12** prevede che gli importi indicati per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma nella tabella che definisce l'importo complessivo del contributo (di cui al comma 3) possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si prevede, altresì, il recepimento di tale riparto con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 13**, stabilendo le misure del concorso degli enti locali alla riduzione della spesa pubblica, prevede che le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle predette riduzioni di spesa, gli enti versano i risparmi conseguiti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Fermo restando l'ammontare complessivo del contributo, sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014.

Inoltre, si prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015 con il supporto tecnico della SOSE S.p.A., sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sia stabilito l'ammontare della riduzione che ciascun ente deve conseguire tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.

In caso di mancato versamento entro il 30 aprile di ciascun anno del contributo previsto dal comma 13, ai sensi del **comma 14**, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, o dell'IPT in caso di incapacità della RCA.

Il **comma 15** introduce vincoli a carico delle province:

In particolare, alle province delle regioni a statuto ordinario, è fatto divieto:

- a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni della gestione dell'edilizia scolastica, della costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché della tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
- c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità;
- d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
- e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;
- f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 78/2010;
- g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.

Il **comma 16** prevede che a decorrere dall'anno 2015 i comuni concorrano al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.200 milioni di euro. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale è ridotta, quindi, di pari importo per gli anni 2015 e successivi.

Il **comma 17** proroga al 2018 il concorso alla finanza pubblica da parte di comuni e province di cui all'articolo 47 del citato decreto-legge n. 66 del 2014.

Infine, il **comma 18** è finalizzato ad incrementare dal 10 al 20 per cento la quota di Fondo di solidarietà comunale dei comuni delle Regioni a statuto ordinario da ripartire sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali standard.

Le disposizioni in esame sono finalizzate, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio del pareggio di bilancio in coerenza con gli impegni europei, ad anticipare all'anno 2015 l'introduzione dell'obbligo per le regioni a statuto ordinario di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio. In particolare, ai sensi dei **commi 1 e 2**, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica ed in sostituzione delle regole del patto di stabilità interno, viene richiesto alle regioni a statuto ordinario di conseguire l'equilibrio di parte corrente nonché l'equilibrio fra le entrate e le spese finali, espressi sia in termini di competenza che di cassa. Conseguentemente, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, per le regioni a statuto ordinario, cessano di avere applicazione l'articolo 1, commi da 448 a 466, della legge n. 228 del 2012 e tutte le norme riguardanti il patto di stabilità interno, fermo restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014.

La definizione dei saldi di riferimento per il pareggio di bilancio è contenuta nei **commi 3 e 4** ed è differenziata per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che già adottano i nuovi schemi di bilancio armonizzati con funzioni autorizzatoria e di rendicontazione, rispetto agli altri enti che, nel 2015, ai fini autorizzatori e di rendicontazione, adottano gli schemi di bilancio vigenti nel 2014, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

Per le regioni che già adottano bilanci armonizzati con funzioni autorizzatoria nel 2015, fin da tale esercizio sia l'equilibrio di parte corrente sia l'equilibrio finale sono definiti in coerenza con la riforma contabile prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, mentre per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione la definizione degli equilibri coerente con la riforma contabile degli enti territoriali si applica a decorrere dall'esercizio 2016, e nell'esercizio 2015 si fa riferimento alle classificazioni di bilancio adottate nell'ordinamento previgente.

In particolare, a regime, l'equilibrio di parte corrente, di competenza e di cassa, è costituito dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa. Nel 2015, l'equilibrio di parte corrente delle regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.

A regime, ai fini del saldo tra entrate e spese finali, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e le spese finali sono quelle scrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Ai fini della determinazione del saldo tra entrate e spese finali, nel 2015, le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fanno riferimento alle entrate di cui ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio adottato nel 2014 e alle spese di cui ai titoli 1 e 2 del medesimo schema di bilancio.

Ai fini della determinazione degli equilibri concorrono anche:

- a) in termini di cassa, l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;
- b) in termini di competenza, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- c) in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e di spesa;
- d) in termini di cassa, il saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1° gennaio e il medesimo fondo di cassa al 31 dicembre.

I **commi 5 e 6** dispongono specifiche modalità di calcolo degli equilibri, limitatamente all'esercizio 2015, con riferimento al quale concorrono alla determinazione dei saldi anche le seguenti voci, nel limite massimo complessivo di 2.005 milioni di euro:

- 1) ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015;
- 2) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;
- 3) ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa;

4) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti;

5) ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.

La ripartizione di tale importo complessivo tra le singole regioni è attribuita alla competenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti del fondo di cassa al 1° gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna regione.

In caso di mancato accordo tra le regioni entro il 31 gennaio 2015, il riparto è determinato in proporzione sul complesso:

a) del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 risultanti dal prospetto delle disponibilità liquide trasmesso alla banca dati SIOPE;

b) della quota libera del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti;

c) dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 31 dicembre 2014 prevista nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 di ciascuna regione.

Il **comma 6** individua le voci di entrata e di spesa che, limitatamente all'esercizio 2015, non devono essere considerate nel calcolo dei saldi:

- 1) i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013, nel limite di 60 milioni di euro. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale, secondo il dettaglio indicato alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 6;
- 2) le riscossioni dei crediti e le concessioni di crediti;
- 3) le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale;
- 4) le spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, nei limiti di 500 milioni di euro.

Lo stesso comma 6 precisa, inoltre, le modalità della distribuzione dell'esclusione di cui alla predetta lettera a) tra le singole regioni: le medesime sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito web istituzionale « <http://certificazionecrediti.mef.gov.it> » della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i suddetti pagamenti nel 2015. Ai fini del riparto, sono considerate solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Si demanda altresì ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 marzo 2015, l'individuazione, sulla base delle predette comunicazioni, per ciascuna regione, su base proporzionale, degli importi dei pagamenti da escludere nel 2015.

Il **comma 7** limita le esclusioni a quelle espressamente previste dall'articolo in esame, non trovando applicazione, ai fini del conseguimento del pareggio, le disposizioni che individuano esclusioni connesse al previgente sistema di vincoli del patto di stabilità interno.

Il **comma 8** prevede che, a decorrere dal 2016, il bilancio di previsione delle regioni a statuto ordinario debba essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il pareggio di bilancio. A tal fine, è fatto obbligo alle medesime di allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa che verificano il rispetto dei saldi di cui al comma 3.

Il **comma 9** detta le regole per il monitoraggio dei risultati conseguiti dalle regioni a statuto ordinario nonché per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, anche con riferimento alla loro situazione debitoria. A tal fine, viene previsto l'obbligo per le predette regioni di trasmettere trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sito istituzionale appositamente previsto, le informazioni relative alle entrate e alle spese in termini di competenza e di cassa, secondo un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il monitoraggio dovrà essere definito in modo da consentire la verifica del rispetto degli equilibri di cassa distintamente per la gestione sanitaria e per la

gestione ordinaria. Con riferimento al primo trimestre, il prospetto è trasmesso entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suindicato decreto.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, il successivo **comma 10** stabilisce l'obbligo per le regioni a statuto ordinario di inviare telematicamente, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il suddetto sito istituzionale, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definite con decreto di cui al precedente comma 9. La norma sottolinea l'obbligatorietà di tale certificazione prevedendo che la mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Viene, inoltre, previsto che nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, attesti il conseguimento degli obiettivi di saldo, allora si applica alla regione, tra le sanzioni previste per l'inadempimento, soltanto quella relativa al divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo di cui al comma 13, lettera d), dell'articolo in esame. Decorsi 60 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, qualora la regione registri, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto agli obiettivi di saldo, la medesima è tenuta, ai sensi del **comma 11**, ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente.

Il **comma 12** prevede l'adozione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale, ove, dal monitoraggio trimestrale o dall'analisi dei conti della tesoreria statale delle regioni a statuto ordinario, si registrino andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea.

Il **comma 13** definisce le misure sanzionatorie applicabili alle regioni a statuto ordinario che non abbiano rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio. In particolare, la regione inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, un terzo dell'importo corrispondente al maggiore degli scostamenti registrati dai saldi di cui al comma 3 rispetto all'obiettivo del pareggio e, nei due esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i restanti due terzi equi ripartiti;
- b) non può impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- c) non può ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti;
- d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento a processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto alle regioni di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della sanzione;
- e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tale sanzione è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione delle regole del pareggio.

I **commi 14 e 15** disciplinano le ipotesi in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce. In tal caso, le sanzioni di cui al comma 13 si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato conseguimento dell'obiettivo del pareggio.

Il **comma 16** introduce misure antielusive delle regole volte ad assicurare il rispetto dell'equilibrio di bilancio, sancendo la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dalla regione.

Il **comma 17** prevede che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possano essere aggiornati, in caso di modifiche normative, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni a statuto ordinario relativi al monitoraggio e alla certificazione.

I **commi da 18 a 22** riproducono sostanzialmente la disciplina esistente in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno (cosiddetti patti regionali orizzontali e verticali di cui ai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220), semplificandola e coordinandola con l'introduzione dei nuovi sistemi di vincoli per le regioni a statuto ordinario. Lo sviluppo di una articolazione regionale degli obiettivi, oltre ad essere coerente con

i dettami costituzionali in materia di finanza locale, comporta un approccio flessibile, necessario per soddisfare le specifiche esigenze di spesa dei singoli enti locali.

Art. 37 Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali.

Il **comma 1** è volto ad aggiornare il triennio di riferimento, dal 2009-2011 a 2010-2012, assunto come base di calcolo per la determinazione dell'obiettivo degli enti locali, nonché a modificare le percentuali da applicare alla spesa corrente media per individuare l'importo dell'obiettivo al fine di ridurre il contributo richiesto agli enti locali, mediante il patto di stabilità interno, per complessivi 3.350 milioni di euro di cui 3.095 milioni ai comuni e 255 milioni alle province.

Il **comma 2** stabilisce che ai fini del conseguimento dell'obiettivo di saldo di competenza mista rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità. La previsione consente la riduzione delle percentuali da applicare alla spesa corrente media per individuare l'importo dell'obiettivo determinando una virtuosa redistribuzione della manovra a favore degli enti con maggiore capacità di riscossione.

Il **comma 3** è volto ad esplicitare l'intento del Legislatore, ovvero che la redistribuzione dell'obiettivo fra enti capofila ed enti associati avviene solo a fronte di accordo fra i predetti enti.

Il **comma 4** prevede la disapplicazione, a decorrere dal 2015, del meccanismo di riparto degli obiettivi basato sulla valutazione di 10 parametri di virtuosità previsti dalla disciplina vigente, già disapplicato per gli anni 2013 e 2014, atteso che permangono difficoltà oggettive per la valutazione, in tempi celeri, dei parametri stessi e che l'avvio della riforma della contabilità comporta l'introduzione di elementi di virtuosità nelle regole del patto di stabilità interno mediante la considerazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel saldo obiettivo.

Il **comma 5** è finalizzato alla soppressione del cosiddetto "patto integrato", tenuto conto che per l'anno 2015 l'applicazione del meccanismo in questione richiederebbe necessariamente l'adozione della stessa tipologia di obiettivo per regioni ed enti locali, mentre per l'anno 2016 la relativa disciplina è contenuta nell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione".

Il **comma 6** è volto a chiarire la data di decorrenza dei 30 giorni entro cui va inviato il prospetto del monitoraggio dei risultati del patto di stabilità interno.

I **commi 7 e 8** sono volti a snellire la procedura per l'aggiornamento dei termini e dei prospetti relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno rinviando la stessa ad un decreto del Ministero anziché del Ministro.

La lettera a) del **comma 9** riduce di 60 milioni di euro l'importo complessivo di 100 milioni destinato nel 2015 all'estinzione di debiti maturati dagli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 133 del 2014, destinando i 40 milioni residui all'utilizzo da parte degli enti locali. Inoltre, la medesima lettera è volta a vincolare le richieste di spazi finanziari alle informazioni relative ai debiti presenti nella Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti comunicate dagli enti. Pertanto, non essendo iscritte nella predetta Piattaforma le tipologie di debiti di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 4, comma 5, la norma chiarisce che la verifica della congruenza della richiesta di spazi finanziari con i dati presenti nella citata Piattaforma elettronica è effettuata esclusivamente con riferimento alle fattispecie di cui alla lettera a).

La lettera b) del medesimo comma 9, infine, è finalizzata a destinare le risorse residue pari a 40 milioni di euro ai soli enti locali.

Art. 38 Norme varie in materia di enti territoriali.

Il **comma 1** estende l'applicazione del riaccertamento straordinario dei residui delle regioni ai residui attivi e passivi relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale.

Il **comma 2** prevede che le Regioni che hanno partecipato alla sperimentazione e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, provvedono a tale operazione nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui effettuato nel 2015 ai fini dell'elaborazione e approvazione del rendiconto 2014.

Il **comma 3** è diretto ad adeguare la disciplina della copertura del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui riguardante gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011, in modo da renderla omogenea con quella prevista per tutti gli enti territoriali, che, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo n. 118 del 2011, consente di ripianare tale disavanzo in 10 esercizi.

Il **comma 4** è diretto:

- a) a precisare che il bilancio di previsione è deliberato entro il 31 dicembre di ogni esercizio;
- b) all'eliminazione di una incoerenza, presente nella riforma, riguardante il termine di approvazione del bilancio consolidato, che all'articolo 18 è previsto per il 30 settembre (come richiesto nell'Intesa e dalle Commissioni parlamentari), mentre il vigente articolo 151 del TUEL prevede il termine del 31 luglio.

Il **comma 5** prevede la finalizzazione per gli anni 2015 e successivi delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, alla riduzione del debito regionale e degli enti locali ricadenti nel territorio della medesima Regione.

Il **comma 6** reca modifiche alla legge n. 392 del 1941, che ha previsto il trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari. La modifica prevede che a decorrere dal 1° settembre 2015 le predette funzioni siano riattribuite al Ministero della giustizia. Si prevede, quindi, al **comma 7**, che per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia sia finalizzata al rimborso ai comuni interessati delle predette spese sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015.

Ai sensi dei **commi 8 e 9**, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario.

Il **comma 10** prevede l'emanazione di un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di individuare le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per attuare le disposizioni di cui ai commi da 6 a 9, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia. La disposizione prevede, inoltre, che per lo svolgimento dei nuovi compiti il Ministero debba prioritariamente far ricorso al personale delle province, eventualmente in esubero, a seguito della piena attuazione della legge n. 56/2014.

Il **comma 11** prevede, a decorrere dall'anno 2015, in attuazione del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, l'attribuzione a Roma Capitale di un contributo di 110 milioni di euro annui quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso Comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica.

La disposizione di cui al **comma 12** prevede una deroga al limite di spesa per personale a favore del Comune di Milano, per il 2015, con riferimento al personale assunto a tempo determinato per le esigenze connesse all'EXPO. Si prevede poi, in deroga alle previsioni di riduzione, l'autorizzazione per il Comune di Milano di corrispondere, al personale non dirigenziale impiegato nella attività di cui sopra, 45 ore pro-capite mensili, sino al 31 dicembre 2015, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

Il **comma 13** estende agli enti locali e regionali la deroga ai vincoli in materia di personale, già prevista per le società in house, per le attività funzionali all'Expo 2015. Con riferimento al termine per usufruire della predetta deroga, si prevede che lo stesso sia fissato alla fine della conclusione delle medesime attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

Infine, il **comma 14** prevede un contributo dello Stato a favore del comune di Milano in ragione dei maggiori oneri connessi all'Expo 2015, con particolare riguardo al potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale e della sicurezza.

Art. 39 Attuazione Patto salute 2014-2016

Le disposizioni di cui al presente articolo sono adottate in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 concernente il Patto per la salute 2014-2016.

Il **comma 2**, attuativo dell'articolo 1, comma 1 del Patto, recepisce il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per gli anni 2015 e 2016.

Il **comma 3**, in attuazione dell'articolo 1, comma 4 del Patto, dispone, diversamente da quanto in precedenza previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie.

I **commi 4 e 5**, recepiscono le indicazioni dell'articolo 1, comma 5 del Patto, concernente l'utilizzo delle quote vincolate ricomprese all'interno del finanziamento del SSN.

I **commi 6, 7 ed 8**, attuativi dell'articolo 1, comma 6 del Patto, introducono, a decorrere dall'anno 2015, disposizioni relative ai criteri di riparto delle quote di fondo sanitario nazionale vincolate al raggiungimento di specifici obiettivi, anche al fine di snellire e semplificare i procedimenti amministrativi connessi ai predetti riparti. Il **comma 9** prevede che tali disposizioni si applichino anche ai riparti relativi all'anno 2014, qualora gli stessi non si siano perfezionati alla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

In attuazione articolo 1, comma 7 del Patto, interviene il **comma 10**, prevedendo che le regioni siano obbligate a redigere un piano annuale degli investimenti, corredato di un'adeguata analisi di fabbisogno e di sostenibilità economico-finanziaria, anche in considerazione della predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La disposizione di cui al **comma 11**, in attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 5, commi 11, 18 e 22 del Patto per la salute, è connessa alla necessità di prevedere l'assegnazione di un apposito finanziamento che renda fattibile la realizzazione delle ipotesi indicate all'interno del Patto per la salute, segnatamente per l'attivazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito delle cure primarie, di quello per le prestazioni erogate nell'ambito dei Presidi Residenziali di Assistenza Primaria Ospedali di Comunità e di quello per il monitoraggio delle prestazioni di riabilitazione effettuate in strutture territoriali, comprese le strutture ex articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il **comma 12**, in attuazione dell'articolo 5 punto 15 del Patto per la Salute 2014/2016 nell'ambito delle disposizioni relative all'assistenza territoriale, prevede la definizione, attraverso un apposito Accordo tra Governo e Regioni, dei ruoli, delle competenze, delle relazioni professionali e delle responsabilità individuali e di *equipe* su compiti, funzioni ed obiettivi, delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso l'eventuale acquisizione di ulteriore formazione complementare.

I **commi 13 e 14**, attuativi dell'articolo 10, comma 6 del Patto, estendono la decadenza automatica dei direttori generali, già prevista dalla vigente normativa in caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle Aziende sanitarie, anche al caso di mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali previsti dai Livelli essenziali di assistenza (LEA). Si prevede, inoltre, che il conseguimento dei predetti obiettivi di salute e assistenziali costituisca adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale (c.d. quota premiale) e che la verifica sia effettuata dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.

In attuazione articolo dell'articolo 12, commi 2 e 3 del Patto, intervengono i **commi 15 e 16**, diretti ad innovare la normativa vigente in materia di nomina dell'eventuale commissario per le regioni sottoposte a Piano di rientro dal *deficit* sanitario, prevedendo che la figura dei nuovi Commissari sia incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Si dispone, inoltre, che il Commissario debba possedere un *curriculum* che evidenzi qualifiche e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti. Restano in ogni caso fermi i Commissari – Presidenti della Regione ad oggi già nominati. Le disposizioni, infine, introducono modifiche dirette ad armonizzare la normativa vigente con le innovazioni introdotte.

Il **comma 17** in attuazione articolo 12, comma 4 del Patto, dispone la modifica dell'articolo 4, comma 2 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, chiarendo che le strutture regionali sono di supporto, oltre che al commissario, anche al *sub-commissario*. Anche il **comma 18** interviene in materia di gestione commissariale, introducendo disposizioni attuative dell'articolo 12, comma 5 del Patto. Si prevede che il Commissario *ad acta*, qualora, in sede di verifica annuale ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro, così come specificati nei singoli contratti dei Direttori generali, proponga, con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale.

Il **comma 19** riprende il contenuto dell'articolo 12, comma 6 del Patto, disponendo che nell'attività di affiancamento delle regioni sottoposte a Piano di rientro il Ministero della salute si avvalga dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).

I **commi 20 e 21** in attuazione dell'articolo 13 del Patto per la salute, interviene sull'articolo 3-ter, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, relativa alla composizione dei collegi sindacali delle aziende sanitarie, prevedendo che il numero dei componenti del Collegio sindacale delle aziende sanitarie sia ridotto da cinque a tre.

Si demanda ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, per la determinazione dei relativi requisiti, fermo restando il rispetto delle previsioni dettate per i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi sindacali dall'articolo 10, comma 19, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

Con i **commi da 22 a 27** si dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 18 del Patto per la salute 2014-2016, al fine di assicurare, da parte delle regioni, l'effettiva attuazione della normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

Viene introdotta una norma specifica che individua un termine per l'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e che prevede, in caso di inerzia delle regioni, la nomina di un commissario, che sostituisca l'organo di amministrazione e di gestione dell'ente, attribuendone la relativa facoltà al Ministro della salute.

Inoltre, al fine di non precludere l'esercizio delle competenze regionali, appare necessario limitare l'operatività dell'organo di nomina ministeriale al periodo di inattività delle Regioni, attribuendo a detto organo la titolarità delle relative funzioni esclusivamente nelle more dell'emanazione dei predetti provvedimenti regionali.

Le disposizioni inoltre sono preordinate a regolamentare l'intervento previsto, nell'ipotesi in cui all'entrata in vigore della normativa regionale applicativa della riforma non segua, entro un termine ragionevole, l'avvio dei procedimenti di spettanza regionale di costituzione dei nuovi organi.

Il **comma 28** recepisce i contenuti dell'articolo 19 del Patto per la salute, allo scopo di assicurare i livelli essenziali di assistenza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, nonché il puntuale adempimento degli obblighi comunitari in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) 882/2004, e successive modificazioni.

La modifica proposta attraverso l'introduzione dei commi 4 -bis, 4 -ter, 4 -quater, all'articolo 7 -quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si pone in linea con la riforma del 2012 in quanto chiarisce quale è il livello di organizzazione dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL che le regioni sono tenute ad assicurare.

Il **comma 29**, attuativo dell'articolo 22, comma 2 del Patto, dispone di modificare, per le regioni non adempienti alla verifica sull'equilibrio economico della gestione sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la durata del blocco automatico del *turn over* del personale del servizio sanitario regionale, ora previsto fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, riducendone il termine al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica.

In attuazione dell'articolo 22, comma 5 del Patto, interviene il **comma 30**, prevedendo che:

- 1) le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (c.d. vincolo di spesa per il personale, pari alla spesa registrata nell'anno 2004, ridotta dell'1,4 per cento) si applichino fino al 2020;
- 2) in relazione alle disposizioni di cui al richiamato articolo 2, commi 71 e 72, la regione è considerata adempiente, per gli anni dal 2015 al 2019, nel caso in cui abbia conseguito l'equilibrio economico ed abbia attuato un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti dai predetti commi 71 e 72.

Pertanto, si fa presente che il Patto prevede anche che venga effettuato un approfondimento tecnico ai fini dell'aggiornamento del soprarichiamato parametro di spesa relativo all'anno 2004.

Il **comma 31**, in attuazione dell'articolo 23 comma 2 punto 1 del Patto della Salute 2014-2016, prevede che l'AIFA provveda all'aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale (PFN) dei farmaci rimborsabili, sulla base del criterio costo/beneficio e efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee, entro il 31 dicembre 2015.

Il **comma 32** recepisce le previsioni di cui all'articolo 24 commi 1 e 2 del Patto, demandando ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la definizione delle modalità per l'attivazione di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici.

Si prevede, altresì, che con il medesimo decreto sono determinati, nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) i contenuti informativi e le modalità di interscambio dei dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza.

Il **comma 33** recepisce le previsioni dell'articolo 26 del Patto per la salute. In particolare le disposizioni ivi contenute mirano a ridare centralità al ruolo programmatico e di monitoraggio del livello centrale attraverso l'azione del Ministero della salute supportato dagli organi tecnici di riferimento (Aifa, Agenas). L'identificazione nella Cabina di regia, istituita all'interno del Ministero della salute, quale strumento politico-istituzionale forte per la definizione delle priorità del sistema per la valutazione di tutte le tecnologie del "sistema" (farmaci, dispositivi medici e percorsi "farmaco-terapeutici"), prevede un possibile coinvolgimento degli *stakeholders*. La Cabina di regia, nell'espletamento delle sue funzioni, si avvarrà del supporto tecnico di Agenas ed Aifa.

Il **comma 34** attua le previsioni dell'articolo 27 del Patto per la salute, delineando un percorso per le valutazioni di *Health Technology Assessment* (HTA) nel campo dei farmaci, svolte dall'AIFA, a supporto del Ministero della salute e delle regioni, al fine di favorire e promuovere un accesso equo ed omogeneo dei pazienti alle terapie, valutando l'efficacia comparativa tra alternative terapeutiche e il loro costo-efficacia durante tutto il ciclo di vita delle tecnologie (*pre e post marketing*); tale funzione si inserisce nell'ambito delle attività previste in attuazione della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo. Le valutazioni nazionali di *Health Technology Assessment* (HTA) sui medicinali hanno lo scopo di fornire informazioni, trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali, sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, nella fase precedente all'immissione in commercio, nella fase della commercializzazione e comunque durante l'intero ciclo di vita del medicinale.

Viene, altresì, previsto che l'AIFA, in collaborazione con le regioni, coordina le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantire l'accesso e l'uso appropriato ai medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, sono utilizzate nell'iter decisionale degli organi consultivi dell'AIFA al fine di istruire le procedure di rivalutazione di prezzo e/o di rimborsabilità dei medicinali.

Art. 40 Piano risanamento Molise

La norma prevede un intervento statale per il risanamento del servizio sanitario della regione Molise, e ciò in relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione stessa.

La norma dispone a tal fine un'autorizzazione di spesa per l'anno 2015 fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della predetta regione, subordinatamente alla sottoscrizione di un apposito Accordo Stato-Regioni. L'erogazione dei citati 40 milioni è condizionata all'effettiva attuazione dell'Accordo, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.

Art. 41 Verifica Straordinaria nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica

L'articolo 1, comma 88, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha previsto una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica e quindi destinato alle cosiddette mansioni di "minor aggravio", stabilendo che le modalità attuative della verifica straordinaria dovessero essere stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2013, e prevedendo che l'operazione di verifica straordinaria dovesse concludersi entro il 31 dicembre 2013.

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 non ha però trovato attuazione, in quanto il relativo decreto attuativo non è stato emanato nei tempi previsti.

Si rende pertanto necessaria, al fine di dare attuazione alle attività di verifica straordinaria previste dalla legge di stabilità 2013, una riformulazione della disposizione, finalizzata a consentire l'effettivo avvio delle attività di verifica, per le quali si prevede la conclusione entro la fine dell'anno 2015.

Art. 42 Misure per favorire il trasferimento delle risorse da parte delle Regioni agli enti del SSN

La disposizione è diretta a incrementare dall'attuale 90 per cento, al livello del 95 per cento, la quota di risorse del settore sanitario che, in corso d'anno, deve essere trasferita dalla regione agli enti del Servizio sanitario regionale e

a prevedere il completo trasferimento delle somme dovute da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo, ciò anche al fine di permettere ai predetti enti il tempestivo pagamento dei fornitori.

Art. 43 Razionalizzazione delle società partecipate locali

La disposizione si inserisce nel quadro delle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legge n. 24 aprile 2014, n. 66, da cui ha avuto luogo il Rapporto Cottarelli recante: "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali", presentato il 7 agosto 2014. Il suddetto Rapporto ha evidenziato, da un lato, che il fenomeno delle società partecipate dalle amministrazioni locali ha raggiunto numeri molto elevati, con circa 7700 società di dimensioni talvolta assai ridotte e operanti spesso in perdita, con effetti negativi sia per il bilancio delle amministrazioni proprietarie che per la collettività che usufruisce di servizi inefficienti; dall'altro, ha messo in luce, con particolare riferimento al settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che attualmente vi sono circa 1.800 società che operano nei comparti energetico, idrico, dei rifiuti e del trasporto pubblico locale, il cui assetto proprietario, in larga prevalenza costituito da aziende partecipate da enti pubblici territoriali, risulta essere troppo frammentato e di conseguenza non permette la realizzazione dei programmi di investimento adeguati, i quali esigono ingenti capitali cui solo attraverso grandi dimensioni d'impresa è possibile far fronte.

In particolare, la disposizione mira a promuovere processi di aggregazione e a rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, attraverso misure quali l'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, cui viene assegnato il compito di predisporre la relazione prodromica all'affidamento del servizio di cui all'articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Viene, inoltre, previsto il mantenimento della concessione in essere anche in caso di acquisizione o fusione societaria, consentendo, ove necessario, la rideterminazione dell'equilibrio economico finanziario del nuovo soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 143 del codice dei contratti pubblici. Si prevede, poi, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità delle spese per investimenti per gli enti locali che procedano a dismissioni totali o parziali delle proprie partecipate, nonché l'obbligo di utilizzare le risorse derivanti dal fondo nazionale di sviluppo e coesione o da altre risorse nazionali esclusivamente come cofinanziamento o garanzia dei piani di investimento approvati dagli enti di governo degli ambiti. Al fine di limitare comportamenti dilatori, infine, si prevede che le deliberazioni assunte dagli enti di governo degli ambiti siano valide senza necessità di ulteriori deliberazioni da parte degli organi dei singoli enti locali.

Titolo V

Contrasto all'evasione e misure aggiuntive

Art. 44 Contrasto all'evasione e altre misure

I commi da 1 a 5 mirano innanzitutto ad aumentare il livello di imposizione previsto per il risultato maturato di gestione delle forme pensionistiche complementari dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

La medesima disposizione prevede, inoltre, che la base imponibile dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione sia determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e quella dell'imposta sostitutiva stessa, al fine di evitare una penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli - così come avviene nei casi di investimento in fondi comuni di investimento e strumenti assicurativi - relativamente alla previsione della minore aliquota (12,50 per cento) sui proventi dei titoli medesimi.

L'aumento dell'aliquota al 20 per cento esplica i suoi effetti già a partire dalla liquidazione dell'imposta sostitutiva dovuta sul risultato maturato nel periodo d'imposta 2014.

Per evitare che l'incremento di tassazione incida su posizioni già definite, ossia sui rendimenti maturati nel 2014 e compresi nei riscatti liquidati nel corso del 2014 (assoggettate alla minore aliquota pro tempore vigente), ed evitare che la maggiore aliquota successivamente introdotta gravi di fatto sugli altri iscritti, si è reso necessario prevedere un meccanismo di rettifica finalizzato a perequare l'imposta dovuta.

In particolare, la base imponibile sarà determinata secondo le regole a regime, compresa quella relativa all'aliquota; tuttavia, mediante la riduzione della base imponibile stessa, nella misura pari al 48 per cento dei rendimenti netti maturati ed erogati durante l'anno, si determina una riduzione dell'imposta dovuta pari al differenziale (8,5 per cento) tra la nuova e la vecchia aliquota, confermando la tassazione all'11,5 per cento vigente al momento della erogazione.

Infatti, riducendo la base imponibile dell'imposta calcolata al 20 per cento di un importo pari al 48 per cento del rendimento, al netto di un'imposta dell'11,5 per cento, l'imposta dovuta è pari a quella accantonata al momento della liquidazione della prestazione.

La norma provvede, infine, ad armonizzare il livello di imposizione previsto per le rivalutazioni dei fondi per il TFR con quello previsto per il risultato maturato di gestione delle forme pensionistiche complementari.

Il **comma 6** prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, decreto-legge 282 del 2002 consentendo la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1 gennaio 2015, a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva.

Attraverso l'integrazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, i **commi da 7 a 10** intendono introdurre nell'ordinamento nazionale ulteriori ipotesi di reverse charge, relativamente al settore edile e al settore energetico, in conformità rispettivamente agli articoli 199 e 199-bis della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

In particolare, relativamente al settore edile, l'articolo 199, paragrafo 1, lettera a) della predetta direttiva 2006/112/CE consente l'applicazione del reverse charge alle "prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili.

Per dare più ampio recepimento a tale disposizione è introdotta nel sesto comma dell'articolo 17 la lettera a-ter), che assoggetta al regime dell'inversione contabile le prestazioni di servizi di pulizia e di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.

In particolare, rispetto alla disposizione generale di cui all'articolo 17, comma sesto, lettera a), concernente le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile, la previsione di cui alla lettera a-ter) elimina l'operatività della limitazione soggettiva in relazione alle prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.

Per tali ultime prestazioni di servizi, il sistema dell'inversione contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

Conseguentemente per chiarezza, nella lettera a) è inserita la precisazione che dal relativo ambito sono escluse le operazioni di cui alla successiva lettera a-ter).

Relativamente al settore energetico, l'articolo 199-bis della richiamata direttiva 2006/112/CE, per determinati settori che secondo l'esperienza degli Stati sono considerati ad alto rischio, prevede il trasferimento dell'obbligo di versare l'IVA al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.

La norma comunitaria consente quindi agli Stati membri di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile mirato a tali beni e servizi a condizione che ne diano comunicazione al Comitato IVA e forniscano le informazioni relative all'ambito di applicazione della misura e al tipo e alle caratteristiche della frode.

In considerazione delle evidenze di frodi riscontrate nel settore, il **comma 7** della norma, mediante l'introduzione delle lettere d-bis), d-ter) e d-quater), prevede l'estensione del reverse charge ai trasferimenti delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, definite dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità,

trasferibili a norma dell'articolo 12 di tale direttiva, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE recepita nel nostro ordinamento, da ultimo, dal decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30 (lettera d-bis).

Al regime dell'inversione contabile sono, inoltre, assoggettati i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva e di certificati relativi all'energia e al gas (lettera d-ter) e, per prevenire il possibile trasferimento delle attività fraudolente ad altri beni o servizi del settore, le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, individuato attraverso il rinvio all'articolo 7-bis, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (lettera d-quater).

Poiché la disposizione in esame include le nuove ipotesi di inversione contabile nell'articolo 17, sesto comma, implementando le ipotesi di reverse charge già ivi previste, i contribuenti che pongono in essere le relative cessioni e prestazioni potranno chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, lettera a).

Il **comma 7**, lettera b) introduce l'articolo 17-ter relativo alle prestazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici indicati nell'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con il quale si dettano speciali modalità di versamento dell'imposta, in relazione alle operazioni effettuate nei confronti di tali soggetti, per le ipotesi in cui gli stessi non risultino essere debitori d'imposta.

La norma proposta attua una peculiare tipologia di "split payment" in base al quale verrebbe accreditato al fornitore del bene o del servizio il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura. Tale imposta dovrebbe essere sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall'Erario. E' quindi fatto rinvio ad una normativa di attuazione che stabilisca le modalità applicative del sistema ed è espressamente prevista la necessaria acquisizione dell'autorizzazione da parte degli organismi comunitari competenti.

La norma prevede, a favore dei fornitori interessati dalle operazioni in esame, la possibilità di chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dispone che, a carico della P.A. inadempiente, siano applicate le sanzioni previste per gli omessi o tardivi versamenti.

Il **comma 8**, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 199-bis della direttiva 112/2006 circa il carattere temporaneo della misura, che deve avere una durata non inferiore a due anni e non protrarsi oltre il 31 dicembre 2018, prevede che le sole nuove ipotesi di *reverse charge* di cui al **comma 7**, lettera a) n. 3, così come indicate dal richiamato articolo 199 bis della direttiva, si applichino per un periodo di quattro anni.

Il **comma 9** subordina l'efficacia delle disposizioni di cui al **comma 7**, lettera b) al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE. Inoltre, per il caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, al fine di assicurare comunque le maggiori entrate che deriverebbero dalle disposizioni di cui al **comma 7**, lettera b), si dispone che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 504 del 1995, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 988 milioni di euro a decorrere dal 2015.

I **commi da 11 a 18** si pongono l'obiettivo di incidere significativamente sulle modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti, superando il tradizionale modello che li vede contrapposti, rispettivamente, in qualità di controllore e di controllato.

Le norme, nel loro complesso, puntano su un nuovo modello di cooperazione tra l'amministrazione finanziaria ed i contribuenti, in linea con analoghe esperienze già avviate in altri Paesi, con l'obiettivo di perseguire il massimo adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti.

Vengono poste le basi per un più evoluto approccio del fisco nei confronti dei contribuenti, non limitato alla tradizionale dicotomia del momento della presentazione della dichiarazione e del controllo successivo da parte dell'amministrazione.

L'idea di fondo che ispira la disposizione vede detto rapporto improntato ad un elevato grado di collaborazione che, proseguendo e rafforzando l'impegno del Legislatore e dell'amministrazione fiscale nella direzione dello snellimento burocratico e della semplificazione delle procedure a vantaggio di cittadini e imprese, inaugura un nuovo percorso di dialogo con i contribuenti affinché possano assumere il ruolo di parte attiva nella corretta individuazione degli obblighi fiscali, con conseguente minore necessità di svolgimento della tradizionale attività di controllo nei confronti dei contribuenti che costituirà soltanto uno degli elementi che l'amministrazione mette in campo per conseguire maggiori livelli di fedeltà fiscale.

La nuova strategia delineata dalla disposizione, è funzionale alla possibilità, da parte dell'Agenzia delle entrate, di concentrare le proprie risorse sui contribuenti meno collaborativi e trasparenti, che abbiano strutturato sistemi complessi e ben architettati di evasione e di frode o, comunque, ritenuti maggiormente a rischio.

Le norme, che perseguono l'obiettivo primario di stimolare nel contribuente l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, individuano in quest'ultimo il protagonista attivo e consapevole della propria posizione fiscale e, a tale fine, individuano nell'amministrazione fiscale prima di tutto una guida trasparente che, attraverso nuove e più avanzate forme di colloquio con il contribuente, anche prima che formalizzi la sua dichiarazione o che gli sia notificato un accertamento fiscale, possa consentirgli di conoscere elementi e informazioni utili affinché possa coerentemente adempiere agli obblighi fiscali.

Il **comma 11** sintetizza la ratio della disposizione, finalizzata all'introduzione di nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, mirate a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

La disposizione prevede che, a tal fine, l'Agenzia delle entrate, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e strumenti telematici che consentano di agevolare il contatto con i contribuenti, usufruibili on-line, direttamente da casa e senza la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici dislocati sul territorio, mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni di cui è in possesso e che lo riguardano, in quanto trasmessi con le dichiarazioni fiscali, ovvero in base a specifici obblighi di comunicazione nei confronti dell'amministrazione fiscale (si pensi, ad esempio, alle comunicazioni telematiche delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto), anche da parte di enti esterni (ad esempio, comunicazioni relative ai movimenti di capitale) o da parte delle amministrazioni fiscali degli Stati esteri.

Nell'ottica di fornire un servizio utile al contribuente affinché possa evitare errori ed omissioni che possono derivare anche dalla complessità del sistema fiscale, in relazione ai propri obblighi dichiarativi, la disposizione prevede che l'Agenzia possa trasmettere al contribuente anche informazioni relative ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, allo stesso imputabili sulla base dei predetti dati disponibili, così come elementi in ordine alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni e crediti d'imposta che dagli elementi di cui è in possesso risultino essere non spettanti.

La finalità di detta comunicazione, oltre ad assicurare maggiore trasparenza e correttezza nei confronti del contribuente, è quella di fornire allo stesso le informazioni utili ai fini di una valutazione delle stesse nella fase di predisposizione della dichiarazione o, nel caso in cui sia stata già presentata, al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Tale istituto viene profondamente rinnovato dal **comma 14**, lettera b) della presente disposizione, proprio al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell'intervento correttivo.

Il **comma 12** prevede, sempre al fine di consentire al contribuente di evitare errori od omissioni e di rimediare autonomamente a quelli commessi, che l'Agenzia delle entrate indichi al contribuente o al suo intermediario, anche con cadenze successive coerenti con la tempistica di ricezione e di elaborazione delle informazioni, elementi ed informazioni utili ad una sua valutazione della correttezza dei ricavi, compensi, redditi, volume d'affari, valore della produzione, potendo fornire, altresì, elementi di stima ai fini del corretto adempimento degli obblighi tributari, tenendo conto anche dei dati in proprio possesso relativi ai beni acquisiti o posseduti.

Il **comma 13** rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle fonti informative, della tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza ed i rimedi affinché il contribuente possa rimuovere gli eventuali errori od omissioni.

Il **comma 14** introduce, per la realizzazione delle finalità di cui ai precedenti commi, modifiche all'articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che consente al contribuente di integrare le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta (e in base al rinvio operato dall'articolo 8, comma 6 dello stesso decreto anche dell'imposta sul valore aggiunto) per correggere errori od omissioni, non oltre i termini per l'accertamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni nella misura ordinaria.

A tale riguardo, va considerato che sulla base della legislazione vigente, la disciplina della dichiarazione integrativa di cui al richiamato comma 8 dell'articolo 2 deve coordinarsi con quella del ravvedimento previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Innanzitutto, l'ambito di applicazione temporale della integrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, è più ampio di quello previsto per il ravvedimento disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Quest'ultimo, infatti, consente di integrare la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si è verificato. Inoltre, a differenza delle dichiarazioni integrative di cui al comma 8 dell'articolo 2, il ravvedimento è precluso se sono "iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento" e sotto il profilo sanzionatorio, a differenza dell'integrazione di cui al comma 8 dell'articolo 2, che comporta l'applicazione delle sanzioni per intero, l'istituto del ravvedimento richiede il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per la commessa violazione.

La predetta disciplina, ai soli fini dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, viene radicalmente modificata con l'introduzione di significative modifiche all'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

In particolare, sono proprio le modifiche a tale istituto a costituire un forte indicatore della volontà del Legislatore di "cambiare verso". L'ottica del controllo tradizionale, contrapposto al momento dichiarativo del contribuente segna il passo verso un approccio nuovo dove il controllo, elemento comunque presente per conseguire maggiori livelli di fedeltà fiscale e recuperare risorse spesso fraudolentemente sottratte allo Stato e ai cittadini rispettosi degli obblighi fiscali, costituisce un momento eventuale al quale l'Amministrazione auspica di poter rinunciare impegnandosi nel fornire al contribuente, in trasparenza, elementi utili per un approccio maturo di lealtà nei confronti del fisco.

Le disposizioni recate dal **comma 14**, lettera b), consentono all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati di rimuovere le violazioni commesse beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, attraverso una rimodulazione di tali riduzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni al comportamento resipiscente.

Tale comportamento potrà essere posto in essere non più entro il termine massimo per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero entro l'anno dall'omissione o dall'errore, per le violazioni, ad esempio, in materia di imposta di registro) e potrà realizzarsi a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo ovviamente la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973.

In particolare, all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo la lettera a), è inserita un'ulteriore disposizione in base alla quale la sanzione è ridotta ad "un nono del minimo" se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il

novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore.

Inoltre, dopo l'attuale lettera b) del primo comma dell'articolo 13, sono inserite due disposizioni che prevedono la riduzione della sanzione ad *"un settimo del minimo"* se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore) e ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre detto termine.

La stessa lettera b) del **comma 14** prevede che le novità in materia di ravvedimento operoso recate dalla presente disposizione si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle relative alla eliminazione della preclusione secondo la quale l'istituto del ravvedimento può essere adottato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, fatte salve, in base a quanto espressamente previsto dalla nuova disposizione, le ipotesi in cui sia stato notificato un atto di liquidazione o accertamento relativo agli stessi tributi, comprese le comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973.

Il **comma 14** lettera c), in coerenza con l'intero impianto delle disposizioni che intendono fornire al contribuente gli strumenti affinché possa autonomamente correggere i propri errori ed omissioni, elimina gli istituti della definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai commi da 1-bis a 1-quinquies (ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA) e della definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui all'articolo 11, comma 1-bis dello stesso decreto (ai fini delle imposte indirette diverse dall'IVA, quali l'imposta di registro, sulle successioni, sulle donazioni ecc.).

Viene inoltre eliminato l'istituto dell'adesione ai processi verbali di constatazione di cui all'articolo 5-bis introdotto nel decreto legislativo n. 218 del 1997, ad opera dell'articolo 83, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Sotto il profilo sanzionatorio tali istituti prevedono la riduzione delle sanzioni alla metà della misura prevista nell'ipotesi di accertamento con adesione, pari ad un terzo del minimo stabilito dalla legge.

La stessa riduzione della sanzione prevista per le diverse violazioni contestabili in sede di accertamento è ora prevista per la regolarizzazione di cui all'articolo 13, lettera *b-ter* degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se la stessa avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

Al fine di armonizzare il trattamento sanzionatorio nelle ipotesi di accertamento, relativamente all'istituto dell'acquiescenza all'accertamento o di liquidazione, nell'articolo dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997, viene eliminato il comma 2-bis, disposizione introdotta dal comma 4-ter dell'articolo 27 del decreto legge n. 185 del 2008, in sede di conversione dello stesso.

Quest'ultima disposizione stabilisce la riduzione alla metà delle sanzioni previste in caso di rinuncia alla impugnazione (un terzo di quelle irrogate), se l'avviso di accertamento o di liquidazione non è stato preceduto dall'invito al contraddittorio formulato ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo che la medesima agevolazione non si applica qualora il contribuente, pur potendo, non abbia definito direttamente i processi verbali di constatazione, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997, che consentono l'emissione di accertamenti parziali o non abbia aderito agli inviti al contraddittorio di cui ai predetti articoli 5 e 11, commi 1-bis, dello stesso decreto.

Alla luce delle modifiche apportate dalla presente disposizione, in caso di rinuncia alla impugnazione dell'avviso di accertamento, le sanzioni sono ridotte ad un terzo di quelle irrogate.

I **commi 15 e 16** recano un regime transitorio che, in sostanza, risponde alla logica di assicurare l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla fase dell'accertamento non immediatamente, ma dopo un congruo lasso di tempo (pari a circa un anno) e, al contrario, immediatamente, quelle che consentono al contribuente di ravvedersi autonomamente, con l'ausilio dell'Agenzia delle entrate, attraverso un'apposita cooperazione con il contribuente, rafforzata dall'intervento in termini informativi nei confronti dello stesso.

In particolare, il **comma 15** prevede che le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-*bis*) a 1-*quinquies*) e 11, comma 1-*bis*) del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 vigenti alla data di entrata in vigore del **comma 14** del presente articolo, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015 e che le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis*) dello stesso decreto continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data.

Il **comma 16**, prevede che l'abrogazione delle disposizioni in materia di sanzioni in sede di acquiescenza si applicano agli atti definibili notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il **comma 17** rende inequivoco che in tutte le ipotesi di presentazione di una dichiarazione integrativa (ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) e in tutti i casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, decorrono, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione dall'anno successivo a quello di presentazione di tali dichiarazioni.

Allo stesso modo, la norma prevede che, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione, i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa.

Analogamente i termini di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 concernenti l'imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni e i termini di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, concernente le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

Il **comma 18**, nell'ottica della prosecuzione dell'opera di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti introduce alcune importanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 operanti a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015.

Si tratta della eliminazione dell'obbligo della dichiarazione unificata e della fissazione del termine per la presentazione della dichiarazione IVA nel mese di febbraio.

Viene completamente eliminato l'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA prevista al fine di ottemperare, nei termini prescritti dalla Direttiva 2006/112/CE, al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario, compensando tale esigenza con la previsione del termine per la presentazione della dichiarazione IVA a febbraio.

La semplificazione si concretizza nell'eliminazione di circa 3.300.000 comunicazioni all'anno.

Tenuto conto della complessità della materia e della conseguente necessità di disporre di termini congrui per procedere ad una revisione complessiva del sistema della riscossione degli enti locali, in linea con quanto previsto dalla legge delega n. 23 del 2014, il **comma 19** differisce al 30 giugno 2015 il termine entro cui le società Agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate, sia il termine a decorrere dal quale le suddette società possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate degli Enti

pubblici territoriali, nonché le altre attività di cui al comma 4, lettera b), numero 1, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 203 del 2005, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.

I **commi da 20 a 25** riguardano disposizioni in tema di raccolta di gioco pubblico.

Nel corso di più di dieci anni, in Italia, accanto alla rete dei concessionari di Stato per la raccolta del gioco pubblico si è sviluppata una consistente rete di raccolta del gioco gestita da operatori che sono privi di concessione statale e che, come tali, di fatto esercitano una forte concorrenza nei riguardi dei concessionari statali, tanto più efficace se solo si considera che, a differenza dei primi, i secondi:

- non sono collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia dogane e monopoli, gestito da Sogei, dove tutte le singole scommesse vengono registrate, memorizzate e conservate;
- non versano imposte all'erario sulla loro raccolta;
- non sono tenuti a sopportare oneri di concessione;
- possono offrire ai giocatori, giacché svincolati dal rispetto di regole predeterminate al riguardo, un palinsesto di gioco molto più ampio e variegato;
- offrono la possibilità di effettuare giochi on line che, invece, sono vietati per i punti vendita di scommesse fisiche della rete legale;
- hanno costi di gestione dei singoli punti di raccolta irrisori se confrontati con quelli tipici di un negozio di gioco appartenente alla rete istituzionale dei concessionari di Stato;
- non hanno alcun onere, specie economico, conseguente alla attività di controllo e di sanzione tipica della amministrazione competente, a differenza di quanto invece accade nei riguardi di un concessionario di Stato.

Tali operatori hanno avviato, e continuano a sviluppare, un ampio contenzioso in diverse sedi giudiziarie per giungere al risultato di essere, in Italia, i soli a poter offrire gioco in assenza di concessione, diversamente da quanto accade per tutte le altre imprese concorrenti che, invece, hanno da tempo accettato di offrire gioco, per conto dello Stato, sottomettendosi al rigido — ma proprio per questo protettivo, specie per la platea dei consumatori-giocatori — sistema di condizioni derivante dall'impianto regolatorio nazionale vigente in materia di offerta di gioco legale e sicuro.

La Corte di Giustizia UE, nel ribadire più volte che il regime concessorio nazionale non confligge con i principi del Trattato CE, ha ricordato che tutte le limitazioni ai principi di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi devono essere strettamente legate a “motivi imperativi di interesse generale” e non possono discendere da esigenze di natura economica o da interessi patrimoniali dello Stato membro. Tali restrizioni possono, dunque, trovare giustificazione in base a obiettivi legati, da un lato, “alla riduzione delle occasioni di gioco” e, dall'altro, “alla lotta contro la criminalità mediante l'assoggettamento a controllo degli operatori attivi in tale settore e l'incanalamento delle attività di gioco d'azzardo entro circuiti così controllati” (cfr. Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza 16 febbraio 2012, Cause riunite C-72/10 e C-77/10).

Ciò posto, l'attività esercitata da questi operatori, come ha riconosciuto il giudice nazionale, in sede di applicazione della citata giurisprudenza comunitaria, ove ritenuta non perseguibile ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (esercizio abusivo di scommesse), finirebbe per generare “due profili di ingiustificato privilegio: a) la possibilità di operare senza i vincoli derivanti dal sistema concessorio (prestazione di cauzione; rischio di decadenza; limite al numero dei punti commerciali; posizionamento dei locali, e altro ancora), che invece gravano su coloro che hanno partecipato alla gara e si sono aggiudicati la concessione; b) la possibilità di stipulare contratti per la gestione dei punti di commercializzazione con persone che nei fatti non sono sottoposte ai controlli preventivi previsti dal T.U.L.P.S. e che per questo, a differenza dei gestori dei punti di commercializzazione riferibili a soggetti concessionari, non sono soggette a revoca dell'autorizzazione neppure in caso di sopravvenute situazioni di incompatibilità col regime della autorizzazione e della concessione” (così Cass. pen., Sez. III, 16.7.2012, n. 28413).

Ebbene, nel ritenuto presupposto che non sia ormai più rinviabile — per il consistente dato dimensionale assunto nel tempo dal fenomeno riferito e per la più elevata sensibilità maturatasi nel Paese nei riguardi di interessi assolutamente superiori, quali l'ordine pubblico e la sicurezza, nonché la tutela delle fasce sociali più deboli, a partire da quella die minori d'età — un'azione diretta a porre un argine alle criticità rilevatesi, con lo schema di norma in esame — che si propone — si intendono introdurre disposizioni finalizzate a due prioritari obiettivi:

a) creare una “rete di garanzia”, per coloro che dovessero, anche inconsapevolmente, acquistare prodotti di gioco presso la rete degli esercenti privi di concessione dello Stato, non diversa da quella che già, da tempo, opera attraverso il sistema dei concessionari statali per la gestione della raccolta di gioco legale e sicuro;

b) ristabilire principi di parità di condizioni tra i concessionari della rete statale e gli operatori che comunque operano in Italia privi, invece, di concessione statale, al momento facendosi scudo di orientamenti giurisprudenziali interni non pienamente allineati alle più recenti pronunce in materia della Corte di Giustizia UE.

Con la disposizione di cui al **comma 20**, in sintesi, si vuole estendere ai soggetti che operano *de facto* come una rete parallela – e più concorrenziale, giacchè non soggetta al vigente quadro regolatorio statale – rispetto a quella dei concessionari di Stato, un *set* (quanto meno minimo) di obblighi e divieti che già valgono per i concessionari dello Stato e per la relativa sottostante filiera organizzativa (agenzie, punti scommesse), tra l’altro integrando nei riguardi di tali soggetti la portata del divieto di installare (presso tali luoghi di raccolta privi di concessione) apparecchi da intrattenimento della tipologia AWP e VLT, prevedendo misure che favoriscano la emersione ed individuazione dei centri di raccolta di gioco senza concessione (i quali attualmente spesso si confondono, anche per la compresenza in essi di vendita commerciale generalista) ed introducendo un sistema di determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta unica sulle scommesse – dato che tali esercizi neppure assolvono l’imposta sul gioco, giacchè non concessionari di Stato – di natura necessariamente forfetaria, dato che questi operatori non sono evidentemente collegati al totalizzatore nazionale (dove, come già detto, tutte le singole scommesse vengono registrate, memorizzate e conservate).

Il *set* di nuove disposizioni, tra l’altro, punta altresì ad allargare – eminentemente per motivi di ordine pubblico e sicurezza – il reticolo delle opportunità, per lo Stato, di intercettare e contrastare un fenomeno sempre avvertito, anche in sede comunitaria: quello del c.d. *match fixing*.

Procedendo partitamente all’esame delle diverse componenti dello schema di norma, in disparte l’enunciato contenuto nella sua alinea, che vale altresì ad identificare il novero dei soggetti cui in concreto le disposizioni troveranno applicazione, si osserva che:

1) con la lettera a) viene previsto che gli obblighi previsti dalla normativa in materia di “antiriciclaggio”, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, trovano applicazione anche nei confronti di coloro che esercitano l’attività di offerta di gioco, specie di scommesse, in mancanza di concessione statale.

Infatti, l’articolo 10 del citato decreto prevede che “le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14”. Tale ultima disposizione (v. lettere e) ed *e-bis*) si riferisce, tra l’altro, agli “operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri (...):

“e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 [oggi Agenzia delle dogane e dei monopoli];

e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”.

Poiché la lettera *e-bis*) fa espresso riferimento ai “soggetti in possesso delle concessioni”, con la nuova disposizione si vogliono estendere espressamente gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio anche da coloro che offrono in Italia gioco, in particolare scommesse, pur in mancanza di una concessione di Stato.

2) con la lettera b) si intende, oltre che eliminare un ingiustificato vantaggio competitivo di cui godono coloro che operano senza concessione statale, puntare a garantire la platea dei giocatori dai rischi di un’offerta di gioco del tutto incontrollata.

In Italia, infatti, gli eventi sui quali è possibile scommettere sono solo quelli inseriti in un “palinsesto” ufficiale, valido per tutti i concessionari di Stato, nonché in palinsesti c.d. “complementari” predisposti dai singoli concessionari e tuttavia sottoposto alla vigilanza dell’amministrazione concedente per assicurare il rispetto anche di una serie di “valori”, quali quelli di natura sociale, familiare, religiosa, di costume.

Chi, invece, opera senza concessione può permettersi — a tutta evidenza — di scegliere gli eventi in totale autonomia e libertà, inserendo nel proprio palinsesto qualunque evento, senza alcuna forma di controllo statale. Tale situazione, oltre quindi determinare un ingiusto vantaggio competitivo proprio a coloro che operano senza concessione, non può affatto escludere che si consenta di scommettere anche su eventi contrari al buon costume, all'ordine pubblico o che possono offendere sentimenti religiosi o altri livelli di sensibilità.

Con la disposizione in esame, dunque, si intende porre un freno a ciò che, oggi, è frutto di una vera e propria lacuna, imponendo a tutti coloro che offrono scommesse sul territorio dello Stato il dovere di attenersi, nella scelta degli eventi oggetto del gioco, solo a quelli che derivano dal rispetto di determinati *standard*.

3) con la lettera c) si intende colmare un'altra lacuna.

Nel circuito dei concessionari le scommesse possono essere accettate entro un determinato limite, costituito dall'importo complessivo della vincita teorica. In particolare, è previsto il divieto di accettare giocate se la vincita eventuale supera l'importo di euro diecimila.

Ora, anche questo limite deve poter valere per coloro che operano senza concessione nazionale. Ciò per una intuibile serie di ragioni positive, non ultima quella di perseguire possibili forme di ripulitura, attraverso vincite fittizie, di denaro proveniente da fonti non chiare o lecite.

4) con la lettera d) si prevede espressamente l'applicabilità, agli operatori senza concessione, delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. "Decreto Balduzzi").

La prima delle disposizioni citate prevede l'obbligo di apporre formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Peraltro, qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

Le medesime formule di avvertimento devono essere altresì riportate su apposite targhe esposte nei punti di vendita. I gestori di sale da gioco e di esercizi della rete in concessione, in cui vi sia anche offerta di scommesse, sono poi tenuti ad esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.

Il comma 8 del citato articolo 7, fermo restando il divieto di gioco per i minori (di cui all'articolo 24, commi da 20 a 22, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011), stabilisce il divieto di ingresso, per i minori, nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro. Il titolare dell'esercizio deve inoltre identificare la persona verosimilmente minore di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

Queste disposizioni, per come già vigenti, sono certamente suscettibili di applicazione anche nei riguardi degli esercizi in cui, per quanto in assenza di concessione, si offre gioco con vincite in denaro.

Per questo la disposizione in commento — per chiarezza ed a scanso di residui dubbi — è compilata in modo tale da ribadire sostanzialmente la persistenza applicativa delle norme innanzi citate, a tutto vantaggio della salvaguardia delle fasce sociali più deboli, a partire dai minori d'età.

5) con la lettera e) prevede l'obbligo, per il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta in cui si offrono scommesse in mancanza di concessione di comunicare, entro sette giorni, l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincite in denaro all'autorità di Pubblica sicurezza, con i dati anagrafici del soggetto che esercita tale attività. Per i punti di vendita già in essere, l'obbligo deve essere adempiuto entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Infatti, i soggetti che offrono scommesse al pubblico hanno l'obbligo di presentare all'Amministrazione una dichiarazione di inizio attività, nonché l'obbligo di richiedere all'Autorità di pubblica sicurezza il rilascio della licenza di Polizia.

In questo modo, l'Autorità di pubblica sicurezza viene a conoscenza dell'ubicazione dell'esercizio ove viene svolta l'attività, nonché dei dati anagrafici del titolare, al fine di poter effettuare i dovuti controlli, sia preventivi sia durante la gestione, considerata la particolarità e delicatezza dell'attività ivi svolta.

I soggetti che agiscono nel settore in esame privi di concessione e, quindi, di autorizzazione di polizia, non dichiarano ad alcuno né l'inizio dell'attività né l'ubicazione dell'esercizio né il soggetto titolare del medesimo, impedendo, quindi, alle autorità di pubblica sicurezza di poter conoscere tali notizie indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed utili anche per prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata.

La norma in esame prevede l'obbligo di fornire l'ubicazione dell'esercizio in cui viene svolta l'attività ed i dati anagrafici del relativo titolare al soggetto proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta, ovvero il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, qualora diverso dal proprietario.

6) con la lettera f) si intende superare un problema che appare rilevante.

Nei riguardi degli esercizi in cui si offrono scommesse in assenza di concessione è già operante il divieto di installazione di AWP e VLT (apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), Tulpas).

Tuttavia, a causa di un contenzioso avviato dai titolari di tali esercizi, l'effettività del divieto è posta seriamente a rischio.

L'occasione della norma in esame vuole essere, dunque, anche opportunità per ribadire la persistenza di tale divieto.

Innovativa è invece la previsione — al fine di corroborare e sostenere l'effettività di detto divieto — per cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli deve cancellare i titolari di esercizi che offrono gioco con vincite in denaro, senza concessione, dall'elenco (assolutamente generale) degli esercenti che, invece, detti apparecchi possono installare, giacché comunque ascrivibili alla rete statale di raccolta del gioco.

7) quanto alla lettera g) della norma in rassegna, si osserva che l'ordinamento nazionale, quanto meno per attenuare gli effetti della concorrenza della rete di offerta di gioco parallela rispetto a quella ufficiale, con l'articolo 1, comma 66, della legge n. 220 del 2010 ha introdotto disposizioni volte stabilire che anche gli operatori di detta rete parallela sono tenuti ad assolvere l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998.

Questa disciplina — oltre a dimostrarsi gravata di adempimenti amministrativi anche per i soggetti passivi dell'imposta — tuttavia non risulta particolarmente efficiente per una tipologia di soggetti (che pure devono essere contribuenti) quali quelli cui l'attuale schema di norma è rivolto.

Per questo, con la proposta normativa in esame si intende introdurre un meccanismo di prelievo più consono, anche perché meno oneroso amministrativamente, alla tipologia di contribuenti cui lo stesso è destinato.

La logica della forfetizzazione della base imponibile è particolarmente adatta a situazioni del genere, tenuto conto della difficoltà di omogeneizzare le situazioni passive del rapporto tributario con quelle dei concessionari di Stato, considerato anche il fatto che il paniere di offerta di un operatore della rete parallela è estremamente più ampio e variegato, giacché sganciato da regole cogenti predeterminate. Inoltre, il mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestito dal *partner* tecnologico Sogei, che consente di registrare, memorizzare e conservare tutte le singole giocate, comporta che la raccolta totale realizzata da questi soggetti non può in alcun modo essere ricostruita, anche perché essi fanno capo a soggetti che dichiarano di essere stabiliti all'estero, dove affluiscono le giocate effettuate.

Pur sempre, però, la base imponibile resta ancorata alla raccolta di gioco, come in particolare previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1998 relativamente alla raccolta di scommesse, che certamente costituisce la tipologia di gioco predominante tra quelle offerte dalla rete parallela innanzi detta.

In particolare:

- la media della raccolta provinciale già costituisce elemento di riferimento ai fini dell'accertamento (ai sensi dell'articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);
- ai fini della determinazione della base imponibile forfetaria, appare ragionevole prevederne un aumento in considerazione di quanto segue:
- la raccolta degli operatori non autorizzati si avvale di una posizione di ampio favore rispetto agli operatori della rete legale, garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri accessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque, potendo offrire quote molto più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato);

- la media presa a riferimento non comprende gli eventi ippici, mentre è da ritenere con sufficiente certezza che gli operatori non autorizzati (soprattutto se collegati a bookmakers esteri, come è nella realtà attuale) offrano anche, in misura consistente, scommesse su eventi ippici nazionali e stranieri;

la stessa media non tiene inoltre conto dell'ampia gamma di scommesse su eventi diversi da quelli approvati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (il c.d. "palinsesto ufficiale", compreso quello c.d. "complementare"), eventi che notoriamente costituiscono una parte rilevante del business degli operatori non autorizzati;

- la media non tiene altresì conto del gioco on line, considerato che gli operatori fisici della rete legale non possono offrire gioco a distanza.

Il principio della riserva di legge in materia tributaria resta in ogni caso ampiamente salvaguardato, considerato che tutti gli elementi anzidetti ben giustificano il rialzo rispetto alla "media" pari al triplo di questa.

I soggetti in esame, infatti, già si attestano, verosimilmente, intorno ai valori massimi (se non superiori) di quella degli operatori della rete legale, data la posizione di ampio favore garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque assai più in alto della media, potendo offrire quote più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato). Inoltre, la possibilità di offrire molteplici prodotti, vietati agli operatori regolari, sia in termini di "palinsesto", sia in termini di giochi (on line, ippica, ecc.), conducono a ritenere ragionevole prevedere la base imponibile forfetaria pari al triplo della media provinciale.

Per quanto riguarda l'aliquota applicabile, l'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 del 1998 prevede aliquote molto diversificate a seconda della tipologia di evento (26,80 per cento per i concorsi pronostici, 22,50 per cento per la scommessa tris, 15,70 per cento per ogni scommessa ippica, un ventaglio di aliquote che va dal 2 all'8 per cento per le scommesse sportive). La disposizione assume applicabile la massima aliquota prevista per le scommesse sportive (8 per cento), posto che la mancanza di collegamento di questi operatori al totalizzatore nazionale non consente di verificare le tipologie di eventi oggetto di scommessa.

Si evidenzia, da un lato, che l'aliquota dell'8 per cento è molto più bassa di quella applicabile alle scommesse ippiche e, dall'altro, che gli operatori in discorso, a differenza dei concessionari, non corrispondono alcunché a titolo di canone concessorio.

8) con la lettera h), infine, si prevedono le sanzioni amministrative per le violazioni agli obblighi e divieti di cui alle fattispecie previste dalle lettere da b) a f). Quanto alle lettere a) e g) non occorre individuare sanzioni giacché i sistemi legali vigenti, richiamati dalle fattispecie in esse contemplate, già sono dotate di propri apparati sanzionatori.

Il **comma 21** dispone una riduzione a decorrere dal 1° aprile 2015, rispetto alla legislazione vigente, della percentuale di restituzione in vincita (c.d. *payout*) per il gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (c.d. AWP) in misura pari a 4 punti percentuali. Simmetricamente, tenuto conto del rapporto strutturale che intercorre tra *payout* e imposizione fiscale sul gioco in argomento, l'aliquota di imposizione viene elevata al 17 per cento. Nei fatti, rispetto alla legislazione vigente, l'incremento dell'aliquota di imposizione è pari a 4,3 punti percentuali.

Relativamente, invece, al gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto regio decreto n. 773 del 1931 (c.d. VLT) la riduzione della percentuale di restituzione in vincita (c.d. *payout*) è stabilita in 4 punti percentuali. Simmetricamente, per quanto già detto, l'aliquota di imposizione viene elevata al 9 per cento. Nei fatti, rispetto alla legislazione vigente, l'incremento dell'aliquota di imposizione è pari a 4 punti percentuali.

Il **comma 22** dispone che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al **comma 21**, determinate annualmente a consuntivo, sono iscritte, nell'esercizio finanziario successivo a quello di realizzazione, nel fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il fenomeno degli apparecchi non collegati alla rete dello Stato si è, negli ultimi tempi, diffuso in modo particolare, come risulta dalle indagini della Guardia di finanza. Ciò è fonte di notevoli pericoli sociali, dell'ordine pubblico e della fede pubblica, non essendo l'Amministrazione in grado di verificare le regole di base in ordine alla periodicità ed entità delle vincite, le somme che possono essere giocate, il rispetto delle norme poste a salvaguardia dei minori di età e dei soggetti più deboli. Inoltre, com'è ovvio, poiché il gioco avviene al di fuori del circuito regolare, i relativi introiti sfuggono totalmente al Fisco, con conseguente danno per l'Erario.

La disposizione in esame si applica sia al gioco effettuato mediante gli apparecchi AWP (articolo 110, comma 6, lettera a), Tulps), che risultino non collegati alla rete telematica dello Stato o siano privi di nulla osta oppure manomessi o alterati, sia ogni altro tipo di apparecchio che consente comunque l'esercizio del gioco con vincite in denaro (come ad esempio i c.d. "videopoker"), sia gli apparecchi che consentono il collegamento telematico con siti di gioco irregolari (c.d. "punti com") o anche con siti regolari nelle ipotesi in cui ciò non sia consentito. Si tratta, in questi ultimi casi, dei c.d. "Totem", cioè dispositivi mediante i quali l'esercente consente ai clienti il collegamento con siti di gioco (in prevalenza "punti com"), per effettuare giocate al di fuori del canale regolare.

Tali fenomeni, come si diceva, da un lato configurano violazione di precise disposizioni, dall'altro consentono il gioco con vincite in denaro in totale evasione d'imposta.

La disposizione di cui al **comma 23**, quindi, nei casi di specie, essendo impossibile verificare la raccolta effettiva, trattandosi di apparecchi o dispositivi non collegati alla rete telematica dello Stato, stabilisce un importo giornaliero di raccolta, determinato in modo forfetario, sulla cui base determinare l'imposta dovuta, a seconda della tipologia di apparecchio utilizzato.

In particolare, la raccolta del gioco mediante gli apparecchi AWP è soggetta al PREU (applicabile agli apparecchi regolari) calcolato su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500.

In ordine alla determinazione di tale imponibile, si precisa che l'articolo 39-quater, comma 3, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003, prevede che gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per i predetti apparecchi da divertimento ed intrattenimento, per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, determinando induttivamente l'ammontare delle somme giocate sulla base dell'importo forfetario giornaliero definito con decreti direttoriali.

Il decreto direttoriale in vigore, modificato dall'articolo 24, comma 17, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, prevede che tale base imponibile sia pari ad euro 560 per ogni giornata lavorativa.

La norma in esame, superando il rinvio ai decreti direttoriali, prevede l'aumento della base imponibile forfetaria, in relazione alla quale si determina l'imposta dovuta allo Stato, aumentando l'importo di 560 euro fino a 1500 euro, per ogni apparecchio, in considerazione del carattere assai insidioso del fenomeno indicato e della circostanza che le somme introitate non possono in nessun modo essere verificate.

La disposizione, inoltre, prevede che qualora non sia possibile determinare il periodo in cui gli apparecchi irregolari hanno prodotto gioco, si presume che gli stessi siano stati impiegati per un anno, salvo la prova contraria da parte del trasgressore (**comma 24**).

Per quanto riguarda le apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio, si precisa che l'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, sancisce che, fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

La disposizione, però, non prevede alcuna sanzione amministrativa nel caso di violazione di tale precetto.

Con la disposizione di cui al **comma 25** viene colmata questa lacuna prevedendo la sanzione amministrativa in misura fissa, di euro ventimila, considerata la potenziale dannosità dell'illecito, posto che le apparecchiature di cui sopra possono essere utilizzate anche da soggetti minorenni, comunque senza alcun controllo e con posta di gioco anche illimitata.

Tali dispositivi, peraltro, si pongono in concorrenza sleale con i concessionari dello Stato ed offrono la possibilità di fruire di diversi giochi, senza alcun pagamento di imposte. Dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza e dagli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è emerso, infatti, che i predetti dispositivi illeciti offrono

prevalentemente modalità di gioco assimilabili a quelle praticabili mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

La norma in esame quindi, simmetricamente a quanto previsto per le AWP irregolari, prevede che la base imponibile sia determinata induttivamente. Tuttavia, trattandosi di gioco illecito effettuato essenzialmente con modalità on line, la norma prevede, come per il gioco a distanza regolare, l'applicazione dell'imposta unica di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con aliquota al 3 per cento.

Come per le AWP irregolari, si prevede inoltre la presunzione di utilizzo per un anno, salvo prova contraria da parte del trasgressore.

Con il **comma 25**, inoltre, s'introduce la previsione della confisca degli apparecchi irregolari in questione, con conseguente loro asporto da parte dell'Amministrazione per avviarli a distruzione. Nei casi in cui non è possibile procedere all'asporto, la distruzione degli apparecchi resta dovere del trasgressore, che deve procedervi a sua cura e spese entro massimo dieci giorni. Anche per prova dell'avvenuta distruzione è previsto che il trasgressore deve consegnare all'Amministrazione la scheda madre dell'AWP confiscata o l'*hardware* di funzionamento in ogni altro caso. In caso di inottemperanza, duecento euro sono la sanzione per ogni giorno di ritardo.

Con il **comma 26** si intende ridurre, a partire dai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, la quota esente dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali dall'attuale 95 per cento al 22,26 per cento, equiparando la tassazione dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali a quella delle persone fisiche.

Tali enti, infatti, pur essendo soggetti passivi dell'IRRES, determinano la loro base imponibile come le persone fisiche e, quindi, quest'ultima può essere composta anche da redditi di capitale o d'impresa.

Con la norma in esame si propone di aumentare la tassazione degli utili percepiti dai suddetti enti dal 5 per cento del loro ammontare al 77,74 per cento dello stesso, in misura uguale a quella delle persone fisiche con partecipazioni qualificate.

Il **comma 27** incrementa all'8 per cento la ritenuta che le banche e le Poste italiane S.p.A. devono operare, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta. Tale ritenuta, originariamente prevista al comma 1, articolo 25, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è stata successivamente ridotta al 4 per cento per effetto della modifica di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto – legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Si tratta dei bonifici disposti per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e delle spese per interventi di risparmio energetico, ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Il **comma 28** attraverso la sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 è volto ad escludere l'esenzione dei proventi finanziari nel caso in cui tali proventi siano corrisposti ai beneficiari a seguito del decesso dell'assicurato.

In tal modo l'esenzione è mantenuta per i capitali corrisposti a fronte del "rischio di mortalità", cioè quelli percepiti a fronte del premio effettivamente messo a copertura del rischio demografico.

Quindi in caso delle temporanee caso morte, essendo la copertura del rischio demografico pari al 100 per cento, il capitale corrisposto sarà totalmente esente mentre in caso di polizze miste, solo il capitale corrisposto a copertura del rischio demografico sarà esente mentre il capitale residuo sarà soggetto alle disposizioni previste dall'articolo 45, comma 4, del TUIR.

Il **comma 29** fissa la decorrenza della disposizione di cui al comma 28 al 1° gennaio 2015.

Con la disposizione di cui al **comma 30** si provvede a modificare ultimo periodo dell'articolo 1, comma 373, della legge n. 228 del 2012. La nuova formulazione proposta dell'ultimo periodo del comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che le operazioni in relazione ai finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 265-373, della predetta legge sono attuate nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sugli aiuti di importanza minore.

Il riferimento ai limiti e alle condizioni della disciplina comunitaria sugli aiuti “*de minimis*” si è reso necessario al fine di stabilire la compatibilità della misura con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (ex articolo 87, paragrafo 1, del TCE).

Quanto al contesto normativo – pur nella consapevolezza che gli aiuti di importanza minore sono, ora, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*” – si è deciso di riportare come riferimento il regolamento n. 1998/2006 in quanto la disciplina, come modificata, ha efficacia sin dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228, istitutiva dei finanziamenti agevolativi e, quindi, in un periodo in cui era ancora vigente il citato regolamento del 2006.

La norma di cui al **comma 31** prevede la soppressione del particolare regime di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche previsto dall'articolo 63, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico a decorrere dall'anno in cui compiono il ventesimo anno di età ed assimilandoli alle auto con vetustà superiore ai trenta anni.

Attualmente, sono considerati veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. Tali veicoli sono individuati, con propria determinazione aggiornata annualmente, dall'Automobilclub Storico Italiano (A.S.I.) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.).

Si ritiene opportuno procedere alla modifica della norma in quanto questa aveva la finalità di tutelare un parco auto e moto, precedente all'entrata in vigore della richiamata legge n. 342 del 2000, che, per caratteristiche e qualità costruttive ed in ragione di un loro rilievo industriale o estetico, al compimento del ventesimo anno di età poteva essere definito di particolare interesse storico.

Attualmente, con l'evoluzione delle tecniche costruttive da parte del mercato automobilistico, un autoveicolo o motoveicolo al compimento dei venti anni non può più essere assimilato ai veicoli di particolare interesse storico solo in ragione della sua vetustà. Per tale ragione, è ormai venuta meno la stessa *ratio* che aveva giustificato il richiamato regime di speciale esenzione. A ciò si aggiunga che, nel corso degli anni, i controlli previsti dal comma 3 del citato articolo 63 finalizzati all'individuazione, da parte dell'ASI e della FMI mediante propria determinazione, dei veicoli di cui al comma 2 del più volte richiamato articolo 63, sono risultati, talvolta, carenti, consentendo in tal modo l'accesso all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche ad autoveicoli e motoveicoli che, oltre ad aver compiuto venti anni, non avevano alcuno dei requisiti normativi.

L'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto che il Fondo di rotazione della legge 183/1987 finanzia interventi complementari ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali UE 2014/2020. Al fine di adeguare tale previsione ai contenuti dell'Accordo di partenariato con l'Unione europea in corso di definitiva approvazione da parte della Commissione europea, il **comma 32** in questione amplia la possibilità di attivazione di programmi complementari, aggiungendo ai fondi strutturali (FESR e Fondo sociale europeo) anche i Fondi per lo sviluppo rurale e la pesca (FEASR e FEAMP). Tale ampliamento non comporta alcun incremento di spesa, in quanto il citato Fondo di rotazione interviene a finanziare i predetti programmi nei limiti delle dotazioni già previste in bilancio a legislazione vigente. Dalla norma, pertanto, non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.

Il **comma 33** amplia la possibilità, offerta dall'articolo 1, comma 243, della legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) di attivare anticipazioni su Programmi UE 2014/2020 a titolarità dei Ministeri, aggiungendo ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali, dai fondi FEASR e FEAMP (Sviluppo rurale e pesca) anche gli interventi cofinanziati da altre linee del bilancio comunitario, al fine di venire incontro alle esigenze di pronta attivazione degli stessi. Tale ampliamento opera comunque nel limite di 500 milioni annui a valere sulle disponibilità di bilancio del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, già previsti a legislazione vigente. Dalla norma pertanto non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.

I Regolamenti comunitari che disciplinano l'intervento dei Fondi di investimento europei (SIE) relativi al periodo 2014/2020 prevedono per gli Stati membri e le singole Amministrazioni titolari degli interventi operativi l'obbligo di utilizzo di strumenti informatici evoluti per supportare i processi di gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle azioni, ivi compreso lo scambio elettronico dei dati con il sistema comunitario SFC 2014 e con i beneficiari dei

contributi. La tempestiva attivazione di tali sistemi rappresenta una condizionalità specifica che sarà valutata dalla Commissione europea in sede di analisi dei sistemi di gestione e controllo dei programmi. Per dare seguito a tale adempimento, il **comma 34**, prevede che il Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987 assicuri le risorse necessarie per la messa in opera dei sistemi informatici di cui trattasi. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, in quanto il Fondo opera nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie già previste in bilancio a legislazione vigente.

Al fine di garantire la ulteriore accelerazione e semplificazione dell'iter dei pagamenti (in favore dei beneficiari finali pubblici e privati) riguardanti la quota comunitaria e di cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, nonché di quelli complementari alla programmazione comunitaria, il **comma 35** prevede la possibilità che il Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 provveda alle erogazioni a proprio carico anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna Amministrazione titolare degli interventi stessi. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, in quanto il Fondo di rotazione interviene nei limiti delle proprie disponibilità già previste in bilancio a legislazione vigente.

Inoltre, il **comma 36** definisce i criteri per la copertura dell'onere di parte nazionale riguardante i programmi della cooperazione territoriale europea, a seguito dell'avvio della relativa programmazione. Si tratta, in particolare, dei programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea di cui al Regolamento UE n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013, di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello strumento europeo di vicinato di cui al Regolamento UE n. 232/2014 dell'11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana, nonché dei programmi di assistenza alla pre-adesione – IPA II di cui al Regolamento UE n. 231/2014 dell'11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana. A tali programmi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 241 della L 147/2013. Il Fondo di rotazione provvede al cofinanziamento dei suddetti programmi nel limite del 25 per cento della spesa pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma, nei limiti delle proprie disponibilità già previste in bilancio a legislazione vigente. Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, in quanto gravano sulle disponibilità del citato Fondo di rotazione già previste in bilancio a legislazione vigente.

In relazione al **comma 37**, si evidenzia che la normativa comunitaria prevede che l'Autorità di gestione e l'Autorità di audit dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali possano far parte della stessa Amministrazione titolare di tali programmi solo se si verificano le condizioni di cui all'articolo 123 del Regolamento UE N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. In tale contesto, la disposizione prevede che per i Programmi operativi a titolarità dei Ministeri, cofinanziati dai fondi strutturali europei, che non soddisfano tali condizioni, le funzioni di Autorità di audit sono svolte dall'UVER o dal MEF-DRGS-IGRUE in attuazione dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Unione europea. Tale misura è finalizzata ad una riduzione complessiva del numero delle Autorità di audit nazionali, ad assicurare l'indipendenza tra le funzioni di gestione e controllo dei programmi, razionalizzando e migliorando l'efficacia delle attività di controllo sull'utilizzo delle risorse comunitarie. Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.

La norma di cui ai **commi 38 e 39** destina agli interventi programmati per la strategia di sviluppo delle Aree interne ulteriori 90 milioni di euro rispetto a quelli già stanziati dalla legge di stabilità 2014, a carico del Fondo di rotazione della legge 183/1987. Essa è finalizzata a rafforzare la strategia nazionale per le aree interne del Paese, così come delineata nell'Accordo di partenariato per il periodo di programmazione dei fondi europei 2014/2020. Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, essendo coperta dalle disponibilità del Fondo di rotazione già previste a legislazione vigente.

Il **comma 40** consente, in sostanza, di operare modifiche alla cosiddetta Black List di cui al DM del 24 aprile 1992 (ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 110, comma 10, del TUIR in materia di ineducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori europea aventi regimi fiscali privilegiati), anche nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 168-bis dello stesso TUIR. In tal modo, senza attendere la revisione complessiva delle Black List, che richiederà un complesso lavoro istruttorio nei confronti di tutti i paesi e territori interessati, sarà possibile procedere a modifiche puntuali della lista di cui al decreto del 1992, facendo esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni. Tale revisione dovrà avvenire in ogni caso, ovviamente, previa verifica d'intesa con l'Agenzia delle entrate, della effettività di uno scambio di informazioni che renda efficace l'azione di contrasto delle pratiche elusive.

Art. 45 Ulteriori misure di copertura

Il **comma 1** della norma in esame riduce l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Il **comma 2** riduce l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di un importo pari a 331,533 milioni di euro per l'anno 2015 e a 18,533 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Il **comma 3**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 e fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 4, incrementa l'aliquota IVA del 10 per cento di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2017, inoltre dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e per ciascuno degli anni successivi. La disposizione specifica, infine, che il provvedimento in argomento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il **comma 4** precisa che, le misure di cui al comma 3 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

Il **comma 5** dispone la riduzione, per il 2015, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Il **comma 6** dispone, in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, la riduzione da 383 a 233 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 delle risorse del Fondo costituito al fine di concedere il diritto al pensionamento anticipato ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008; conseguentemente, prevede una corrispondente riduzione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 delle risorse del medesimo Fondo.

Il **comma 7** dispone, con effetto dall'anno 2015, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Inps, di 20.000.000 euro per l'anno 2015 e di 120.000.000 euro a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, comma 3, secondo periodo, relativo alla contribuzione integrativa dovuta per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; specifica infine che tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

Titolo VI**Norme finali****Art. 46 Fondi speciali e tabelle**

Il comma 1 dispone circa gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2015-2017, esposti nelle Tabelle A e B, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. Come disposto dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono di seguito allegate brevi note, distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle medesime Tabelle.

Il comma 2 riguarda le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2015 e del triennio 2015-2017 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indicate nella Tabella C.

Il comma 3 riguarda gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indicati nella Tabella E.

Il comma 4 riguarda gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 per le leggi che dispongono spese di parte corrente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, indicati nella Tabella D.

Il comma 5 autorizza le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad assumere impegni nell'anno 2015, a carico di esercizi futuri, a valere sulle autorizzazioni di spesa riportate nella Tabella E, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Il comma 6 consente che, per l'esercizio finanziario 2015, le nuove o maggiori spese correnti, le riduzioni di entrata e le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente possano eccedere le risorse da utilizzare a copertura, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in attuazione dell'autorizzazione concessa dalle Camere, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, con l'approvazione dell'apposita Relazione al Parlamento, nel limite massimo indicato nella medesima Relazione, secondo il prospetto allegato alla legge.

Il comma 7 riguarda il prospetto di copertura della legge di stabilità.

Art. 47 Entrata in vigore

Si precisa, infine, che l'entrata in vigore della legge è fissata per il 1° gennaio 2015.

PAGINA BIANCA

**Note che motivano gli importi dei fondi speciali
di cui alle Tabelle A e B**

PAGINA BIANCA

Come disposto dal comma 1, dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'attuazione del disegno di legge Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca scientifica (A.C. 100 – A.S. 1534), del disegno di legge concernente Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (AC 750), del disegno di legge concernente Istituzione del "Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno" e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 (AC 1092) e per provvedimenti normativi riguardanti il recepimento e adeguamento alla normativa e alla giurisprudenza europea, nonché per interventi diversi.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


L'accantonamento comprende le risorse per Interventi diversi.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento comprende le risorse preordinate per i disegni di legge riguardanti: la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011 (AC 1743- AS 1551); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009 (AS 1219 - AC 2421); la Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008" (AC 2080- AC 996); l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012 (AS 1241 - AC 2276); l'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010 (AS 1314); l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012 (AS 1334); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012 (AC 2425); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Libero Scambio tra l'Unione Europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010 (AS 1335); la Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011 (AS 1329); la Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010 (AS 1332 - AC 2511); la Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) dell'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Universitario Europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011 (AS 1242- AC 2420); la Ratifica ed

esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011 (AS 1330); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di estradizione con la Repubblica popolare cinese (AS 1333); la Ratifica ed esecuzione accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra Italia e Stati Uniti messicani, con allegato fatto a Roma il 24 ottobre 2011 (AS 1331); l'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina (AC 2125); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013 (AC 2515); la Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999 (AS 1336); la Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (AC 2127); la Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011 (AC 2004); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, con protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 1995 (AC 2574); la Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013 (AS 1600); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007 (AS 1599); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 (AC 2575); le Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan (AS 1327); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, finalizzato ad agevolare l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitare l'applicazione, fatto a Podgorica il 25 luglio 2013 (AS 1532); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013 (AS 1605); la Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013 (AC 2625); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma 29 febbraio 2012 (AS 1166 - AC 2271); la Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato UNIDROIT, modificativo dell'art. 1 dell'Accordo di Sede tra Italia e UNIDROIT sui privilegi e immunità dell'Istituto, fatto a Roma il 20 luglio 1967 ed emendato con Scambio di Note Verbali del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012 (AC 2099 - AS 1511); la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012 (AC 2081 - AS 1513); la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 (AC 2576), nonché le risorse per ulteriori Accordi internazionali e per Interventi diversi.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 L'accantonamento comprende le risorse destinate per le Scuole non statali.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento comprende le risorse per Interventi vari.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura del disegno di legge concernente Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (AC 55) nonché per Interventi vari.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'emergenza biologica a livello nazionale.

TABELLA B**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura del disegno di legge concernente Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (AC 2617), per Interventi diversi e per il potenziamento ed ammodernamento della Guardia di Finanza.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli e per il disegno di legge riguardante Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (AC 750).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento degli interventi riguardanti la Partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale Atlantico.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento comprende le risorse per Interventi per il programma spaziale europeo.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento è finalizzato per l'ammodernamento di protezione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il Completamento del progetto "Numero Unico Emergenza europea 112".

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento è finalizzato per Interventi a favore della difesa del suolo, per Interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, nonché per il disegno di legge concernente Legge Quadro in materia di Interporti (AC 730 – AS 1185).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è preordinato per la realizzazione di Interventi diversi.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

L'accantonamento comprende le risorse per Interventi diversi.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento comprende le risorse per Interventi diversi.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1. – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' (TABELLA C) E VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2015-2017 A LEGISLAZIONE VIGENTE (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N.196 DEL 2009)

ALLEGATO N. 2. – IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA E)

ALLEGATO N. 3 - EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO, DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2015

ALLEGATO N. 4 – QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 2015 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 2014


PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 1

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' (TABELLA C) E VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2015-2017 A LEGISLAZIONE VIGENTE (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N.196 DEL 2009)

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N.1
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' (TABELLA C)
Allegato 1

	2015		2016		2017		D. di L. STABILITA'
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	
	D. di L. STABILITA'		D. di L. STABILITA'		D. di L. STABILITA'		
 SISTEMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Presidenza del Consiglio dei Ministri MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 230 Del 1998 ART. 19: FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE (21.3 - CAP. 2185) cp cs DECRETO LEGISLATIVO N. 303 Del 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (21.3 - CAP. 2115) cp cs TOTALE MISSIONE cp cs	65.730.527	-	63.427.302	-	63.427.302	-	63.427.302
	65.730.527		63.427.302		63.427.302		63.427.302
Relazioni finanziaria con le autonomie territoriali Regolezioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 38 Del 2001 ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA. (2.3 - CAP. 7513/R) cp cs	33.420.644	-	33.687.736	-	33.590.787	-	33.590.787
	33.420.644		33.687.736		33.590.787		33.590.787
cp cs cp cs	99.151.171	-	97.115.038	-	97.018.089	-	97.018.089
	99.151.171		97.115.038		97.018.089		97.018.089
cp cs	5.092.950	-	5.104.167	-	5.104.167	-	5.104.167
	5.092.950		5.104.167		5.104.167		5.104.167

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015		2016		2017		D. di L. STABILITA'
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria							
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE							
DECRETO LEGISLATIVO N. 56 Del 2000							
ART. 13 COMMA 3: ATTRIBUZIONE GETTITO IRAP REGIONI A STATUTO ORDINARIO							
(2.4 - CAP. 2701)	CP CS	480.000.000 480.000.000	480.000.000 480.000.000				
Rapporti finanziari con Enti territoriali							
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE							
LEGGE N. 353 Del 2000: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI							
(2.5 - CAP. 2820)	CP CS	1.296.642 1.296.642	1.307.468 1.307.468				1.307.468 1.307.468
TOTALE MISSTONE	CP CS	6.389.592 6.389.592	486.389.592 486.389.592				6.411.635 6.411.635
L'Italia in Europa e nel mondo							
Cooperazione allo sviluppo							
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE							
LEGGE N. 7 Del 1981: F. LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIDUO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.							
(1.2 - CAP. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2193, 2184)	CP CS	150.467.050 150.467.050	180.467.050 180.467.050	30.000.000 30.000.000	145.663.052 145.663.052	30.000.000 30.000.000	175.663.052 175.663.052
							145.228.586 145.228.586
							30.000.000 30.000.000
							175.228.586 175.228.586



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato I

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015			2016			2017		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
<p>LEGE N. 49 Del 1987: NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO</p> <p>(1.2 - CAPP. 7169, 7169)</p> <p>CP CS</p>	354.307 354.307	- -	354.307 354.307	362.619 362.619	- -	362.619 362.619	362.619 362.619	- -	362.619 362.619
<p>Cooperazione economica e relazioni internazionali</p> <p>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</p> <p>LEGE N. 794 Del 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATO A ROMA IL 1 GIUGNO 1966</p> <p>(1.3 - CAP. 3751)</p> <p>CP CS</p>	1.701.998 1.701.998	- -	1.701.998 1.701.998	1.644.678 1.644.678	- -	1.644.678 1.644.678	1.634.606 1.634.606	- -	1.634.606 1.634.606
<p>Promozione della pace e sicurezza internazionale</p> <p>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</p> <p>LEGE N. 140 Del 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'</p> <p>(1.4 - CAP. 3399)</p> <p>CP CS</p>	210.718 210.718	- -	210.718 210.718	214.950 214.950	- -	214.950 214.950	214.950 214.950	- -	214.950 214.950
<p>Integrazione europea</p> <p>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE</p> <p>LEGE N. 960 Del 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSTIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA</p> <p>(1.5 - CAPP. 4543, 4545)</p> <p>CP CS</p>	1.067.418 1.067.418	- -	1.067.418 1.067.418	1.028.887 1.028.887	- -	1.028.887 1.028.887	1.025.900 1.025.900	- -	1.025.900 1.025.900



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato I

	2015				2016				2017							
	VARIAZIONI		D. di L. STABILITA'		LEGISLAZ. VIGENTE		VARIAZIONI		D. di L. STABILITA'		LEGISLAZ. VIGENTE		VARIAZIONI		D. di L. STABILITA'	
	LEGISLAZ. VIGENTE															
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI																
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale																
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE																
LEGGE N. 549 Del 1995																
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.																
(1.10 - CAP. 1163)																
CP	1.402.108	-	1.402.108	1.402.108	1.405.108	-	1.405.108	1.405.108	1.405.108	-	1.405.108	1.405.108	1.405.108	-	1.405.108	1.405.108
CS	1.402.108	-	1.402.108	1.402.108	1.405.108	-	1.405.108	1.405.108	1.405.108	-	1.405.108	1.405.108	1.405.108	-	1.405.108	1.405.108
TOTALE MISSIONE	155.203.599	30.000.000	185.203.599	185.203.599	150.319.294	30.000.000	180.319.294	148.871.769	180.319.294	30.000.000	210.319.294	178.871.769	180.319.294	30.000.000	210.319.294	178.871.769
CS	155.203.599	30.000.000	185.203.599	185.203.599	150.319.294	30.000.000	180.319.294	148.871.769	180.319.294	30.000.000	210.319.294	178.871.769	180.319.294	30.000.000	210.319.294	178.871.769
Difesa e sicurezza del territorio																
Approntamento e impiego delle forze navali																
MINISTERO DELLA DIFESA																
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010																
ART. 565: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE																
(1.3 - CAP. 1345)																
CP	85.253	-	85.253	85.253	82.047	-	82.047	81.894	82.047	-	82.047	81.894	82.047	-	82.047	81.894
CS	85.253	-	85.253	85.253	82.047	-	82.047	81.894	82.047	-	82.047	81.894	82.047	-	82.047	81.894
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare																
MINISTERO DELLA DIFESA																
LEGGE N. 549 Del 1995																
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.																
(1.5 - CAP. 1352)																
CP	684.512	-	684.512	684.512	688.285	-	688.285	711.311	688.285	-	688.285	711.311	688.285	-	688.285	711.311
CS	684.512	-	684.512	684.512	688.285	-	688.285	711.311	688.285	-	688.285	711.311	688.285	-	688.285	711.311
TOTALE MISSIONE	769.765	-	769.765	769.765	770.332	-	770.332	793.205	770.332	-	770.332	793.205	770.332	-	770.332	793.205
CS	769.765	-	769.765	769.765	770.332	-	770.332	793.205	770.332	-	770.332	793.205	770.332	-	770.332	793.205



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato I

	2015			2016			2017		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI									
Giustizia									
Amministrazione penitenziaria									
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA									
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990									
ART. 135 COMMA 4: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI.									
(1.1 - CAP. 1768)	220.391	-	220.391	220.391	-	220.391	230.000	-	230.000
	220.391	-	220.391	220.391	-	220.391	230.000	-	230.000
CP	220.391	-	220.391	220.391	-	220.391	230.000	-	230.000
CS	220.391	-	220.391	220.391	-	220.391	230.000	-	230.000
TOTALE MISSIONE	220.391	-	220.391	220.391	-	220.391	230.000	-	230.000
CS	220.391	-	220.391	220.391	-	220.391	230.000	-	230.000
Ordine pubblico e sicurezza									
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste									
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI									
LEGE N. 267 Del 1991									
ART. 2 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (LEGGE N. 41 DEL 1982)									
(4.1 - CAP. 2179)	338.552	-	338.552	346.324	-	346.324	346.324	-	346.324
	338.552	-	338.552	346.324	-	346.324	346.324	-	346.324
CP	338.552	-	338.552	346.324	-	346.324	346.324	-	346.324
CS	338.552	-	338.552	346.324	-	346.324	346.324	-	346.324
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia									
MINISTERO DELL'INTERNO									
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990									
ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE									
(3 - CAP. 2668, 2815)	820.549	-282.269	538.280	834.394	-287.032	547.362	831.972	-286.198	545.774
	820.549	-282.269	538.280	834.394	-287.032	547.362	831.972	-286.198	545.774
CP	820.549	-282.269	538.280	834.394	-287.032	547.362	831.972	-286.198	545.774
CS	820.549	-282.269	538.280	834.394	-287.032	547.362	831.972	-286.198	545.774



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015			2016			2017			D. di L. STABILITA'
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	
TOTALE MISSIONE CP CS	1.159.101 1.159.101	-282.269 -282.269	876.832 876.832	1.180.718 1.180.718	-287.032 -287.032	893.686 893.686	1.178.296 1.178.296	-286.198 -286.198	892.098 892.098	
Soccorso civile										
Protezione civile										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
DECRETO LEGGE N. 142 Del 1991										
ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE										
(6.2 - CAP. 7446/P)	50.420.807 50.420.807	-	50.420.807 50.420.807	47.782.919 47.782.919	-	47.782.919 47.782.919	47.782.919 47.782.919	-	47.782.919 47.782.919	
DECRETO LEGGE N. 90 Del 2005										
ART. 4 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE										
(6.2 - CAP. 2184)	6.691.617 6.691.617	-	6.691.617 6.691.617	6.446.463 6.446.463	-	6.446.463 6.446.463	6.882.995 6.882.995	-	6.882.995 6.882.995	
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012										
ART. 1 COMMA 290: INTEGRAZIONE FONDO PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI ALLUVIONALI ED ALTRE CALAMITA'										
(6.2 - CAP. 7446/P)	44.746.078 44.746.078	-	44.746.078 44.746.078	-	-	-	-	-	-	
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013										
ART. 10 COMMA 1: FONDO EMERGENZE NAZIONALI										
(6.2 - CAP. 7441)	70.000.000 70.000.000	70.000.000 70.000.000	140.000.000 140.000.000	70.000.000 70.000.000	70.000.000 70.000.000	140.000.000 140.000.000	70.000.000 70.000.000	70.000.000 70.000.000	140.000.000 140.000.000	
TOTALE MISSIONE CP CS	171.858.502 171.858.502	70.000.000 70.000.000	241.858.502 241.858.502	124.229.382 124.229.382	70.000.000 70.000.000	194.229.382 194.229.382	124.665.914 124.665.914	70.000.000 70.000.000	194.665.914 194.665.914	



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato I

	2015		2016		2017				
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI									
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale									
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI									
LEGGE N. 549 Del 1995									
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.									
(1.2 - CAP. 2200)	471.945	-	471.945	430.881	-	430.881	429.631	-	429.631
CP	471.945	-	471.945	430.881	-	430.881	429.631	-	429.631
CS									
DECRETO LEGISLATIVO N. 454 Del 1999									
ART. 6: CONTRIBUTO AL CRA									
(1.2 - CAP. 2083)	5.084.549	-	5.084.549	4.570.897	-	4.570.897	4.557.631	-	4.557.631
CP	5.084.549	-	5.084.549	4.570.897	-	4.570.897	4.557.631	-	4.557.631
CS									
Sostegno al settore agricolo									
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE									
DECRETO LEGISLATIVO N. 165 Del 1999: DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA).									
(7.1 - CAP. 1525)	102.271.402	20.000.000	122.271.402	98.575.903	20.000.000	118.575.903	98.575.903	20.000.000	118.575.903
CP	102.271.402	20.000.000	122.271.402	98.575.903	20.000.000	118.575.903	98.575.903	20.000.000	118.575.903
CS									
Politiche competitive, della qualità, agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione									
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI									
LEGGE N. 267 Del 1991									
ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA									
(1.5 - CAP. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488)	4.026.984	-300.000	3.726.984	4.089.847	-312.000	3.777.847	4.419.734	-300.000	4.119.734
CP	4.026.984	-300.000	3.726.984	4.089.847	-312.000	3.777.847	4.419.734	-300.000	4.119.734
CS	4.026.984	-300.000	3.726.984	4.089.847	-312.000	3.777.847	4.419.734	-300.000	4.119.734

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015			2016			2017		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
TOTALE MISSIONE	cp cs 111.854.880 111.854.880	19.700.000 19.700.000	131.554.880 131.554.880	107.667.528 107.667.528	19.688.000 19.688.000	127.355.528 127.355.528	107.982.899 107.982.899	19.700.000 19.700.000	127.682.899 127.682.899
Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile									
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO									
DECRETO LEGISLATIVO N. 257 Del 2003									
ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENEA (5.7 - CAP. 7630/P)	cp cs 19.433.045 19.433.045	-2.500.000 -2.500.000	16.933.045 16.933.045	19.433.045 19.433.045	-2.500.000 -2.500.000	16.933.045 16.933.045	19.433.045 19.433.045	-2.500.000 -2.500.000	16.933.045 16.933.045
TOTALE MISSIONE	cp cs 19.433.045 19.433.045	-2.500.000 -2.500.000	16.933.045 16.933.045	19.433.045 19.433.045	-2.500.000 -2.500.000	16.933.045 16.933.045	19.433.045 19.433.045	-2.500.000 -2.500.000	16.933.045 16.933.045
Regolazione dei mercati									
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori									
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO									
LEGGE N. 549 Del 1995									
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	cp cs 288.058 288.058	-288.058 -288.058	- -	289.257 289.257	-289.257 -289.257	- -	289.418 289.418	-288.418 -288.418	- -
(3.1 - CAP. 2280)	cp cs 288.058 288.058	-288.058 -288.058	- -	289.257 289.257	-289.257 -289.257	- -	289.418 289.418	-288.418 -288.418	- -
TOTALE MISSIONE	cp cs 288.058 288.058	-288.058 -288.058	- -	289.257 289.257	-289.257 -289.257	- -	289.418 289.418	-288.418 -288.418	- -



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2015		2016		2017		D. di L. STABILITA'
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI							D. di L. STABILITA'
Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto							
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo							
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI							
DECRETO LEGISLATIVO N. 250 Del 1997							
ART. 7: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.N.A.C							
(2.3 - CAP. 1921)	CP 716.597	-	CP 597.347	-	CP 532.257	-	532.257
	CS 716.597		CS 597.347		CS 532.257		532.257
Sostegno allo sviluppo del trasporto							
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE							
LEGGE N. 128 Del 1998							
ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO.							
(9.1 - CAP. 1723)	CP 170.416	-	CP 163.851	-	CP 163.375	-	163.375
	CS 170.416		CS 163.851		CS 163.375		163.375
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne							
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI							
DECRETO LEGGE N. 535 Del 1996: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996							
(ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM."							
(2.6 - CAP. 1850)	CP 45.824	-	CP 45.511	-	CP 45.253	-	45.253
	CS 45.824		CS 45.511		CS 45.253		45.253
TOTALE MISSIONE	CP 932.837	-	CP 806.709	-	CP 740.885	-	740.885
	CS 932.837		CS 806.709		CS 740.885		740.885



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato I

	2015				2016				2017					
	LEGISLAZ. VIGENTE		VARIAZIONI		LEGISLAZ. VIGENTE		VARIAZIONI		LEGISLAZ. VIGENTE		VARIAZIONI			
	D. di L. STABILITA'		D. di L. STABILITA'		D. di L. STABILITA'		D. di L. STABILITA'		D. di L. STABILITA'		D. di L. STABILITA'			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI														
Comunicazioni														
Sostegno all'editoria														
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE														
LEGGE N. 67 Del 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA														
(11.2 - CAP. 2183, 7442)	CP	107.462.418	-	107.462.418	CP	103.729.125	-	103.729.125	CP	103.428.085	-	103.428.085	CP	103.428.085
	CS	107.462.418		107.462.418	CS	103.729.125		103.729.125	CS	103.428.085		103.428.085	CS	103.428.085
TOTALE MISSIONE	CP	107.462.418	-	107.462.418	CP	103.729.125	-	103.729.125	CP	103.428.085	-	103.428.085	CP	103.428.085
	CS	107.462.418		107.462.418	CS	103.729.125		103.729.125	CS	103.428.085		103.428.085	CS	103.428.085
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo														
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy														
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO														
LEGGE N. 549 Del 1995														
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.														
(4.2 - CAP. 2501)	CP	13.818.655	-6.960.392	6.858.263	CP	14.359.644	-6.960.393	7.399.251	CP	14.317.970	-6.960.394	7.357.576	CP	14.317.970
	CS	13.818.655	-6.960.392	6.858.263	CS	14.359.644	-6.960.393	7.399.251	CS	14.317.970	-6.960.394	7.357.576	CS	14.317.970
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011														
ART. 14 COMMA 19: TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE														
(4.2 - CAP. 2535)	CP	19.107.513	-	19.107.513	CP	18.332.671	-	18.332.671	CP	18.332.671	-	18.332.671	CP	18.332.671
	CS	19.107.513	-	19.107.513	CS	18.332.671	-	18.332.671	CS	18.332.671	-	18.332.671	CS	18.332.671



VII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2015		2016		2017		D. di L. STABILITA'
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI							
ART. 14 COMMA 26/ter PUNTO 1: FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA (4.2 - CAP. 2530).	CP CS 14.804.164 14.804.164	- -	14.804.164 14.804.164	- -	14.843.475 14.843.475	- -	14.843.475 14.843.475
TOTALE MISSIONE	CP CS 47.730.332 47.730.332	-6.960.392 -6.960.392	40.769.940 40.769.940	-6.960.393 -6.960.393	47.494.116 47.494.116	-6.960.394 -6.960.394	40.533.722 40.533.722
Ricerca e innovazione							
Ricerca in materia ambientale							
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE							
DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008							
ART. 28 COMMA 1: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA)	CP CS 22.948.654 22.948.654	-500.000 -500.000	22.448.654 22.448.654	-500.000 -500.000	22.948.654 22.948.654	-500.000 -500.000	22.448.654 22.448.654
(2.1 - CAPP. 3621, 8831)							
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali.							
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO							
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI	CP CS 874.862 874.862	- -	874.862 874.862	- -	897.538 897.538	- -	897.538 897.538
(2.1 - CAPP. 2040, 2041, 2043)							
Ricerca di base e applicata							
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE							
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012							
ART. 19: AGENZIA DIGITALE (12.1 - CAP. 1707)	CP CS 2.737.054 2.737.054	- -	2.737.054 2.737.054	- -	2.856.945 2.856.945	- -	2.856.945 2.856.945



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato I

	2015		2016		2017	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
Ricerca per il settore della sanità pubblica MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO LEGISLATIVO N. 502 Del 1992						
ART. 12 COMMA 2: FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA						
(2.1 - CAP. 3392)	CP 271.059.000 CS 271.059.000	-17.200.000 -17.200.000	253.859.000 253.859.000	271.059.000 271.059.000	-16.848.925 -16.848.925	254.210.075 254.210.075
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA						
LEGGE N. 549 Del 1995						
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.						
(3.4 - CAP. 1679)	CP 4.250.000 CS 4.250.000	- -	4.250.000 4.250.000	4.250.000 4.250.000	- -	4.250.000 4.250.000



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015			2016			2017		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
DECRETO LEGISLATIVO N. 204 Del 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DECRETO LEGGE 30/1/1998, N. 6: "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI", ART. 23 SEPTIES, COMMA 1 - PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA - E LEGGE 27/12/2006, N. 296: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)", ART. 1, COMMA 652 - PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DI RICERCATORI, E DECRETO LEGGE 98 DEL 2011 ART. 19, COMMA 3 - SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA", ART. 58, COMMA 2 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DEGLI ENTI DI RICERCA E DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104: "MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA", ART. 24, COMMA 1 - ASSUNZIONE DI PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA	cp cs	1.740.183.125 -	1.740.183.125 1.740.183.125	1.739.856.752 1.739.856.752	- -	1.739.856.752 1.739.856.752	1.738.468.271 1.738.468.271	- -	1.738.468.271 1.738.468.271
(3.4 - CAP. 7236)	cp cs	2.042.052.695 -	2.024.352.695 2.024.352.695	2.041.868.889 2.041.868.889	-17.348.925 -17.348.925	2.024.519.964 2.024.519.964	2.040.480.488 2.040.480.488	-17.315.825 -17.315.825	2.023.164.583 2.023.164.583
TOTALE MISSIONE	cp cs								



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015			2016			2017		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino									
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE									
LEGGE N. 979 Del 1982									
ART. 7 COMMA 1 PUNTO 1: MEZZI NAVALI ED AEREI									
(1.10 - CAPP. 1644, 1646)	CP CS	33.634.807 -2.000.000 -2.000.000	31.634.807 31.634.807	33.818.730 33.818.730	-2.000.000 -2.000.000	31.818.730 31.818.730	34.053.694 34.053.694	-2.000.000 -2.000.000	32.053.694 32.053.694
DECRETO LEGGE N. 2 Del 1993: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DEFENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE.	CP CS	30.859 - -	30.859 30.859	32.265 32.265	- -	32.265 32.265	34.341 34.341	- -	34.341 34.341
(1.10 - CAPP. 1388, 1389)									
LEGGE N. 549 Del 1995									
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	CP CS	4.385.357 -110.000 -110.000	4.275.357 4.275.357	4.214.645 4.214.645	-100.000 -100.000	4.114.645 4.114.645	4.202.413 4.202.413	-100.000 -100.000	4.102.413 4.102.413
(1.10 - CAP. 1551)									
TOTALE MISSIONE	CP CS	38.051.023 -2.110.000 -2.110.000	35.941.023 35.941.023	38.065.640 38.065.640	-2.100.000 -2.100.000	35.965.640 35.965.640	38.290.448 38.290.448	-2.100.000 -2.100.000	36.190.448 36.190.448

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato I

	2015		2016		2017		D. di L. STABILITA'
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	D. di L. STABILITA'		D. di L. STABILITA'		D. di L. STABILITA'		D. di L. STABILITA'
Tutela della salute							
Sanita' pubblica veterinaria							
MINISTERO DELLA SALUTE							
LEGGE N. 434 Del 1998							
ART. 1 COMMA 2: FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO	309.000 309.000	-	310.000 310.000	-	310.000 310.000	-	310.000 310.000
(1.2 - CAP. 5340)	CP CS						
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure							
MINISTERO DELLA SALUTE							
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 613 Del 1980: CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA							
(1.7 - CAP. 3453)	CP CS	-					
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 Del 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', ART. 4 COMMA 1 PUNTO 1 - FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E LEGGE N. 219 DEL 2005: NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI, ART. 12, COMMA 6 - CORRETTIVI DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE	9.400.947 9.400.947	-	9.400.947 9.400.947	-	9.400.947 9.400.947	-	9.400.947 9.400.947
(1.7 - CAP. 3443)	CP CS						
LEGGE N. 549 Del 1995							
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	3.261.606 3.261.606	-	3.261.606 3.261.606	-	3.261.606 3.261.606	-	3.261.606 3.261.606
(1.7 - CAP. 3412)	CP CS						



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015				2016				2017			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
	DECRETO LEGGE N. 17 Del 2001 ART. 2 COMMA 4: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (1.7 - CAP. 3457)	400.352 400.352	-	400.352 400.352	400.352 400.352	-	400.352 400.352	400.352 400.352	-	400.352 400.352	-	-
DECRETO LEGGE N. 269 Del 2003 ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (1.7 - CAP. 3458, 7230)	626.523 626.523	-	626.523 626.523	2.300.094 2.300.094	-	2.300.094 2.300.094	2.293.418 2.293.418	-	2.300.094 2.300.094	-	-	2.293.418 2.293.418
TOTALE MISSIONE	13.998.428 13.998.428	-	13.998.428 13.998.428	15.672.999 15.672.999	-	15.672.999 15.672.999	15.666.323 15.666.323	-	15.672.999 15.672.999	-	-	15.666.323 15.666.323
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO LEGE N. 163 Del 1985: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO. (1.2 - CAP. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO LEGE N. 190 Del 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (1.10 - CAP. 3610)	406.229.000 406.229.000	-	406.229.000 406.229.000	407.085.025 407.085.025	-	407.085.025 407.085.025	407.085.025 407.085.025	-	407.085.025 407.085.025	-	-	407.085.025 407.085.025
	1.452.756 1.452.756	-	1.452.756 1.452.756	614.874 614.874	-	614.874 614.874	614.874 614.874	-	614.874 614.874	-	-	614.874 614.874

pag. 16



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015				2016				2017			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
	CP CS	1.428.220 1.428.220	- -	1.428.220 1.428.220	687.164 687.164	- -	687.164 687.164	687.164 687.164	- -	687.164 687.164	- -	687.164 687.164
CP CS	875.000 875.000	- -	875.000 875.000	877.000 877.000	- -	877.000 877.000	877.000 877.000	- -	877.000 877.000	- -	877.000 877.000	877.000 877.000
CP CS	17.257.910 17.257.910	- -	17.257.910 17.257.910	17.272.910 17.272.910	- -	17.272.910 17.272.910	17.272.910 17.272.910	- -	17.272.910 17.272.910	- -	17.272.910 17.272.910	17.272.910 17.272.910
<p>Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale</p> <p>MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO</p> <p>LEGGE N. 77 Del 2006</p>												
CP CS	1.312.000 1.312.000	- -	1.312.000 1.312.000	1.315.000 1.315.000	- -	1.315.000 1.315.000	1.315.000 1.315.000	- -	1.315.000 1.315.000	- -	1.315.000 1.315.000	1.315.000 1.315.000
CP CS	428.554.886 428.554.886	- -	428.554.886 428.554.886	427.851.973 427.851.973	- -	427.851.973 427.851.973	427.851.973 427.851.973	- -	427.851.973 427.851.973	- -	427.851.973 427.851.973	427.851.973 427.851.973
<p>TOTALE MISSIONE</p>												



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2015		2016		2017		D. di L. STABILITA'	D. di L. STABILITA'
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI		
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI								
Istruzione scolastica								
Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio								
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA								
LEGGE N. 549 Del 1995								
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.								
(1.9 - CAP. 1261)	1.478.000	-	1.478.000	-	1.478.000	-	1.478.000	1.478.000
CS	1.478.000	-	1.478.000	-	1.478.000	-	1.478.000	1.478.000
Istituzioni scolastiche non statali								
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA								
LEGGE N. 181 Del 1990:								
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISFRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.								
(1.9 - CAP. 2193)	284.000	-	284.000	-	293.000	-	293.000	293.000
CS	284.000	-	284.000	-	293.000	-	293.000	293.000
TOTALE MISSIONE	1.762.000	-	1.762.000	-	1.771.000	-	1.771.000	1.771.000
CS	1.762.000	-	1.762.000	-	1.771.000	-	1.771.000	1.771.000



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2015		2016		2017		D. di L. STABILITA'
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI							D. di L. STABILITA'
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria							
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria							
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA							
LEGE N. 384 Del 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA	CP CS	4.953.000 -1.500.000 4.953.000 -1.500.000	3.453.000 3.453.000	-	4.965.000 4.965.000	-	4.965.000 4.965.000
(2.1 - CAP. 1709)							
LEGE N. 338 Del 2000							
ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI	CP CS	18.013.000 18.013.000	18.013.000 18.013.000	-	18.052.000 18.052.000	-	18.052.000 18.052.000
(2.1 - CAP. 7273)							
Sistema universitario e formazione post-universitaria							
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA							
LEGE N. 243 Del 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE E DECRETO-LEGE 21 GIUGNO 2013, N. 59: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA"							
ART. 60, COMMA 1 - SEMPLIFICAZIONI DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITA' E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO	CP CS	69.147.000 69.147.000	69.147.000 69.147.000	-	69.305.000 69.305.000	-	69.305.000 69.305.000
(2.3 - CAP. 1692)							
TOTALE MISSIONE	CP CS	92.113.000 -1.500.000 92.113.000	90.613.000 90.613.000	-	92.322.000 92.322.000	-	92.322.000 92.322.000



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015			2016			2017		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Protezione sociale per particolari categorie									
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE									
LEGGE N. 16 Del 1980: E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPENSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO									
(17.1 - CAP. 7256)	6.908.835	-	6.908.835	7.055.885	-	7.055.885	7.893.390	-	7.893.390
	6.908.835	-	6.908.835	7.055.885	-	7.055.885	7.893.390	-	7.893.390
Sostegno alla famiglia									
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE									
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006									
ART. 19 COMMA 1: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA									
(17.3 - CAP. 2102)	18.261.738	-	18.261.738	17.621.227	-	17.621.227	17.621.227	-	17.621.227
	18.261.738	-	18.261.738	17.621.227	-	17.621.227	17.621.227	-	17.621.227
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità									
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE									
DECRETO LEGISLATIVO N. 196 Del 2003: CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI									
(17.4 - CAP. 1733)	7.375.993	-	7.375.993	7.116.878	-	7.116.878	7.855.861	-	7.855.861
	7.375.993	-	7.375.993	7.116.878	-	7.116.878	7.855.861	-	7.855.861



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2015			2016			2017		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI									
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006									
ART. 19 COMMA 3: FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'	CP CS	- -	9.971.390 9.971.390	9.589.591 9.589.591	- -	9.599.591 9.599.591	10.621.990 10.621.990	- -	10.621.990 10.621.990
(17.4 - CAP. 2108/P)									
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013									
ART. 5/bis COMMA 1: INCREMENTO DEL FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' AL FINE DELL'ASSISTENZA ED AL SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA	CP CS	- -	9.119.826 9.119.826	9.007.627 9.007.627	- -	9.007.627 9.007.627	9.057.403 9.057.403	- -	9.057.403 9.057.403
(17.4 - CAP. 2108/P)									
<i>Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva</i>									
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI									
LEGGE N. 328 Del 2000									
ART. 20 COMMA B: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI	CP CS	- -	12.992.666 12.992.666	12.589.741 12.589.741	- -	12.589.741 12.589.741	12.553.204 12.553.204	- -	12.553.204 12.553.204
(4.5 - CAP. 3671)									
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006									
ART. 1 COMMA 1258: FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA	CP CS	- -	28.709.000 28.709.000	28.794.000 28.794.000	- -	28.794.000 28.794.000	28.794.000 28.794.000	- -	28.794.000 28.794.000
(4.5 - CAP. 3527)									
TOTALE MISSIONE	CP CS	- -	93.339.448 93.339.448	91.784.949 91.784.949	- -	91.784.949 91.784.949	94.397.075 94.397.075	- -	94.397.075 94.397.075



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato I

	2015		2016		2017	
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI						
Politiche per il lavoro						
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI						
LEGGE FINANZIARIA N. 350 Del 2003						
ART. 3 COMMA 149: FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI						
(1.7 - CAP. 5025)	1.002.881	-	1.024.216	-	1.104.040	-
	1.002.881	-	1.024.216	-	1.104.040	-
CP						1.104.040
CS						1.104.040
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione						
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI						
LEGGE FINANZIARIA N. 236 Del 2006						
ART. 1 COMMA 1163: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE						
(1.9 - CAP. 7682)	5.078.361	-	4.822.906	-	4.812.926	-
	5.078.361	-	4.822.906	-	4.812.926	-
CP						4.812.926
CS						4.812.926
TOTALE MISSIONE	6.081.242	-	5.847.122	-	5.916.966	-
	6.081.242	-	5.847.122	-	5.916.966	-
CP						5.916.966
CS						5.916.966



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2015			2016			2017		
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI									
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti									
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale									
MINISTERO DELL'INTERNO									
LEGGE N. 549 Del 1995									
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.									
(5.1 - CAP. 2309)	1.855.698	-816.018	1.039.680	1.877.664	-816.018	1.061.646	1.872.215	-816.018	1.056.197
	CS		CS						CS
DECRETO LEGISLATIVO N. 140 Del 2005									
ART. 13: SOMME DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO									
(5.1 - CAP. 2311)	4.010.303	--	4.010.303	3.869.784	--	3.869.784	3.858.553	--	3.858.553
	CS		CS						CS
TOTALE MISSIONE	5.866.001	-816.018	5.049.983	5.747.448	-816.018	4.931.430	5.730.768	-816.018	4.914.750
	CS		CS						CS
Politiche economico-finanziarie e di bilancio									
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario									
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE									
DECRETO LEGGE N. 95 Del 1974: CONVERTITO DALLA LEGGE N. 216 DEL 1974: DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB)									
(1.4 - CAP. 1560)	337.766	--	337.766	325.804	--	325.804	324.858	--	324.858
	CS		CS						CS



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2015		2016		2017				
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI									
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte									
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE									
DECRETO LEGGE N. 185 DEL 2008									
ART. 3 COMMA 9: COMPENSAZIONE ONERI DERIVANTI DALLA FRUIZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE ENERGIA ELETTRICA E GAS									
(1.5 - CAP. 3822)	66.170.197 66.170.197	-	66.170.197 66.170.197	63.852.487 63.852.487	-	63.852.487 63.852.487	63.667.176 63.667.176	-	63.667.176 63.667.176
Analisi e programmazione economico-finanziaria									
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE									
LEGGE N. 549 DEL 1995									
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.									
(1.6 - CAP. 1613)	12.430 12.430	50.000.000 50.000.000	50.012.430 50.012.430	11.639 11.639	50.000.000 50.000.000	50.011.639 50.011.639	12.814 12.814	50.000.000 50.000.000	50.012.814 50.012.814
LEGGE N. 144 DEL 1999									
ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STAFFO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ									
(1.6 - CAP. 7330)	1.376.772 1.376.772	-	1.376.772 1.376.772	1.327.351 1.327.351	-	1.327.351 1.327.351	1.463.733 1.463.733	-	1.463.733 1.463.733
TOTALE MISSIONE	67.897.165 67.897.165	50.000.000 50.000.000	117.897.165 117.897.165	65.517.281 65.517.281	50.000.000 50.000.000	115.517.281 115.517.281	65.468.581 65.468.581	50.000.000 50.000.000	115.468.581 115.468.581



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

	2015		2016		2017				
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI									
Giovani e sport									
Incentivazione e sostegno alla gioventu'									
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE									
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006									
ART. 19 COMMA 2. FONDO PER LE POLITICHE GIOVANNI									
(22.2 - CAP. 2106)	5.761.589	-	5.761.589	5.559.878	-	5.559.878	6.136.837	-	6.136.837
CP	5.761.589	-	5.761.589	5.559.878	-	5.559.878	6.136.837	-	6.136.837
CS	5.761.589	-	5.761.589	5.559.878	-	5.559.878	6.136.837	-	6.136.837
TOTALE MISSIONE	5.761.589	-	5.761.589	5.559.878	-	5.559.878	6.136.837	-	6.136.837
CP	5.761.589	-	5.761.589	5.559.878	-	5.559.878	6.136.837	-	6.136.837
CS	5.761.589	-	5.761.589	5.559.878	-	5.559.878	6.136.837	-	6.136.837
Turismo									
Sviluppo e competitivita' del turismo									
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO									
DECRETO LEGGE N. 95 Del 2005									
ART. 12 COMMA 2: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ENTI - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO									
(6.1 - CAP. 6821)	2.380.366	-	2.380.366	2.387.366	-	2.387.366	2.387.366	-	2.387.366
CP	2.380.366	-	2.380.366	2.387.366	-	2.387.366	2.387.366	-	2.387.366
CS	2.380.366	-	2.380.366	2.387.366	-	2.387.366	2.387.366	-	2.387.366
TOTALE MISSIONE	2.380.366	-	2.380.366	2.387.366	-	2.387.366	2.387.366	-	2.387.366
CP	2.380.366	-	2.380.366	2.387.366	-	2.387.366	2.387.366	-	2.387.366
CS	2.380.366	-	2.380.366	2.387.366	-	2.387.366	2.387.366	-	2.387.366



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato I

	2015		2016		2017		D. di L. STABILITA'
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI							
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche							
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE							
LEGGE N. 146 Del 1980							
ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA							
(24.4 - CAP. 1680)	CP 36.319.976	-	CP 34.695.682	-	CP 34.594.989	-	CP 34.594.989
	CS 36.319.976		CS 34.695.682		CS 34.594.989		CS 34.594.989
DECRETO LEGISLATIVO N. 6 Del 2010							
ART. 4 COMMA 2: SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL FORNITORE P.A.							
(24.4 - CAP. 5200)	CP 4.986.275	-	CP 4.811.325	-	CP 4.797.362	-	CP 4.797.362
	CS 4.986.275		CS 4.811.325		CS 4.797.362		CS 4.797.362
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 70 del 2013: REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.							
(24.4 - CAP. 5217)	CP 1.054.675	-	CP 1.078.100	-	CP 1.184.675	-	CP 1.184.675
	CS 1.054.675		CS 1.078.100		CS 1.184.675		CS 1.184.675
TOTALE MISSIONE	CP 42.360.926	-	CP 40.585.107	-	CP 40.577.026	-	CP 40.577.026
	CS 42.360.926		CS 40.585.107		CS 40.577.026		CS 40.577.026



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVEDIMENTI	2015				2016				2017			
	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Fondi da ripartire												
Fondi da assegnare												
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE												
LEGGE N. 385 Del 1978:												
ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO												
(25.1 - CAP. 3026)												
	CP	29.770.071	-	29.770.071	28.660.714	28.660.714	28.577.536	-	28.660.714	28.577.536	-	28.577.536
	CS	29.770.071	-	29.770.071	28.660.714	28.660.714	28.577.536	-	28.660.714	28.577.536	-	28.577.536
TOTALE MISSIONE	CP	29.770.071	-	29.770.071	28.660.714	28.660.714	28.577.536	-	28.660.714	28.577.536	-	28.577.536
	CS	29.770.071	-	29.770.071	28.660.714	28.660.714	28.577.536	-	28.660.714	28.577.536	-	28.577.536
TOTALE GENERALE	CP	3.592.442.531	617.543.263	4.209.985.794	3.523.350.610	3.662.736.985	3.525.110.663	139.386.375	3.662.736.985	3.525.110.663	139.433.147	3.664.543.810
	CS	3.592.442.531	617.543.263	4.209.985.794	3.523.350.610	3.662.736.985	3.525.110.663	139.386.375	3.662.736.985	3.525.110.663	139.433.147	3.664.543.810



ALLEGATO N. 2

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(CRONOLOGICO) (TABELLA E)**

IN APPOSITA NOTA A MARGINE DI CIASCUNA AUTORIZZAZIONE DI SPESA SONO INDICATE LE EVENTUALI DISPONIBILITÀ DI TESORERIA AL 30 SETTEMBRE NONCHÉ I RESIDUI DI STANZIAMENTO.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO N. 2
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA E)

Allegato 2

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER. TAB.	SETTORE
<p>LEGGI N. 808 Del 1985</p> <p>ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIAMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO</p> <p>(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)</p>	0	0	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	540.000.000 540.000.000	2028	2
<p>LEGGI N. 183 Del 1987</p> <p>ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE CAP. 7493)</p>	5.000.000.000	17.813.890.061	4.950.000.000 4.950.000.000	4.450.000.000 4.450.000.000	4.950.000.000 4.950.000.000	14.850.000.000 14.850.000.000	2020	27
<p>DECRETO LEGGE N. 148 Del 1993</p> <p>ART. 3: INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali CAP. 7499)</p>	44.262.453	0	140.000.000 140.000.000	140.000.000 140.000.000	-	-	-	19
<p>DECRETO LEGGE N. 321 Del 1996</p> <p>ART. 5 COMMA 2 PUNTO A: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7420/P)</p>	0	0	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	400.000.000 400.000.000	2027	27
<p>ART. 5 COMMA 2 PUNTO B: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7420/P)</p>	0	0	40.000.000 40.000.000	80.000.000 80.000.000	60.000.000 60.000.000	380.000.000 380.000.000	2020	27

pag. 1



XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESSORERIA	2015				2016		2017		2018		SETTORE IN RIF. TAB.
			2015		2016		2017		2018		E SUCCESSIVI		
ART. 5 COMMA 2 PUNTO C: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (LIMITE IMPEGNO) (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7420/F)	0	0	40.000.000 40.000.000	70.000.000 70.000.000	155.000.000 155.000.000	335.000.000 335.000.000	2021	27					
LEGGE N. 662 Del 1996													
ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7483) CS	10.329.138	0	10.330.000 10.330.000	10.330.000 10.330.000	-	-	2016	16					
ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7484) CS	10.329.138	0	10.330.000 10.330.000	10.330.000 10.330.000	-	-	2016	27					
DECRETO LEGGE N. 67 Del 1997													
ART. 19/bis COMMA 1 PUNTO 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7485) CS	51.645.689	0	51.646.000 51.646.000	51.646.000 51.646.000	51.646.000 51.646.000	-	2017	16					
LEGGE N. 398 Del 1998													
ART. 1 COMMA 1: ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO FUGLIESE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.5 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici CAP. 7156)	15.493.707	0	15.494.000 15.494.000	15.494.000 15.494.000	15.494.000 15.494.000	15.494.000 15.494.000	2018	27					
LEGGE N. 448 Del 1998													
ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (ECONOMIA E FINANZE: 10.1 - Opere pubbliche e infrastrutture CAP. 7464)	0	0	300.000.000 300.000.000	900.000.000 900.000.000	1.280.000.000 1.280.000.000	-		17					
LEGGE N. 144 Del 1999													
ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. (ECONOMIA E FINANZE: 24.4 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche CAP. 7335)	32.817.000	0	32.817.000 32.817.000	32.817.000 32.817.000	32.817.000 32.817.000	65.634.000 65.634.000	2019	2					

pag. 2

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER. TAB.	SETTORE IN RIF. TAB.
<p>LEGGI N. 499 Del 1999</p> <p>ART. 4: ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</p> <p>(POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: 6.1 - Fondi da assegnare CAP. 7810)</p> <p>CP CS</p>		0	10.000.000 10.000.000	15.000.000 15.000.000	—	—	2016	21
<p>LEGGI FINANZIARIA N. 289 Del 2002</p> <p>ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 28.1 - Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica CAP. 8000/P)</p> <p>CD CS</p>		0	5.801.094.000 5.801.094.000	1.700.000.000 1.700.000.000	—	—	2016	4
<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 102 Del 2004</p> <p>ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI</p> <p>(POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: 1.2 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale CAP. 7439)</p> <p>CD CS</p>	101.256.800	0	120.000.000 120.000.000	—	—	—	2015	21
<p>LEGGI FINANZIARIA N. 311 Del 2004</p> <p>ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA</p> <p>(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7481)</p> <p>CD CS</p>	5.000.000	0	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	—	—	2016	16
<p>DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005</p> <p>ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449)</p> <p>CP CS</p>	9.525.000	0	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	10.000.000 10.000.000	2019	19
<p>DECRETO LEGGE N. 203 Del 2005</p> <p>ART. 5 COMMA 3/bis: CONTRIBUTO RCA SICILIA</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 2.3 - Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale CAP. 7517)</p> <p>CP CS</p>	86.000.000	0	86.000.000 86.000.000	86.000.000 86.000.000	86.000.000 86.000.000	370.000.000 370.000.000	2022	27
<p>ART. 5 COMMA 3/ter: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE REGIONE SICILIANA</p> <p>(ECONOMIA E FINANZE: 2.3 - Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale CAP. 7507/P)</p> <p>CP CS</p>	51.316.552	0	—	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	50.000.000 50.000.000	2022	27

pag. 3



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2015		2016		2017		2018 E SUCCESSIVI		ANNO IN RIF. TER. TAB.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 11/quarter decies COMMA 20: INTERVENTI PER LO SVILUPPO (INTERNO: 2.3 - Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa CAP. 7253)	2.500.000	0	10.000.000 10.000.000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2021	27
LEGGI FINANZIARIA N. 266 Del 2005												
ART. 1 COMMA 78: RIFINANZIAMENTO LEGGE 166 DEL 2002, INTERVENTI INFRASTRUTTURE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	0	0	128.061.000 128.061.000	128.061.000 128.061.000	128.061.000 128.061.000	128.061.000 128.061.000	128.061.000 128.061.000	128.061.000 128.061.000	512.244.000 512.244.000	512.244.000 512.244.000	2021	27
ART. 1 COMMA 86: CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122)	0	1.217.854.763	41.980.829 41.980.829	325.588.410 325.588.410	325.588.410 325.588.410	431.488.197 431.488.197	431.488.197 431.488.197	3.935.000.000 3.935.000.000	3.935.000.000 3.935.000.000	3.935.000.000 3.935.000.000	2020	11
ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA. (ECONOMIA E FINANZE: 1.3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali CAP. 7849, 7850 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica CAP. 7833, 7834)	23.946.473	0	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	240.000.000 240.000.000	240.000.000 240.000.000	240.000.000 240.000.000	2023	27
ART. 1 COMMA 95 PUNTO 3: CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI FREMM (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7485)	780.000.000	0	778.000.000 778.000.000	526.000.000 526.000.000	526.000.000 526.000.000	470.000.000 470.000.000	470.000.000 470.000.000	429.000.000 429.000.000	429.000.000 429.000.000	429.000.000 429.000.000	2022	2
ART. 1 COMMA 114 PUNTO 2: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA (ECONOMIA E FINANZE: 2.3 - Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale CAP. 7507/P)	0	0	- -	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	2021	27



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2015				2016		2017		2018 E SUCCESSIVI		ANNO IN RIF. TER. TAB.	SETTORE IN RIF. TAB.
			2015	2015	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018		
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006 ART. 1 COMMA 883 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)	0	0	42.860.000 42.860.000	41.430.000 41.430.000	38.570.000 38.570.000	154.280.000 154.280.000	2021	2						
ART. 1 COMMA 883 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)	0	0	40.456.000 40.456.000	40.228.000 40.228.000	39.772.000 39.772.000	198.860.000 198.860.000	2022	2						
ART. 1 COMMA 883 PUNTO C: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)	0	0	41.956.000 41.956.000	40.978.000 40.978.000	39.022.000 39.022.000	234.132.000 234.132.000	2023	2						
ART. 1 COMMA 884 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)	0	0	876.000 876.000	876.000 876.000	876.000 876.000	3.504.000 3.504.000	2021	2						
ART. 1 COMMA 884 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)	0	0	11.233.000 11.233.000	11.233.000 11.233.000	11.233.000 11.233.000	56.165.000 56.165.000	2022	2						
ART. 1 COMMA 964: ALTA VELOCITA' (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7124/P)	500.000.000	0	400.000.000 400.000.000	400.000.000 400.000.000	400.000.000 400.000.000	1.600.000.000 1.600.000.000	2021	11						



XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2015		2016		2017		2018		ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
									E SUCCESSIVI			
ART. 1 COMMA 975: ALTA VELOCITÀ (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7124/P)	0	0	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	300.000.000 300.000.000	2020	11		
ART. 1 COMMA 975 PUNTO 1: RETE TRADIZIONALE (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7124/P)	0	0	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	400.000.000 400.000.000	2021	11			
ART. 1 COMMA 977 PUNTO A: REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7060/P)	0	0	88.750.000 88.750.000	88.750.000 88.750.000	88.750.000 88.750.000	88.750.000 88.750.000	355.000.000 355.000.000	2021	27			
ART. 1 COMMA 977 PUNTO B: FONDO OPERE STRATEGICHE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7060/P)	0	0	94.151.000 94.151.000	94.151.000 94.151.000	94.151.000 94.151.000	94.151.000 94.151.000	470.755.000 470.755.000	2022	27			
ART. 1 COMMA 977 PUNTO C: FONDO OPERE STRATEGICHE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7060/P)	0	0	90.450.000 90.450.000	90.450.000 90.450.000	90.450.000 90.450.000	90.450.000 90.450.000	542.700.000 542.700.000	2023	27			
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007 ART. 2 COMMA 179 PUNTO A: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI	1.222.949.984	0	20.000.000 20.000.000	20.000.000 20.000.000	20.000.000 20.000.000	20.000.000 20.000.000	100.000.000 100.000.000	2022	2			
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)												
ART. 2 COMMA 179 PUNTO B: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI	0	0	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	150.000.000 150.000.000	2023	2			
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)												
ART. 2 COMMA 179 PUNTO C: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI	0	0	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	175.000.000 175.000.000	2024	2			
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)												



XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2015		2016		2017		2018		ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
			CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI			
ART. 2 COMMA 180: INTERVENTI SETTORE AERONAUTICO (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)	0	0	925.000.000	925.000.000	757.000.000	757.000.000	717.000.000	717.000.000	2.072.000.000	2.072.000.000	2021	2
ART. 2 COMMA 257 PUNTO A: LEGGE OBIETTIVO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7060/P)	1.609.785.349	0	90.772.000	90.772.000	90.772.000	90.772.000	90.772.000	90.772.000	453.860.000	453.860.000	2022	27
ART. 2 COMMA 257 PUNTO B: LEGGE OBIETTIVO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7060/P)	0	0	91.612.000	91.612.000	91.612.000	91.612.000	91.612.000	91.612.000	549.672.000	549.672.000	2023	27
ART. 2 COMMA 257 PUNTO C: LEGGE OBIETTIVO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7060/P)	0	0	90.517.000	90.517.000	90.517.000	90.517.000	90.517.000	90.517.000	633.619.000	633.619.000	2024	27
ART. 2 COMMA 291 PUNTO A: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7188/P)	60.680.087	0	1.212.000	1.212.000	1.212.000	1.212.000	1.212.000	1.212.000	6.060.000	6.060.000	2022	19
ART. 2 COMMA 291 PUNTO B: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7188/P)	0	0	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	1.125.000	1.125.000	2022	19
ART. 2 COMMA 291 PUNTO C: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7188/P)	0	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	320.000	320.000	2022	19
ART. 2 COMMA 291: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7187)	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	2022	19



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 2 COMMA 373: CANCELLAZIONE DEBITO PAESI POVERI (ECONOMIA E FINANZE: B.2 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno CAP. 7182)	38.000.000	0	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	1.584.000.000 1.584.000.000	2049	27
DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008								
ART. 14 COMMA 1: SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015 (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7695)	43.105.335	190.735.404	119.461.913 119.461.913	-	-	-	2015	17
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008								
ART. 21 COMMA 1 PUNTO A: OPERE STRATEGICHE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	0	0	58.200.000 58.200.000	58.200.000 58.200.000	58.200.000 58.200.000	349.200.000 349.200.000	2023	27
ART. 21 COMMA 1 PUNTO B: OPERE STRATEGICHE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	0	0	120.526.598 120.526.598	120.526.598 120.526.598	120.526.598 120.526.598	843.686.186 843.686.186	2024	27
LEGGE N. 7 Del 2009								
ART. 5 COMMA 1 PUNTO C: TRATTATO DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE JAMAIKA LIBICA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 8.2 - Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale CAP. 7800)	0	0	94.320 94.320	95.165 95.165	117.388 117.388	1.756.943.234 1.756.943.234	2028	27
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009								
ART. 3 COMMA 1: SISMA ABRUZZO (ECONOMIA E FINANZE: 4.1 - Edilizia abitativa e politiche territoriali CAP. 7817)	86.739	0	227.775.334 227.775.334	175.343.334 175.343.334	130.852.054 130.852.054	1.487.700.000 1.487.700.000	2032	3
ART. 11 COMMA 1: FONDO RISCHIO SISMICO (ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7459)	146.700.000	0	145.100.000 145.100.000	44.000.000 44.000.000	-	-	2016	19
ART. 14 COMMA 1 PUNTO 2: SISMA ABRUZZO - RISORSE PER L'EDILIZIA PRIVATA (ECONOMIA E FINANZE: 4.1 - Edilizia abitativa e politiche territoriali CAP. 8005/P)	0	0	249.000.000 249.000.000	-	-	-	2015	3



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 14 COMMA 1 PUNTO 4: SISMA - ABRUZZO - RISORSE PER L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA COMUNI FUORI DAL CRATERE	0	0	5.000.000 5.000.000	-	-	-	2015	3
(ECONOMIA E FINANZE: 14.1 - Edilizia abitativa e politiche territoriali CAP. 8005/P) CP CS								
ART. 14 COMMA 1 PUNTO 5: SISMA ABRUZZO - RISORSE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI RICERCA	0	0	27.000.000 27.000.000	-	-	-	2015	3
(ECONOMIA E FINANZE: 14.1 - Edilizia abitativa e politiche territoriali CAP. 8005/P) CP CS								
DECRETO LEGGE N. 135 Del 2009								
ART. 3/bis COMMA 2: RECEPIMENTO DIRETTIVA 2009/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO	22.030.725	0	10.583.516 10.583.516	10.557.225 10.557.225	10.555.230 10.555.230	56.582.505 56.582.505	2023	11
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste CAP. 7853/P) CP CS								
LEGGE DI STABILITA' N. 220 Del 2010								
ART. 1 COMMA 57: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RICERCA AEROSPAZIALE ED ELETTRONICA	0	0	38.641.000 38.641.000	35.501.000 35.501.000	29.221.000 29.221.000	155.874.000 155.874.000	2023	2
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P) CP CS								
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011								
ART. 32 COMMA 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI	139.433.076	0	84.318.368 84.318.368	224.426.753 224.426.753	200.000.000 200.000.000	600.000.000 600.000.000	2020	11
(ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7372/P) CP CS								
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI E RELATIVO AD OPERE DI INTERESSE STRATEGICO	108.871.504	0	12.050.900 12.050.900	67.147.162 67.147.162	-	-	2016	27
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7514) CP CS								
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 11: MEGALOTTO 2 DELLA STRADA STATALE N. 106 IONICA	255.461.421	0	2.687.978 2.687.978	19.843.159 19.843.159	-	-	2016	11
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7155) CP CS								



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 2: ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLE PICCOLE E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7174)	510.161	0	20.760.605 20.760.605	-	-	-	2015	27
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 3: REI - AV/AC MILANO-VERONA: TRATTA TREVIGLIO BRESCIA - SECONDO LOTTO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.5 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario CAP. 7515)	184.000.000	0	185.214.555 185.214.555	185.110.097 185.110.097	-	-	2016	11
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 4: ASSEGNAZIONE DI RISORSE A FAVORE DI REI PER LA LINEA AV/AC MILANO GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI - II LOTTO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.5 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario CAP. 7518)	0	0	397.000 397.000	138.289.000 138.289.000	100.000.000 100.000.000	200.000.000 200.000.000	2019	11
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 5: ACCESSIBILITA' ALLA VALLELLINA: SS 38 1° LOTTO - VARIANTE DI MOREGNO II° STRALCIO DALLO SVINCOLO DI CORSO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7519)	385.158	0	3.519.331 3.519.331	4.118.657 4.118.657	-	-	2016	11
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 6: NODO DI TORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: OPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI REBAUDENGO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.5 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario CAP. 7520)	206.094	0	10.608.096 10.608.096	-	-	-	2015	11
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 7: REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSE STRADALE LIONI-GOTTAMINARDA, TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7529)	0	0	23.819.000 23.819.000	9.548.000 9.548.000	-	-	2016	11
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 8: REALIZZAZIONE METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA METROBUS DI BRESCIA. 1° LOTTO FUNZIONALE PREALFINO - S. EUFEMIA. ULTERIORI OPERE DI COMPLETAMENTO 1° E 2° TRANCHE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.7 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale CAP. 7422)	9.000.000	0	5.197.810 5.197.810	26.537.744 26.537.744	-	-	2016	11

pag. 10



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER. TAB.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 9: HUB PORTUALE DI RAVENNA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne CAP. 7268)	0	0	-	48.940.000 48.940.000	-	-	2016	1
ART. 32 COMMA 6: FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7685/P)	40.335.069	0	7.844.740 7.844.740	18.025.000 18.025.000	18.024.000 18.024.000	84.795.000 84.795.000	2024	27
DECRETO LEGGE N. 201 Del 2011 ART. 3 COMMA 4: DOTAZIONE/INCREMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (SVILUPPO ECONOMICO: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo CAP. 7342)	867.082.473	0	695.886.617 695.886.617	704.124.207 704.124.207	-	-	2016	2
DECRETO LEGGE N. 215 Del 2011 ART. 5 COMMA 4: FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7420/P)	179.652.302	0	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	125.000.000 125.000.000	125.000.000 125.000.000	2018	2
DECRETO LEGGE N. 5 Del 2012 ART. 31/bis COMMA 5: FINANZIAMENTO SCUOLA GRAN SASSO SCIENZE INSTITUTE (GSSI) (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 3.4 - Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata CAP. 7235)	12.000.000	0	12.000.000 12.000.000	-	-	-	2015	13
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012 ART. 17/septies COMMA 8: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO NAZIONALE INFRASTRUTTURALE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale CAP. 7119)	18.410.890	0	14.915.000 14.915.000	-	-	-	2015	11

pag. 11



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER. TAB.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 17/undecies COMMA 1: FONDO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI	35.991.476	0	40.095.939 40.095.939	-	-	-	2015	2
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7322)								
DECRETO LEGGE N. 95 Del 2012								
ART. 3/bis COMMA 6: CREDITO IMPOSTA SISMA EMILIA	0	0	431.200.117 431.200.117	431.200.117 431.200.117	431.200.117 431.200.117	3.449.600.936 3.449.600.936	2025	3
(ECONOMIA E FINANZE: 8.3 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità CAP. 7810)								
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012								
ART. 1 COMMA 170: BANCHE E FONDI	416.707.588	0	295.000.000 295.000.000	295.000.000 295.000.000	295.000.000 295.000.000	1.475.000.000 1.475.000.000	2022	27
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale CAP. 7175)								
ART. 1. COMMA 176: CONTRATTI PROGRAMMA RFI	150.000.000	0	119.932.613 119.932.613	100.000.000 100.000.000	200.000.000 200.000.000	200.000.000 200.000.000	2018	11
(ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122/P)								
ART. 1 COMMA 181: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	0	0	6.706.015 6.706.015	-	-	-	2015	11
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7380)								
ART. 1 COMMA 184: PROSECUZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA MOSE	0	0	261.546.665 261.546.665	333.212.500 333.212.500	-	-	2016	27
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità CAP. 7200/P)								
ART. 1 COMMA 185: REALIZZAZIONE PIATTAFORMA D'ALTEZZA DAVANTI AL PORTO DI VENEZIA	0	0	72.000 72.000	10.000.000 10.000.000	30.000.000 30.000.000	55.000.000 55.000.000	2018	1
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne CAP. 7270)								
ART. 1 COMMA 208: NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE	59.683.909	0	242.713.000 242.713.000	140.540.000 140.540.000	102.540.000 102.540.000	1.972.480.000 1.972.480.000	2023	11
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.5 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario CAP. 7532)								



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER. TAB.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 1 COMMA 212: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE AUTOSTRADALE "PEDEMONTANA PIEMONTESE" (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7504) CS	0	0	92.000 92.000	-	-	-	2015	11
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013								
ART. 7/bis COMMA 1: RIFINANZIAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE NEI COMUNI INTERESSATI DAL SISMA ABRUZZO (ECONOMIA E FINANZE: 14.1 - Edilizia abitativa e politiche territoriali CAP. 8005/P) CS	0	0	697.200.000 697.200.000	1.097.200.000 1.097.200.000	1.297.200.000 1.297.200.000	3.294.400.000 3.294.400.000	2020	3
ART. 7/ter COMMA 2: INFRASTRUTTURE FS (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122/P) CS	0	0	20.000.000 20.000.000	120.000.000 120.000.000	120.000.000 120.000.000	840.000.000 840.000.000	2024	11
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013								
ART. 2 COMMA 1: CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI (SVILUPPO ECONOMICO: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo CAP. 7489) CS	0	0	18.957.713 18.957.713	30.195.662 30.195.662	30.108.029 30.108.029	80.001.331 80.001.331	2021	27
ART. 18 COMMA 1: CONTINUITA' DEI CANTIERI E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7536/P) CS	60.000.000	0	62.729.075 62.729.075	73.764.052 73.764.052	129.240.831 129.240.831	-	2017	11
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 1: REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE ESTERNA EST DI MILANO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7537) CS	63.660.501	0	107.534.895 107.534.895	60.311.843 60.311.843	-	-	2016	11
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 2: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA PEDEMONTANA VENEZA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7147) CS	45.462.696	0	130.000.000 130.000.000	219.500.000 219.500.000	-	-	2016	11
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 3: PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7538) CS	206.800.000	0	216.209.600 216.209.600	94.970.853 94.970.853	-	-	2016	11

pag. 13



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI SPANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 5: SOMME DA ASSEGNARE A RFI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.5 - Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario CAP. 7540)	136.415.360	0	272.906.317 272.906.317	60.311.843 60.311.843	- -	- -	2016	11
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 6: SOMME DA ASSEGNARE ALL'ASSE PER L'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 640 E LA A 19 AGRIGENTO-CALTANISSETTA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7541) CS	0	0	- -	76.558.497 76.558.497	- -	- -	2016	11
DECRETO LEGGE N. 76 Del 2013								
ART. 11 COMMA 5: CONTRIBUTO CHERNOBYL (ECONOMIA E FINANZE: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale CAP. 7174) CP	5.775.000	0	5.775.000 5.775.000	5.775.000 5.775.000	5.775.000 5.775.000	- -	2017	27
DECRETO LEGGE N. 91 Del 2013								
ART. 5/4ter COMMA 1: TUTELA DEL PATRIMONIO DELL'UNESCO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA (BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO: 1.13 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale CAP. 7486) CP	100.000	0	100.000 100.000	- -	- -	- -	2015	27
DECRETO LEGGE N. 104 Del 2013								
ART. 10 COMMA 1: MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E DETRAZIONI FISCALI (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 1.1 - Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica CAP. 7106) CP	0	0	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	2014	17
DECRETO LEGGE N. 145 Del 2013								
ART. 13 COMMA 1 PUNTO B: OPERE NECESSARIE PER L'ACCESSIBILITA' FERROVIARIA MALENSA - TERMINAL T1 T2 (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7545) CS	0	0	13.000.000 13.000.000	16.000.000 16.000.000	16.000.000 16.000.000	- -	2017	11
ART. 13 COMMA 1 PUNTO C: LINEA M4 METROPOLITANA DI MILANO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.7 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale CAP. 7418) CP	90.000.000	0	7.100.000 7.100.000	9.700.000 9.700.000	17.000.000 17.000.000	8.000.000 9.000.000	2018	11

pag. 14



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 13 COMMA 1: ALIMENTAZIONE DEL FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7695/P)	0	0	6.277.402 6.277.402	6.277.402 6.277.402	6.277.402 6.277.402	216.771.814 216.771.814	2024	27
ART. 13 COMMA 1 PUNTO 1: PARCHEGGIO REMOTO DI STAZIONAMENTO DI CASCINA MERLATA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7695)	0	0	5.700.000 5.700.000	7.300.000 7.300.000	-	-	2016	17
ART. 13 COMMA 1 PUNTO 2: COLLEGAMENTO SS 11 - SS 223 LOTTO 1-B (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7534)	42.800.000	0	7.200.000 7.200.000	-	-	-	2015	11
LEGGI DI STABILITA' N. 147 Del 2013 ART. 1 COMMA 6: RISORSE RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020 (ECONOMIA E FINANZE: 28.1 - Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica CAP. 8000/P)	0	0	446.300.000 446.300.000	985.200.000 985.200.000	2.481.700.000 2.481.700.000	35.155.700.000 35.155.700.000	2023	4
ART. 1 COMMA 25: AGEVOLAZIONI PER CONTRATTI DI SVILUPPO NEL SETTORE INDUSTRIALE E TURISTICO DI CUI ALL' ART. 43 DL 112/2008 (SVILUPPO ECONOMICO: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo CAP. 7343)	0	0	46.735.314 46.735.314	94.970.853 94.970.853	-	-	2016	2
ART. 1 COMMA 37 PUNTO 1: CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7419/P)	0	0	37.113.953 37.113.953	37.553.291 37.553.291	37.444.305 37.444.305	599.108.880 599.108.880	2033	2
ART. 1 COMMA 37 PUNTO 2: CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7419/P)	0	0	102.063.371 102.063.371	103.271.550 103.271.550	102.971.838 102.971.838	1.750.521.246 1.750.521.246	2034	2

pag. 15



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 1 COMMA 37 PUNTO 3: CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7419/P)	0	0	-	331.620.406 331.620.406	551.783.857 551.783.857	1.738.078.528 1.738.078.528	2024	2
ART. 1 COMMA 38 PUNTO A: CONTRIBUTI VENTENNALI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 24/12/85, N. 808 - CONTRIBUTO 1 (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)	0	0	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	450.000.000 450.000.000	2026	2
ART. 1 COMMA 38 PUNTO B: CONTRIBUTI VENTENNALI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 24/12/85, N. 808 - CONTRIBUTO 2 (SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo CAP. 7421/P)	0	0	13.000.000 13.000.000	13.000.000 13.000.000	13.000.000 13.000.000	161.000.000 161.000.000	2029	2
ART. 1 COMMA 38 PUNTO D: CONTRIBUTI VENTENNALI FINANZIAMENTO DI PROGETTI NEL CAMPO NAVALE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne CAP. 7604)	0	0	4.639.244 4.639.244	4.694.162 4.694.162	4.680.538 4.680.538	74.888.608 74.888.608	2033	14
ART. 1 COMMA 41: TETRA - PROSECUZIONE INTERVENTI (INTERNO: 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia CAP. 7506)	4.534.606	0	39.469.700 39.469.700	39.984.497 39.984.497	39.609.953 39.609.953	124.438.791 124.438.791	2020	27
ART. 1 COMMA 48 PUNTO C: MUTUI PRIMA CASA (ECONOMIA E FINANZE: 14.1 - Edilizia abitativa e politiche territoriali CAP. 7077)	0	0	182.526.903 182.526.903	187.766.455 187.766.455	-	-	2016	27
ART. 1 COMMA 66: ANAS (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7372/P)	0	0	139.177.324 139.177.324	50.000.000 50.000.000	143.000.000 143.000.000	200.000.000 200.000.000	2018	11
ART. 1 COMMA 69: ANAS (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7372/P)	0	0	157.734.300 157.734.300	112.659.872 112.659.872	-	-	2016	11

pag. 16



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO IN RIF. TER. TAB.	SETTORE
ART. 1 COMMA 71: PROSECUZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA MOSE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7200/P)	0	0	122.784.882 122.784.882	116.657.092 116.657.092	131.349.072 131.349.072	-	2017	27
ART. 1 COMMA 73: MANUTENZIONE FS (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122/P)	0	0	500.000.000 500.000.000	750.000.000 750.000.000	750.000.000 750.000.000	2.250.000.000 2.250.000.000	2020	11
ART. 1 COMMA 74: RFI (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122/P)	0	0	25.000.000 25.000.000	50.000.000 50.000.000	-	-	2016	11
ART. 1 COMMA 76: RFI (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122/P)	0	0	30.000.000 30.000.000	120.000.000 120.000.000	320.000.000 320.000.000	4.240.000.000 4.240.000.000	2031	11
ART. 1 COMMA 80: RFI (ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122/P)	0	0	15.000.000 15.000.000	150.000.000 150.000.000	-	-	2016	11
ART. 1 COMMA 83: SPESE PER MATERIALE ROTABILE SU GOMMA E FERROVIARIO NONCHÉ PER VAPORETTI E FERRY-BOAT (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.7 - Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale CAP. 7251)	100.362	0	600.000.000 600.000.000	100.000.000 100.000.000	-	-	2016	11
ART. 1 COMMA 90: CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE IMMATERIALE DEGLI INTERPORTI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.4 - Autotrasporto ed intermodalità' CAP. 7305)	4.624.774	0	2.804.119 2.804.119	2.849.126 2.849.126	-	-	2016	11
ART. 1 COMMA 96: REALIZZAZIONE TERZA CORSIA TRAMVA AUTOSTRADALE A4 QUARTO D'ALTINO-VILLESSE-GORIZIA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7533)	0	0	93.470.627 93.470.627	-	-	-	2015	16
ART. 1 COMMA 99: COMPLETAMENTO PAGAMENTO EX AGENSUD (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità' CAP. 7544)	0	0	64.949.375 64.949.375	-	-	-	2015	4

pag. 17



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2015			2016			2017			2018 E SUCCESSIVI			ANNO IN RIF. TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
ART. 1 COMMA 107 PUNTO 1: RIFINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LO SVILUPPO DELLA COMPONENTE AERONAVALE E DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste CAP. 7853/P)	0	0	12.957.008 12.957.008	13.143.641 13.143.641	13.105.495 13.105.495	39.316.485 39.316.485	2020	11								
ART. 1 COMMA 109: CONTRIBUTO AMMODERNAMENTO CORPO GUARDIA DI FINANZA (ECONOMIA E FINANZE: 1.3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali CAP. 7851 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica CAP. 7837)	0	0	30.000.000 30.000.000	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	150.000.000 150.000.000	2020	27								
ART. 1 COMMA 111: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE: 1.9 - Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche CAP. 7511)	0	0	50.000.000 50.000.000	100.000.000 100.000.000	-	-	2016	19								
ART. 1 COMMA 117 PUNTO 4: SPESE PER LO SVILUPPO DELLA COMPONENTE AERONAVALE CAPITANERIE DI PORTO (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste CAP. 7853/P)	0	0	925.501 925.501	938.832 938.832	-	-	2016	11								
ART. 1 COMMA 303: ISTITUTO CREDITO SPORTIVO (ECONOMIA E FINANZE: 22.1 - Attivita' ricreative e sport CAP. 7455)	0	0	13.917.732 13.917.732	18.776.646 18.776.646	-	-	2016	24								
ART. 1 COMMA 308: CENTENARIO GUERRA MONDIALE (ECONOMIA E FINANZE: 21.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri CAP. 7474)	0	0	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	2018	27								
DECRETO LEGGE N. 150 Del 2013																
ART. 4 COMMA 8/ter PUNTO 2: RIFINANZIAMENTO LEGGE 244/2009 ART. 2 COMMA 99 (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste CAP. 7853/P)	0	0	-	4.448.465 4.448.465	4.435.555 4.435.555	13.306.665 13.306.665	2020	11								
ART. 4 COMMA 8/ quater PUNTO 2: RIFINANZIAMENTO L. 244/2007 ART. 2 COMMA 99 (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste CAP. 7853/P)	0	0	-	296.564 296.564	295.704 295.704	887.112 887.112	2020	11								



XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	RESIDUI DI SPANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2015				2016		2017		2018 E SUCCESSIVI		ANNO IN RIF. TAB.	SETTORE IN RIF. TAB.
			2015	2015	2015	2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018		
DECRETO LEGGE N. 66 Del 2014 ART. 22/bis COMMA 1: RISORSE DESTINATE ALLE ZONE FRANCHE URBANE (SVILUPPO ECONOMICO: 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo CAP. 7350)	0	0	-	-	100.000.000 100.000.000	-	-	-	-	-	-	2016	2	
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2014 ART. 7 COMMA 1: SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO STRATEGICO «GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI» (BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO: 1.15 - Tutela del patrimonio culturale CAP. 8098)	0	0	30.000.000 30.000.000	-	50.000.000 50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	27	
DECRETO LEGGE N. 133 Del 2014 ART. 3 COMMA 1: CONTINUITA' DEI CANTIERI IN CORSO E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali ed intermodali CAP. 7536/P)	0	0	231.000.000 231.000.000	-	159.000.000 159.000.000	1.073.000.000 1.073.000.000	-	-	-	-	-	2020	11	
ART. 3 COMMA 12: INFRASTRUTTURE CARCERARIE -INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7471;	0	0	140.954.880 140.954.880	-	20.564.000 20.564.000	-	-	-	-	-	-	2016	17	
TOTALE GENERALE			23.338.062.094		19.817.310.732	19.124.946.163						98.824.705.321		
			23.338.062.094		19.817.310.732	19.124.946.163						98.824.705.321		

pag. 19



ALLEGATO N. 3

**EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO,
DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2015**

		DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2015-2017 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA									
		Allegato n. 3									
		(Importi in milioni di euro)									
Art.	Co.	s/e	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto P.A.				
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
2		s	253,0	253,0	253,0						
2		c	-253,0	-253,0	-253,0						
3	1	s	1.000,0	3.000,0	3.000,0	1.000,0	3.000,0	3.000,0	1.000,0	3.000,0	3.000,0
4	1	c	8.014,2	8.742,8	8.742,8	8.014,2	8.742,8	8.742,8	8.014,2	8.742,8	8.742,8
4	1	e	-696,9	-760,2	-760,2	-696,9	-760,2	-760,2	-696,9	-760,2	-760,2
5	1	e	2.701,0	5.600,0	5.600,0	-2.701,0	-5.600,0	-5.600,0	-2.701,0	-5.600,0	-5.600,0
5	1	c		1.040,0	1.710,0		1.040,0	1.710,0		1.040,0	1.710,0
5	1	e	-2.195,0	-2.719,0	-2.645,0						
6	1	e				-2.327,0	-3.328,0	-3.361,0	-2.327,0	-3.328,0	-3.361,0
6	1	c				-132,0	-609,0	-716,0	-132,0	-609,0	-716,0
6	1	e	-20,0	-25,0	-25,0	-20,0	-25,0	-25,0	-20,0	-25,0	-25,0
6	1	e	105,0	155,0	160,0	105,0	155,0	160,0	105,0	155,0	160,0
6	1	e	0,0	54,0	40,0	0,0	54,0	40,0	0,0	54,0	40,0
6	1	e	2.746,0	2.738,0	2.769,0	2.746,0	2.738,0	2.769,0	2.746,0	2.738,0	2.769,0
6	1	e	-76,0	-281,0	-400,0	-76,0	-281,0	-400,0	-76,0	-281,0	-400,0
6	1	e				-56,0	-88,0	-70,0	-56,0	-88,0	-70,0
6	4	c		68,0	70,0						
6	4	c		100,0	10,0						
6	7	k		198,0	163,0						
6	7	k		255,0	519,7						
6	7	k		36,6	-36,6						
7	1	s	-36,6	-36,6	-36,6	-36,6	-36,6	-36,6	-36,6	-36,6	-36,6
7	1	e		-125,4	-113,4						
7	3-11	e		21,7	19,0						
7	3-11	e		0,6	0,8						
7	3-11	e		0,3	0,3						
7	3-11	e		-63,8	-424,9						
7	3-11	e		313,4	-134,4						
7	3-11	e		-48,2	20,6						
7	3-11	e		82,7							
7	3-11	e		0,0	-344,3						
7	3-11	e		0,0	-34,4						
7	3-11	e		0,0	34,4						
7	3-11	e		17,3	11,7						
7	3-11	e		24,5	13,3						
7	3-11	e		642,5	412,2						
7	3-11	e		-2,2	-60,7						
7	3-11	e		0,0	-1,8						
7	3-11	e		-233,7	-225,7						
7	3-11	e		-241,6	-241,6						

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2015-2017 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
Allegato n. 3
(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	s/e	Saldo netto da finanziare		Fabbricagelo		Indebitamento netto P.A.	
			2015	2016	2015	2016	2015	2016
9	1-36	e	226,4	226,4	226,4	226,4	226,4	226,4
9	1-36	e	819,3	575,3	-819,3	-575,3	-819,3	-575,3
9	1-36	s	50,0	90,0	50,0	90,0	50,0	90,0
10	1	s	2.000,0	2.000,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
11	1	s	1.886,0	4.885,0	-1.886,0	-4.885,0	-1.886,0	-4.885,0
12	1	e	0,0	1.194,0	0,0	1.194,0	0,0	1.194,0
12	1	e	0,0	1.122,0	0,0	1.122,0	0,0	1.122,0
12	2	e	155,0	493,0	155,0	493,0	155,0	493,0
12	2	s	-155,0	-493,0	-155,0	-493,0	-155,0	-493,0
12	2	s	0,0	-113,0	0,0	-113,0	0,0	-113,0
12	2	e	1.000,0	1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
12	3-5	e	202,0	607,0	202,0	607,0	202,0	607,0
12	3-5	s	298,0	-34,3	298,0	-34,3	298,0	-34,3
13	1-5	s	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
13	1-5	e	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
13	1-5	e	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
13	1-5	e	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
13	1-5	e	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
13	1-5	e	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
13	1-5	e	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
13	1-5	e	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0
17	1	s	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5
17	1	s	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
17	1	s	100,0	289,0	100,0	289,0	100,0	289,0
17	1	s	50,0	140,0	50,0	140,0	50,0	140,0
17	1	s	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
17	1	e	100,0	460,0	100,0	460,0	100,0	460,0
17	1	s	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
17	1	s	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
17	1	e	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0
19	1	s	-58,1	-33,0	-5,0	-32,0	-5,0	-32,0
19	1	s	-10,4	-61,6	-3,0	-35,0	-3,0	-35,0
19	1	s	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4	-16,4
19	1	s	-40,1	-40,1	-40,1	-40,1	-40,1	-40,1
19	1	s	-10,6	-37,2	-10,6	-37,2	-10,6	-37,2
19	1	s	-5,8	-1,5	-5,8	-1,5	-5,8	-1,5

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2015-2017 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA													
Allegato n. 3													
(Importi in milioni di euro)													
Art.	Co.	s/e	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto P.A.		
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017		
44	27	e t	920,0	920,0		920,0					920,0		
44	28-29	e t	137,5	150,0	150,0	137,5	150,0	150,0	137,5	150,0	137,5	150,0	150,0
46	31	e t	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
45	1	s c	-1.930,0	-4.680,0	-4.135,0	-1.930,0	-4.680,0	-4.135,0	-1.930,0	-4.680,0	-2.680,0	-4.135,0	-4.135,0
45	2	s c	-331,5	-18,5	-18,5	-331,5	-18,5	-18,5	-331,5	-18,5	-331,5	-18,5	-18,5
45	3-4	e t	12.814,0	12.814,0	19.221,0	12.814,0	12.814,0	19.221,0	12.814,0	12.814,0	12.814,0	12.814,0	19.221,0
45	5	s k	-35,0			-35,0			-35,0		-35,0		
45	7	s c	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
45	7	e c	20,0	120,0	120,0	20,0	120,0	120,0	20,0	120,0	20,0	120,0	-120,0
45	7	s c	40,0			40,0			40,0		40,0		
40		e	8.706,4	22.389,7	30.266,9	8.706,4	22.389,7	30.266,9	8.706,4	22.389,7	8.706,4	22.389,7	30.266,9
		s	15.059,4	21.314,1	21.577,3	15.059,4	21.314,1	21.577,3	15.059,4	21.314,1	15.059,4	21.314,1	21.577,3
			-6.384,0	1.075,5	8.689,6	-6.384,0	1.075,5	8.689,6	-6.384,0	1.075,5	-6.384,0	1.075,5	8.689,6
			TOTALE ENTRATE										
			TOTALE SPESA										
			TOTALE GENERALE ARTICOLATO										
			TABELLE - effetti finanziari										
			Totale tabelle al netto regolazioni contabili										
		c	872,1	3.860,8	6.779,2	872,1	3.860,8	6.779,2	872,1	3.860,8	872,1	3.860,8	6.779,2
		k	200,0	250,0	300,0	200,0	250,0	300,0	200,0	250,0	200,0	250,0	300,0
		c	90,0	335,0	620,0	90,0	335,0	620,0	90,0	335,0	90,0	335,0	620,0
		k	70,0	71,9	71,9	70,0	71,9	71,9	70,0	71,9	70,0	71,9	71,9
		k	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
		c	-38,7	-35,6	-35,3	-38,7	-35,6	-35,3	-38,7	-35,6	-38,7	-35,6	-35,3
		k	1.630,0	2.880,0	4.380,0	1.630,0	2.880,0	4.380,0	1.630,0	2.880,0	1.630,0	2.880,0	4.380,0
		k	-1.146,7	-208,0	-125,0	-1.146,7	-208,0	-125,0	-1.146,7	-208,0	-1.146,7	-208,0	-125,0
		k	100,0	500,0	1.500,0	100,0	500,0	1.500,0	100,0	500,0	100,0	500,0	1.500,0
		c	480,0			480,0			480,0		480,0		
			-7.356,1	-2.785,2	1.910,5	-7.356,1	-2.785,2	1.910,5	-7.356,1	-2.785,2	-7.356,1	-2.785,2	1.910,5
			ARTICOLATO + TABELLE										
17	19	e t	3.300,0			3.300,0			3.300,0		3.300,0		
17	19	s c	-10.656,1	-2.785,2	1.910,5	-10.656,1	-2.785,2	1.910,5	-10.656,1	-2.785,2	-10.656,1	-2.785,2	1.910,5
			ARTICOLATO + TABELLE (al lordo del fondo per la riduzione della pressione fiscale)										
			-10.656,1	-2.785,2	1.910,5	-10.656,1	-2.785,2	1.910,5	-10.656,1	-2.785,2	-10.656,1	-2.785,2	1.910,5
			TABELLE - effetti contabili										
			Totale tabelle al netto regolazioni contabili										
		c	325,6	1.875,9	2.706,8	325,6	1.875,9	2.706,8	325,6	1.875,9	325,6	1.875,9	2.706,8
		k	200,0	250,0	300,0	200,0	250,0	300,0	200,0	250,0	200,0	250,0	300,0
		c	90,0	335,0	620,0	90,0	335,0	620,0	90,0	335,0	90,0	335,0	620,0
		k	70,0	71,9	71,9	70,0	71,9	71,9	70,0	71,9	70,0	71,9	71,9
		k	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
		c	-38,7	-35,6	-35,3	-38,7	-35,6	-35,3	-38,7	-35,6	-38,7	-35,6	-35,3
		k	1.630,0	2.880,0	4.380,0	1.630,0	2.880,0	4.380,0	1.630,0	2.880,0	1.630,0	2.880,0	4.380,0
		k	-1.146,7	-208,0	-125,0	-1.146,7	-208,0	-125,0	-1.146,7	-208,0	-1.146,7	-208,0	-125,0
		k	100,0	500,0	1.500,0	100,0	500,0	1.500,0	100,0	500,0	100,0	500,0	1.500,0
		c	480,0			480,0			480,0		480,0		
			-7.356,1	-2.785,2	1.910,5	-7.356,1	-2.785,2	1.910,5	-7.356,1	-2.785,2	-7.356,1	-2.785,2	1.910,5
			ARTICOLATO + TABELLE										
17	19	e t	3.300,0			3.300,0			3.300,0		3.300,0		
17	19	s c	-10.656,1	-2.785,2	1.910,5	-10.656,1	-2.785,2	1.910,5	-10.656,1	-2.785,2	-10.656,1	-2.785,2	1.910,5
			ARTICOLATO + TABELLE (al lordo del fondo per la riduzione della pressione fiscale)										
			-10.656,1	-2.785,2	1.910,5	-10.656,1	-2.785,2	1.910,5	-10.656,1	-2.785,2	-10.656,1	-2.785,2	1.910,5

**DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2015-2017 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
ALLEGATO 3A - RIDUZIONI SPESA MINISTERI**

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	s/e	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto P.A.	
			2015	2016	2017	2015	2016	2017
28	22	e	t/c	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
28	27	s	c	-0,6	-0,7	-0,7	-0,6	-0,7
29	1	s	c	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
30	1	s	c	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
30	2	s	k	-8,9	-10,0	-10,0	-8,9	-10,0
30	3	s	k	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
30	4	s	k	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
30	5	s	c	-24,8	-24,8	-24,8	-24,8	-24,8
31	1	s	c	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
31	1	e	t/c	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
31	2	s	c	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
31	2	e	t/c	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
31	3	s	c	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
31	4	s	c	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
31	5	s	c	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
31	6	s	c	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
31	8-10	s	c	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
31	11	s	c	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
31	11	e	t	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
31	12	s	c	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
31	12	e	t/c	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
31	13	s	c	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
31	13	e	t/c	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
31	14	s	c	-66,3	-93,7	-93,9	-66,3	-93,9
31	14	e	t	-32,1	-45,5	-45,5	-32,1	-45,5
31	15-18	e	k	220,0	100,0	100,0	220,0	100,0
31	15-18	s	k	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
31	19	s	c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	19	e	t/c	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
32	1-3	s	c	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6
32	4	e	t	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2015-2017 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
ALLEGATO 3A - RIDUZIONI SPESA MINISTRI
 (Importi in milioni di euro)

Art.	Co.	s/e	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.			
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
		e t	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
32	4	e										
32	4	e t	-11,9	-11,9	-6,8	-11,9	-11,9	-6,8	-11,9	-11,9	-6,8	-6,8
32	4	e t										
32	4	s c	2,3	2,3	1,2	2,3	-2,3	-1,2				-1,2
32	4	s k	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4				-6,4
32	5	e	617,4	285,7	313,7	519,5	60,7	89,7	392,6	67,0	97,0	97,0
		s	-905,4	-1.175,8	-1.176,0	-822,8	-1.091,5	-1.096,1	-956,0	-1.104,0	-1.107,6	-1.107,6
		s c	-826,2	-1.105,4	-1.107,6	-752,0	-1.024,5	-1.025,7	-665,2	-937,0	-937,2	-937,2
		s k	-79,2	-70,4	-70,4	-70,8	-67,0	-70,4	-290,8	-167,0	-170,4	-170,4
			1.522,7	1.461,5	1.491,8	1.342,3	1.152,2	1.185,8	1.348,6	1.171,0	1.204,6	1.204,6
			TOTALE ENTRATE									
			TOTALE SPESE									
			- TOTALE SPESE CORRENTI									
			- TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE									
			TOTALE GENERALE									

RIDUZIONE DELLE SPESE DEI MINISTERI
ALLEGATO 3B - ELENCO 2

In milioni di euro

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Totale	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3	-11,3
Spesa corrente	-137,2	-134,9	-134,9	-137,2	-134,9	-134,9	-137,2	-134,9	-134,9
Spesa in conto capitale	-11,4	-1,3	-1,3	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Totale	-148,6	-136,2	-136,2	-141,9	-139,6	-139,6	-141,9	-139,6	-139,6
Spesa corrente	-11,4	-11,0	-11,0	-11,4	-11,0	-11,0	-11,4	-11,0	-11,0
Totale entrate	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Totale Spesa corrente	-413,2	-427,8	-489,4	-412,1	-426,5	-488,1	-412,1	-426,5	-488,1
Totale Spesa in conto capitale	-604,5	-739,5	-816,2	-578,9	-722,3	-770,9	-578,9	-722,3	-770,9
Totale complessivo	-1.017,7	-1.167,3	-1.305,6	-989,7	-1.147,6	-1.257,8	-989,7	-1.147,6	-1.257,8

ALLEGATO N. 4

**QUADRI DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 2015 A
RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 2014
E DELLE PREVISIONI 2016 E 2017**

Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2015 - Competenza - Allegato n. 4 - BASE (Al netto delle regolazioni contabili e debitorie)											
		2014		2015		2015		2015		Bilancio integrato 2015	
		Bilancio assestato		Legge di stabilità		Legge di stabilità		Legge di stabilità			
		L.V.		L.V.		L.V.		L.V.			
		Bilancio 2015		Articolato		Tab. A		Tab. B		Tab. E	
		Totale		Totale		Totale		Totale		Totale	
ENTRATE											
Tributarie	448.619	441.982	4.361								446.343
Extra Tributarie	67.279	62.620	4.125								66.746
Altre	1.890	1.762	220								1.982
ENTRATE FINALI	517.788	506.364	8.706	0	0	0	0	0	0	0	515.070
SPESE											
Spese correnti (netto interessi)	411.649	428.470	18.626	200	70	-39					447.328
Interessi	89.599	87.472									87.472
Spese Conto Capitale	58.122	37.362	-236	90	68					583	37.867
SPESE FINALI	559.370	553.304	18.390	290	138	-39				583	572.667
Rimborso prestiti	220.996	232.620									232.620
Risparmio pubblico	14.650	-11.340	-10.140	-200	70	39				0	-21.711
Saldo netto da finanziare	-41.582	-46.940	-9.684	-290	-138	39				-583	-57.596
Ricorso al mercato	-269.495	-295.925	-9.724	-290	-618	39				-583	-307.101

Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2016 - Competenza - Allegato n. 4 - BASE										
(Al netto delle regolazioni contabili e debitorie)										
(dati in milioni di euro)										
	2016									Bilancio integrato 2016
	C.V.	Legge di stabilità								
		Articolo	Tab. A e E	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Totale			
PLIS 2016										
ENTRATE										
Tributarie	452.913	17.800								470.713
Extra Tributarie	62.513	4.490								67.003
Altre	1.806	100								1.906
ENTRATE FINALI	517.232	22.390	0	0	0	0	0	0	0	539.622
SPESE										
Spese correnti (netto interessi)	418.993	21.682	250	72	-36					440.961
Interessi	89.980									89.980
Spese Conto Capitale	30.966	-368	335	68				3.172		34.172
SPESE FINALI	539.938	21.314	585	139	-36			3.172		565.113
Rimborso prestiti	227.633									227.633
Risparmio pubblico	6.454	608	-250	-72	36			0		6.775
Saldo netto da finanziare	-22.706	1.076	585	-139	36			3.172		-25.491
Ricorso al mercato	-253.490	1.076	585	-139	36			3.172		-256.275

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

Articolo 2

Gestioni previdenziali

L'articolo 2, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2014 dall'art. 1, commi 2 e 3 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in coerenza con i contenuti della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2014, nella misura dell'1,1% per il 2014 e dello 0,4% per il 2015.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2015 un incremento pari a 186,00 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, di 45,97 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 43 della legge 449/97, e di 21,03 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 598,00 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed ex-Enpals, pari rispettivamente a 3,11 e 72,10 milioni di euro.

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto P.A.	
Gestioni	2015	253	2015	0	2015	0
previdenziali	2016	253	2016	0	2016	0
(adeguamento ISTAT)	2017	253	2017	0	2017	0

I predetti oneri trovano copertura, in quanto il miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali conseguente all'incremento delle somme di cui ai commi 1 e 2 determina corrispondenti minori esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali.

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto P.A.	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	253	253	0	0	0	0

Articolo 3

Fondo per la realizzazione del Piano La Buona Scuola

Comma 1. Il Fondo è destinato a far fronte alle spese derivanti da un piano assunzionale, da declinare in apposito intervento, inteso all'assorbimento, nel limite delle risorse disponibili, dei vincitori e degli idonei del concorso del 2012 e dei docenti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento. Il medesimo Fondo è, altresì, destinato alla copertura delle spese occorrente per il potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro", al fine di incentivare le possibilità di intraprendere percorsi di didattica in realtà lavorative aziendali, pubbliche o del no profit, nonché alle spese relative alla connessione digitale nelle scuole, al fine di incentivare forme di didattica digitale.

Complessivamente gli oneri coperti dal Fondo, riferiti anche alle ricostruzioni ed alle progressioni stipendiali, ammontano ad euro 1.000 milioni per il 2015, relativi ai quattro mesi settembre-dicembre dell'anno scolastico il 2015/2016, ad euro 3.000 milioni a decorrere dal 2016.

Articolo 4

Stabilizzazione bonus 80 euro

La norma in esame dispone il riconoscimento di un credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente a decorrere dal 2015.

L'importo del credito è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Reddito (euro)	Importo del credito (euro)
Fino a 24.000	960
Oltre 24.000 fino a 26.000	$960 * [1 - (\text{rdt} - 24.000) / (26.000 - 24.000)]$
Oltre 26.000	0

Il credito spetta ai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

A decorrere dall'anno d'imposta 2015, si stima un costo di competenza annua di circa 9.503 milioni di euro. Considerando il periodo di entrata in vigore della norma, si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa:

	2015	2016	2017
Credito	-8.711,1	-9.503	-9.503

milioni di euro

In termini di conto economico delle pubbliche amministrazioni la misura comporta un aumento della spesa per prestazioni sociali in denaro per 9.503 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Sul saldo netto da finanziare gli effetti sono i seguenti:

	SNF		
	2015	2016	2017
Maggiore spesa (credito in compensazione)	+8.014,21	+8.742,76	+8.742,76
Minori entrate	-696,89	-760,24	-760,24

in milioni di euro

Nell'anno 2015 l'effetto in termini di indebitamento netto è pari a 9.503 milioni.

Articolo 5

Deduzione del costo del lavoro da imponibile IRAP

La norma persegue l'obiettivo di ridurre l'imposta introducendo un intervento che ripristina, a valere dall'anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) al livello di quelle antecedenti le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legge n. 66 del 2014, stabilendo al tempo stesso la integrale deducibilità del costo del lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

In particolare, la norma consente la deduzione integrale, agli effetti IRAP, del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente, a tempo indeterminato, eccedente l'ammontare delle deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione in ragione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

In sostanza, se la sommatoria delle citate deduzioni – analitiche o forfetarie – ad oggi vigenti e previste dall'articolo 11 sopra citato è inferiore al costo del lavoro, spetta un'ulteriore deduzione fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto.

Sotto il profilo soggettivo, la misura opera unicamente nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997. Resta fermo che nel calcolo delle deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater si applicano le regole ordinarie previste dalla disciplina IRAP, incluse quelle di cui ai commi 4-bis.2 e 4-septies.

Per quanto riguarda la reintroduzione delle aliquote a loro volta modificate dalle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legge n. 66 del 2014, essa prevede:

- aumento dal 3,5 per cento al 3,90 per cento dell'aliquota prevista ai fini della determinazione del tributo da parte della generalità dei soggetti passivi Irap, prevista al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 446/1997;
- aumento dal 3,80 per cento al 4,20 per cento dell'aliquota applicata da parte di società di capitali

ed enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche, diverse da quelle aventi ad oggetto la costruzione e la gestione di autostrade e trafori;

- aumento dal 4,20 per cento al 4,65 per cento dell'aliquota cui sono obbligate le banche e gli altri soggetti finanziari che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 446/1997;
- aumento d'aliquota dal 5,30 per cento al 5,90 per cento, per le imprese di assicurazione che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 446/1997;
- aumento dall'1,7 per cento al 1,90 per cento dell'aliquota prevista ai fini della determinazione del tributo da parte dei soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesa e loro consorzi, di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo in questione.

Di seguito si riportano le nuove aliquote proposte per la definizione dell'imposta:

	ALIQUOTE ORDINARIE VIGENTI	ALIQUOTE ORDINARIE PROPOSTE
Generale/ordinaria	3.5%	3.9%
Banche	4.2%	4.65%
Assicurazioni	5.3%	5.9%
Agricoltura	1.7%	1.9%
Concessionari	3.8%	4.2%

Ai fini della determinazione degli effetti in termini di gettito attribuibili alla normativa è stato utilizzato il modello di microsimulazione Irap (base dati anno d'imposta 2012) estrapolando i dati reddituali al 2015 ed integrando le modifiche normative successive all'anno d'imposta di riferimento della base dati, in particolare sono stati considerati la riduzione dell'aliquota Irap introdotta dal DL 66/2014 e l'aumento delle deduzioni in vigore a partire dal 2014.

Attraverso il modello di microsimulazione Irap è stata stimata **una perdita di gettito di competenza a partire dal 2015 pari a 5.600 milioni di euro**, mentre per il 2014 la competenza, essendo relativa al solo all'innalzamento della aliquota, è stimata in un recupero di gettito di **2.059 milioni di euro**.

La proposta normativa, inoltre, genera effetti positivi ai fini Ires-Irpef in relazione alla minore deducibilità della imposta Irap afferente al costo del lavoro e per effetto della deduzione forfetaria riferibile agli oneri finanziari pari al 10 per cento dell'Irap versata (Circolare Agenzia Entrate N°8 del 3 aprile 2013). Conseguentemente, considerando un'aliquota media pari al 20%, si stima un recupero di gettito ai fini Ires-Irpef, complessivamente pari a 594 milioni di euro nel 2015 e 1.232 milioni di euro a partire dal 2016.

Pertanto la normativa genererebbe complessivamente una perdita di competenza per l'erario pari a 5.006 milioni di euro nel 2015 e 4.368 milioni di euro a partire dal 2016, mentre per il 2014, anno in cui si sconta esclusivamente l'effetto legato all'aumento delle aliquote, è stimato un recupero di gettito di circa 2.059 milioni di euro.

COMPETENZA	2014	2015	2016	2017
Irap	2.059	-5.600	-5.600	-5.600
Ires-Irpef	0	594	1.232	1.232
TOTALE	2.059	-5.006	-4.368	-4.368

Milioni di euro

Di cassa, considerando:

1. un effetto dell'aumento delle aliquote dal 2014 che si manifesta integralmente a livello di saldo nel 2015,
2. un acconto ai fini Irap dell'85 per cento e l'utilizzo del metodo previsionale a valere sull'acconto IRAP 2015, determinato dalla concomitanza degli interventi sull'aliquota e sulla base imponibile,
3. un acconto IRES-IRPEF pari al 75 per cento che tenga conto della minore IRAP pagata nel corso del 2015, importo rispetto al quale è calcolata l'imposta deducibile IRAP (10% e/o costo del lavoro, la cui componente influisce integralmente alla riduzione dell'imposta),
4. l'aliquota media utilizzata per stimare il recupero di gettito Ires/Irpef è pari al 20%, si stimano i seguenti effetti di gettito:

CASSA	2015	2016	2017	2018
Irap	-2.701	-5.600	-5.600	-5.600
Ires-Irpef	0	1.040	1.710	1.232
TOTALE	-2.701	-4.560	-3.890	-4.368

Milioni di euro

Articolo 6

T.F.R. in busta paga

La disposizione è diretta a prevedere, in via sperimentale, per i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, la possibilità di optare con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 per uno schema opzionale che veda la liquidazione come integrazione di retribuzione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 ovvero della quota maturanda destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni. Tale integrazione di retribuzione è imponibile in via ordinaria ai fini fiscali e non imponibile ai fini previdenziali.

Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito previsto dalla disposizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni relativamente alle quote maturande destinate a seguito della manifestazione di volontà in esame. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti anche relativamente alle quote maturande destinate a seguito della manifestazione di volontà in esame.

Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito previsto dalla disposizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni relativamente alle quote maturande destinate a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni come previsto dalla proposta in esame. Per i medesimi datori è dovuto un contributo mensile al fondo di cui al comma 7 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda destinata a seguito della manifestazione di volontà di cui al

comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni rispetto all'ammontare complessivo della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Il **comma 7** istituisce presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso al credito per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a cinquanta, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 ed alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 4 ultimo periodo.

E' espressamente previsto (**comma 9**) che ai maggiori compiti previsti dall'insieme delle disposizioni in esame l'INPS provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

E' previsto (**comma 8**) che le modalità di attuazione delle disposizioni in esame vengano disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dal complesso della disposizione in esame derivano effetti finanziari di complessa valutazione ex-ante in quanto connessi a opzioni che i lavoratori interessati potranno esercitare in relazione alle diverse convenienze valutate in modo soggettivo.

Sul piano qualitativo per la finanza pubblica la destinazione del TFR maturando in busta paga comporta:

- a) effetti negativi con riferimento ai lavoratori presso imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50 per il venir meno del gettito contributo al Fondo TFR presso la tesoreria gestito dall'INPS, al netto delle conseguenti minori prestazioni erogate;
- b) effetti positivi, nel breve periodo, derivanti dall'imposizione fiscale, peraltro in aliquota marginale, della quota di TFR maturando anticipata in busta paga;
- c) effetti negativi derivanti dalla minore imposizione fiscale derivante dalle minori prestazioni di TFR erogate;
- d) effetti negativi dovuti alle agevolazioni contributive/fiscali previste per le imprese con un numero di addetti alle dipendenze inferiori a 50 e dai maggiori oneri per la dotazione iniziale del Fondo di garanzia di cui al comma 7.

Sul piano quantitativo per gli effetti sulla finanza pubblica sono sul piano del segno e della dimensione connessi alle quote di flusso di TFR che verrà destinato dai lavoratori alla busta paga esercitando l'opzione in esame, ad esempio:

- il caso di maggiore impatto negativo si potrebbe registrare se tutto il TFR maturando dei lavoratori presso imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50 venisse destinato alla busta paga e nessuna quota da parte dei lavoratori presso imprese con un numero di addetti inferiore a 50;
- il caso di maggiore impatto positivo si potrebbe registrare se tutto il TFR maturando dei lavoratori presso imprese con un numero di addetti inferiore a 50 venisse destinato alla busta paga e nessuna quota da parte dei lavoratori presso imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50.

Nessuna delle due opzioni è considerata a priori come plausibile, trattandosi di casi estremi. Le possibilità di adesione dei lavoratori sono funzione della valutazione soggettiva di poter avere in un periodo transitorio un maggiore reddito disponibile (compromettendo, quindi solo in parte stante la transitorietà della disposizione, aspettative future di maggiori prestazioni al cambio di azienda, all'interruzione del lavoro ovvero in vecchiaia) pur in presenza di una tassazione (aliquota marginale) penalizzante rispetto allo schema TFR, che potrebbe esercitare un effetto disincentivante all'esercizio di

adesione da parte del lavoratore.

Al fine di effettuare valutazioni anche cautelative sugli effetti sulla finanza pubblica e dovendo necessariamente computare ex-ante una stima degli effetti della disposizione si è ipotizzato una percentuale crescente del flusso di TFR non destinato alla previdenza complementare venga destinato in busta paga nel periodo in esame in ragione della dimensione di impresa (il 40% con riferimento alle imprese con un numero di addetti inferiore a 10, il 50% con riferimento alle imprese con un numero di addetti pari o superiore a 10 e inferiore a 50, e il 60% con riferimento alle imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50).

Tenuto conto dei limiti introdotti dalla disposizione, le valutazioni sono state effettuate tenendo conto che a normativa vigente su un flusso di TFR maturando di circa 20,1 mld di euro annui, circa 5,3 mld sono destinati alla previdenza complementare, circa 5,6 mld annui sono destinati come contributo previdenziale al Fondo TFR presso la tesoreria gestito dall'INPS per i lavoratori presso le imprese con un numero di addetti alle dipendenze pari o superiore a 50, circa 9,2 mld sono accantonati annualmente presso le imprese con un numero di addetti alle dipendenze inferiore a 50 (di cui circa 4,3 mld di euro si stima presso le imprese con un numero di addetti alle dipendenze inferiore a 10).

Sulla base delle regole di contabilizzazione delle diverse voci economiche, delle ipotesi adottate e della stima della progressiva applicazione della disposizione derivano i seguenti effetti finanziari.

Valori in mln di euro - (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2015	2016	2017	2018
saldo totale	-143	-258	-291	-260
di cui				
minori entrate contributive a Fondo TFR tesoreria/INPS da versamento TFR (da 50 addetti alle dipendenze in su)	-2.327	-3.328	-3.381	-1.980
minori prestazioni TFR a carico finanza pubblica (da 50 addetti alle dipendenze in su)	132	609	716	832
minori entrate agevolazioni smobilizzo art. 10 dlgs 252/2005 (sotto 50 addetti alle dipendenze)	-125	-126	-145	-86
maggiori entrate fiscali anticipo tassazione TFR (tassazione aliquota marginale)	2.246	2.738	2.769	1.402
minori entrate fiscali per perdita tassazione TFR	-76	-281	-400	-486
minori entrate contributive (0,2%) per imprese opianti accesso agevolato a credito (sotto 50 addetti alle dipendenze)	-56	-68	-70	-42
Maggiore spesa dotazione iniziale Fondo pubblico per garanzia	-100			
Ipotesi riduzione temporanea versamento a fondi pensione	163	198	200	100
Ipotesi 10%				

Articolo 7

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime opzionale

Commi 1 e 2. L'ipotesi oggetto di valutazione modifica l'art. 3, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 ("Destinazione Italia") in materia di Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo; nello specifico:

- interviene sull'articolo 3 del DL n. 1454/2013, il quale ha disposto la possibilità di introdurre un credito di imposta per gli investimenti in R&S pari al 50% delle spese incrementalmente rispetto l'anno precedente con una agevolazione massima di 2,5 milioni di euro. In sede di RT originaria era stato affermato che la norma ha carattere programmatico in quanto subordinata all'individuazione esatta dell'importo da destinare alla misura nell'ambito dei fondi comunitari; peraltro si rileva come il comma 1 dell'articolo 3 del citato Decreto stabilisca che "è disposta l'istituzione di un credito di imposta <...> nel limite massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016";

- l'aliquota di agevolazione è ridotta dal 50% al 25%, con una premialità aggiuntiva per la ricerca contrattualizzata extra muros e per il personale altamente qualificato impiegato in attività di R&S (aliquota agevolativa maggiorata al 50%);
- soglia minima di delta di spesa agevolabile (30 mila euro) e soglia massima di agevolazione concedibile per impresa (credito di imposta) non superiore ai 5 milioni per concentrare il beneficio sulla PMI;
- la spesa incrementale è stata computata sul periodo di imposta fissato sulla media del triennio 2012-2014.

Al fine di quantificare l'effetto sul gettito fiscale derivante dall'introduzione di un credito d'imposta del 25% (o del 50% per la ricerca contrattualizzata extra muros) sull'incremento delle spese di ricerca e sviluppo, si è proceduto attraverso una stima macro, sulla base dei dati sugli investimenti in R&I delle imprese (dati 2012 – Fonte Confindustria), secondo i quali risultano circa 15 miliardi di euro di investimento annuo di cui circa 3,5 miliardi annui “extra muros” - con centri pubblici/organismi di ricerca/centri di ricerca.

Dai dati dell'annuario ISTAT risulta che circa il 66% degli investimenti in R&S è prodotto dalle imprese con più di 500 dipendenti mentre un ulteriore 10,3% spetta alle imprese con addetti tra 250 e 500.

Si assume che il primo gruppo sia costituito da 50 imprese ed il secondo da 100 imprese, per le quali si è assunto un investimento superiore al limite di 20 milioni di euro (che genererebbe un credito di 5 milioni di euro nel caso di ricerca intra muros).

Sempre secondo i dati Confindustria, la stima della quota delle spese incrementalmente rispetto all'anno precedente è pari al 15 per cento; in via prudenziale, tenuto altresì conto dei possibili effetti indotti dalla norma, per il triennio 2015-2017 si assume che l'incremento rispetto alla media dei tre anni precedenti sia pari al 20% per il primo anno, al 25% per il secondo per poi andare a regime dal terzo anno in misura pari al 30%.

In base alle ipotesi indicate:

- per il primo anno gli investimenti in ricerca e sviluppo intramuros, cui corrisponderebbe un credito del 25% per la parte eccedente la media dei tre anni precedenti (20%), rientranti nei limiti si stimano in circa $1.002 [(15.000 - 3.500) \times (1 - 66,4\% - 10,3\%) + 20 \times 150 \times (15000 - 3500)/15000]$ X 20% con un corrispondente credito (al 25%) per circa **250,4** milioni di euro;
- sempre per il primo anno gli investimenti con centri pubblici/organismi di ricerca/centri di ricerca, cui corrisponderebbe un credito del 50%, rientranti nei limiti ed eccedenti la media dei tre anni precedenti si stimano in circa $229 [3.500 \times (1 - 66,4\% - 10,3\%) + 10 \times 150 \times 3500/15000]$ X 20% con un corrispondente credito (al 50%) per circa **114,4** milioni di euro;

Nel complesso la proposta normativa - così come ipotizzata - produce una perdita di gettito massima teorica per il primo anno per circa **365** milioni di euro (250,4 + 114,4); per il secondo anno, sempre in base alle ipotesi ed ai dati esposti, la perdita di gettito teorica sarebbe pari a circa **456** milioni di euro (313 + 143); infine, dal terzo anno e fino al 2019 la perdita di gettito di competenza annua sarebbe pari a circa **547** milioni di euro (375,5 + 171,5).

Per quanto concerne gli effetti di cassa in termini di gettito, in via prudenziale e rammentando quanto l'Amministrazione ha disposto^[1] in termini di maturazione e di fruizione del credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 1 DL n. 70/2011), si assume che già nel corso dell'anno di maturazione

^[1] Circolare del 28/11/2011 n. 51 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

stesso una quota del 70% del credito maturato sia utilizzabile in compensazione esterna e trovi capienza nel modello F24 in analoghe somme a debito, rinviando il restante 30% all'anno successivo.

L'effetto di cassa nel quinquennio 2015 – 2019 è pertanto il seguente:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-255,5	-428,7	-519,7	-547	-547	-164	0

in milioni di euro

Va inoltre considerato che il comma 13 dell'articolo in esame stabilisce che le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014 e che le relative risorse sono destinate al credito d'imposta in rassegna.

Pertanto, trascurando le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ad oggi non hanno avuto applicazione, la cessazione del credito d'imposta di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 determina una riduzione di spesa di 36,55 milioni di euro a decorrere dal 2015, destinata a sostenere gli oneri del nuovo credito d'imposta.

Per tale ragione, gli effetti finanziari netti recati dall'articolo in esame si cifrano come segue:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-218,95	-392,15	-483,15	-510,45	-510,45	-127,45	+36,55

in milioni di euro

Commi 3-11- Opzione per il regime di esclusione parziale dei proventi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali

A tutti i soggetti in reddito di impresa a partire dal 2015 è concessa una agevolazione relativa alla imposizione nei confronti dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali; nello specifico si prevede:

- il regime in parola è opzionale;
- i redditi dei soggetti in reddito di impresa, derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili - per la quota determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi di produzione dello stesso - non concorrono a formare il reddito complessivo per il 50% del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni sopraindicati, il contributo economico viene determinato come previsto da un apposito accordo conforme a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269;
- non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto escluse dalla formazione del reddito, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali a condizione che almeno il novanta per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo degli stessi;
- i soggetti possono esercitare l'opzione a condizione che svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni;
- l'esercizio dell'opzione rileva anche nella determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP in quanto la disposizione ha carattere straordinario e valenza esclusivamente fiscale,

interessando quindi anche i soggetti che determinano il valore della produzione ai fini IRAP con il principio di derivazione;

- in via transitoria, per gli anni di imposta 2015 e 2016, la quota di reddito esclusa dalla formazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta è stabilita rispettivamente nel 30 per cento e nel 40 per cento.

Al fine di determinare l'onere complessivamente attribuibile alla normativa in oggetto, stante anche la oggettiva complessità di determinare la quota di redditi teoricamente agevolabile, è stata utilizzata la seguente metodologia:

- in primo luogo sono stati individuati i dati relativi ai pagamenti effettuati per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico tramite l'elaborazione della comunicazione dati delle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del modello 770 semplificato anno di imposta 2012;
- per il periodo di imposta 2012 si rilevano circa 4,5 miliardi di euro di flussi, di cui circa 917,3 milioni di euro verso residenti italiani e circa 3.590,6 milioni di euro verso residenti esteri;
- in via prudenziale si è ritenuto coerente ipotizzare che i residenti italiani, stante la dimensione del nostro paese e la minore diffusione relativa di settori ad alto utilizzo di brevetti (software, farmaceutica etc), ricevano dall'estero un importo pari ad un terzo dei flussi in uscita;
- in base a tali ipotesi sono stati quindi stimati in circa 2.114 milioni di euro $(917,3 + 3.590,6 \times 1/3)$ i ricavi derivanti dallo sfruttamento indiretto di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
- inoltre, non disponendo di informazioni puntuali circa lo sfruttamento diretto dei beni immateriali, rilevando una effettiva difficoltà nella loro determinazione - difficoltà che la stessa normativa cerca di risolvere ricorrendo per tale fattispecie alla procedura di riling - considerando altresì che da informazioni desumibili dalle attività di accertamento il peso dell'utilizzo diretto risulta essere sensibilmente inferiore a quello indiretto, si è ritenuto prudenziale ipotizzare per tale fattispecie un importo di ricavi pari ad un terzo dell'utilizzo indiretto 705 milioni di euro $(2.114 \times 1/3)$;
- ai fini della individuazione del reddito detassabile è necessario inoltre stimare i costi specifici inerenti al bene intangibile; il dato osservato rappresenta la somma di proventi relativi ad un insieme di beni intangibili eterogenei e in diversi stadi di vita utile, da cui consegue un peso relativo costi/ricavi diverso per ogni situazione; in mancanza del necessario dettaglio si ipotizza un rapporto medio costi/ricavi del 50% tenuto altresì conto della esclusione dei proventi interamente correlati ad attività di marketing;
- l'importo così stimato è stato ulteriormente ridotto di un terzo per tenere conto del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 3 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. La quota utilizzata appare prudenziale presupponendo che la maggior parte dei contribuenti, per massimizzare l'agevolazione in parola, continui a sostenere spese per la manutenzione, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale.

In base alla metodologia indicata sono stati stimati redditi agevolabili conseguenti allo sfruttamento (diretto e indiretto) dei beni immateriali per circa 940 milioni di euro $[(2.114 + 705) \times 50\% \times 2/3]$; la quota detassata a regime (50%) si stima in circa 470 milioni di euro; per quanto riguarda invece le conseguenze in termini di gettito IRES/IRPEF ed IRAP è stata effettuata una specifica elaborazione sui

contribuenti che presentano quote di ammortamento di beni immateriali, al fine di individuare una aliquota media da applicare al reddito detassato, individuando una aliquota media IRES/IRPEF (comprensiva di addizionali) di circa il 23,3% ed IRAP di circa il 3,8%. A regime la perdita di gettito annua di competenza IRES/IRPEF si stima in circa **109,8 milioni di euro** mentre ai fini IRAP è di circa **17,8 milioni di euro**.

Per il periodo transitorio la stima di perdita di gettito così risulta:

- anno di imposta 2015: **65,9 milioni di euro** ai fini IRPEF/IRES e circa **10,7 milioni di euro** ai fini IRAP;
- anno di imposta 2016: **87,8 milioni di euro** ai fini IRPEF/IRES e circa **14,2 milioni di euro** ai fini IRAP.

Pur con le dovute cautele, si incrementano tali importi del 10 per cento per tenere conto delle eventuali mancate plusvalenze imponibili derivanti dalla cessione di detti beni, tenuto altresì conto della condizione necessariamente prevista per potere godere della suddetta non concorrenza al reddito.

Si riporta di seguito, di competenza e di cassa, l'andamento della perdita gettito, in milioni di euro:

COMPETENZA	2015	2016	2017	2018	2019
IRAP	-11,7	-15,6	-19,5	-19,5	-19,5
IRES	-62,0	-82,7	-103,4	-103,4	-103,4
IRPEF statale	-9,6	-12,8	-16,0	-16,0	-16,0
Addizionale regionale	-0,6	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0
Addizionale comunale	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Totale	-84,1	-112,2	-140,2	-140,2	-140,2

in milioni di euro

CASSA	2015	2016	2017	2018	2019
IRAP	0,0	-21,7	-19,0	-22,9	-19,5
IRES	0,0	-108,6	-98,2	-118,9	-103,4
IRPEF statale	0,0	-16,8	-15,2	-18,4	-16,0
Addizionale regionale	0,0	-0,6	-0,8	-1,0	-1,0
Addizionale comunale	0,0	-0,3	-0,3	-0,4	-0,3
Totale	0,0	-148,0	-133,5	-161,6	-140,2

in milioni di euro

Articolo 8

Ecobonus e ristrutturazione

Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici - Proroga per il 2015

La proposta normativa in esame dispone, per le spese sostenute nel 2015 per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Per quanto riguarda le spese per interventi di ristrutturazione edilizia sostenute nel 2015, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, la legislazione vigente prevede un'aliquota del 40%. Per le spese relative all'adozione di misure antisismiche su

costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, la legislazione vigente prevede un'aliquota del 50%. La detrazione risultante deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2016 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 139 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013).

Al fine di utilizzare dati direttamente correlabili all'aliquota di detrazione prevista dalla normativa in esame, sono stati analizzati i dati di versamento delle ritenute del 4% operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese di cui trattasi. Ricostruendo i dati di competenza delle spese finora sostenute per l'anno 2014, si stima un ammontare complessivo annuale di circa 24.000 milioni di euro. Occorre considerare che tale ammontare comprende anche le spese per interventi di riqualificazione energetica, che sono stimate (come da relazione tecnica a corredo della corrispondente norma di proroga) pari a 4.500 milioni di euro e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione che sono stimate (come da relazione tecnica a corredo della corrispondente norma di proroga) pari a 1.000 milioni di euro.

Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio è stato quindi considerato un ammontare totale di spesa annua pari 18.500 milioni di euro (24.000- 4.500 - 1.000), di cui si ipotizza che il 10% (1.850 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

Considerando quindi, per la parte di spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 10 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2015 un minor gettito IRPEF pari a 259 milioni di euro annui $((16.650 \times 10\% + 1.850 \times 50\%) : 10)$.

La norma proposta, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2015 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 462,5 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 420,5 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2015 a +42 milioni di IVA e +126,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella (milioni di euro):

	2015	2016	2017	dal 2018 al 2025	2026	dal 2027
IRPEF	-38,9	-414,4	-259,0	-259,0	+194,3	0
IRPEF/IRES	0,0	+191,3	-82,0	0,0	0,0	0

IRAP	0,0	+29,4	-12,6	0,0	0,0	0
IVA	+42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+3,2	-193,7	-353,6	-259,0	+194,3	0

Milioni di euro

Per quanto riguarda le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la legislazione vigente non prevede per il 2015 agevolazioni.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito della presente norma di proroga, sono stati presi in considerazione i dati e la metodologia utilizzati nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 139 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013). L'ammontare annuo di spesa in oggetto stimato in tale occasione (938,4 milioni di euro) risulta sostanzialmente confermato dai primi dati a consuntivo pubblicati dalle organizzazioni del settore.

Arrotondando per eccesso l'ammontare di spesa citato si stima quindi una spesa annua pari a 1.000 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di 50 milioni di euro (1.000 x 50% / 10).

Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto del 10% incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, applicando la medesima metodologia utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +18 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +12,3 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa risulta il seguente (milioni di euro):

	2015	2016	2017	dal 2018 al 2025	2026	dal 2027
IRPEF	-7,5	-80,0	-50,0	-50,0	+37,5	0
IRPEF/IRES	0,0	+18,6	-8,0	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+2,9	-1,2	0,0	0,0	0
IVA	+18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+10,5	-58,5	-59,2	-50,0	+37,5	0

Milioni di euro

Di seguito si riportano gli effetti totali del provvedimento in esame (milioni di euro):

	2015	2016	2017	dal 2018 al 2025	2026	dal 2027
IRPEF	-46,4	-494,4	-309	-309	+231,8	0
IRPEF/IRES	0	+209,9	-90	0	0	0
IRAP	0	+32,3	-13,8	0	0	0
IVA	+60	0	0	0	0	0
Totale	+13,7	-252,2	-412,8	-309	+231,8	0

Milioni di euro

Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica - Proroga per il 2015

La proposta normativa in esame dispone, per le spese sostenute nel 2015 per interventi di riqualificazione energetica, una detrazione del 65% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Per quanto riguarda le spese in oggetto sostenute nel 2015, fino ad un ammontare complessivo delle

stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, la legislazione vigente prevede un'aliquota del 50%. Per le spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, la legislazione vigente prevede una detrazione del 65% fino al 30 giugno e del 50% dal 1 luglio al 31 dicembre. La detrazione risultante deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2016 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 139 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013).

È stato quindi considerato un ammontare base di spesa annua pari a 4.500 milioni di euro (in base alle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili risulta una spesa effettuata per l'anno 2012 di circa 3.300 milioni di euro).

Sulla base della metodologia citata, l'ammontare di spesa annua di 4.500 milioni di euro è stimato, per un'aliquota di detrazione pari al 65%, come il risultato della somma di 3.472 milioni di euro di spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 50%) e di ulteriori 1.028 milioni di euro di spesa incrementale (dipendente quindi, entro determinati limiti, dall'incremento di aliquota della detrazione), di cui rispettivamente 171 milioni di euro e 54 milioni di euro relativi alle spese per interventi condominiali.

Considerando, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 15 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa incrementale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il 2015 un minor gettito IRPEF pari a 115,9 milioni di euro annui $((3.301 \times 15\% + 974 \times 65\%) : 10) + ((171 \times 15\% + 54 \times 65\%) : 10) \times 6/12^1$.

La norma proposta, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2015 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 250,2 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 227,5 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2015 a +22,7 milioni di IVA e +68,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella (milioni di euro):

	2015	2016	2017	dal 2018 al 2025	2026	dal 2027
IRPEF	-17,4	-185,4	-115,9	-115,9	+86,9	0
IRPEF/IRES	0	+103,5	-44,4	0	0	0
IRAP	0	+15,9	-6,8	0	0	0

¹ Per gli interventi condominiali occorre considerare solo gli effetti relativi al secondo semestre 2015, per il quale l'aliquota di detrazione vigente è pari al 50%.

IVA	+22,7	0	0	0	0	0
Totale	+5,3	-66,0	-167,1	-115,9	+86,9	0

Di seguito gli effetti complessivi:

	2015	2016	2017	dal 2018 al 2025	2026	dal 2027
Ristrutturazione + mobili	+13,7	-252,2	-412,8	-309	+231,8	0
Riqualficazione	+5,3	-66,0	-167,1	-115,9	+86,9	0
Totale	19,0	-318,2	-579,9	-424,9	318,7	0

Articolo 9**Regime fiscale agevolato per autonomi**

La norma in esame stabilisce l'introduzione di un nuovo regime forfetario per imprese e professionisti che esercitano un'attività in forma individuale, attraverso una struttura produttiva di scarsa entità.

In estrema sintesi, si dispone:

- la determinazione del reddito in modo forfetario, mediante applicazione di un coefficiente di redditività all'ammontare di ricavi o compensi (considerati secondo il "principio di cassa") nella misura indicata nell'allegato alla norma;

- l'assoggettamento ad una imposta sostitutiva di IRPEF, delle relative addizionali regionali e comunali e dell'IRAP. Tale imposta è pari al 15% del reddito determinato in modo forfetario. L'aliquota è applicata su una base imponibile ridotta di 1/3 nel caso di nuove attività.

L'introduzione della nuova agevolazione comporta la contemporanea soppressione dei regimi "di favore" vigenti (regime fiscale di vantaggio, disciplina delle nuove iniziative produttive, regime contabile agevolato), ferma restando la salvaguardia delle attività già intraprese applicando i regimi previgenti. La norma prevede inoltre un regime contributivo opzionale con la soppressione del versamento dei contributi sul minimale di reddito.

La norma dispone, in dettaglio, le condizioni di accesso e di esclusione al nuovo regime.

Per stimare gli effetti di gettito del provvedimento si è proceduto mediante elaborazioni dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013, relative alle persone fisiche titolari di partita Iva², esercenti attività d'impresa, arti o professioni, selezionando la platea di soggetti potenzialmente interessati dalla norma.

In considerazione del fatto che il regime in esame si configura come "regime naturale" con clausola di "opting out", in capo a ciascun soggetto sono state confrontate le imposte a legislazione vigente con quelle nel caso di adozione del regime naturale.

In coerenza con le stime effettuate nel 2007 (anno di approvazione del primo "regime dei minimi") si è ipotizzato che il soggetto abbia convenienza ad aderire al nuovo regime anche a fronte di un aumento annuo di imposizione fino a 1.000 euro, ipotizzando che tale incremento impositivo venga compensato da un risparmio dei costi di adempimento degli obblighi contabili-fiscali.

Ai fini della stima, per tener conto degli effetti dovuti alla salvaguardia, si ipotizza una permanenza

² Sono stati esclusi i soggetti definiti prevalentemente come 'agricoltori' e quindi detengono reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del TUIR.

media nel regime di provenienza di 5 anni. Pertanto si stima una graduale fuoriuscita dai rispettivi regimi agevolati pari ad un quinto del totale di tali soggetti per 5 anni.

Sulla base della metodologia suesposta, si stima la seguente variazione di gettito di competenza annua distinta per tipologia di imposta, comprensiva degli effetti relativi al regime contributivo agevolato stimato in base ad elaborazioni INPS:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
IRPEF	-409,7	-372,3	-335,0	-297,6	-260,3	-222,9
Addizionale regionale	-38,0	-34,4	-30,8	-27,2	-23,6	-20,0
Addizionale comunale	-13,3	-12,0	-10,8	-9,5	-8,3	-7,0
IRAP	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Sostitutiva regime forfetario	367,1	392,9	418,6	444,3	470,0	495,8
Sostitutiva regime fiscale di vantaggio (LM_11_01)	-1,3	-35,2	-69,2	-103,1	-137,0	-171,0
Sostitutiva 1.388/2000 (RE_22_02)	-0,6	-0,9	-1,1	-1,3	-1,6	-1,8
Sostitutiva 1.388/2000 (RG_30_02)	-0,7	-0,8	-0,9	-1,0	-1,1	-1,2
IVA	-241,6	-233,7	-225,7	-217,8	-209,9	-201,9
Contributi previdenziali	-519,2	-554,8	-590,4	-625,9	-661,5	-697,1
Totale	-870,6	-864,5	-858,6	-852,4	-846,6	-840,4

Milioni di euro

Si stima inoltre per il solo primo anno di applicazione un recupero di gettito relativo alla rettifica della detrazione IVA di 226,4 milioni di euro.

L'andamento finanziario, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2015, risulta seguente effetto :

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRPEF	0	-716,9	-344,3	-306,9	-269,6	-232,2	-194,9	-222,9
Addizionale regionale	0	-38,0	-34,4	-30,8	-27,2	-23,6	-20,0	-20,0
Addizionale comunale	0	-17,3	-11,7	-10,4	-9,1	-7,9	-6,6	-7,0
IRAP	0	-24,5	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3
Imposta sostitutiva regime forfetario	0	642,5	412,2	437,9	463,6	489,3	515,1	495,8
Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio (LM_11_01)	0	-2,2	-60,7	-94,6	-128,6	-162,5	-196,4	-171,0
Imposta sostitutiva 1.388/2000 (RE_22_02)	0	-1,1	-1,0	-1,3	-1,5	-1,7	-2,0	-1,8
Imposta sostitutiva 1.388/2000 (RG_30_02)	0	-1,2	-0,8	-0,9	-1,0	-1,1	-1,2	-1,2
IVA	-241,6	-233,7	-225,7	-217,8	-209,9	-201,9	-201,9	-201,9
Rettifica della detrazione IVA	226,4	0	0	0	0	0	0	0
Contributi previdenziali	-819,3	-575,3	-610,9	-646,5	-682,1	-717,7	-697,1	-697,1
Totale	-834,5	-967,7	-890,6	-884,6	-878,7	-872,6	-818,3	-840,4

Milioni di euro

Articolo 10

Misure per l'efficienza del sistema giudiziario

La norma prevede l'istituzione di un apposito Fondo nel bilancio del Ministero della Giustizia, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, 90 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da destinare alla copertura finanziaria di interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al potenziamento dei relativi servizi nonché per il completamento del processo telematico.

Articolo 11

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive

Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma in particolare degli ammortizzatori sociali e per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, oltre che dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti. Pur in assenza dei provvedimenti attuativi tenuto conto di quanto previsto dai criteri di delega contenuti nel disegno di legge in materia di riforma degli ammortizzatori sociali e del mercato del lavoro, fermo restando che in termini di saldo netto da finanziare la misura comporta una maggiore spesa per gli importi indicati, in via preliminare e presuntiva con riferimento anche alle diverse finalità si stima che i predetti oneri riverberino sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 1.500 mln di euro a decorrere dal 2015, tenuto conto che si stima che i restanti 500 mln di euro annui siano destinati a finanziare misure relative al riconoscimento di maggiori periodi di contribuzione figurativa e pertanto, con impatto, nel breve periodo, solo in termini di saldo netto da finanziare.

In sintesi:

maggiore spesa per SNF

2015: 2.000 mln di euro

2016: 2.000 mln di euro

2017: 2.000 mln di euro

maggiore spesa (maggiore spesa per prestazioni sociali in denaro) per indebitamento netto e fabbisogno

2015: 1.500 mln di euro

2016: 1.500 mln di euro

2017: 1.500 mln di euro

Nei termini sopra esposti in sede di attuazione dei provvedimenti normativi delegati non potranno che essere adottati interventi che, qualora non compensati al proprio interno e necessitanti dell'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, in ogni caso risultino coerenti con l'impatto sui saldi di finanza pubblica programmato sulla base del presente comma medesimo, tenuto conto della quota destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2015.

Articolo 12

Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato

Comma 1. La disposizione prevede che ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e

con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015 sia riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni indicate con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero in esame non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della disposizione.

Sulla base dei dati amministrativi dell'INPS risultano nel 2013 circa 636.000 lavoratori assunti a tempo Indeterminato esclusi quelli con un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti presso qualsiasi azienda. Stante la rilevanza e la significatività dell'incentivo è presumibile e prudenziale valutare un effetto incentivanti con riduzioni di assunzioni a contribuzione piena (a tempo determinato, ad esempio) verso la tipologia di contratto a tempo indeterminato incentivato. Pertanto complessivamente, è valutato un numero di circa 1.000.000 di contratti incentivati. L'incentivo è pressoché pieno (sgravio totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) per retribuzioni imponibili ai fini previdenziali fino a circa 26.000 euro su base annua e pari al limite di 8.060 euro su base annua per retribuzioni imponibili rapportate ad anno superiori a circa 26.000 euro. Sulla base delle distribuzioni per classi di retribuzione di fonte amministrativa INPS si è stimato in circa 790.000 i contratti per cui i datori di lavoro potranno beneficiare dello sgravio totale dei contributi previdenziali a loro carico essendo questi inferiori al limite massimo di 8.060 euro su base annua (in media pari a 4.215 euro su base annua, tenuto conto che circa 360.000 risulterebbero riferiti a retribuzioni imponibili rapportata su base annua inferiore a circa 8.500 euro) e in circa 210.000 i contratti per cui i datori di lavoro potranno beneficiare dello sgravio nella misura massima di 8.060 euro su base annua.

Sulla base dei sopra esposti parametri e ipotesi, derivano le seguenti minori entrate contributive:

Minori entrate contributive in termini di cassa (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
al lordo effetti fiscali	-1886	-4885	-5050	-2902	-387	0	0	0	0	0
al netto effetti fiscali	-1886	-3691	-3908	-2105	-130	0	0	0	0	0

Comma 2. La disposizione prevede la soppressione del beneficio per il datore di lavoro della contribuzione ridotta nel caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale. La disposizione opera con effetto sulle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015. Sulla base degli aggiornati importi relativi alle minori entrate attualmente derivanti dal beneficio in esame (circa 1.136 mln di euro, consuntivo 2012 e circa 1.117

mln di euro consuntivo 2013, in termini di competenza) e alla durata dei benefici contributivi (riduzione del 50% dei contributi e del 100% per le imprese artigiane e per le imprese del Mezzogiorno, per 36 mesi) nonché alle modalità di entrata in vigore della disposizione derivano le seguenti maggiori entrate contributive:

Maggiori entrate contributive in termini di cassa (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
al lordo effetti fiscali	155	493	859	1072	1119	1141	1164	1187	1211	1235
al netto effetti fiscali	155	380	690	845	870	886	903	922	940	959

Commi da 3 a 5. Detti commi prevedono che alla copertura degli oneri della misura di incentivo di cui al comma 1 si provveda, per 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e per 500 milioni di euro per l'anno 2018, attraverso la riprogrammazione delle risorse, non ancora impegnate, del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 già destinate al Piano di azione coesione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Tale riprogrammazione dovrà essere adottata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Gruppo di Azione Coesione di cui al decreto del Ministro della Coesione territoriale del 1° agosto 2012, sulla base dello stato degli impegni sugli interventi del Piano di Azione coesione risultanti, alla data del 30 settembre 2014 dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Complessivamente dall'articolo in esame derivano i seguenti effetti finanziari:

(+ valori positivi per la finanza pubblica; - valori negativi per la finanza pubblica)

(valori in mln di euro)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Comma 1										
Minori entrate contributive										
lordo fisco	-1.886	-4.885	-5.030	-2.902	-387					
netto fisco	-1.886	-3.691	-3.908	-2.105	-130					
comma 2										
Maggiori entrate contributive										
lordo fisco	155	493	859	1.072	1.119	1.141	1.164	1.187	1.211	1.235
netto fisco	155	380	690	845	870	886	903	922	940	959
comma 3										
Minori spese	1.000	1.000	1.000	500						
Effetto complessivo	-731	-2.311	-2.218	-760	740	886	903	922	940	959

Articolo 13

Misure per la famiglia

Commi da 1 a 5. La disposizione è diretta a prevedere per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno è corrisposto fino al compimento del terzo

anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del bambino beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'art. 2, comma 9 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988 n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro (tale limite non opera nel caso di nati o adottati di quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare).

Dalla disposizione si stima che derivino i seguenti oneri: 202 milioni di euro per l'anno 2015, 607 milioni di euro per l'anno 2016, 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, 607 milioni di euro per l'anno 2019 e 202 milioni di euro per l'anno 2020.

I predetti oneri sono stati computati sulla base dell'importo unitario del beneficio pari a 960 euro annui (80 euro mensili a decorrere dal mese di nascita o di adozione), dalla durata (3 anni), dalle generazioni interessate (3 generazioni) e dal requisito reddituale di accesso che si stima sulla base del modello di microsimulazione del Dipartimento delle finanze comporti l'accesso effettivo al beneficio di circa 415.000 nuclei come nuovi beneficiari annui.

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni sociali in denaro:

Maggiore spesa (valori in mln di euro)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
202	607	1.012	1.012	607	202	0

Trattandosi di onere valutato è prevista apposita clausola di salvaguardia.

Comma 6. La disposizione prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sia istituito un Fondo con la dotazione di 298 milioni per l'anno 2015, da destinare ad interventi a favore della famiglia.

Articolo 14

Fondo Ludopatia

Comma 1. La disposizione è diretta a prevedere che nell'ambito delle complessive risorse destinate al finanziamento del SSN, a decorrere dall'anno 2015 una quota pari a 50 milioni di euro sia annualmente destinata alla cura delle patologie connesse alla ludopatia. In tali termini, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita ad individuare una specifica finalizzazione degli importi destinati alle regioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Articolo 15

Erogazioni liberali alle ONLUS

Comma 1. La norma in esame dispone l'incremento a 30.000 euro annui del limite massimo delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS. Tali erogazioni sono detraibili al 26% per quanto concerne l'IRPEF e deducibili, ai fini IRES, nei limiti del 2 per cento del reddito d'impresa.

La legislazione vigente dispone per tale limite un importo non superiore a 2.065 euro

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013, non è possibile conoscere le erogazioni superiori al limite vigente. In base agli stessi dati risulta un numero di soggetti che hanno versato un importo superiore a 1.900 euro di erogazioni in esame di circa 9.000 unità. Nell'ipotesi che tale numero di soggetti corrisponda a coloro che erogano importi superiori al limite e che mediamente versino un importo di 10.000 euro, in virtù dell'innalzamento del limite, si stima una perdita di gettito

di competenza IRPEF di circa -18,6 milioni di euro.

Tramite una simulazione in capo a tutti i contribuenti con reddito di impresa (ordinaria e semplificata), è emerso che l'incremento del limite di importo può comportare un risparmio di imposta di competenza IRPEF/IRES di circa 1 milione a favore di circa 500 contribuenti.

Considerando la decorrenza della norma dall'anno d'imposta 2015, si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa:

	2015	2016	Dal 2017
IRPEF	0	-32,5	-18,6
IRES	0	-1,8	-1,0
Totale	0	-34,3	-19,6

in milioni di euro

Articolo 16

Cofinanziamento e cessione frequenze

Comma 1. La disposizione prevede l'avvio delle procedure di gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili con l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, secondo le modalità previste dal codice delle comunicazioni elettroniche, con tempi definiti per ciascun passaggio in modo tale che le procedure di aggiudicazione si concludano entro il 31 ottobre 2015. Entro il 2015 si potranno realizzare entrate stimate dai competenti uffici in un importo dell'ordine di 700 milioni di euro. Dette entrate hanno effetti sui tre saldi di finanza pubblica se l'incasso avviene nell'anno dell'aggiudicazione. Ove fosse prevista una diluizione nel pagamento nel bando di gara fermo l'impatto in termini di indebitamento netto per l'anno 2015 gli effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno saranno corrispondenti alle rate di incasso del credito verso gli aggiudicatari.

Comma 2. Le entrate di cui al comma 1, fino ad un importo di 700 milioni di euro per l'anno 2015 sono destinate ad incrementare, una volta incassate, gli spazi finanziari a favore delle Regioni delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari di cui all'art. 36, comma 6, n. 4. Ove si dovessero verificare maggiori proventi rispetto al predetto importo gli stessi verranno destinati a finalità da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ivi incluso anche al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Articolo 17

Politiche invariate

Comma 1. È autorizzata, in aggiunta alle risorse già previste a legislazione vigente, la spesa di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci, con pari effetti sui saldi di finanza pubblica.

La ripartizione del suddetto importo verrà effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Comma 2. Prevede che una quota del 20% delle risorse di cui al comma 1 sia destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare i processi di ristrutturazione e aggregazione.

Comma 3. La disposizione autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio

2017-2019, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali. Si prevede che l'assegnazione sia subordinata alla verifica sullo stato di attuazione dell'articolo 13 comma 4 del d.l. n. 145 del 2013. Gli effetti sul saldo netto da finanziare corrispondono all'autorizzazione di spesa, mentre gli effetti in termini di indebitamento netto sono imputati negli anni successivi in coerenza con la stima dei tiraggi degli stati di avanzamento lavori.

Comma 4. La norma dispone la proroga delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, che si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente sia per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, sia per quanto riguarda le modalità applicative e i termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010. A tal fine lo stanziamento delle risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille, a decorrere dall'anno 2015, sono quantificate nell'importo di euro 500 milioni. Infine, l'ultimo periodo dell'articolo in commento statuisce che le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

Comma 5. Lo stanziamento dell'Agenzia delle entrate viene, annualmente, determinato in base al meccanismo di finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 74, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005.

Secondo tale normativa, l'ammontare massimo delle risorse da attribuire annualmente alle Agenzie fiscali, è determinato moltiplicando la media degli incassi dell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, con riferimento ad alcune voci dello stato di previsione dell'Entrata indicate in un apposito elenco allegato alla legge finanziaria 2006, con le aliquote indicate dallo stesso comma 74.

Tenuto conto dell'andamento del gettito fiscale dell'ultimo anno, l'incremento dello stanziamento dell'Agenzia, pari a 100 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, è necessario a garantire alla stessa un fabbisogno minimo per lo svolgimento dei compiti istituzionali, tenuto conto del processo di razionalizzazione delle spese e della natura fissa delle spese di intermediazione a legislazione vigente.

Comma 6. La norma prevede il rifinanziamento del fondo relativo al programma carta acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n.112/2008 per 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Dalla disposizione consegue nell'ambito del Conto delle pubbliche amministrazioni una maggiore spesa per prestazioni sociali in denaro di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Comma 7. A decorrere dal 2015 è incrementata la spesa di 300 milioni di euro per gli interventi di pertinenza del Fondo nazionale per le politiche sociali. La norma prevede che una quota di tali risorse, fino a un massimo di 100 milioni di euro, sia destinata al rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Comma 8. A decorrere dall'anno 2015 è incrementata la spesa di 250 milioni di euro per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

Comma 9. La disposizione prevede il rifinanziamento degli interventi di sostegno in favore delle scuole non statali, autorizzando la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Comma 10. La norma prevede il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'importo

di 150 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Comma 11. La norma è finalizzata al rifinanziamento delle disposizioni in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale per complessivi 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 99 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 67 del 1997, relativo agli interventi in favore del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo, ed 1 milione di euro per la concessione di un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni così come previsto dall'articolo 2, comma 552, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

Comma 12. La disposizione prevede, ai fini della proroga per l'anno 2015 e 2016 della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Comma 13. La norma è volta a dare attuazione all'intesa tra Governo, regioni ed enti locali per l'attuazione del Piano nazionale operativo per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, sancita nella Conferenza Unificata del 10 luglio 2014.

La disposizione di cui al comma 1 è diretta a consentire l'ampliamento a 19.300 posti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), come stabilito nella predetta intesa e a tale riguardo è incrementato il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

L'intesa attribuisce, inoltre, al Ministero dell'Interno il coordinamento dell'attivazione delle strutture di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, messe a disposizione dalle Amministrazioni territoriali.

Comma 14. Al fine di consentire una migliore e più efficace gestione della spesa, la norma prevede, a decorrere dal 2015, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno su cui confluiscono le risorse attualmente allocate sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 95/2012, convertito con la legge n. 135/2012, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che viene conseguentemente soppresso. Il nuovo Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, è incrementato di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

Comma 15. L'intervento consente, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, attualmente allocate nel Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo, di estendere l'assistenza della rete SPRAR anche ai minori stranieri non accompagnati che non hanno richiesto il riconoscimento del diritto d'asilo.

Comma 16. La disposizione prevede il differimento del termine previsto dal decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, per la tracciabilità delle vendite e delle rese; il credito d'imposta, previsto al medesimo comma per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete è riconosciuto per l'anno 2015, a valere sulle risorse stanziato per tale finalità dal medesimo articolo 4, comma 1, così come integrate dall'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e allo stato non utilizzate sul bilancio autonomo della Presidenza. L'effetto sui saldi è pari a 4,5 milioni per l'anno 2015

Tenuto conto che le risorse di cui articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da riassegnare al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono pari a 8,5 milioni di euro, la norma ha un impatto in termini di fabbisogno di cassa del medesimo importo.

Comma 17. Si prevede un contributo in favore delle Regioni per il rimborso degli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi, erogati ai sensi d.P.C.M. 26 maggio 2000, di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014.

La norma comporta un onere pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, 200 milioni di euro per l'anno 2016, 289 milioni di euro per l'anno 2017 e 146 milioni di euro per l'anno 2018.

Comma 18. E' disposto un finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'attuazione delle misure previste dal disegno di legge governativo (AC 2617) recante delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

Comma 19. La disposizione incrementa la dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse stanziata sul Fondo possono essere utilizzate, anche parzialmente, a condizione che sia verificato il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del medesimo anno e comunque non prima del mese di ottobre.

Comma 20. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio di cui all'articolo 3, comma 2, del D.L. 10-12-2013 n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, la disposizione proroga per un triennio la possibilità da parte dei Prefetti delle Province della Regione Campania di avvalersi del personale delle forze armate. Il numero di unità del predetto personale e l'ammontare dell'indennità aggiuntiva onnicomprensiva aggiuntiva al trattamento stipendiale da attribuire al personale impegnato nell'intervento in esame saranno determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'Interno. A tale scopo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

Comma 21. La norma prevede un incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Comma 22. La disposizione prevede l'assegnazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'importo di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017 da destinare allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e al ricambio generazionale in agricoltura, nell'ambito di quanto disposto dal Titolo I, Capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Comma 23. La norma è volta a favorire il rafforzamento delle politiche di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari attraverso la realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato in agricoltura. Allo scopo, si dota il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015/2017 per l'erogazione di incentivi in conto capitale finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti produttivi nella filiera agroalimentare.

Articolo 18

Superamento clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, comma 430, legge n. 147 del 2013

La disposizione di cui al presente articolo provvede a sterilizzare, per una quota di 3.000 milioni annui a decorrere dal 2015, la previsione normativa contenuta nel comma 430 dell'articolo 1 della legge n.

147/2014 (legge di stabilità 2015).

A seguito delle modifiche apportate al predetto comma 430, le maggiori entrate da assicurare in base al comma stesso si azzerano nel 2015 e si riducono a 4.000 milioni nel 2016 e 7.000 milioni a decorrere dal 2017.

L'onere recato dalla disposizione in esame è pari a 3.000 milioni annui a decorrere dal 2015, sui tre saldi di finanza pubblica.

Viene inoltre prorogato al gennaio 2016 il termine per l'adozione del DPCM che dovrà disporre la variazione delle aliquote di imposta e la riduzione delle agevolazioni e detrazioni vigenti.

Articolo 19 Imprese

Comma 1. La norma dispone una riduzione di talune autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese, elencate in apposito allegato, per un importo complessivo pari a 68,5 milioni di euro per l'anno 2015, 94,6 milioni di euro per l'anno 2016 e 17,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

La riduzione degli stanziamenti complessivi delle autorizzazioni interessate è riportata dal prospetto a seguire, con gli estremi e le descrizioni dei capitoli e degli stanziamenti interessati alle riduzioni stesse. A seguito delle citate riduzioni di spesa, le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa elencate nel citato allegato spettano dall'anno 2015 nei limiti dei nuovi stanziamenti iscritti in bilancio.

Ministero	capitolo / p.g.		Descrizione	autorizzazione di spesa	c/k	Stanziamenti (in migliaia di euro)				Riduzione (in migliaia di euro)		
						2014	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Economia e finanze	1900	1	FONDO ROTATIVO INVESTIMENTI IMPRESE - QUOTA INTERESSI STATO SU PLAFOND CASSA DEPOSITI E PRESTITI	legge n. 311 del 2004 art. 1, comma 361	c	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	50.000,0	25.000,0	0,0
Economia e finanze	7284	1	FONDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI ED AI COLTIVATORI DIRETTI IN RELAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI PROPRIETA' FONDIARIE	legge n. 448 del 2001 art. 52, comma 21	k	763,5	703,8	742,1	815,7	703,8	742,1	815,7
Economia e finanze	7750	1	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	decreto-legge n. 138 del 2002 art. 4, comma 1	k	1.400,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
Sviluppo economico	2501	1	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI	legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	c	11.180,1	13.816,7	14.359,6	14.318,0	2.039,6	2.039,6	2.039,6
Sviluppo economico	7350	1	ZONE FRANCHE URBANE	decreto-legge n. 66 del 2014 art. 22 bis, comma 1	k	0,0	75.000,0	100.000,0	0,0	0,0	50.000,0	0,0
Lavoro e politiche sociali	2232	1	SOMME DA TRASFERIRE PER LA STABILIZZAZIONE DEI COLLABORATORI A PROGETTO NEL SETTORE DEI SERVIZI DI CALL CENTER	legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 22	c	8.000,0	7.285,2	7.510,7	0,0	2.000,0	1.000,0	0,0
Lavoro e politiche sociali	5062	1	SOMMA DA EROGARE AD IMPRESE, ANCHE IN FORMA COOPERATIVA, I LORO CONSORZI, GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI, LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' UOMO-DONNA NEL LAVORO	decreto legislativo n. 196 del 2006 art. 44	c	278,1	150,8	87,8	97,4	150,8	87,8	97,4

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infrastrutture e trasporti	1962	1	SPESE DESTINATE AL SETTORE MARITTIMO E DELLA NAUTICA DA DIPORTO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI DI STUDIO, RICERCA E INNOVAZIONE	legge n. 388 del 2000 art. 145, comma 40	c	98,8	97,1	100,0	100,0	97,1	100,0	100,0
Infrastrutture e trasporti	7604	1	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE NAVALE PER PROGETTI INNOVATIVI DI PRODOTTI E PROCESSI NEL CAMPO NAVALE AVVIATI NEL 2012 E 2013 AI SENSI DELLA DISCIPLINA EUROPEA DEGLI AIUTI DI STATO ALLA COSTRUZIONE NAVALE N. 2011/C364/06	legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 38, punto D	k	4.725,8	4.639,2	4.694,2	4.680,5	4.639,2	4.694,2	4.680,5
Politiche agricole, alimentari e forestali	1477	1	SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEL SETTORE DELLA PESCA ED IN PARTICOLARE NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE, INFORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	legge n. 267 del 1991 art. 1, comma 1, punto 5	c	3.070,6	2.851,5	2.891,8	3.225,4	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Politiche agricole, alimentari e forestali	1974	1	CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI RILEVAMENTO ED ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI CONGIUNTURALI E STRUTTURALI DELLE FILIERE DIRETTAMENTE GESTITE DAI PRODUTTORI AGRICOLI DA REALIZZARE ANCHE ATTRAVERSO L'OSSERVATORIO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA	DL n. 182 /2005 art. 2, comma 5	c	204,9	190,7	193,4	192,9	190,7	193,4	192,9
Politiche agricole, alimentari e forestali	1482	1	SPESE A FAVORE DEGLI IMPRENDITORI ITTICI E DELLE AZIENDE CHE SVOLGONO ATTIVITA' CONNESSE A QUELLE DI PESCA	decreto legislativo n. 226 /2001 art. 10, comma 1 bis	c	590,8	550,0	557,9	556,3	550,0	557,9	556,3
Politiche agricole, alimentari e forestali	1500	1	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI, STUDI E RICERCHE, ANCHE IN CAMPO GIURIDICO, RIGUARDANTI L'AGRICOLTURA, L'AGROARTIGIANATO E L'AGROINDUSTRIA	legge n. 244 del 2007 art. 3, comma 34	c	7.198,5	6.461,3	6.240,0	6.221,9	2.063,2	2.048,7	2.047,1
	2090	1										
	2285	1										
	2087	2										
Politiche agricole, alimentari e forestali	7080	2, 4, 5	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CAMPAGNE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER LA PESCA MARITTIMA; CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ITTICA; SPESE PER INCENTIVI ALLA COOPERAZIONE E PER INIZIATIVE TENDENTI ALLO SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO, COMPRESO L'ADEGUAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE IMMOBILIARI	legge n. 267 del 1991 art. 1, comma 1, punto 5	k	2.913,4	2.620,9	2.529,0	2.521,6	1.914,9	1.733,5	1.727,0
	7094	1										
Politiche agricole, alimentari e forestali	7715	1	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI ALLEVATORI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI AL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME, LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI GENETICI ED ALTRE STRUTTURE ZOOTECNICHE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO GENETICO	legge n. 423 del 1998 art. 3, comma 1	k	1.469,1	1.300,3	1.255,7	1.252,0	989,2	944,7	941,0
Beni e attività culturali e turismo	8610	2	INTERVENTI E CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E AL SETTORE DELLO SPETTACOLO, NONCHE' ALLE ESIGENZE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO "ARCUS S.P.A."	legge 662 del 1996, art. 3, comma 83	k	4.000,0	4.000,0	3.803,8	3.803,8	1.000,0	2.295,9	2.295,9
	8770	2										
totale						410.846,8	434.698,9	449.512,1	320.665,7	68.538,7	94.637,8	17.693,5

Comma 2. La disposizione modifica il comma 10 dell'articolo 5 del D.L. 77/1989 che reca la copertura

finanziaria degli oneri a carico dello Stato in materia di servizi di navigazione aerea. Le necessarie risorse non sono più individuate nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinati ai contratti di servizio e di programma Enav/Stato (cap. 1890/MEF) , bensì attraverso il meccanismo di cui al decreto 5 maggio 1997 del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che disciplina le modalità di regolazione dei flussi finanziari tra Eurocontrol e lo Stato italiano.

Dalla disposizione derivano minori oneri per il bilancio dello Stato per **16,357 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.**

Comma 3. Con riferimento agli incentivi per l'acquisto di veicoli (bonus rottamazione) di cui all'articolo 17-*undecies* del decreto legge n. 83/2012 , viene prevista l'eliminazione dello stanziamento relativo all'anno 2015.

Dalla soppressione derivano minori oneri per il bilancio dello Stato per **40,096 milioni di euro nell'anno 2015.**

Commi 4-7. La disposizione prevede la destinazione delle risorse di cui all'articolo 1 comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario.

Con decreto interministeriale si provvede all'attuazione del presente articolo e al riparto delle risorse stanziato alle Società che erogano i servizi TPL, sulla base del carico medio per servizio effettuato, delle condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari e della graduatoria su base regionale dei soggetti direttamente beneficiari del contributo.

Il decreto dovrà prevedere, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse.

Le Regioni e le province autonome, sulla base delle quote di risorse spettanti a seguito del riparto delle stesse, possono chiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di assumere le funzioni di centro unico di acquisto.

Per quanto concerne le attività di competenza del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, la disposizione non determina oneri aggiuntivi, in quanto le stesse rientrano tra le competenze istituzionali del Ministero e pertanto potranno essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Commi 8-10. Viene previsto che la Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017, anche in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE, persegue i seguenti assi di intervento attraverso i connessi programmi di investimento:

- a) "manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale;
- b) "sviluppo investimenti grandi infrastrutture".

Nell'ambito del programma di cui al comma, si prevede in particolare di dare continuità ai lavori delle seguenti opere, finanziate per lotti costruttivi secondo le modalità previste dai commi 232, 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191:

- Terzo Valico dei Giovi - AV Milano – Genova
- Asse AV/AC Brescia – Verona
- Asse AV/AC Verona – Padova
- Nuovo tunnel del Brennero

Viene prevista infine la tempistica con la quale RFI deve relazionare al Ministero vigilante, per la successiva trasmissione al CIPE, sullo stato di attuazione dei programmi e sull'utilizzo delle risorse allo scopo destinate.

Le disposizioni non comportano effetti per la finanza pubblica.

Comma 11. Le disposizioni in esame sono finalizzate ad una razionalizzazione della spesa per i crediti d'imposta. In particolare, la norma agisce sulla fruizione dei crediti indicati nell'elenco allegato e, di conseguenza, anche sull'ammontare delle risorse disponibili in bilancio che in definitiva dovranno allinearsi con la fruizione effettiva.

La riduzione operata sul Saldo Netto da Finanziare consente di mantenere un margine, calcolato sugli stanziamenti di bilancio rispetto alla previsione del tiraggio dei crediti, sufficiente a fronteggiare eventuali picchi di fruizione si dovessero verificare nei confronti delle stime effettuate.

Di seguito si riportano gli stanziamenti dei crediti d'imposta interessati dall'intervento normativo, al riguardo, si segnala che al fine di una razionalizzazione delle agevolazioni, si è provveduto ad inserire nell'elenco anche due crediti d'imposta (Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software e Credito d'imposta investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese) per i quali non sono previsti effetti finanziari, in quanto non si è riscontrato un livello contabilmente significativo di fruizione delle relative agevolazioni. Con DPCM si provvederà a stabilire le percentuali di fruizione dei crediti di imposta interessati in modo da realizzare risparmi pari a 16,3 milioni di euro nel 2015 e 38,7 milioni di euro a decorrere dal 2016, con effetti equivalenti sui saldi di finanza pubblica.

EFFETTI FINANZIARI DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI RECANTE ESENZIONI O RIDUZIONI DEL PRELIEVO OBBLIGATORIO (articolo 21, comma 11 - lett.g) Legge n.196/09) - ALLEGATO A (in euro)								
Norma di riferimento	Descrizione	Ann.	capitolo	stanziamento		riduzione		
				2014	2015	2015	2016	2017 e successivi
decreto-legge 23 ottobre 1964, a n. 989 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, articolo 1	Rimborso parziale dell'accisa sulla benzina e sui gpl per autovetture in servizio pubblico di piazza, compresi i motoscafi in servizio analogo e quelli lacuali per il servizio pubblico da banchina per il trasporto delle persone	MEF	3816	25.000.000	21.250.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12;	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) - Riduzione di prezzo	MEF	3878	27.000.000	26.605.000	0	26.605.000	26.605.000
legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13	Credito d'imposta acquisto personal computer corredati di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.	MEF	7802	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 61, comma 13	Credito d'imposta investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese	MEF	3884	0	0	0	0	0
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 50, commi 6 e 13-bis	Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software			0	0	0	0	0
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 Art. 11-bis, comma 1	Credito imposta opere ingegno digitali	MEF	7769	8.500.000	4.250.000	4.250.000	0	0
legge 7 marzo 2001, n.62, articolo 8	Investimenti imprese prodotti editoriali	MEF	7804	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
totale stanziamenti				62.085.000	53.690.000			
totale riduzioni crediti imposta						16.335.000	38.690.000	38.690.000

Articolo 20

Razionalizzazione enti

Comma 1. La norma prevede che i trasferimenti dal bilancio dello Stato a taluni enti ed organismi pubblici, siano ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2015, per gli importi indicati nell'apposito

allegato. La riduzione complessiva di spesa ammonta a 22,1 milioni di euro nel 2015 e 21,7 milioni di euro a decorrere dal 2016, con effetti equivalenti sui saldi di finanza pubblica. Di seguito si riportano gli stanziamenti relativi ai trasferimenti agli enti pubblici interessati dalla normativa di razionalizzazione.

Ministero	Cap.	Denominazione	Stanziamen- to 2014	Stanziamen- to 2015	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017 e successivi
			In migliaia di euro				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1262	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	3.027,6	3.375,2	300,0	300,0	300,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1560	CONSOB	366,9	337,8	200,0	200,0	200,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1525	ASSEGNAZIONE ALL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (A.G.E.A.)	123.399,2	102.271,4	3.000,0	3.000,0	3.000,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1680	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	42.229,3	36.320,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1707	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE	2.756,4	2.737,1	200,0	200,0	200,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1733	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8.452,9	7.376,0	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2116	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	2.807,4	2.725,2	100,0	100,0	100,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2118	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.024,5	922,1	50,0	50,0	50,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3901	SOMMA DA EROGARE ALL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO "AGENZIA DEL DEMANIO"	28.422,6	35.581,4	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3920	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	194.081,1	184.859,3	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5200	SOMMA DA CORRISPONDERE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ - PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO E PER LA QUOTA DI ASSOCIAZIONE	5.542,2	4.986,3	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5217	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA NAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1.511,2	1.438,1	50,0	50,0	50,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5223	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.906,0	3.906,0	200,0	200,0	200,0

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	7380	SOMME DA ASSEGNARE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA	98.486,4	95.578,6	3.000,0	3.000,0	3.000,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2530	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - ICE PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	18.078,9	14.804,2	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2535	FONDO DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	21.546,2	19.107,5	550,0	550,0	550,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7630	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE (E.N.E.A.)	129.097,0	128.004,3	583,0	583,0	583,0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7682	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE FUNZIONAMENTO ISFOL	9.209,4	5.224,6	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2201	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO AGRONOMICICO PER L'OLTREMARE - SPESE DI FUNZIONAMENTO.	392,6	370,2	10,0	10,0	10,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2741	CONTRIBUTO AL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO CON SEDE IN DUINO.	857,0	772,9	23,2	22,4	22,3
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2761	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO	12.550,6	12.753,5	400,0	400,0	400,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	3751	CONTRIBUTO SPECIALE A FAVORE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO	2.360,8	1.702,0	50,0	50,0	50,0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1261	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI	1.538,0	1.478,0	171,8	171,8	171,8
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1688	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO	3.493,9	3.733,4	112,0	112,1	112,3
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	7235	SOMMA OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SCUOLA SPERIMENTALE DI DOTTORATO INTERNAZIONALE GRAN SASSO SCIENZE INSTITUTE GSSI	12.000,0	12.000,0	360,0	-	-
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1678	CONTRIBUTO DELLO STATO ALLE SPESE DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE AEROSPAZIALI (PRORA)	23.094,6	22.407,1	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1678	CONTRIBUTO DELLO STATO ALLE SPESE COMPLESSIVE NECESSARIE ALLE ESIGENZE DEL LABORATORIO DI LUCE DI SINCROTONE DI TRIESTE E DI GRENOBLE	20.345,6	20.056,2	500,0	500,0	500,0

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MINISTERO DELL'INTERNO	2961	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	822,4	745,5	50,0	50,0	50,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	8831	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	20.373,0	19.848,0	600,0	600,0	600,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1531	CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ENTE GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA	243,0	243,0	10,0	10,0	10,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1531	SOMMA DA ASSEGNARE AL PARCO GEOMINERARIO DELLA SARDEGNA	1.657,6	1.657,6	90,0	90,0	90,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1552	ENTI PARCO	71.957,7	71.957,7	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1921	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	25.851,5	1.152,2	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	2200	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	614,2	471,9	50,0	50,0	50,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	2083	CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AL CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA	9.433,3	5.568,4	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	6821	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' E.N.I.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	2.780,0	2.380,4	300,0	300,0	300,0
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	6823	SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELLA FONDAZIONE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SUL TURISMO	2.000,0	2000,0	100,0	100,0	100,0
MINISTERO DELLA SALUTE	3398	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME)	5.200,6	5.201,5	100,0	100,0	100,0
MINISTERO DELLA SALUTE	3412	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	3.333,0	3.261,6	100,0	100,0	100,0
MINISTERO DELLA SALUTE	3443	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LE ATTIVITA' DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	12.256,0	9.400,9	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELLA SALUTE	3457	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LE ATTIVITA' DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	550,0	400,4	200,0	200,0	200,0
MINISTERO DELLA SALUTE	3458	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	1.857,0	578,3	100,0	100,0	100,0
TOTALE			929.501,7	849.695,6	22.060,0	21.699,3	21.699,4

Comma 2. La norma dispone che nell'ambito del piano di razionalizzazione e di riassetto industriale del gruppo RAI, per le finalità connesse all'efficientamento, alla razionalizzazione e al riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla RAI S.p.A., nonché allo scopo di ampliare e rendere maggiormente efficaci i processi interni al Gruppo RAI orientati ad un miglioramento della gestione, RAI S.p.A. può cedere sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, attività immobiliari e quote di società partecipate, garantendo comunque la continuità del servizio erogato. In caso di cessione di partecipazioni in società ritenute strategiche per lo svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo, anche qualora la stessa non sia tale da determinare la perdita del controllo, le modalità di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico. Alla cessione di attività immobiliari la Società può provvedere anche mediante cessione a fondi comuni di investimento immobiliare. Alla disposizione non sono ascrivibili effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 21 Pubblico impiego

Commi 1, 2 e 3. La misura di cui al comma 1, pur non producendo effetti sui saldi di finanza pubblica, nella considerazione che le risorse per il rinnovo dei CCNL relativi al personale pubblico non sono state ancora previste dalla legislazione vigente, si rende necessaria in analogia a quanto già disposto negli anni precedenti. Infatti, in mancanza di tale intervento, secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge n.196/2009, occorrerebbe prevedere nel presente disegno di legge appositi stanziamenti da destinare al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

A tale misura sono associati gli interventi di cui ai commi 2 e 3, concernenti, rispettivamente:

- il rinvio di un anno del pagamento dell'IVC, previsto a legislazione vigente a decorrere dal 2018, con riferimento al triennio contrattuale 2018-2020. Si rappresentano di seguito gli effetti lordo amministrazione, limitati agli anni 2018, 2019:

Effetti comma 2 - Valori in milioni di euro lordo amministrazione³.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
---	---	---	590	310	---

Con riferimento al personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori

³ Importi comprensivi di 30 mln per il 2018 e 20 mln per il 2019 con riferimento al personale convenzionato con il SSN, in relazione all'estensione, già prevista a normativa vigente (Articolo 1, comma 454, legge 147/2013 – Legge Stabilità 2014), al personale convenzionato del trattamento previsto per il personale dipendente relativamente all'erogazione della IVC. Gli importi indicati in tabella modificano il SNF rispettivamente per 470 (2018) e 250 (2019) milioni di euro. L'effetto sul fabbisogno e indebitamento netto ammonta a 320 mln per il 2018 e 170 mln per il 2019

universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate, con esclusione del personale di magistratura per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.223/2013), la proroga anche per l'anno 2015 del blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'art.24 della legge n.448/1998 e la non utilità dello stesso anno ai fini della maturazione delle classi e scatti di stipendio, correlati all'anzianità di servizio. Tale ultimo intervento, di tipo strutturale, comporta una minore spesa stimata sulla base dei trattamenti economici medi nonché dell'entità delle categorie di personale complessivamente interessate, quantificata in milioni di euro come segue:

Effetti comma 3 - Valori in milioni di euro lordo amministrazione.

2015	2016	2017	2018	2019	2020
40	40	40	40	40	40

	A decorrere dal 2015
Effetti lordi	(mln di euro)
Settore Stato:	
<i>Dirigenti del comparto Sicurezza-Difesa</i>	12
Settore non statale:	
<i>professori e ricercatori universitari</i>	28
Totale	

Comma 4. La disposizione abroga le norme che prevedono la promozione alla vigilia il giorno precedente la cessazione dal servizio a favore del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare in determinate posizioni, nonché quella relativa ai Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato. La predetta promozione ha effetti economici sia sul trattamento pensionistico che su quello di buonuscita.

Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza, per effetto dell'omogeneizzazione stipendiale che opera sino al grado di Colonnello e gradi equivalenti, gli ufficiali in servizio beneficiano già del trattamento economico del grado superiore e, pertanto, la promozione alla vigilia non ha conseguenze economiche. Invece, per i gradi di Generale di Divisione (con promozione a Generale di Corpo d'Armata e gradi equivalenti) e Generale di Brigata (con promozione a Generale di Divisione e gradi equivalenti), la promozione alla vigilia determina l'attribuzione dei predetti benefici economici (pensione e buonuscita).

Per quanto attiene invece il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali la promozione alla vigilia, nella quasi totalità dei casi, non produce effetti economici in quanto al momento dell'accesso al trattamento pensionistico riveste già il grado apicale e, quindi, non è promuovibile ulteriormente.

I risparmi annui lordi, in via prudenziale, derivanti dalla soppressione dell'istituto in parola, in base ai dati del conto annuale 2012, si possono rappresentare come segue (numero di beneficiari annui

complessivi nel comparto sicurezza-difesa: 30 unità, beneficio medio su buonuscita 50.000,00 euro medi pro-capite - *una tantum* -, beneficio su pensione 15.000,00⁴ medi annui pro-capite - strutturale)⁵:

Economie lorde in milioni di euro

2015	2016	2017	2018	2019	2020
0,975	2,175	2,625	3,075	3,525	3,975

Comma 5. L'intervento prevede la riduzione dal 70 al 50 per cento dell'indennità di ausiliaria, calcolata quale differenza tra il trattamento di quiescenza e quello del parigrado in servizio. L'istituto giuridico dell'ausiliaria è previsto esclusivamente per il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza). Per la stima dei risparmi è stato considerato un organico complessivo di circa 300.000 unità, un tasso di cessazione del 2,5% annuo ed un beneficio medio pro capite lordo dipendente di circa 4.000,00 euro (conteggiato in base alla norma vigente – 70 per cento). Per valutare i risparmi lordi occorre tener conto che l'indennità di ausiliaria sconta gli oneri riflessi alla stregua di un trattamento di servizio, che il personale permane in tale posizione per 5 anni e che il beneficio del primo e dell'ultimo anno è ridotto alla metà.

• **Effetti – valori in milioni di euro lordo Stato**

Valori lordo Stato in milioni di euro						
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	15	25	35	40	40	40

Commi 6 e 7. L'articolo 1803 del decreto legislativo n. 66/2010, nel recepire norme già previste dall'ordinamento, prevede degli incentivi economici da corrispondere agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, in possesso del brevetto di pilota militare che abbiano ultimato la ferma obbligatoria, maturato almeno sedici anni di servizio e siano stati ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale.

Analogamente, l'articolo 1804 dello stesso decreto legislativo n. 66/2010 prevede degli incentivi anche a favore degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo.

L'intervento, al comma 6, si propone di ridurre alla metà, gli importi attualmente in vigore per le predette rafferme - circa 13.000 euro **lordo dipendente a biennio** per i piloti e 8.000 euro **lordo dipendente a biennio** per i controllori del traffico aereo. Inoltre, con il comma 7, si prevede l'abrogazione delle norme che consentono al personale posto in quiescenza di percepire in unica soluzione il valore corrispondente alle rafferme biennali non contratte per raggiungimento dei limiti di età (risparmi quantificabili a consuntivo).

Il risparmio atteso è valutabile in **3,5 milioni di euro**, lordo amministrazione, corrispondente al 50% delle risorse destinate al pagamento delle indennità in questione, comprensivi degli oneri riflessi,

⁴ I benefici scontano gli effetti economici derivanti dall'attribuzione dei sei scatti stipendiali attribuiti al momento del collocamento in servizio, per i quali il personale può optare in alternativa alla promozione alla vigilia.

⁵ I risparmi sono stati computati tenendo conto di una equidistribuzione dei pensionamenti in ciascun anno.

appostate sul bilancio della Difesa per l'anno 2015.

Comma 8. La norma intende chiarire che i trattamenti economici accessori di cui all'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 non sono cumulabili con quelli corrisposti da altre Amministrazioni pubbliche. La stessa stabilisce inoltre che i predetti trattamenti competono esclusivamente al personale in servizio presso il Ministero della salute e l'AIFA in base agli obiettivi raggiunti presso le rispettive strutture di appartenenza e non possono essere corrisposti ai dipendenti in servizio presso strutture diverse da quelle sopra citate, quali l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della salute (struttura del Mef). La disposizione, pur non determinando direttamente effettivi risparmi in quanto non incide sul totale delle risorse di cui al predetto art. 7, assume comunque carattere necessario attese le finalità equitative intese ad evitare ingiustificate disparità di trattamento e l'insorgenza di ulteriore contenzioso con conseguenti effetti di carattere oneroso.

Comma 9. La disposizione riduce, per il solo anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse previste per il riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del comparto sicurezza-difesa, con un effetto positivo sui saldi di finanza pubblica pari a 119 milioni di euro per l'anno 2015

Comma 10. La disposizione prevede il versamento nel 2015, all'entrata del bilancio dello Stato, dei residui disponibili per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, con riferimento alle risorse destinate al riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del comparto sicurezza-difesa.

L'accertamento complessivo dei residui sarà verificato solo al termine dell'esercizio 2014, quindi, prudenzialmente, l'entità del miglioramento dei saldi di finanza pubblica sarà colto solo a consuntivo.

Comma 11. La proposta prevede il differimento delle assunzioni, al 1° dicembre 2015, autorizzate per il medesimo anno, del personale dei corpi di polizia, nonché di quello del corpo nazionale dei vigili del fuoco, con alcune eccezioni relative a quelle fissate al 1° gennaio 2015 (articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) nonché quelle derivanti da esigenze funzionali (allievi ufficiali e frequentatori dei corsi per ufficiali, allievi marescialli e personale dei gruppi sportivi). Il risparmio complessivo ammonta a 27,2 milioni di euro lordo Amministrazione.

Commi da 12 a 14. L'intervento – volto ad adeguare ed aggiornare la disciplina dell'impiego a livello decentrato del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile – si rende necessario ed urgente al fine di razionalizzare le risorse disponibili e di corrispondere alle contingenti esigenze di funzionalità delle stesse Forze di polizia derivanti dalle misure di contenimento della spesa pubblica e dal conseguente prolungato mancato rinnovo del contratto di lavoro, con la conseguente incidenza sull'organizzazione dei servizi, tenuto conto, in particolare, della riduzione del personale in servizio per effetto del parziale blocco del turn over e del contestuale incremento dell'età media del personale.

L'iniziativa è finalizzata, quindi, - in via derogatoria e straordinaria - a consentire, in tempi brevi, la revisione degli accordi nazionali quadro al fine di corrispondere alle mutate esigenze organizzative e di razionalizzazione delle risorse, nelle more del processo di riorganizzazione delle stesse Forze di polizia, nonché delle procedure per il rinnovo contrattuale normativo, di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tenuto conto della specificità dei compiti espletati dal personale delle Forze di polizia che richiede in particolare una riorganizzazione dell'orario di lavoro soprattutto a livello territoriale, la proposta normativa autorizza altresì, da subito, i responsabili degli uffici di impiegare il personale in turni di servizio diversi da quelli ordinari per esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, come semplice informazione alle Organizzazioni sindacali.

L'iniziativa consente, tra l'altro, di superare l'attuale incertezza applicativa sorta in sede giudiziaria, con riferimento alla citazione davanti al giudice del lavoro di alcuni questori per comportamento antisindacale ai sensi dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori (legge n.300 del 1970), derivante dall'impiego del personale di polizia per specifiche esigenze operative, al di fuori dell'orario previsto dagli Accordi nazionale quadro attualmente in vigore.

Comma 15. La norma abroga la disposizione dell'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 recante una disciplina particolare relativa ai sindacati del Corpo di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, distinta da quella prevista dal comma 1 dell'articolo 7.

I **commi 16, 17, 18 e 19** rideterminano la composizione del sistema di rappresentanza riducendola del 50% rispetto a quella vigente, per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza (COCER, COIR e COBAR).

Il **comma 20** stabilisce che a decorrere dall'anno 2015 le spese per il funzionamento degli organismi di rappresentanza delle Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza, ivi comprese quelle relative al trattamento economico di missione e al trattamento economico accessorio non possano superare il 50% della spesa sostenuta per le stesse esigenze nell'anno 2013.

I conseguenti risparmi potranno essere valutati soltanto a consuntivo in quanto determinati dall'effettiva attività svolta.

Articolo 22

Valorizzazione patrimonio immobiliare

Comma 1. La disposizione ha lo scopo di introdurre nell'ordinamento uno strumento di vendita del patrimonio immobiliare dello Stato, ulteriore e alternativo alla trattativa privata, ossia una procedura di tipo ristretto, cui sono invitati a partecipare e a presentare offerte determinati soggetti in possesso di requisiti e caratteristiche stabiliti con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione. Pertanto, con la norma in esame si introducono modalità di vendita volte a stimolare proposte di acquisto da parte di investitori qualificati, con la conseguente possibilità di creare in tal modo forme di concorrenza (non attivabili nel caso della trattativa privata) idonee a comportare un aumento degli introiti ricavabili e un ampliamento delle effettive potenzialità di alienazione dei beni immobili statali.

Il **comma 2**, lettera b), che introduce il comma 22-quater.1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, istituisce un fondo di rotazione per la razionalizzazione degli spazi, volto a garantire il finanziamento delle opere necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali. Tale fondo ha una dotazione iniziale di 20 milioni di euro ed è alimentato da una quota non superiore al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili di proprietà dello Stato e da una quota non superiore al 10 per cento dei risparmi rinvenienti dalla riduzione della spesa per locazioni passive.

Le restanti disposizioni, di natura ordinamentale, non determinano effetti finanziari.

Articolo 23

Valorizzazione patrimonio mobiliare

Comma 1 La proposta normativa prevede la prosecuzione dell'efficacia del contratto di programma relativo al triennio 2009-2011, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane s.p.a.

ed approvato dall'articolo 33, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019.

La norma dispone che per la copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente.

Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche effettuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto da Poste italiane s.p.a. per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2012-2014: ciò comporta che, fermo restando il limite degli stanziamenti di bilancio entro cui viene approvato per legge il contratto, non potranno essere trasferiti a Poste italiane importi complessivi nel triennio superiori agli oneri di servizio universale quantificati e verificati ex post dall'Autorità, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di servizio universale.

La disposizione prevede, altresì, che, a partire dall'anno 2015, il contratto di programma che stipulano il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale abbia cadenza quinquennale. L'onere a carico della finanza pubblica è confermato nell'importo massimo di 262,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 cui si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente allo scopo finalizzate.

Commi 2 e 3. La disposizione stabilisce inoltre una tempistica abbreviata per l'approvazione del contratto di programma 2015-2019, nonché la possibilità per il fornitore di chiedere la deroga per la fornitura a giorni alterni con riferimento ad un quarto della popolazione anziché ad un ottavo, previa autorizzazione dell'AGCOM entro e non oltre 45 giorni dalla richiesta.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 24

Dotazioni di bilancio dei Ministeri

Il contributo proposto dai Ministeri alla manovra di finanza pubblica viene realizzato attraverso diversi strumenti: l'articolato, le tabelle (C, D ed E), gli elenchi e gli allegati richiamati dalle singole disposizioni del presente disegno di legge.

Le disposizioni prevedono in primo luogo alla riduzione relativa alle Missioni ed ai Programmi di spesa degli stati di previsione di ciascun Ministero, in termini saldo netto da finanziare, per gli importi indicati nell'elenco n. 2 (integrato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari – Allegato 3).

In apposite tabelle sono riportati gli effetti correttivi, rispettivamente in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, riferiti al suddetto elenco 2 ed alle misure correttive proposte nell'articolato dai Ministri competenti (allegate al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari – Allegato 3).

I suddetti effetti sono distinti per ciascun Ministero e, al fine di fornire un quadro della nuova situazione contabile, comprendono il riepilogo delle rispettive norme correttive, che comportano riduzioni di spesa ovvero aumenti delle entrate, il cui dettaglio è riportato nelle specifiche relazioni tecniche che seguono.

Per quanto riguarda le tabelle del disegno di legge di stabilità, in ordine alla **tabella C**, si segnala che le riduzioni delle missioni dei Ministeri sono considerate tra le variazioni in diminuzione rispetto gli importi delle autorizzazioni di spesa iscritte a legislazione vigente. Per quanto riguarda la **tabella D**, essa comprende le variazioni in diminuzione riguardante specifiche riduzioni di autorizzazioni di spesa di parte corrente; mentre quanto riguarda la **tabella E**, le variazioni costituiscono voci di

definanziamento delle autorizzazioni di spesa in conto capitale.

Le restanti disposizioni normative concorrono al raggiungimento degli obiettivi e dispongono la rideterminazione delle spese per i quali è necessaria l'esplicita previsione legislativa.

Taluni effetti di riduzione della spesa dei Ministeri riguardano tipologie di spesa interessate anche da altre misure specifiche, di carattere trasversale, introdotte in altre Sezioni del disegno di legge (in particolare, le riduzioni dei trasferimenti alle imprese o dei crediti d'imposta).

Articolo 25

Riduzioni delle spese ed interventi correttivi degli Organi di rilevanza costituzionale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze

Comma 1. Le disposizioni prevedono un effetto riduttivo di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, degli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali, del Consiglio superiore della Magistratura e del Consiglio di Giustizia amministrativa della Sicilia.

Gli effetti recati dall'articolo sono stati calcolati ripartendo proporzionalmente tra gli Organi il taglio previsto, in base delle risorse iscritte nel Disegno di legge di bilancio per il triennio 2015-2017 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle sole spese di funzionamento degli organi di rilevanza costituzionale.

Di seguito tabella riepilogativa delle riduzioni suddivise per organo:

(in euro)

Cap.lo Bilancio MEF	Organo	Stanziamen- to 2015	Stanziamen- to 2016	Stanziamen- to 2017	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017
2160	Corte dei conti	38.659.877	40.327.160	41.654.259	5.931.222	5.948.365	5.997.120
2170	Consiglio di Stato e TAR	20.913.107	22.048.720	22.399.079	3.208.502	3.252.246	3.224.880
2195	CSM	5.376.760	5.176.427	5.161.404	824.906	763.537	743.107
2182	Consiglio Giustizia amm.iva Sicilia	230.543	243.063	242.358	35.370	35.852	34.893
	Totale	65.180.287	67.795.370	69.457.100	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Commi 2 e 3. Con le presenti disposizioni si intende recuperare a favore dell'Erario le risorse finanziarie che si rendono disponibili – a regime – con la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Consentendo che, nelle more dell'approvazione parlamentare del disegno di legge costituzionale abrogativo dell'articolo 99 della Costituzione, il Consiglio continui ad operare in regime di "ordinaria amministrazione", si prevede che il presidente ed i consiglieri dell'Organo svolgano i relativi compiti in maniera gratuita, evitando anche che risorse finanziarie siano impegnate nella stipulazione di contratti di ricerca con soggetti privati ovvero nel conferimento di incarichi di consulenza.

Rispetto alla dotazione di bilancio prevista per l'anno 2015 a favore del CNEL, pari ad i Euro 18.724.955, il contributo statale al funzionamento del CNEL viene ridotto a complessivi Euro

8.705.728,00, di cui circa 8 milioni di euro per il trattamento economico e contributivo del personale dipendente (91 unità, di cui 1 segretario generale, 1 dirigente di I fascia, 6 dirigenti di II fascia e 83 unità fra funzionari ed impiegati) e circa 2 milioni di euro per la gestione e la manutenzione dell'unica sede demaniale concessa in uso governativo all'Organo.

Dalle presenti disposizioni deriva una minore spesa per il bilancio dello Stato pari a 10.019.227,00 a decorrere dall'anno 2015.

Comma 4. La disposizione prevede che ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura a decorrere dall'anno 2015 una ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non inferiore a 10 milioni di euro. Le somme provenienti dalla suddetta riduzione sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato con un corrispondente effetto di miglioramento sui saldi.

Comma 5. La modifica alla norma in esame propone una riduzione del 5% delle somme da riversare alla Rai, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Tale riduzione, applicata dall'anno 2015, determina per il triennio 2015-2017, rispettivamente su uno stanziamento di entrata di 1.736.000.000 euro per l'anno 2015, di euro 1.750.000.000 per l'anno 2016 ed euro 1.769.000.000 per il 2017, un risparmio di euro 86.800.000 per l'anno 2015, euro 87.500.000 per l'anno 2016 ed euro 88.450.000 a decorrere dall'anno 2017.

Comma 6. La disposizione riduce a 100 milioni di euro l'importo destinato al finanziamento dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto merci su ferro, in linea con quanto stabilito dall'art 10 del regolamento Ue 1370/2007. Di conseguenza le disponibilità di bilancio per tale intervento, pari a circa 128,3 milioni, sono ridotte di 28,3 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Commi 7 e 8. La disposizione prevede una integrazione dell'articolo 36 del decreto legge 6 luglio 2011, n 98 che ha riordinato ANAS spa in qualità di concessionario.

In particolare viene previsto che per le attività di costruzione e gestione delle strade, di adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali, di costruzione e miglioramento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali sia riconosciuta ad ANAS S.p.A. una quota fino al 10% del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto

La disposizione non comporta effetti perché la quota di spettanza di ANAS è a carico del quadro economico dell'opera e già rientra negli attuali quadri economici delle opere in corso.

Art. 26

Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Comma 1. La disposizione abroga l'art. 14, comma 1, lett. a) del DL n. 145 del 2013 (conv. dalla l. n. 9/2013), che prevedeva l'incremento della dotazione organica e la conseguente assunzione di n. 250 unità di personale ispettivo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n. 200 nel profilo di ispettore del lavoro Area III; n. 50 nel profilo di ispettore tecnico Area III).

In considerazione della progressività delle assunzioni ivi prevista, tale abrogazione consente un risparmio di spesa, per l'esercizio finanziario 2015, di 7 milioni di euro e di 10,2 milioni di euro, a

regime, dal 2016.

Comma 2. La legge n. 323 del 24 ottobre 2000 “Riordino del settore termale” ha ridisciplinato le prestazioni inerenti la concessione delle cure termali, nella loro precipua finalità di prevenzione dell’invalidità pensionabile.

Nella normativa vigente e sulla base di una copertura di base assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale anche INPS e INAIL garantiscono la copertura termale dei propri assicurati. Le patologie per le quali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è assicurata l’erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale sono distinte da quelle accessorie, a carico dell’INPS.

Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto all’articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490 e ribadito all’articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e l’assicurato è tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista dalla legge solo per quanto attiene i livelli essenziali di assistenza.

La presente proposta elimina gli oneri finanziari degli enti previdenziali per l’erogazione di prestazioni che non rientrino nei livelli essenziali di assistenza di carattere accessorio, quali quelle relative al soggiorno presso le strutture alberghiere, restando a carico del Servizio sanitario nazionale l’erogazione delle prestazioni di assistenza termale previste dalla normativa vigente, identificate con decreto del Ministro della salute, nonché agli assicurati dell’INPS e dell’INAIL.

La disposizione abroga la corresponsione delle prestazioni accessorie erogate dall’INPS e dall’INAIL per le cure termali di cui all’articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Tali prestazioni sono poste a carico delle gestioni previdenziali dell’INPS e assicurative dell’INAIL; la conseguente loro non erogazione porterà risparmi a carico dei bilanci dei predetti istituti previdenziali.

Comma 3. La finalità della disposizione è quella di ricondurre a uniformità il pagamento di tutti i trattamenti pensionistici gestiti dall’Istituto a seguito della soppressione dell’INPDAP ed ENPALS che attualmente vengono erogate con cadenze mensili, ma in giorni diversi. Infatti i trattamenti INPS sono corrisposti il primo giorno di ogni mese mentre le pensioni per le gestioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti sono disponibili il giorno 10 di ciascun mese; e quelle per le gestioni dei lavoratori pubblici il giorno 16 di ciascun mese.

La proposta normativa prevede di effettuare il 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti il pagamento delle pensioni, dei trattamenti corrisposti agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie INAIL.

Ciò consentirà di ottenere significativi risparmi attraverso la razionalizzazione e l’unificazione delle procedure e nei rapporti con Poste e Banche.

Comma 4. I ritardi nelle comunicazioni dei decessi e delle variazioni di stato civile effettuate dai Comuni all’INPS si riflettono sulla regolarità dei pagamenti e delle prestazioni. Le sanzioni, attualmente scattano in relazione agli obblighi finalizzati al controllo dell’esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge, per cui è istituita presso ciascun Comune l’anagrafe dei pensionati dell’Istituto nazionale della previdenza sociale: da un lato l’INPS comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e, dall’altro, l’Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare lo Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte (articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903). L’articolo 20, comma 12 della legge 6 agosto 2008 n. 133 ha disposto, peraltro, per i Comuni

l'obbligo della trasmissione telematica delle variazioni di stato civile e dei decessi entro due giorni dalla data di evento attraverso modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile predisposte dall'Istituto medesimo con la previsione sanzionatoria in caso di ritardo nella trasmissione, a carico del responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, a titolo di danno erariale. Malgrado l'impianto normativo, persistono criticità operative cui si intende fare fronte con la presente proposta la quale, senza mettere in discussione l'impianto normativo vigente e le competenze degli enti per quanto attiene variazioni anagrafiche estende l'obbligo di comunicazione dei decessi ai medici necroscopi, nel quadro di competenze e modalità di colloquio telematico acquisite nell'ambito delle certificazioni di malattia on line.

Comma 5. La disciplina del recupero di somme indebitamente corrisposte per trattamenti pensionistici dopo il decesso del pensionato è diversamente modulata in relazione al tipo di pagamento nonché all'eventuale delega rilasciata a soggetto non avente diritto. L'Istituto cura i rapporti con gli istituti bancari e postali per tutelare l'esigenza di provvedere con immediatezza alla sospensione dei pagamenti non appena si venga a conoscenza del decesso del pensionato per la conseguente attivazione degli interventi di recupero. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 2033 c.c. di ogni spostamento patrimoniale non sorretto da giusta causa, con conseguente obbligo di restituzione a carico di chi abbia percepito un indebito pagamento, è tuttavia sempre più urgente la necessità di bloccare o vincolare l'utilizzo di somme derivanti dall'erogazione di trattamenti pensionistici indebiti affinché, con la celerità del caso e una volta accertato l'indebito si prevenga il formarsi di una serie di pagamenti suscettibili di ripetizione e di eventuali azioni giudiziarie. In considerazione delle difficoltà procedurali nonché dei profili di dubbia responsabilità delle disposizioni autorizzative il pagamento da parte del funzionario dell'ente pagatore, la presente proposta intende semplificare il flusso procedurale finalizzato al buon fine delle procedure di recupero di somme indebitamente percepite da parte di terzi, nell'ambito dell'intermediazione bancaria o di altro soggetto incaricato del pagamento, fatte salve le ulteriori iniziative giudiziarie.

Si prevede, in particolare, che l'Istituto corrisponda con riserva di eventuale azione di ripetizione i ratei successivi alla morte dell'avente diritto. Inoltre, gli istituti di credito non hanno la disponibilità delle relative somme transitate nei conti del beneficiario così individuato.

Il comma 2 specifica che, in ogni eventualità di impossibile restituzione delle somme da parte dell'istituto bancario o postale debba attivarsi un meccanismo di traslazione del relativo obbligo in capo al terzo destinatario delle somme richieste.

Comma 6. Relativamente al comma 2 INPS prevede risparmi annui a decorrere dal 2015 per 8 milioni di euro.

Relativamente ai commi 3, 4 e 5, l'INPS prevede risparmi annui a decorrere dal 2015 per 11 milioni di euro.

L'INPS procede a versare annualmente a decorrere dal 2015 la somma di 19 milioni di euro. La norma ha impatto migliorativo sul SNF e sull'indebitamento per 19 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Comma 7. L'INPS annualmente a partire dall'esercizio finanziario 2014 rende indisponibile l'importo di 50 milioni di euro annui delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Di fatto, in tal modo si procede indirettamente alla razionalizzazione della spesa dell'Inps di pari importo venendo meno una parte delle entrate fonte di finanziamento. L'INPS procede quindi annualmente a decorrere dal 2015 al versamento in entrata del bilancio dello Stato della somma di 50 milioni di euro annui. La norma ha un impatto migliorativo di

pari importo sul SNF e nullo sull'indebitamento.

Comma 8. L'Inps procede a una revisione e razionalizzazione della spesa attraverso:

- una riorganizzazione e riduzione dei servizi svolti nell'ambito del servizio CUN - Centralino unico nazionale per Inps, Inail e Equitalia, per cui sono stimati risparmi per 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
- la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC, per cui sono stimati risparmi per 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
- la riorganizzazione e la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi ai sensi del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2011, n. 214, per cui sono stimati 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

L'INPS procede quindi annualmente a decorrere dal 2015 al versamento in entrata del bilancio dello Stato della somma di 41 milioni di euro annui. La norma ha impatto migliorativo sul SNF e sull'indebitamento per 41 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Comma 9. La disposizione prevede che l'INAIL predisponga interventi di revisione e razionalizzazione delle proprie spese, con esclusione di quelle predeterminate per legge, finalizzate al conseguimento di economie di bilancio non inferiori all'importo di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, tenendo anche conto di quanto previsto al comma 2. A decorrere dal 2015, quindi, l'INAIL procede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di 50 milioni annui. La norma ha impatto migliorativo sul SNF e sull'indebitamento per 50 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Comma 10. La disposizione è diretta conseguire economie a carattere strutturale mediante la riduzione dell'aliquota da 0,226% a 0,148% da applicare ai contributi incassati dagli enti previdenziali per determinare le somme da trasferire agli istituti di patronato e di assistenza sociale. Tenuto conto che l'applicazione della citata aliquota dello 0,226% darebbe luogo ad un versamento da parte degli enti previdenziali di circa 430 mln di euro su base annua (stimato tenendo conto degli andamenti degli ultimi anni delle somme versate in entrata al bilancio dello Stato da parte degli enti previdenziali e dell'andamento presumibile del gettito contributivo) con la rideterminazione in esame dell'aliquota si ottiene l'economia di 150 mln di euro annui. Tenuto conto del meccanismo di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale e della circostanza che la rideterminazione dell'aliquota non può che operare sui contributi incassati dal 2014 per l'esercizio 2015 l'economia rispettivamente di 150 mln di euro è ottenuta mediante riduzione diretta dei trasferimenti a tali istituti, in deroga al citato meccanismo di finanziamento. La rideterminazione della percentuale di acconto di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 152/2001, dall'80 per cento al 45 per cento deriva dall'esigenza contabile di allineare alla dimensione finanziaria delle economie programmate a seguito della disposizione in esame la determinazione iniziale dello stanziamento nel bilancio dello Stato in fase previsionale, poi rideterminato in sede di assestamento sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato sulla base dei versamenti degli enti previdenziali applicando l'aliquota come rideterminata dalla disposizione in esame medesima.

Conseguentemente dalla disposizione derivano le seguenti economie (minori trasferimenti a istituti di patronato):

(valori in milioni di euro)

2015	2016	2017	2018
150	150	150	150

Comma 11. La disposizione prevede la riduzione di 200 mln di euro annui dal 2015 del fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni. Dalla disposizione conseguono maggiori entrate contributive per effetto del riconoscimento, attraverso il previsto procedimento concessorio, di sgravi contributivi di minor entità in ragione delle minori risorse programmate. Pertanto dalla disposizione conseguono le seguenti maggiori entrate:

Effetti finanziari	(valori in mln di euro)			
	2015	2016	2017	2018
maggiori entrate contributive lorde	200	200	200	200
effetti fiscali indotti	-13	-70	-47	-47
maggiori entrate nette	187	130	153	153

Comma 12. La modifica normativa risulta necessaria in quanto il regolamento 5 dicembre 2013, n. 159, che disciplina le nuove modalità di calcolo dell'ISEE, ha previsto, su richiesta delle commissioni parlamentari competenti in sede di parere sul provvedimento, che tra le componenti da dichiarare da parte del cittadino ai fini del calcolo dell'indicatore vi sia anche il valore della consistenza media annua di depositi e conti correnti bancari e postali, espressione sinonima di quella utilizzata nel testo della disposizione in esame, che qui si preferisce utilizzare in quanto già presente nel testo del decreto-legge che si intende emendare all'articolo 19, comma 2, del D.L. 201/2011. Tale valore, che è quello sulla base del quale gli intermediari bancari calcolano gli interessi ovvero l'imposta di bollo, ai sensi del citato articolo 19, comma 2, del D.L. 201/2011, non appare di facile reperimento da parte del cittadino, che deve calcolarlo a partire dagli estratti conto (o dai libretti) ricevuti nell'anno precedente quello di dichiarazione ai fini ISEE ovvero farne apposita richiesta presso l'intermediario. Al fine di evitare oneri amministrativi in capo sia ai cittadini che agli intermediari bancari, e anche al fine di evitare errori nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive uniche a fini ISEE, con eventuali conseguenze anche penali per il dichiarante, la proposta in esame permette che il dato sia acquisito direttamente dall'Agenzia delle entrate presso gli intermediari, mediante i flussi informativi già predisposti per la finalità della lotta all'evasione, e direttamente utilizzato per il calcolo dell'ISEE senza richiederne una dichiarazione da parte del cittadino. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rientrando peraltro nella cornice attuativa del citato regolamento n. 159/2013.

Art.27**Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**

Comma 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per ridurre i contributi volontari ed obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte per un importo complessivo pari a 25.243.300 euro per l'anno 2015 ed a 8.488.300 di euro di euro a decorrere dall'anno 2016. Per le predette autorizzazioni non è ammesso, a decorrere dal 2015 il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Commi 2 e 3. La riforma ha tre effetti diretti: due disposti dalla legge (ridistribuzione del peso relativo delle varie componenti del trattamento economico percepito dai dipendenti in servizio all'estero e incremento del gettito fiscale e contributivo), l'altro è necessariamente rimesso ad atti amministrativi (la ricalibratura delle indennità attribuite alle singole sedi, che può essere realizzata solo con un'analisi puntuale della situazione prevalente nei singoli Paesi sotto i profili del costo della vita, delle abitazioni e delle condizioni di maggiore o minore disagio). I primi due effetti possono essere stimati, per il terzo può essere fornita solo una valutazione di massima. In ogni caso, la riforma non comporta aumenti di stanziamenti e non è suscettibile di creare debiti fuori bilancio.

L'analisi è svolta secondo la seguente sequenza logica:

1. si considera lo stanziamento disponibile a legislazione vigente per gli anni 2015-17, che costituisce la copertura finanziaria e, conseguentemente, il tetto di spesa della riforma, al netto delle riduzioni di stanziamento disposte con provvedimenti legislativi adottati nel 2014 (302,4 milioni per il 2017 per gli stanziamenti per il personale MAECI, anno del triennio nel quale vi è la minore disponibilità; 41 milioni per il 2017 relativamente allo stanziamento per il personale del comparto scuola);
2. viene poi sottratto il maggior gettito fiscale e contributivo (32,3 milioni, di cui 26,8 milioni di euro relativamente al personale MAECI; 5,5 milioni relativamente al comparto scuola);
3. vengono poi sottratti gli importi delle componenti che sopperiscono a specifici oneri quantificabili sulla base dei criteri stabiliti per legge o a dati storici di spesa (102,3 milioni di euro annui relativamente al personale MAECI; non vi sono variazioni per il personale della scuola, la cui normativa non viene modificata);
4. sottraendo dalla disponibilità iniziale di cui al punto 1) le componenti di cui ai punti 2) e 3) si ricava l'importo disponibile per le componenti non predeterminabili sulla base delle sole norme di legge (173,3 milioni per il personale MAECI; 34,5 milioni per il personale della scuola);
5. sono infine analizzate le innovazioni cui, pur comportando sicuramente risparmi di spesa, non sono prudenzialmente attribuiti effetti finanziari favorevoli, neppure in via di stima.

Le quantificazioni correlate al numero effettivo di dipendenti in servizio all'estero sono effettuate sulla base delle presenze sulla rete nell'anno 2013 (ultimo anno per il quale sono disponibili dati completi). Nei calcoli sono considerate tutte le categorie di personale il cui trattamento estero è a carico

del bilancio del MAECI, tra cui i carabinieri addetti alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche, gli esperti ex art. 168 del DPR n. 18/1967 e il personale della scuola in servizio all'estero (art. 656 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994). Gli effetti di risparmio sui trattamenti del personale dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e del personale militare inviato all'estero nell'ambito delle addezzanze militari o in regime di lungo servizio all'estero, saranno valutati a consuntivo.

1. Stanziamenti a legislazione vigente

A legislazione vigente, lo stanziamento (cap. 1276, pg 1, 2, 3, 5, 8 e 9), da considerarsi come tetto di spesa per la riforma in questione, è pari a circa 330,4 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2015-17. Per effetto dell'art. 9-bis del DL n. 101/2013 (contributo per spese di trasloco), dell'art. 16-bis, commi 1-2, del DL n. 66/2014 (istituzione del fondo per la promozione dell'Italia) e dell'art. 16-bis, comma 3, del medesimo DL n. 66/2014 (aumento del personale locale delle sedi all'estero), la disponibilità si riduce a 304,2 milioni per il 2015; 304,6 milioni per il 2016; 302,4 milioni per il 2017. A scopo prudenziale, è considerato nell'analisi il dato del 2017.

2. Maggiore gettito fiscale e contributivo ed effetti sui trattamenti previdenziali e di fine servizio

Con la modifica dell'articolo 51, comma 8, del TUIR, la riforma aumenta l'imposizione fiscale e contributiva: all'imponibile pari a metà dell'indennità base si aggiunge una quota imponibile pari a 2 volte la base, portando quindi l'imponibile fino a 2,5 volte l'indennità base. Il maggiore gettito fiscale e contributivo è valutabile in 32,3 milioni di euro annui, di cui 26,8 milioni dai capitoli 1276 e 1278 e 5,5 milioni dai capitoli 2503 e 2514. Il dato è stato calcolato sulla base dei mesi/persona pagati per ogni posto funzione nel corso dell'anno 2013, delle aliquote marginali IRPEF attribuibili a ciascuna categoria di personale, nonché del coefficiente di lordizzazione del 24,20%, (non è applicabile la contribuzione per il tfs, in quanto si tratta di una componente accessoria, e l'IRAP non è dovuta, trattandosi di servizi prestati all'estero).

Per quanto concerne gli effetti sulla spesa pensionistica, la modifica normativa determina i seguenti effetti:

- a) per i dipendenti che sono liquidati con il sistema "retributivo" (con il requisito di 15 anni di anzianità al 31.12.1992) o con il sistema "misto" (coloro che al 31.12.1992 erano in possesso di una qualunque anzianità inferiore a 15 anni) la base di calcolo della c.d. "quota A" rimane invariata;
- b) per la determinazione della base di calcolo della c.d. "quota B" (a partire dal 1993) si aggiungono anche le competenze accessorie, per cui l'aumento della base contributiva dell'indennità di base avrà effetti finanziari di maggiore spesa;
- c) per la quota calcolata con il sistema contributivo aumenta la base imponibile in relazione all'aumento della contribuzione sull'indennità di base, con conseguenti effetti finanziari;

- d) gli effetti della proposta normativa sul trattamento di fine servizio (TFS) sono neutrali, in quanto rispetto alla legislazione vigente non vi sono variazioni nelle voci fisse e continuative che vengono considerate nel calcolo del TFS.

Ciò premesso, sulla base di valutazioni effettuate dall'INPS, in relazione ai dati presenti nell'archivio dell'Istituto, e alle conseguenti stime sul numero delle pensioni liquidate nel prossimo decennio al personale in servizio all'estero, si valuta una maggiore spesa pensionistica dell'ordine di circa 2 milioni di euro annui a regime, che appare più che compensata dalle maggiori entrate contributive recate dalla disposizione medesima.

3. Componenti legate al rimborso di specifiche tipologie di oneri connesse con il servizio all'estero

3.1 Oneri per spese di alloggio (comma 1, lettere b, d, i, l)

Attraverso la modifica dell'art. 178 (Spese di abitazione) - contemplata dall'art. 1 lettera i) - la componente alloggio costituirà una voce autonoma del trattamento economico all'estero. Essa viene calcolata, per ogni sede di servizio, come una maggiorazione percentuale fino all'80% dell'indennità personale di ciascun dipendente (pari alla somma tra nuova ISE e componente di rischio e disagio maggiorate a loro volta in base ai carichi familiari). Tale percentuale di maggiorazione, che potrà anche essere differenziata in base ai singoli posti in organico in una stessa sede, è stabilita in base ai prezzi medi del mercato locale come desunti dai dati forniti annualmente dalle nostre Sedi all'estero nonché, ove possibile, da un indice elaborato da una società di rilevazione esterna specializzata.

In ogni caso il contributo non potrà eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte (art. 178, comma 2, lettera b, del DPR n. 18/1967 come modificato dalla presente proposta normativa). Come parametro di stima dell'impatto della disposizione in parola, è assunto il dato storico degli oneri di affitto di abitazioni nelle sedi di servizio sostenuti dai dipendenti in servizio all'estero nell'anno 2013. Tali oneri, pur essendo sostenuti, a legislazione vigente, dai dipendenti e non dall'amministrazione, sono costantemente oggetto di rilevazione da parte del MAECI. In base ai dati forniti annualmente dalle sedi all'estero, i costi effettivamente sostenuti per l'abitazione dal personale del MAECI in servizio all'estero nel corso del 2013 sono stati pari a 52.883.000 di euro.

Il personale che beneficia di residenze di servizio ai sensi dell'art. 177 del DPR 18/1967 o di alloggi a carico dello Stato ai sensi dell'art. 84 non percepirà alcuna maggiorazione. Parallelamente le modifiche normative degli artt. 84, quarto comma (si veda **comma 1, lettera b**, della proposta) e 177, comma secondo (**comma 1, lettera i**) aboliscono le trattenute sull'indennità personale rispettivamente per il personale di ruolo che fruisce di alloggio demaniale e per i Ministri Consiglieri e i Capi di Consolato Generale di I classe assegnatari di residenze di servizio. Infatti, a legislazione vigente, sussiste una disparità di trattamento rispetto ai capi di rappresentanza diplomatica o al personale di custodia e vigilanza cui non viene applicata alcuna trattenuta a fronte dell'utilizzo di locali demaniali. In un sistema che prevede il pagamento di un'indennità parametrata sul costo del reperimento in sede di un alloggio adeguato, non è ragionevole applicare una ritenuta ad alcuni dei dipendenti assegnatari di alloggi demaniali. L'effetto finanziario della norma è quantificabile in euro 2.418.057 euro,

corrispondenti all'importo delle trattenute operate nel 2013 sull'indennità di servizio all'estero del personale assegnatario di alloggi messi a disposizione dall'amministrazione in base agli articoli 84 e 177 del DPR n. 18/1967.

Dall'attribuzione di una maggiorazione *ad hoc* per l'alloggio discende anche la modifica dell'art.171 co.3 lett. a), disposta dal comma 1, lettera d) della proposta, che prevede l'eliminazione del costo delle case dai criteri di parametrizzazione dei coefficienti di sede. Ciò in quanto il costo dell'alloggio è ora considerato nella specifica maggiorazione di cui all'articolo 178 del DPR n. 18/1967, come modificato dalla presente proposta. La norma non è di per sé suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri.

L'effetto finanziario totale della nuova disciplina relativa agli oneri per il reperimento di alloggi è quindi pari a **55.218.057 euro annui**.

3.2 Maggiorazioni per situazioni di famiglia (comma 1, lettera e)

Il primo comma dell'art.173 riduce la maggiorazione per il coniuge a carico dal 20% a un ottavo dell'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171. Tuttavia, per effetto della riduzione del 20% delle indennità base per il calcolo dell'ISE, l'importo della maggiorazione per il coniuge sarà dimezzato (se l'indennità pre-riforma era pari a 100, l'aumento di famiglia era pari a 20; riducendosi l'indennità a 80 per effetto della riforma, l'aumento per il coniuge è ora pari a 1/8 di 80 cioè 10). Complessivamente la spesa stimata, sempre in relazione al personale presente sulla rete al 31.12.2013, sarebbe approssimativamente pari a 12.400.000 euro, dimezzati rispetto alla somma effettivamente spesa nel 2013 che è stata pari a 24.719.932 euro.

Il terzo comma dell'art. 173 viene invece novellato dal comma 1, lettera e) della proposta normativa in esame, aumentando la percentuale di maggiorazione per il figlio a carico dall'attuale 5% a un ottavo. Per effetto della riduzione del 20% dell'indennità base (comma 1, lettera a), la maggiorazione per ogni figlio a carico viene raddoppiata (se l'indennità per il posto di primo segretario pre-riforma era pari a 100, l'aumento per figlio a carico era pari a 5; posto che l'indennità del primo segretario è ora pari a 80, l'aumento per il figlio è ora pari 1/8 di 80, cioè 10). Complessivamente la spesa stimata sarebbe circa pari a 21.300.000 euro a fronte di una spesa effettiva nel 2013 pari a 10.617.139 euro.

Complessivamente si può quindi stimare un esborso totale a titolo di aumenti per situazioni di famiglia pari a **33.700.000 euro annui**.

3.3 Indennità di sistemazione e di richiamo (comma 1, lettere f, g, h)

Attraverso tale modifica, attuata mediante il comma 1, lettera f), vengono compensati con un'operazione puramente aritmetica gli effetti della riduzione della base di calcolo per l'indennità di sistemazione (poiché l'indennità base sarà portata a 4/5 della base attuale, i coefficienti di calcolo delle indennità di sistemazione diventeranno i 5/4 di quelli attuali: quello per il personale che si trasferisce da Roma all'estero passa da 1/7 a 5/28 dell'indennità personale annua); quello per il personale che si trasferisce da una sede estera ad un'altra sede estera passa da una mensilità a 5/4 di una mensilità; quello per il personale trasferito tra sedi diverse del medesimo Paese passa dal 50% al 5/8 di un'indennità mensile.

Anche la modifica all'articolo 176 del DPR 18/1967, introdotta dal comma 1, lettera h), si limita a compensare aritmeticamente la riduzione della base di calcolo dell'indennità conseguente alla riforma applicando un fattore di 5/4 al coefficiente di calcolo dell'indennità (dal 150% a 15/8 di una indennità mensile media).

Considerata la revisione globale dei coefficienti prevista dal comma 3 della proposta normativa in questione, non è possibile stimare con esattezza l'impatto finanziario di questa modifica normativa. Tuttavia, poiché l'aumento del 20% dei coefficienti compensa esattamente la diminuzione di pari misura della base, è ragionevole supporre che le revisioni proposte non comporteranno maggiori oneri. In considerazione di quanto precede, si stima che l'esborso a titolo di indennità di sistemazione e di richiamo rimanga invariato rispetto all'ultimo dato storico accertato, relativo al 2013, anno nel quale sono stati assunti impegni sul relativo piano gestionale 8 del capitolo 1276 per 10.507.027 (di cui 7.067.422 euro per indennità di prima sistemazione e 3.439.605 euro per indennità di richiamo).

L'effetto dell'abrogazione dell'articolo 175, comma 3 del DPR n. 18/1967, disposta dal comma 1, lettera g), può essere stimato in euro 1.463.794 (al lordo dell'imposizione fiscale), di cui:

- euro 861.055 come maggiore esborso a titolo di indennità di prima sistemazione (importo corrispondente alle decurtazioni operate nell'anno 2013 in base alla disposizione abrogata);
- euro 602.739 come maggiore esborso lordo a titolo di spese di trasporto (assumendo una percentuale del 70% come maggiorazione media per spese di trasporto).

Nel complesso quindi, a titolo di indennità di prima sistemazione e di indennità di richiamo, nonché per maggiori oneri per contributo per spese di trasporto, si prevede un esborso complessivo pari a euro 11.970.821.

3.4 Viaggi di congedo (comma 1, lettera m)

Con la modifica proposta all'articolo 181 del DPR n. 18/1967 si propone di ripristinare il rimborso per un viaggio di congedo ogni 18 mesi, riportando la quota di rimborso dall'attuale 50% al 100%. A tale fine è da prevedere una maggiore spesa annua pari a euro 1.395.000 (pari allo stanziamento 2014, calcolato sul fabbisogno storico rapportato ad una percentuale di rimborso del 50%).

5. Componenti non predeterminate per legge: componenti indennitarie calcolate con l'applicazione di coefficienti all'indennità base.

Dall'applicazione delle norme finora analizzate emerge una disponibilità finanziaria residua di circa 173 milioni a regime, che verrà finalizzata alle seguenti componenti indennitarie del trattamento economico del personale all'estero:

- a) indennità di servizio all'estero in senso proprio (art. 171 e Tabella A del DPR n. 18/1967, modificata dal comma 1, lettera a del progetto normativo in esame);
- b) maggiorazione per rischio e disagio (art. 171, comma 5, del DPR n. 18/1967).

Nell'anno 2013, a titolo di indennità di servizio all'estero in senso proprio sono stati erogati complessivamente 212.679.998 euro, al lordo del "conglobamento" e del prelievo straordinario

(abrogati dal comma 2 della presente proposta). Per effetto della riduzione di un quinto delle indennità base di cui alla Tabella A allegata al DPR n. 18/1967, la spesa derivante dall'applicazione della norma proposta porterebbe ad un esborso netto per indennità di servizio all'estero complessivamente pari a euro 170 milioni. Considerando l'obbligo di legge di revisione integrale dei coefficienti di sede e di disagio, si può concludere che la disponibilità calcolata a regime (169 milioni circa) sia sufficiente a garantire la copertura delle funzioni istituzionali.

Per il personale del comparto scuola, la riduzione a 34,5 milioni della disponibilità netta a seguito dell'applicazione delle maggiori aliquote fiscali e contributive disposte dalla norma avverrà all'interno degli stanziamenti disponibili.

6. Ulteriori interventi che generano risparmi prudenzialmente non quantificati

6.1 Abolizione della diaria per viaggi di servizio all'estero (comma 1, lettera n)

Viene abolita la "diaria" attualmente prevista per i viaggi di servizio. Tale disposizione comporterà risparmi erariali, che, in quanto di difficile prevedibilità, non sono, a titolo prudenziale, quantificati. Oltre ad un effetto di contenimento dei trattamenti economici individuali (in linea con analoghi provvedimenti adottati per il personale in servizio sul territorio metropolitano), la norma semplifica anche i procedimenti amministrativi.

6.2 Effetti previdenziali del servizio in sedi disagiate o particolarmente disagiate (secondo periodo, secondo inciso dell'alinea e lettera c)

La disposizione prevede la necessità di un'espressa domanda del dipendente o del superstite avente causa per la valutazione maggiorata, ai fini previdenziali, del servizio in sedi disagiate o particolarmente disagiate. Introducendo un onere procedurale rispetto all'attuale automatismo, la disposizione diminuirà il numero di dipendenti che si avvarranno di tale maggiorazione. Sotto il profilo degli effetti finanziari, la modifica normativa non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, non modificandosi il sistema delle maggiorazioni attualmente esistente. La norma sarà efficace solo per il futuro e fa quindi salvi i diritti acquisiti.

posto funzione	mesalunno	indennità base attuale	indennità base post riforma	imponibile attuale	imponibile post-umbrato post riforma	maggiore imponibile post-umbrato post riforma	maggiori versamenti contributivo a carico dell'amministrazione	maggiori contributi a carico del dipendente	maggiore imponibile IRPEF	maggiore gettito IRPEF (mensile)	gettito IRPEF totale	entrata contributiva (carico dipendente)	entrata contributiva (carico amministrazione)
Capo Rappres. Diplomatica	1.541	1.666,68	1.510,94	944,34	3.777,35	2.833,02	685,69	315,88	2.517,14	1.082,37	1.667.931,33	486.773,75	1.056.495,46
Ministro	89	1.534,91	1.227,93	787,46	3.069,82	2.302,37	557,17	256,71	2.045,65	876,53	78.287,08	22.847,52	49.586,34
Ministro Consigliere	59	1.399,60	1.116,68	699,60	2.795,20	2.099,40	506,05	234,08	1.665,32	602,09	47.323,09	13.810,90	29.976,23
Capo Consolato Generale I Classe	107	1.446,06	1.156,85	723,04	2.662,16	2.149,12	524,93	241,65	1.927,26	628,72	88.673,38	25.678,69	56.169,19
Capo Consolato Generale	517	1.378,54	1.103,15	688,47	2.757,88	2.056,41	500,56	230,63	1.837,76	790,25	406.567,38	118.234,63	268.787,05
Primo Consigliere / Console Gen. Aggiunto (Inclusi Esperti art. 168)	1.113	1.262,74	1.010,18	631,37	2.525,48	1.894,11	458,37	211,19	1.682,92	723,65	805.427,12	235.058,10	510.170,95
Consigliere (Inclusi Esperti art. 168)	1.189	1.163,06	890,45	581,53	2.326,12	1.744,59	422,19	194,52	1.550,07	635,53	755.542,75	231.286,40	501.964,64
Esperto Amm.vo	12	1.163,06	930,45	581,53	2.326,12	1.744,59	422,19	194,52	1.550,07	635,53	7.626,34	2.334,26	5.066,29
Capo Consolato I Classe	38	1.163,06	930,45	581,53	2.326,12	1.744,59	422,19	194,52	1.550,07	635,53	22.879,01	7.002,78	15.198,87
Capo di Consolato	170	983,33	786,65	491,67	1.955,66	1.475,00	356,93	164,48	1.310,53	498,00	84.660,44	27.956,53	60.681,29
Primo Segretario / Console Aggiunto presso Cons. Gen. / Ci / Consolle presso Cons. Gen. (Inclusi Esperti art. 168)	2.274	963,18	770,55	481,60	1.526,38	1.444,79	349,64	161,09	1.283,69	487,80	1.109.263,48	366.326,68	795.076,74
Secondo Segretario / Vice Console presso Cons. Gen.	331	929,62	743,70	464,81	1.859,24	1.394,43	337,45	155,48	1.238,95	470,80	155.835,25	51.463,63	111.696,63
Direttore Istituto di Cultura Dirigente	45	1.038,06	820,46	519,04	2.076,16	1.557,12	376,82	173,62	1.383,60	567,24	25.525,60	7.812,85	16.957,04
Direttore Istituto di Cultura non dirigente	330	936,92	751,14	468,45	1.877,84	1.408,38	340,83	157,03	1.251,95	475,51	156.618,74	51.821,34	112.473,23
II Area F4 - F5 - F6 - F7	1.096	963,18	770,55	481,60	1.526,38	1.444,79	349,64	161,09	1.283,69	487,80	534.631,82	176.556,51	383.203,22
II Area F3	769	919,29	735,43	459,65	1.538,68	1.378,64	333,70	153,76	1.225,18	330,60	254.054,10	118.080,66	256.293,34
II Area F2/F1	4.638	867,13	693,70	433,57	1.734,26	1.300,70	314,77	145,03	1.185,67	312,03	1.446.572,13	672.347,46	1.459.263,33
Addetto Istituto di Cultura	763	782,24	633,79	396,12	1.584,48	1.188,36	287,58	132,50	1.056,86	285,08	217.517,28	101.096,13	219.425,92
II Area F3	8.803	770,04	616,03	385,02	1.540,08	1.165,05	279,62	128,79	1.026,27	277,09	2.383.832,10	1.107.979,40	2.404.748,45
II Area F2	4.168	702,38	551,80	351,19	1.404,76	1.053,67	254,96	117,47	936,10	252,75	1.050.816,60	488.452,96	1.060.140,05
II Area F1	1.028	608,60	487,12	304,45	1.217,60	913,35	221,03	101,84	811,61	219,11	225.243,13	104.690,00	227.216,56
I Area F1	84	543,31	434,65	271,68	1.086,62	814,97	187,22	90,67	724,10	195,61	18.377,57	8.541,65	16.636,62
Coadiutore Principale CC	84	608,90	487,12	304,45	1.217,60	913,35	221,03	101,84	811,61	219,11	18.405,08	8.554,44	16.556,58
Commissario Capo CC	2.376	554,49	451,59	282,25	1.128,58	846,74	204,91	84,41	752,32	203,13	482.630,82	224.320,42	466.865,65
Commissario CC	29	624,72	419,78	262,35	1.049,44	787,08	180,47	67,76	698,32	188,82	5.476,68	2.545,02	5.523,73
TOTALE PERSONALE MAECI + ESPERTI + CARABINIERI VIGILANZA AMBASCIATE											12.052.209,39	4.662.773,82	10.120.101,03
Dirigente Scolastico	432	782,24	752,24	395,12	1.680,61	1.584,49	383,43	176,67	1.407,82	534,97	231.107,69	76.201,70	165.646,60
Docente Scuola Infanzia	96	670,68	670,68	285,34	1.426,71	1.141,37	276,21	127,26	1.014,11	273,81	26.285,65	12.217,22	28.615,30
Docente Scuola Primaria	2.304	670,68	670,68	285,34	1.426,71	1.141,37	276,21	127,26	1.014,11	273,81	630.855,70	293.213,32	636.391,25
Docente Secondaria I Grado	1.358	594,44	594,44	287,22	1.485,71	1.188,88	287,71	132,66	1.056,32	265,21	390.163,65	181.342,82	393.589,11
Docente Secondaria II Grado	1.272	650,74	650,74	325,37	1.626,84	1.301,47	314,89	145,11	1.156,96	312,22	397.139,96	184.585,08	400.624,13
Lettore	144	596,09	599,09	299,65	1.497,73	1.198,18	289,86	133,60	1.064,59	287,44	41.890,98	19.237,98	41.754,16
Lettore con incarico extrascuola	168	650,74	650,74	325,37	1.626,84	1.301,47	314,89	145,11	1.156,96	312,22	52.452,37	24.379,16	52.812,62
Direttore Servizi Generali	1.404	570,68	670,68	285,34	1.426,71	1.141,37	276,21	127,26	1.014,11	273,81	384.427,69	178.576,87	387.600,52
Assistente Amministrativo	408	490,12	490,12	245,06	1.225,29	980,24	237,22	109,30	870,84	236,16	95.842,64	44.662,88	95.784,50
TOTALE PERSONALE DELLA SCUOLA											2.248.765,63	1.014.667,02	2.202.016,90
TOTALE											32.301.436,70		

Comma 3. In relazione al ridimensionamento, già a partire dall'anno scolastico 2015/2016 per effetto della disposizione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, del contingente del personale di ruolo del MIUR in servizio all'estero, fissato dalla legge n. 135 del 2012 nel limite massimo di n. 624 unità, l'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 e successive modificazioni è ridotta di 3,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Comma 4. La norma dispone a decorrere dal 1 gennaio 2015 il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane, con attività di servizi esteri, e straniere, già svolte dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. E' contestualmente prevista la riduzione per 3 milioni di euro annui dei relativi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Art.28

Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Comma 1. Il disegno di legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2015 prevede uno stanziamento complessivo in conto competenza, sul capitolo destinato al finanziamento della Scuola per l'Europa di Parma, di euro 9.562.000,00. Si propone di ridurlo di euro 200.000,00 a decorrere dal 2015. Si rappresenta che la quota della risorsa utilizzata dalla scuola per pagare gli stipendi al proprio personale

ammonta a circa 8,1 milioni. La riduzione di stanziamento comporta dunque una diminuzione delle disponibilità per acquisto di beni e servizi presso la scuola da euro 1,4 milioni a euro 1,2 milioni. Si chiede quindi alla scuola, che sinora non è stata destinataria d'interventi di razionalizzazione, di incrementare l'efficienza nell'acquisto di beni e servizi nella misura del 14%.

Si otterranno dunque le seguenti riduzioni di spesa, a decorrere dall'anno 2015:

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	200.000	200.000	200.000

Comma 2. La norma prevede la riduzione, per euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2015, dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 400/1997, che a legislazione vigente è destinata alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea, all'alternanza scuola-lavoro.

Si tratta di risorse la cui specifica finalizzazione, nell'ambito di quelle, numerose, sopraelencate, è decisa annualmente con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 1 comma 601 della legge n. 296/2006. La relativa autorizzazione di spesa, quindi, non è gravata da obbligazioni giuridiche per gli stanziamenti relativi gli anni 2015 e successivi.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	30.000.000	30.000.000	30.000.000

Comma 3. L'articolo 1-bis del DL 134/2009 prevede che le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, siano versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate alle scuole statali per il loro funzionamento. Le somme da versare sono individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sarà possibile versare alle entrate dello Stato, nell'esercizio finanziario 2015, la somma di euro 10.000.000,00 indicata nella misura di spending review proposta, a valere su risorse già individuate, assegnate negli scorsi anni per formazione del personale scolastico ovvero a seguito del riparto dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/97 e per le quali la rendicontazione richiesta alle istituzioni scolastiche ha già rivelato la non attivazione dell'intervento o un grado di realizzazione ridotto.

È opportuno evidenziare che si tratta di risorse diverse da quelle di cui all'articolo 7 comma 39 del DL 95/2012.

Effetti sui saldi	2015
SNF	10.000.000

Comma 4. Si propone di limitare gli esoneri totali dall'insegnamento per i coordinatori dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, oggi previsti dall'articolo 307 del Testo Unico sulla scuola, ad uno per regione. A legislazione vigente ne è invece previsto uno per provincia. Oggi i coordinatori sono 108 docenti di educazione fisica, dei quali novanta presso gli Uffici scolastici territoriali e diciotto presso gli altrettanti Uffici scolastici regionali.

Conseguentemente viene meno la spesa per 90 supplenti annuali di educazione fisica nella scuola secondaria. La spesa annua al lordo degli oneri riflessi, dell'IVC e dell'IRAP per un supplente annuale di educazione fisica nella scuola secondaria, di primo o di secondo grado, è pari a euro 34.400,44.

Si otterrà, quindi, un risparmio lordo, per il bilancio del MIUR e a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, pari a euro 3.096.039,60. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	1.032.013,06	3.096.039,60	3.096.039,60

Comma 5. La norma abroga l'articolo del Testo Unico sulla scuola che prevede la possibilità per i professori collaboratori dei dirigenti scolastici di ottenere l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento. Nell'anno scolastico 2014/2015 l'esonero completo interessa tre circoli didattici con almeno 80 classi, 1.119 istituti comprensivi e 469 scuole secondarie di secondo grado con almeno 55 classi. Il semiesonero interessa 2.056 istituti comprensivi e 1.049 scuole secondarie di secondo grado con un numero di classi pari ad almeno 40 ma inferiore a 55.

Considerando che lo stipendio lordo Stato di un supplente annuale, compresa anche l'IVC, è pari ad euro 31.909,92 nella scuola dell'infanzia e primaria e ad euro 34.400,44 nella scuola secondaria di secondo grado e considerando prudenzialmente che in ciascuna istituzione l'esonero sia correntemente assegnato ad un professore con la qualifica inferiore tra quelle tipiche della relativa tipologia di scuola, si ricava che la norma comporterà un risparmio lordo per le finanze pubbliche pari ad euro:

$3 \times 31.909,92 + 1.119 \times 31.909,92 + 469 \times 34.400,44 + 2.056/2 \times 31.909,92 + 1.049/2 \times 34.400,44$

Cioè, 102.783.165,14 euro lordo Stato a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	34.261.055,05	102.783.165,14	102.783.165,14

Comma 6-7. Si prevede che il personale scolastico possa prestare servizio esclusivamente presso le scuole, facendo così venire meno i comandi, distacchi ed utilizzazioni presso gli organi costituzionali, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (fatta eccezione per le utilizzazioni presso l'Amministrazione dell'istruzione a supporto dell'autonomia scolastica e per il coordinamento dei progetti di educazione fisica), le regioni, gli enti locali, università (ad eccezione del personale impegnato nei percorsi di reclutamento del personale docente), altri enti pubblici nonché enti ed associazioni private. Sono altresì fatte salve le posizioni relative alle scuole all'estero, comprese quelle

finalizzate all'amministrazione, coordinamento e vigilanza delle stesse. La disposizione non comporta modifiche all'attuale regime dei comandi del personale scolastico previsto da disposizioni attuative di obblighi europei o internazionali.

Si tratta di circa 2.500 unità di personale oltre i dirigenti scolastici. Di questi, 1.371 sono utilizzati presso gli Uffici Scolastici Regionali. Per lo più sono docenti, anche se vi sono 110 ATA.

Ad oggi il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non riceve rimborsi da parte di alcun ente in funzione del personale comandato/distaccato/fuori ruolo/utilizzato, pur continuando a pagarne lo stipendio e quello dei relativi supplenti.

In attesa di una ricognizione puntuale della distribuzione tra le qualifiche, per la stima dei risparmi conseguenti al venir meno dei supplenti, si ipotizza che il risparmio consegua unicamente al rientro a scuole del personale utilizzato presso il ministero stesso. Considerando in via prudenziale un risparmio medio di euro 30.000 lordo Stato l'anno (lo stipendio minimo di un docente supplente annuale è pari ad euro 31.909,92 l'anno), si ricava che il risparmio complessivo è pari ad euro 41 milioni per ciascun anno scolastico dal 2015/2016 in poi. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico:

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	13.666.666,67	41.000.000,00	41.000.000,00

Comma 8. Si prevede di adottare le seguenti misure, con decorrenza 1° settembre 2015:

- abrogazione dell'istituto della supplenza breve a copertura delle assenze degli assistenti amministrativi, fatta eccezione che per le scuole il cui organico abbia uno o due posti. La misura intende estendere anche al personale amministrativo della scuola lo stesso regime, in materia di sostituzioni per assenza, in essere per i restanti comparti del pubblico impiego;
- abrogazione dell'istituto della supplenza breve a copertura delle assenze degli assistenti tecnici, che saranno sostituiti nelle loro funzioni, per il periodo dell'assenza, dai colleghi rimasti in servizio. In caso di effettiva indisponibilità di colleghi che possano supplire all'assenza, le funzioni potranno essere, per il periodo strettamente necessario, assicurate dall'insegnante tecnico-pratico o, in assenza anche di questi, dal docente di teoria;
- previsione che per i primi sette giorni di assenza, i collaboratori scolastici siano sostituiti mediante ore straordinarie in capo ai colleghi rimasti in servizio, da remunerare a carico del fondo del Miglioramento dell'Offerta Formativa assegnato alla relativa istituzione scolastica.

Circa l'impatto sulle segreterie amministrative, si rappresenta che in tutti gli altri comparti del pubblico impiego non si provvede a sostituzione del personale amministrativo in caso di assenza. Si è comunque ritenuto di dover mantenere la possibilità della sostituzione per le scuole di minori dimensioni e in particolare quelle con uno o due posti, ove l'assenza temporanea di un assistente amministrativo rischierebbe di gravare eccessivamente sul DSGA e sul collega (ove c'è) rimasto in servizio.

Per una stima dei risparmi si sono utilizzati i dati dei contratti di lavoro dipendente sottoscritti dalle istituzioni scolastiche statali con supplenti brevi e saltuari nel corso del 2013 – fatta eccezione per quelli sino alla nomina degli aventi diritto e per quelli disposti ai sensi del DL 147/2007.

Si tratta di 1.057.795 contratti, riferiti a tutti i gradi e ordini di scuola e a tutte le qualifiche contrattuali. Con riferimento all'intervento previsto, si riscontra che:

- l'ammontare impegnato per i contratti stipulati nei confronti degli assistenti amministrativi e

tecnici supplenti brevi presso le scuole con almeno 3 posti in organico di diritto di assistente amministrativo è pari ad euro 35.044.268,36 lordo Stato. Dai dati non è possibile distinguere i contratti degli assistenti amministrativi da quelli relativi gli assistenti tecnici. Il dato potrebbe quindi essere sottostimato, poiché non sono stati presi in considerazione i contratti per gli assistenti tecnici nelle scuole con meno di tre posti di assistente amministrativo in organico;

- l'ammontare impegnato per i contratti di durata pari od inferiore a 7 giorni stipulati con collaboratori scolastici supplenti brevi è pari ad euro 32.637.359,51. Si rappresenta che la somma corrisponde a quella massima che occorrerà spendere, a seguito dell'entrata in vigore della norma proposta, per l'attribuzione di ore eccedenti (straordinario) ai colleghi rimasti in servizio. Tenuto conto dell'esigenza di remunerare il sopra indicato impegno aggiuntivo dei collaboratori scolastici, oltre che quello normalmente remunerato ai docenti, la norma dispone che il fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) sia destinato prioritariamente alle ore eccedenti. Il MOF a legislazione vigente ammonta a circa euro 689 milioni in ragione d'anno, quasi tutti oggi utilizzati per il finanziamento di progetti di ampliamento dell'offerta formativa decisi annualmente dalle scuole. Il MOF è quindi più che capiente rispetto la nuova spesa posta a suo carico, a maggior ragione se si considera che l'attuazione del piano *la buona SCUOLA* consentirà di incrementare l'offerta formativa, anche oltre i livelli oggi assicurati dal MOF, senza gravare su quest'ultimo.

Per quanto sopra illustrato, la norma proposta avrebbe potuto garantire nel 2013 risparmi di spesa pari a euro 67.681.627,87 lordo Stato, se fosse entrata in vigore entro l'inizio dell'anno scolastico 2013/2014. Al fine di pervenire a previsioni prudenziali circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica della norma in esame, si stima un risparmio lordo pari a euro 64 milioni a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	21.333.333,33	64.000.000,00	64.000.000,00

Comma 9. Si prevede, con decorrenza 1° settembre 2015, di non sostituire più con supplenti brevi e saltuari i docenti che si assentino dal servizio, per il primo giorno di assenza. Ciò anche in considerazione del fatto che non sempre è possibile che i supplenti brevi nominati riescano a prendere servizio sin dalla prima ora del primo giorno, per evidenti ragioni logistiche, pur essendo comunque pagati per intero purché prendano servizio entro la giornata. Alla sostituzione si provvederà invece mediante l'utilizzo dell'organico funzionale e di rete che sarà realizzato con l'attuazione del piano *la buona SCUOLA*. Come previsto dallo stesso piano, si potrà provvedere alle sostituzioni anche mediante il ricorso ad eventuali strumenti quali una "banca delle ore". Ciò consentirà una maggiore efficacia, grazie all'immediata reperibilità di docenti, che potrebbero già conoscere gli alunni interessati, pronti a sostituire i colleghi assenti. Per una stima dei risparmi si sono utilizzati i dati dei contratti di lavoro dipendente sottoscritti dalle istituzioni scolastiche statali con supplenti brevi e saltuari nel corso del 2013 – fatta eccezione per quelli nominati sino alla nomina degli aventi diritto e per quelli disposti ai sensi del DL 147/2007. Si tratta di 1.057.795 contratti, riferiti a tutti i gradi e ordini di scuola e a tutte le qualifiche contrattuali. Con riferimento all'intervento previsto, si riscontra che l'ammontare impegnato per il primo giorno di durata di tutti i contratti di supplenza breve stipulati con docenti è stato pari, nel 2013, a euro 143.107.240,97, dei quali euro 113.348.596,67 relativi la scuola dell'infanzia e primaria. Al fine di pervenire a previsioni prudenziali circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica della norma in esame, si stima un risparmio lordo pari a euro 135 milioni a decorrere dall'anno scolastico

2015/2016. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	45.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00

Comma 10. La norma proposta, provvista di adeguata clausola di salvaguardia, prevede la modifica dei criteri alla base della determinazione dell'organico di diritto del personale ATA per le istituzioni scolastiche statali.

Ciò anche tenuto conto che nel corso degli anni è stata incrementata l'efficienza di numerosi procedimenti amministrativi che interessano o interessavano le segreterie scolastiche, talvolta eliminandoli completamente (e.g. il pagamento della TARSU e delle visite fiscali, la liquidazione delle spettanze ai supplenti brevi e saltuari), talaltra introducendo procedimenti automatizzati che hanno semplificato il lavoro quotidiano (e.g. Ordinativo Informatico Locale, sistema informativo per la gestione degli inventari).

Fermo restando che in sede di predisposizione del decreto interministeriale previsto dalla norma si provvederà, con la relativa relazione tecnica, a dare compiuta dimostrazione dell'adeguatezza delle misure rispetto il fine di contenimento della spesa per euro 50,7 milioni lordo Stato a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, a mero titolo indicativo si rappresenta che il risultato finanziario indicato potrebbe essere raggiunto mediante una riduzione dei posti inferiore al 50% di quelli vacanti e disponibili a settembre 2015, cioè di 923 posti di assistente amministrativo, di 819 posti di collaboratore scolastico e di 275 posti di assistente tecnico. Considerato che lo stipendio lordo Stato di supplenti annuali delle qualifiche elencate è rispettivamente pari ad euro 26.288,13 annui, euro 23.481,74 annui e euro 26.288,13 annui, la riduzione di spesa sarà pari a:

$923 \times 26.288,13 + 819 \times 23.481,74 + 275 \times 26.288,13$ cioè euro 50.724.724,80 lordo amministrazione a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	16.908.241,60	50.724.724,80	50.724.724,80

Il Comma 11, autorizza la spesa di euro 10 milioni l'anno 2015 per il completamento delle attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia, l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni ed il personale dipendente.

Comma 12. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 11 si provvede mediante quota del risparmio derivante dalle riduzioni di spesa di cui al comma 10.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	+ 10.000.000	0	0

Comma 13. La norma provvede a ridurre lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, utilizzato per assegnare alle Università e agli enti AFAM le risorse per gli accertamenti medico-legali. Avuto riguardo al livello di spesa atteso, lo

stanziamento residuo risulterà sufficiente, a decorrere dal 2015, per la copertura del fabbisogno.

	2015	2016	2017 e seg.
SNF	700.000,00	700.000,00	700.000,00

Comma 14. Viene abrogata l'autorizzazione di spesa in favore della scuola di ateneo per la formazione europea "Jean-Monnet" presso la seconda università di Napoli. L'università, nell'ambito del proprio autonomo bilancio, potrà comunque proseguire il supporto alla scuola di ateneo.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	3.326.757,00	3.326.757,00	3.326.757,00

Comma 15. La norma interviene su un'autorizzazione di spesa finalizzata all'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di Genova, facendola confluire nel FFO. Ciò naturalmente si configura come mero aggiustamento contabile e non ha effetti sui saldi di finanza pubblica. Solo per l'anno 2015 la somma disponibile è azzerata, con effetti positivi sia sul saldo netto da finanziare che sull'indebitamento, senza che ciò pregiudichi l'effettivo raggiungimento del fine dell'insediamento della nuova sede universitaria.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	5.000.000,00		

Comma 16. La disposizione in questione dispone la riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, in una misura pari all'incremento di efficienza atteso nell'acquisto dei beni e dei servizi da parte delle Università. Detto incremento di efficienza potrà essere raggiunto, nel rispetto dell'autonomia delle università, mediante l'adozione e l'intensificazione di misure simili nella natura e scopo a quelle introdotte con l'articolo 6 del DL 78/2010 ovvero mediante un maggior ricorso a strumenti di acquisizione avanzati quali quelli offerti dalle centrali di acquisto. Con decreto del Ministro saranno comunque dati indirizzi applicativi alle università.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	34.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00

Comma 17. L'articolo 18 comma 8-sexies del DL n. 69/2013 prevede che le somme giacenti presso il conto corrente acceso presso Intesa San Paolo e destinate al piano stralcio del Fondo Speciale di Ricerca Applicata siano versate alle entrate dello Stato e riassegnate al FFO, detratti 150 milioni destinati dalle medesima norma all'edilizia scolastica nonché quanto occorrente per la chiusura del piano stralcio medesimo.

Si stima che alla chiusura del piano stralcio e detratti i 150 milioni destinati all'edilizia scolastica, rimarranno disponibili almeno 140 milioni di euro.

La disposizione, pertanto, prevede l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015 della predetta somma di 140 milioni di euro, fermo restando che eventuali ulteriori disponibilità che fossero accertate confluirebbero sul FFO.

Comma 18. La disponibilità presso alcuni enti AFAM di elevati fondi cassa consente, per il solo esercizio 2015, di ridurre di un milione l'ammontare delle risorse destinate agli stessi enti per il loro funzionamento amministrativo e didattico, senza conseguenze sulle attività istituzionali.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	1.000.000,00		

Comma 19. La previsione che l'incarico di Presidente presso gli 80 enti AFAM sia onorifica consentirà di risparmiare in media 14.000 euro per presidente, cioè 1.120.000 euro. La norma prevede altresì che si provveda a ridurre l'indennità riconosciuta ai direttori didattici e i compensi ai componenti dei Consigli d'Amministrazione, in maniera da assicurare un ulteriore risparmio pari ad euro 330.000 annui.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00

Comma 20. La disposizione prevede di razionalizzare e uniformare i compensi ai componenti degli organi degli Enti pubblici di ricerca finanziati a valere sul FOE, in maniera da realizzare risparmi di spesa pari a 1 milione l'anno. Poiché il decreto del Ministro che ridetermina i compensi sarà adottato entro il 1° febbraio, nel 2015 la riduzione di spesa ammonterà a 11/12mi del valore di regime, cioè 916 mila euro.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	916.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Comma 21. Con la norma in questione si riduce il Fondo ordinario per gli enti di ricerca, in una misura pari all'incremento di efficienza atteso nell'acquisto dei beni e dei servizi da parte degli enti stessi. Detto incremento di efficienza potrà essere raggiunto, nel rispetto dell'autonomia degli enti, mediante l'adozione e l'intensificazione di misure simili nella natura e scopo a quelle introdotte con l'articolo 6 del DL 78/2010 ovvero mediante un maggior ricorso a strumenti di acquisizione avanzati quali quelli offerti dalle centrali di acquisto. Il Ministro, con proprio decreto, darà indirizzi attuativi, nel rispetto dell'autonomia degli enti.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00

Comma 22. A legislazione vigente, nel 2015 il contingente di personale di diretta collaborazione, incluso l'OIV, sarà pari a 220 unità e il fondo per la corresponsione delle indennità accessorie al relativo personale ammonterà a euro 1.227.420,00 al lordo dipendente, cioè euro 1.628.786,34 al lordo Stato. La proposta riduzione a 190 unità del contingente di personale di diretta collaborazione corrisponde ad una riduzione del 13,63%, cioè ad una riduzione del fondo pari ad euro 222.107 lordo Stato.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	222.000,00	222.000,00	222.000,00

Comma 23. La norma interviene, in maniera ordinamentale senza riflessi sui saldi di finanza pubblica, sui controlli contabili effettuati sull'utilizzo da parte delle scuole delle risorse provenienti dal PON istruzione. Oggi i controlli di primo livello previsti dalla Comunità sono effettuati a cura dell'Autorità di Gestione incardinata presso il Ministero, mediante avvalimento dei funzionari amministrativi in servizio presso gli Uffici scolastici territoriali. I controlli di secondo livello sono invece affidati ai

revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche.

In vista di una prossima riorganizzazione del sistema dei controlli, si prevede che i controlli di primo livello sui fondi PON della programmazione 2014-2020 siano affidati ai revisori dei conti in rappresentanza del MIUR, che continueranno anche ad effettuare quelli di secondo livello sulla precedente programmazione 2007-2013.

Comma 24. La norma prevede un finanziamento una-tantum di euro 10 milioni nell'anno 2014 in favore dell'INVALSI, da utilizzare per strutturare il Sistema Nazionale di Valutazione secondo le linee guida indicate nel piano la Buona Scuola del governo.

Contestualmente si prevede di destinare, sempre per l'anno 2014, euro 5 milioni alle iniziative di cui all'articolo 19 comma 4 del DL n. 104/2013 – sostegno agli istituti musicali pareggiati, ed euro 1 milione per il 2014 per il sostegno alla accademie non statali di belle arti.

All'onere si provvede utilizzando quota parte dei 26.486.195,81 sinora versati alle entrate dello Stato ai sensi dell'articolo 7 comma 39 del DL 95/2012 a valere sulle contabilità speciali intestate agli uffici scolastici provinciali. Quota parte di detti versamenti, pari a euro 6.000.000,00, è destinata alle borse di studio degli specializzandi medici ai sensi dell'articolo 15 del DL 90/2014. La somma residua, pari a euro 23.486.195,81, è più che sufficiente a dare copertura alle esigenze manifestate con la norma proposta.

L'articolo 7 comma 39 del citato DL 95/2012 prevedeva che le somme versate alle entrate a valere sulle contabilità in questione fossero riassegnate alle spese e in particolare al funzionamento delle scuole. Il cambio di destinazione, non comporta quindi effetti sulle finanze pubbliche.

Comma 25. La norma prevede l'istituzione di un Fondo per il potenziamento e la valorizzazione del sistema AFAM, con la dotazione di euro 10 milioni nell'anno 2015, da assegnare alle istituzioni anche sulla base di criteri di premialità. Le istituzioni utilizzeranno le risorse per interventi in conto capitale, ad esempio per l'acquisto di strumenti musicali o di dotazioni laboratoriali. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La copertura viene individuata nella riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370 che presenta le sufficienti disponibilità.

Commi 26-27. La norma autorizza l'INVALSI ad attuare un piano assunzionale straordinario, a copertura dei posti vacanti in pianta organica e in deroga ai vigenti vincoli in materia di facoltà assunzionali. Ciò si rende opportuno in relazione al previsto potenziamento delle attività di valutazione del sistema di istruzione, anche alla luce della centralità di tale sistema per il complessivo piano evolutivo per la scuola previsto dal Governo con la buona Scuola.

La pianta organica dell'INVALSI ha 42 posti, divisi tra ricercatori, tecnologi, collaboratori tecnici degli enti di ricerca e amministrativi. Di questi posti, 11 sono vacanti o lo saranno entro il 31 dicembre 2015. L'onere di personale conseguente alla copertura di detti posti è valutabile, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, in euro 592.211,49 nel 2015 ed in euro 691.653,50 a decorrere dal 2016.

Nella quantificazione dei predetti oneri è stato previsto prudenzialmente anche un onere per la retribuzione accessoria, pari a quello medio oggi in essere presso l'ente, in considerazione del parere reso da ARaN e Funzione Pubblica circa la costruzione del relativo fondo negli enti di nuova o recente costituzione, che deve riflettere, nell'ammontare, gli incrementi del personale in servizio.

La copertura dell'onere è realizzata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440 che presenta le sufficienti disponibilità.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	593.000	692.000	692.000

Il comma 28, al fine di favorire il reclutamento di ricercatori universitari nella fase iniziale della carriera accademica, apporta, a decorrere dall'anno 2015, talune modifiche all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevedendo la possibilità di sostituire, senza gravare sui punti organico, il 100% dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già assunti a valere sui punti organico con riferimento alle sole Università che presentano un indicatore delle spese di personale inferiore al 80% sul totale delle entrate, ai sensi di quanto attualmente previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Quanto precede nel presupposto che si tratta della mera sostituzione, alla scadenza dei relativi rapporti, di personale assunto a tempo determinato a valere su cessazioni di personale a tempo indeterminato.

Tale previsione non cambia la modalità di calcolo del rapporto delle spese di personale in cui rimarrebbero inclusi i costi dei ricercatori a tempo determinato sia della tipologia a), sia della tipologia b) dell'articolo 24 della legge 240/2010, ma si pone l'obiettivo di favorire l'assunzione di ricercatori a tempo determinato, ferma restando la compatibilità finanziaria dei relativi oneri, mantenendo invece tali figure completamente nell'ambito delle limitazioni al turn over per le università con indicatori di bilancio non adeguati. Le disposizioni che individuano gli indicatori di bilancio ai fini della programmazione delle assunzioni delle università sono peraltro in corso di ridefinizione con dPCM, in attuazione del comma 6 dell'art. 7 del d.lgs. n. 49/2012.

I conseguenti riflessi sulle facoltà assunzionali riguardano unicamente soggetti assunti con contratto a tempo determinato non convertibile a tempo indeterminato. Quindi la norma non comporta incrementi di spesa permanenti. La facoltà in questione è attribuita alle sole Università con bilanci tali da consentire la copertura (temporanea, come detto) della maggiore spesa. Inoltre, non prevedendosi un contestuale incremento del FFO, la maggiore spesa di personale potrà avvenire unicamente con una contestuale riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi da parte delle Università interessate. Tale incentivo va altresì a stimolare il perseguimento di politiche di bilancio virtuose in tutto il sistema universitario.

Il comma 29, sopprimendo il riferimento esclusivo ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, consente di rendere più flessibile, nell'ambito della programmazione di ateneo, la modalità di calcolo del rapporto 1:1 tra assunzione dei professori ordinari e quella dei ricercatori a tempo determinato. In questo modo al denominatore di tale rapporto sarebbero conteggiati oltre ai ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/10, anche i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/10 che fino ad oggi erano esclusi. Si persegue in questo modo un indirizzo di maggiore flessibilità mantenendo invariati i vincoli assunzionali.

Il comma 30 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, alle università vengano applicate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 consentendo quindi agli atenei che non hanno utilizzato integralmente le risorse rese disponibili dalle cessazioni in termini di punti organico per le assunzioni, di poter cumulare le disponibilità residue nell'arco temporale di tre anni, nel rispetto delle programmazioni del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

Detta disposizione consente agli atenei di poter esercitare la propria facoltà assunzionale che è stata in

questi ultimi tempi condizionata dai ritardi dell'abilitazione scientifica nazionale e perseguire realmente una programmazione triennale del reclutamento.

Inoltre si evidenzia che in tal modo si evita di richiedere interventi di proroga dei termini di utilizzo dei punti organico resi disponibili dalle cessazioni dell'anno precedente.

Anche questa norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, poiché lascia invariate la facoltà assunzionali fruibili dalle Università, limitandosi a renderne più semplice la fruizione.

Comma 31. La norma intende consentire la possibilità per le regioni per le quali non si è ancora concluso il contenzioso giurisdizionale e per le quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure, di poter procedere all'aggiudicazione provvisoria dei lavori di edilizia scolastica entro il 28 febbraio 2015, nonché la possibilità per i Comuni di effettuare i pagamenti alle ditte che hanno in corso i lavori fino al 31 dicembre 2015. Ciò per i Comuni che non riescono a chiudere la contabilità entro il termine attualmente previsto del 31 dicembre 2014.

La norma, complessivamente, consente di utilizzare efficacemente tutte le risorse per quegli enti locali che hanno già aggiudicato e avviato i lavori, in considerazione del ruolo strategico che l'edilizia scolastica riveste per il programma del Governo.

Art. 29

Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare

Comma 1. Si dispone la riduzione di spesa di cui all'art. 3, comma 1 della legge 14 febbraio 1994, n. 124, concernente "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992", per un importo pari ad un milione di euro annui a decorrere dal 2015.

Art. 30

Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Comma 1. Il comma 38, secondo periodo, dell'articolo 1 della Legge di stabilità n. 147 del 2014 prevede, per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013, un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. La Commissione Europea ha dichiarato inammissibile detto contributo ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C3 64/06, per cui non può essere erogabile.

Di conseguenza si dispone la soppressione dell'autorizzazione di spesa.

Comma 2. La riduzione proposta riguarda oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui, garantiti dallo Stato, che le ferrovie in concessione e in gestione commissariale governativa sono stati autorizzati a contrarre ai sensi della legge n. 910/1986 per la realizzazione degli investimenti. La riduzione, per 8,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni a decorrere dal 2016, viene proposta in seguito al completamento dei progetti di investimenti già avviati in attuazione della legge 910.

Comma 3. La riduzione proposta riguarda oneri relativi al contributo quindicennale previsto dall'art. 1, comma 981, della legge n. 296/2006, per il completamento delle opere infrastrutturali della pedemontana di Formia. Con D.I. Mit/MEF n. 299 del 30 dicembre 2008, è stato autorizzato l'utilizzo, da parte dell'ANAS, del contributo con attualizzazione mediante contratto di mutuo. Tuttavia, poiché l'ANAS non ha stipulato alcun mutuo, se ne propone la riduzione per 3 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Comma 4. La riduzione proposta riguarda oneri relativi al contributo quindicennale previsto 144,

comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 che prevede un contributo al Comune di Reggio Calabria in base agli stati di avanzamento lavori del programma di recupero urbano. Poiché detto programma dopo aver subito continui e forti rallentamenti risulta bloccato, si dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa per 3 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Comma 5. La disposizione modifica l'articolo 1, comma 1020 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 riducendo dal 42 al 21 per cento la quota delle risorse derivanti dalla pagamento del canone annuo da corrispondere direttamente ad ANAS Spa. La stessa Società dovrà provvedere, poi, ad effettuare risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.

Sulla base dei dati di bilancio della società ANAS relativi all'anno 2013 la quota di risorse introitata dalla stessa ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 risulta di 49,6 milioni di euro. Conseguentemente la riduzione, pari alla metà, della percentuale spettante ad ANAS comporta una riduzione della quota spettante ad ANAS quantificabile in 24,8 milioni di euro, da compensare con i risparmi di spesa che la stessa Società deve realizzare.

Considerato che la quota non assegnata ad ANAS viene introitata dallo Stato, dalla disposizione derivano **maggiori entrate**, per il bilancio dello Stato, per 24,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Art. 31

Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero della difesa

Comma 1. L'intervento è diretto ad abrogare la disposizione recata dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 86 del 2001, in base alla quale il personale delle Forze armate all'atto del rientro in patria, dopo essere stato impiegato presso Enti od organismi internazionali, ai sensi della legge n. 1114 del 1962, ovvero presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, enti, comandi od organismi internazionali, ai sensi dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, ha ora diritto a percepire l'indennità di trasferimento, prevista dal comma 1 dello stesso articolo 1, pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. Tale intervento si pone sullo stesso piano di quanto già previsto dall'articolo 4, comma 97, della legge n. 183 del 2011, per il personale impiegato all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, ai sensi dell'articolo 1809 del codice dell'ordinamento militare (C.O.M.), che aveva disposto l'esclusione dalla corresponsione della citata indennità di trasferimento per il citato personale. Tenuto conto del numero medio annuo di "rientri in patria", il presente intervento comporta un **risparmio di 7 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dal 2015.**

Comma 2. L'intervento è diretto a ridurre le rilevanti spese legate al rimborso spettante al personale trasferito all'estero per il trasporto dei mobili e delle masserizie, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ciò attraverso il prolungamento della permanenza all'estero dell'interessato dagli ordinari attuali tre anni a quattro anni. Tale modifica comporta un rallentamento negli avvicendamenti valutato in circa 330 unità annue, rispetto al volume attuale che si attesta intorno alle 450 unità (mandato su base triennale), con un conseguente diminuzione dei movimenti di circa 120/130 unità. **Il risparmio stimato è pari a 1,6 milioni di euro all'anno**, riferito a spese di trasporto mobili e masserizie, spese vive di trasferimento, prima sistemazione da e per l'estero.

Comma 3. L'intervento abroga l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 565-bis del decreto

legislativo 15 marzo 2010 n. 66, a decorrere dall'anno 2015, con **un risparmio pari a circa 0,53 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.**

Comma 4. Con l'intervento in esame, si prevede che il materiale utilizzato per il conio della medaglia Mauriziana concessa agli ufficiali e ai sottufficiali con 10 lustri di servizio militare possa essere diverso dall'oro. Attualmente l'Amministrazione dovrebbe sostenere una spesa riferita a 2.467 medaglie, in cui costo unitario è pari a 1.355 euro, per una spesa complessiva di circa 3,24 milioni di euro. Con il presente intervento normativo e il successivo adeguamento della disciplina regolamentare, si potrà prevedere che la medaglia in questione invece di essere coniata in oro sia realizzata in bronzo, con bagno galvanico in oro, da far realizzare all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui costo è stimato in circa 110 euro, per ciascuna medaglia. La **riduzione** sul pertinente capitolo di bilancio che in tal modo si rende possibile è **pari 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2015.**

Comma 5. La disposizione è volta precludere la possibilità per il Ministero della difesa di affidare a terzi il servizio di trasporto collettivo mediante linee bus per le esigenze del personale dipendente, ciò vietando la possibilità di esperire nuove gare o di rinnovare i contratti in scadenza al 31 dicembre 2014. Il **risparmio** è quantificato in **0,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2015**, pari agli oneri sostenuti per il precedente contratto.

Commi 6 e 7. L'intervento è finalizzato a ridurre drasticamente il numero di alloggi dotati di locali predisposti per la rappresentanza (da 55 a 6), per i quali l'amministrazione militare deve provvedere a tutte le relative spese.

Il **risparmio** è quantificato in **0,84 milioni di euro annui a decorrere dal 2015** ed è riconducibile al venire meno dell'esigenza di garantire, attraverso l'affidamento a ditte esterne, i servizi legati all'attività di rappresentanza, quali la pulizia dei locali e il confezionamento e la somministrazione dei pasti in occasione di incontri di rappresentanza con alte cariche nazionali e internazionali, nonché di acquisire e mantenere gli elementi di arredo.

Commi 8, 9 e 10. L'intervento è inteso a realizzare risparmi di spesa attraverso una rivisitazione degli organi giurisdizionali militari che comporta la riduzione degli uffici giudiziari e la riassegnazione del relativo personale di magistratura e non, che risulti in esubero, nei rispettivi ruoli del Ministero della giustizia. I suddetti risparmi di spesa, allo stato non compiutamente quantificabili, sono imputabili, in via generale, alla cessazione di locazioni passive ed alla riduzione del costo totale di occupazione degli edifici; in vi a prudenziale si quantifica una riduzione delle spese di funzionamento dell'organizzazione giudiziaria militare **pari a 1,23 milioni di euro annui a decorrere dal 2015**, in base alle minori esigenze di funzionamento basata sui consuntivi di spesa relativi all'esercizio finanziario 2013. Ulteriori risparmi potranno essere stimati a consuntivo.

Comma 11. L'intervento è diretto a sopprimere la disposizione recata dall'articolo 906 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), che non considera il contingente degli ufficiali (colonnelli e generali) che ricoprono specifici incarichi internazionali individuati con decreto del Ministro della difesa, ai fini del computo delle eccedenze rispetto agli organici previsti per il ruolo di appartenenza, ai fini del collocamento in aspettativa per riduzione quadri (ARQ),

L'intervento comporta un **risparmio di spesa** quantificato in **1.500.000 euro a decorrere dal 2015.**

Comma 12. L'art. 36 del codice dell'ordinamento militare prevede per il personale civile, in servizio presso gli uffici degli addetti militari all'estero, esclusivamente mansioni esecutive (archivista) e l'attuale contingente, definito dal Decreto interministeriale Difesa- Affari esteri e cooperazione internazionale – Economia e Finanze del 4 luglio 2013, è di circa 23 unità. Con la presente disposizione si prevede la riduzione del 10% di tale personale ovvero 2 unità di personale esecutivo (coadiutori

civili), con un risparmio lordo quantificato in 150.000 euro a decorrere dal 2015.

Comma 13. La disposizione riduce il contingente del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di non meno del 20 per cento. Con regolamento si provvederà ad apportare le conseguenziali modificazioni alla disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, con specifico riferimento al numero massimo del contingente di persone addetto a tali uffici. Il **risparmio di spesa** è stimato in circa **0,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2015**, tenuto conto che il costo medio annuo, al netto degli oneri di contribuzione, riferito all'indennità di diretta collaborazione, è pari a circa 13.000 euro.

Comma 14. Viene prevista la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582, 583 e 585 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relative alla fissazione dell'organico delle Forze Armate. Gli effetti complessivi di risparmio sono variabili negli anni in relazione agli oneri indicati dai richiamati articoli 582 e 583. Di seguito una tabella riassuntiva dei risparmi complessivi, lordo amministrazione, per gli anni 2015-2017:

Effetti Risparmio	2015	2016	2017
Dati in milioni di euro lordo amministrazione	66,285	93,737	93,926

Commi 15 – 18. La disposizione prevede la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in uso al Ministero della difesa, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2016 e 2017. I proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e ad essi non si applicano le disposizioni in materia di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo di cui agli articoli 306, comma 3, ultimo periodo e 307, comma 10, lettera d), primo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino alla concorrenza dei citati importi, restando acquisiti all'erario.

Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei predetti proventi, gli importi di 220 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

Comma 19. L'intervento è diretto ad abrogare l'articolo 1095, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che prevede il conferimento del grado di tenente generale o corrispondenti, all'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Esercito italiano, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, del Corpo di commissariato, del Corpo di sanità e del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti.

Tenuto conto che la differenza tra la retribuzione media, a lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, corrisposta al personale che riveste il grado di maggior generale o corrispondenti e quella di un tenente generale e corrispondenti ammonta a 22.692 euro annui per l'Esercito, a 24.673 euro annui per la Marina Militare e a 22.019 euro annui per l'Aeronautica Militare,

il risparmio per l'amministrazione in termini di spesa per redditi ammonterà a regime, nell'anno 2021, a circa 202.000 euro annui. Tale risparmio verrà comunque parzialmente conseguito nel prossimo triennio in relazione alla sostituzione del personale interessato che, attualmente, riveste il grado di maggior generale o corrispondenti atteso il collocamento in quiescenza per limiti di età con la seguente ipotesi di risparmio in termini di consistenze medie in anni persona: 2,5 unità nel 2015, 5,75 unità nel 2016, 6 unità nel 2017, 8 unità nel 2017 e 9 unità nel 2021.

Conseguentemente, i risparmi attesi per gli anni 2015, 2016 e 2017 ammontano, rispettivamente, a 50.654, 104.153 e 107.654 euro annui lordo amministrazione.

Comma 20. Con la norma in esame si prevede che il processo di risanamento delle unità produttive dell'Agenzia Industrie difesa e il raggiungimento della capacità di operare secondo criteri di economica gestione si conseguano entro l'anno 2016, anziché entro l'anno 2014 come previsto a legislazione vigente. Rimane invece immutato quanto previsto dall'articolo 2190, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, in ordine alla soppressione, a decorrere dall'anno 2015, dei contributi a favore della predetta Agenzia a carico del bilancio del Ministero della Difesa. Pertanto, nel suo complesso, dalla disposizione in esame non derivano effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 32

Riduzioni delle spese ed interventi correttivi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Commi 1-3. La disposizione in esame, prevede l'incorporazione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria nel Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, CRA, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, e la corresponsione dei compensi dovuti agli organi statutari fino alla predetta data. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 454/1999 e dell'art. 3 dello Statuto gli organi dell'INEA, il cui costo complessivo è pari ad euro 159.000, sono:

a) il Presidente	euro 63.000
b) il Consiglio di amministrazione	euro 52.000
c) il Collegio dei revisori dei conti	euro 32.000
d) il Consiglio scientifico	euro 12.000

Dall'applicazione della norma a regime dovranno, inoltre, derivare risparmi sulla spesa di personale, pari ad almeno il 10 per cento, conseguenti alle operazioni di razionalizzazione delle attività. Tali risparmi potranno essere quantificati a consuntivo in ragione delle misure di attuazione adottate dall'Organo Commissariale.

Il comma 2 della disposizione prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sia nominato il Commissario per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nonché due sub-commissari e siano determinati i rispettivi compensi.

Per il Commissario si prevede l'attribuzione di un compenso nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 mentre per i sub-commissari il compenso non potrà superare l'ottanta per cento di quello stabilito per il Commissario.

Pertanto, la spesa massima annuale per i compensi da corrispondere al Commissario ed ai sub-

Commissari sarà pari a:

- Compenso massimo Commissario: 100.000 euro
- Compenso massimo sub-commissari: 80.000 euro x 2 = 160.000 euro
- Totale compensi 260.000 euro
- (i compensi si intendono comprensivi degli oneri a carico dello Stato)

L'onere derivante dall'attribuzione dei suddetti compensi, da rapportarsi all'effettiva durata dell'incarico, graverà sui capitoli dell'Agenzia unica per la ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

In conclusione si precisa che dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, al contrario, a detta norma sono associati risparmi pari **3 milioni di euro a decorrere anno 2015**, derivanti, nelle more dell'attuazione del riordino dell'Agenzia, dalla riduzione di pari importo del contributo ordinario annuo a carico dello Stato, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

Ulteriori risparmi saranno accertati a consuntivo.

Comma 4. La norma in esame dispone la modifica dell'aliquota di accisa del gasolio nel settore agricolo.

A legislazione vigente, le aliquote agevolate per gli impieghi nei lavori agricoli sono stabilite nel Punto 5 della Tabella A, allegata al Testo Unico delle Accise - Decreto Legislativo 504/1995, nella misura del 22 per cento dell'aliquota normale del gasolio (attualmente pari a euro 619,80 per 1000 litri), e del 49 per cento dell'aliquota normale della benzina (attualmente pari a euro 730,80 per 1000 litri).

La norma in esame ridetermina l'aliquota agevolata del gasolio per uso agricolo, nella misura del 26,5 per cento dell'aliquota normale sopra indicata.

Sulla base degli ultimi dati disponibili (fonte Ministero dello Sviluppo Economico) sono stati stimati i consumi del gasolio agricolo in 2,2 miliardi di litri su base annua e si è proceduto alla determinazione degli effetti di gettito per l'erario conseguenti all'applicazione della nuova aliquota agevolata indicata nella disposizione in esame.

Il maggior gettito in termini di Accise e Iva, tenendo anche conto del regime speciale IVA per l'agricoltura, delle imposte dirette e dell'IRAP, è evidenziato nel prospetto seguente:

	2015	2016	2017	2018	2019
Accisa	61,63	61,63	61,63	61,63	61,63
IVA	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78
IIDD	0	-11,86	-6,78	-6,78	-6,78
IRAP	0	-2,28	-1,23	-1,23	-1,23
Totale	68,41	54,27	60,40	60,40	60,40

in milioni di euro

Comma 5. La disposizione prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia ridotta di euro 6.400.000 annui a decorrere dal 2015.

Le risorse assegnate dalla citata autorizzazione di spesa sono state destinate, dalle delibere CIPE 22 luglio 2010, n. 69, e 18 novembre 2010, n. 92, al finanziamento, mediante operazioni di mutuo, di

opere infrastrutturali irrigue per un importo complessivo pari circa 595 milioni di euro, mentre l'importo di circa 207 milioni di euro è stato destinato alla copertura della quota interessi.

A seguito della chiusura delle procedure di gara per l'appalto dei lavori, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto ad effettuare la rimodulazione dei quadri economici, che ha fatto emergere economie per oltre 6,4 milioni di euro per ciascuna annualità.

Tali economie consentono la riduzione della autorizzazione di spesa in esame senza compromettere la realizzazione delle opere né il pagamento degli interessi.

Comma 6. La norma in oggetto, con la finalità di realizzare economie nell'ambito delle spese rimodulabili nei bilanci delle Amministrazioni del Comparto "Sicurezza", dispone la modifica dell'art. 44, del Decreto Legislativo n. 504 /1995 per consentire alla polizia giudiziaria di utilizzare i carburanti per autotrazione sottoposti a sequestro, ai fini della successiva confisca, a beneficio del proprio parco auto.

In tal modo, si perviene anche all'abbattimento degli oneri correlati alla custodia giudiziale dei citati prodotti sequestrati e si evita la perdita delle qualità chimico-fisiche proprie del carburante in attesa della pertinente definizione processuale penale.

Considerata la natura procedurale della norma, non si ascrivono effetti di gettito.

Articolo 33

Ottimizzazione della gestione di Tesoreria dello Stato

Commi 1 e 2. In conseguenza delle decisioni della Banca centrale europea (BCE) del 5 giugno 2014 e del 4 settembre 2014, che hanno inciso sulle modalità di gestione delle liquidità dei governi nazionali detenute presso le banche centrali nazionali, il comma 1, lettera c) introduce le modifiche normative necessarie per rendere più efficiente e flessibile la gestione attiva della liquidità del conto disponibilità presso la Banca d'Italia. Ciò al fine di consentire la massima remuneratività delle giacenze del conto, dati i tassi di interesse prevalenti sul mercato.

La lettera d) del comma 1 dispone il trasferimento del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato dal Conto presso la Banca d'Italia alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., evitando la possibilità di subire erosioni del relativo ammontare derivanti dalla possibile applicazione di un tasso negativo, oltre la soglia massima di remunerazione.

La lettera b) del citato comma 1, ampliando le possibilità di emissione in valuta, permette invece di gestire in modo più efficiente ed economico la copertura dalle oscillazioni del tasso di cambio e le posizioni derivate, permettendo impieghi di liquidità a condizioni migliorative rispetto alle attuali.

La disposizione, dalla quale non derivano oneri, potrebbe determinare anzi effetti positivi per il bilancio dello Stato, per la possibilità di negoziare con ogni controparte uno spread sui tassi monetari con *floor* a zero, qualora i tassi fossero negativi.

Art. 34

Assoggettamento delle camere di commercio alla tesoreria unica e proroga termine finale per la sospensione della tesoreria unica cd. mista

La norma di cui ai **commi 1-4** proposta prevede l'afflusso presso la tesoreria statale di circa 850 milioni di euro nel 2015, calcolati sulla base delle risorse detenute presso il sistema bancario nel periodo

gennaio 2013-giugno 2014 da parte delle camere di commercio e tenendo conto degli effetti della progressiva riduzione della misura dei diritti camerali a partire dal 2015.

Il relativo versamento alla tesoreria statale si traduce in un miglioramento di pari importo del fabbisogno del settore statale e pubblico nell'anno 2015.

Le somme versate costituiscono risorse proprie delle camere di commercio e per questo motivo ne è stato previsto il versamento su un conto fruttifero. Lo Stato dovrà corrispondere su di esse un interesse a un tasso pari allo 0,25%. L'onere per interessi, al netto della ritenuta fiscale del 26%, calcolato sulla giacenza media è pertanto stimabile in circa 1,6 mln. di euro annui.

Tenuto conto infine che l'afflusso di risorse presso la tesoreria statale si traduce in una minore emissione di titoli del debito pubblico, è stato stimato il risparmio per il bilancio statale conseguente ai minori oneri per interessi pagati (pari a 15 mln. per il 2015, 14,50 mln per il 2016 e 13,75 mln a partire dal 2017, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%), utilizzando il tasso medio all'emissione pari al 2%.

Per ciò che concerne il comma 5, si segnala che la scadenza del termine di sospensione della tesoreria unica mista al 31.12.2014, come previsto dall'art. 35, comma 8, del decreto legge n. 1/2012 avrebbe determinato un effetto di maggior fabbisogno del settore statale e pubblico nel 2015 e nel 2016. Tale effetto, con la proroga della predetta sospensione, viene meno in tali anni e si verifica nel 2018. Il prospetto riepilogativo seguente illustra gli effetti sul fabbisogno del settore pubblico (in milioni di euro):

2015	2016	2017	2018	2019	2020
6.000	3.000	0	-6.000	-3.000	0

(il segno + indica un miglioramento del saldo, il segno - indica invece un peggioramento)

L'effetto migliorativo dei saldi dovuto alla minore spesa per interessi per lo Stato, conseguente al permanere della liquidità in tesoreria, è valutabile in 72 milioni di euro nell'anno 2015 e 157 per gli anni 2016 e 2017. Tale profilo si fonda sull'ipotesi che la fuoriuscita delle risorse dalla tesoreria statale, in caso di ripristino del regime della tesoreria unica mista, sarebbe avvenuta gradualmente.

A fronte di tali risparmi di spesa, si determinano, per lo Stato, maggiori oneri per interessi sulle giacenze presso la tesoreria statale pari a 7,65 milioni di euro nel 2016 e 16,65 milioni nel 2017 e 2018. Tali importi si riferiscono all'effetto sul saldo netto da finanziare, ma si valuta un pari effetto negativo sugli altri saldi, dovuto al fatto che con la disposizione in esame viene meno per la PA un introito (gli interessi attivi) che sarebbe provenuto dal settore privato, sostituito da un introito proveniente da un'altra pubblica amministrazione.

Articolo 35

Concorso degli Enti territoriali alla finanza pubblica

I commi da 1 a 12 rideterminano gli obiettivi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per gli esercizi dal 2015 al 2018, prevedendo:

- per gli esercizi dal 2015 al 2018 un contributo aggiuntivo, in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare, pari a 3.452 milioni a carico delle Regioni a statuto ordinario e a 548 milioni a carico delle Autonomie speciali;
- l'estensione al 2018 dei contributi già previsti dal DL 66/2014 fino al 2017, per le regioni a

statuto ordinario pari a 750 milioni in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare, e per le autonomie speciali pari a 703 milioni in termini di indebitamento netto e di 300 milioni in termini di saldo netto da finanziare;

Per le regioni a statuto ordinario, soggette alla disciplina del pareggio di bilancio, il contributo è attuato, sia in termini di indebitamento netto, che di saldo netto da finanziare, riducendo i livelli di finanziamento statali nei confronti delle regioni e attraverso l'acquisizione delle risorse regionali da parte dello Stato, per un importo pari a 3.452 aggiuntivo rispetto al contributo di 750 milioni di euro già previsto.

Infatti, a seguito della predetta riduzione delle entrate regionali, al fine di conseguire gli equilibri di bilancio previsti, le regioni a statuto ordinario dovranno contenere le spese per lo stesso importo, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Per la regione Sardegna, soggetta alla disciplina del pareggio dei bilancio, il contributo è attuato sia in termini di indebitamento netto, che di saldo netto da finanziare, attraverso l'accantonamento aggiuntivo, per un importo pari a 97 milioni di euro, delle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettante alla regione. Al fine di conseguire il pareggio, la regione Sardegna dovrà contenere le proprie spese del medesimo importo, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Per le altre autonomie speciali il contributo in termini di indebitamento è attuato nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno. A tal fine, gli obiettivi del patto concordati con il Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, devono essere definiti tenendo conto del contributo di cui al comma 3.

Il contributo in termini di saldo netto da finanziare è attuato:

- per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, attraverso l'accantonamento, delle quote di compartecipazione ai tributi erariali, di importo pari a quelli previsti dal comma 3;
- per la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano attraverso il versamento al bilancio dello Stato, di importo pari a quelli previsti dal comma 3.

I **commi 13, 14 e 16** determinano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2015, 3.200 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, di cui 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 derivanti dalla minore spesa connessa alla corrispondente riduzione del fondo di solidarietà comunale e 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 derivanti dai versamenti al bilancio statale da parte di province e città metropolitane.

Il **comma 17** determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica di 1.149,1 milioni di euro per l'anno 2018.

I **commi 15 e 18**, di carattere ordinamentale, non determinano effetti finanziari negativi.

Articolo 36

Pareggio di bilancio delle Regioni

I **commi da 1 a 4**, comportano una riduzione dell'indebitamento netto di 2.005 milioni, compensati dagli effetti negativi, di pari importo, determinati dall'applicazione del comma 5.

Il **comma 6** determina, per il 2015, un effetto negativo sui saldi di finanza pubblica di 560 milioni, di cui 60 compensati dalla riduzione di pari importo, operata dal comma 9 dell'articolo 37, dell'esclusione prevista per il 2016 dall'articolo 4 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133.

I commi dal 7 al 17 hanno natura ordinamentale, e non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Gli effetti positivi sull'indebitamento netto derivanti dal rispetto degli equilibri di competenza e di cassa, sia di parte corrente, che tra entrate e spese finali, in sostituzione della disciplina del patto di stabilità interno sono stati stimati, facendo riferimento ai saldi di cassa finali delle regioni, dal 2011 al 2013, calcolati sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni alla Copaff ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto legge n. 135 del 2009.

I saldi di cassa sono stati considerati una stima degli effetti sull'indebitamento netto del passaggio alla disciplina del pareggio di bilancio nel 2015 in quanto:

- a) per gli enti in contabilità finanziaria, il calcolo dell'indebitamento è in gran parte effettuato con riferimento ai dati di cassa, quali, ad esempio tutti i trasferimenti correnti e in c/capitale, le entrate e spese in conto capitale, le imposte e tasse.
- b) l'adozione, a decorrere dall'esercizio 2015, del principio contabile della competenza finanziaria, di cui all'allegato n. 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, comporterà un significativo avvicinamento della competenza alla cassa, per tutte le voci di bilancio.

I commi da 18 a 22, essendo di natura regolamentare, non determinano oneri per la finanza pubblica.

Art. 37

Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali

La norma recata dal **comma 1**, volta a ridurre, nel periodo 2015-2018, il contributo richiesto agli enti locali, mediante il patto di stabilità interno, per complessivi 3.350 milioni annui, di cui 3.095 milioni ai comuni e 255 milioni alle province, determina un effetto negativo per la finanza pubblica in termini di indebitamento netto e fabbisogno pari a 3.350 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. La norma recata dal **comma 2**, che stabilisce che ai fini del conseguimento dell'obiettivo di saldo di competenza mista rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità - fondo introdotto dalla riforma di contabilità degli enti territoriali, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 - determina un beneficio annuo sui saldi di finanza pubblica per 2.350 milioni (2.195 milioni ascrivibili ai comuni e 155 milioni alle province) derivante dalla compressione della spesa degli enti locali per effetto dell'introduzione dell'obbligo di alimentare un Fondo per i crediti di dubbia esigibilità.

Più precisamente, in base al "Principio applicato della contabilità finanziaria", per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio dovrà essere effettuato un accantonamento al predetto Fondo crediti di dubbia esigibilità. A tal fine, nel bilancio di previsione dovrà essere stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare dovrà essere determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura, nonché dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). L'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità non potrà essere oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio che confluirà nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

La stima dell'accantonamento, effettuata sulla scorta della metodologia dettata dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011, applicato alle registrazioni presenti nei certificati di conto consuntivo del

quinquennio 2008-2012 degli enti locali, ammonta a circa 4.390 milioni per i comuni e a circa 310 milioni per le province.

A titolo prudenziale, anche in considerazione degli effetti non stimabili derivanti dal riaccertamento dei residui attivi e passivi sull'entità del risultato di amministrazione, si ritiene che l'effetto positivo in termini di indebitamento netto possa essere valutato considerando il 50% della predetta stima, essendo gli enti obbligati ad effettuare un accantonamento minimo del 50% già in sede previsionale.

La norma recata dal **comma 9, lettera a)** determina nel 2015 un miglioramento dei saldi di finanza pubblica di 60 milioni di euro che compensa il peggioramento di pari importo operato dal comma 6 dell'articolo 36.

I restanti commi, essendo di natura ordinamentale, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 38

Norme varie in materia di enti territoriali

I commi da 1 a 4 presentano natura ordinamentale e non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 5 facendo venire meno l'acquisizione al bilancio statale delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, determina effetti finanziari negativi per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 di 230 milioni di euro annui in termini di saldo netto finanziario.

Commi 6 -9. La norma in esame prevede che, a decorrere dal 1° Settembre 2015, le spese connesse al funzionamento degli uffici giudiziari vengano sostenute direttamente dall'amministrazione della giustizia.

Fino al 31 agosto 2015 le stesse spese continueranno ad essere sostenute dai Comuni attraverso il contributo loro erogato dal Ministero della Giustizia mediante trasferimento di fondi dal capitolo 1551 dello stato di previsione dello stesso Dicastero.

A partire dall'anno 2016 la dotazione del predetto capitolo è incrementata di 200 milioni annui.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verrà determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392. Tale importo sarà determinato sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi standard verrà definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 10 prevede l'emanazione di un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 al fine di individuare le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per attuare le disposizioni di cui ai commi da 6 a 9, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia. La disposizione prevede, inoltre, che per lo svolgimento dei nuovi compiti il Ministero debba prioritariamente far ricorso al personale delle province, eventualmente in esubero, a seguito della piena attuazione della legge n. 56/2014.

Il comma 11 prevede, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61/2012, un contributo annuo per gli extracosti di Roma, in quanto capitale della Repubblica, determinando un onere per la finanza pubblica di 110 milioni annui.

commi 12 e 13 La proposta è volta a consentire al comune di Milano, in vista degli eventi eccezionali relativi al semestre di Presidenza Italiana del Consiglio Europeo e dell'Expo Milano 2015, di derogare alla vigente normativa in materia di personale .

In particolare il **comma 12** prevede, al primo periodo, la non applicazione, , per l'anno 2015, per le spese di personale assunto con forme di contratto a tempo determinato strettamente necessarie alla realizzazione dell'Esposizione universale, dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78 del 2010. Il secondo periodo prevede deroghe in materia di compensi per lavoro straordinario. Tali spese non concorrono, ai sensi del terzo periodo, alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 296 del 2006 e delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 78 del 2010.

Le disposizioni non comportano oneri per la finanza pubblica atteso che le deroghe sono esercitate nell'ambito delle risorse di bilancio del Comune. Il **comma 13** è volto ad estendere le deroghe ai vincoli in materia di assunzione di personale, già previste per le società *in house* degli enti locali soci di Expo, agli enti locali e regionali impegnati in attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione universale, e per tutto l'anno 2016, tenuto conto delle necessità correlate alle operazioni di chiusura.

La norma non comporta effetti finanziari essendo salvaguardato il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa conseguenti alla normativa oggetto di deroga.

Il **comma 14** destina un contributo al Comune di Milano di 50 milioni di euro per l'anno 2015 a fronte dei maggiori oneri che dovrà sostenere lo stesso comune per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso all'Evento Expo Milano 2015.

Articolo 39

(Attuazione Patto della salute 2014-2016)

Le disposizioni di cui al presente articolo sono adottate in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 concernente il Patto per la salute 2014-2016, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed indicate all'articolo 1, comma 1, del medesimo Patto. Nel dettaglio:

- il comma 2, attuativo dell'articolo 1, comma 1 del Patto, recepisce il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per gli anni 2015 e 2016, già scontato in bilancio;

- il **comma 3**, in attuazione dell'articolo 1, comma 4 del Patto, dispone che eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale, effettuati dalle regioni, rimangano nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie, nel mentre le norme previgenti prevedevano un possibile utilizzo anche sul versante regionale extra-sanitario. La disposizione è neutrale in termini di impatto sul bilancio regionale;

- i **commi 4 e 5**, recepiscono le indicazioni dell'articolo 1, comma 5 del Patto, concernente l'utilizzo delle quote vincolate ricomprese all'interno del finanziamento del SSN;

- i **commi 6, 7 ed 8**, attuativi dell' articolo 1, comma 6 del Patto, introducono, a decorrere dall'anno 2015, disposizioni che intervengono sui criteri di riparto delle quote di fondo sanitario nazionale vincolate al raggiungimento di specifici obiettivi. Gli importi complessivi di tali quote non variano rispetto a quanto stabilito dalla vigente normativa, pertanto le norme non hanno effetti sulla

finanza pubblica. In particolare le norme di cui al comma 6 dispongono in merito all'inclusione degli importi di cui alle leggi ivi riportate esplicitando che gli stessi confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard e vengono successivamente ripartiti tra le regioni secondo i criteri e le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di costi standard. In merito al comma 7, la norma dispone che gli importi di cui alle leggi richiamate siano ripartiti all'atto della predisposizione della proposta di riparto del fabbisogno sanitario standard nazionale e sulla base dell'ultimo atto formale disponibile in merito, su cui sia stata acquisita la prevista Intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, operando, laddove disponibili, i relativi aggiornamenti. Il comma 9 prevede che tali disposizioni si applichino anche ai riparti relativi all'anno 2014, qualora gli stessi non si siano perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge;

- in attuazione articolo 1, comma 7 del Patto, interviene il comma 10, prevedendo che le regioni siano obbligate a redigere un piano annuale degli investimenti, corredato di un'adeguata analisi di fabbisogno e di sostenibilità economico-finanziaria, anche in considerazione della predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui all'articolo 25 del d.lgs. 118/2011;

- la disposizione di cui al comma 11, in attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 5, commi 11, 18 e 22 del Patto per la salute, è connessa alla necessità di prevedere l'assegnazione di un apposito finanziamento che renda fattibile la realizzazione delle ipotesi indicate all'interno del Patto per la salute, segnatamente per l'attivazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito delle cure primarie, di quello per le prestazioni erogate nell'ambito dei Presidi Residenziali di Assistenza Primaria Ospedali di Comunità e di quello per il monitoraggio delle prestazioni di riabilitazione effettuate in strutture territoriali, comprese le strutture ex articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n.833.

	<i>flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito delle cure primarie</i>	<i>flusso per le prestazioni erogate nell'ambito dei Presidi Residenziali di Assistenza Primaria Ospedali di Comunità</i>	<i>flusso per il monitoraggio delle prestazioni di riabilitazione effettuate in strutture territoriali, comprese le strutture ex articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n.833</i>	
Costo per studio di fattibilità ¹	203.161,01	203.161,01	203.161,01	
Costo analisi funzionale e tecnica e progettazione ²	217.402,26	217.402,26	217.402,26	
Costo per realizzazione, verifica e messa in funzione ²	246.103,39	246.103,39	246.103,39	
TOTALE	666.666,67	666.666,67	666.666,67	EURO 2.000.000,00

1. Questa attività prevede:

- **ATTIVITA' 1:** analisi dello stato attuale (contesto normativo di riferimento, esigenze degli

utenti, processi di lavoro attuali, etc.), la caratterizzazione del flusso informativo da attivare (necessità organizzative, informative e informatiche degli utenti, obiettivi e contesto informativo di riferimento, etc.), la progettazione della soluzione di massima (schema dati, modello evolutivo dei processi di lavoro, requisiti normativi, organizzativi, vincoli di progetto, etc.) e la definizione degli obiettivi di qualità da perseguire. Budget stimato:

- **ATTIVITA' 2:** Program management. Questa attività prevede l'affiancamento e il supporto al RTI Sviluppo sia ex ante, per le attività di progettazione e implementazione del flusso informativo (definizione di dettaglio del flusso informativo, delle codifiche, delle regole di controllo e validazione del flusso informativo, contestualizzazione del nuovo flusso informativo nell'ambito della banca dati NSIS in coerenza con il modello concettuale definito), sia ex post, per le attività di verifica e testing (controllo che l'implementazione sia coerente con i requisiti e le specifiche definiti nell'ambito dello studio di fattibilità).

2. Questa attività prevede:

- **ATTIVITA':** progettazione della soluzione di massima (schema dati, modello evolutivo dei processi), progettazione di dettaglio, disegno, sviluppo e test del flusso informativo, del Datawarehouse, degli indicatori di business e dell'integrazione degli stessi nell'architettura del Nuovo Sistema Informativo sanitario (NSIS).

- il **comma 12**, in attuazione dell'articolo 5 punto 15 del Patto per la Salute 2014/2016 nell'ambito delle disposizioni relative all'assistenza territoriale, prevede la definizione, attraverso un apposito Accordo tra Governo e Regioni, dei ruoli, delle competenze, delle relazioni professionali e delle responsabilità individuali e di equipe su compiti, funzioni ed obiettivi, delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso l'eventuale acquisizione di ulteriore formazione complementare.

Dall'attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- i **commi 13 e 14**, attuativi dell'articolo 10, comma 6 del Patto, introducono disposizioni rafforzative del sistema di governance del Servizio sanitario nazionale. Infatti dispongono la decadenza automatica dei direttori generali, già prevista dalla legislazione vigente in caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle Aziende sanitarie, anche in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali previsti dai Livelli essenziali di assistenza (LEA). E' inoltre previsto che il conseguimento dei predetti obiettivi di salute e assistenziali costituisca adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale (c.d. quota premiale) e che la verifica sia effettuata dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005;

- in attuazione dell'articolo 12, commi 2 e 3 del Patto, intervengono i **commi 15 e 16**, diretti ad innovare la normativa vigente in materia di nomina dell'eventuale commissario per le regioni sottoposte a Piano di rientro dal deficit sanitario, prevedendo che la figura dei nuovi Commissari, sia incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Si dispone, inoltre, che il Commissario debba possedere un curriculum che evidenzi qualifiche e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti, con ciò rafforzando il ruolo del Commissario. Le disposizioni, infine, introducono modifiche dirette ad armonizzare la normativa vigente con le innovazioni introdotte dalla normativa in argomento;

- il **comma 17**, in attuazione articolo 12, comma 4 del Patto, dispone la modifica dell'articolo 4,

comma 2 del dl 159/2007, chiarendo che le strutture regionali sono di supporto, oltre che al commissario, anche al sub-commissario. Tale previsione non comporta oneri, in quanto già la legislazione vigente dispone il supporto da parte della regione alle strutture commissariali, attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;

- anche il **comma 18** interviene in materia di gestione commissariale, introducendo disposizioni attuative dell'articolo 12, comma 5 del Patto. Trattasi di norma rafforzativa del sistema di governance del Servizio sanitario nazionale. Infatti, la disposizione prevede che il Commissario ad acta, qualora, in sede di verifica annuale riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro, così come specificati nei singoli contratti dei Direttori generali, proponga, con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale.

- il **comma 19** riprende il contenuto dell'articolo 12, comma 6 del Patto, disponendo che nell'attività di affiancamento delle regioni sottoposte a Piano di rientro il Ministero della salute si avvalga dell'Agenas nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto l'Agenas svolge già oggi un'attività di supporto al Ministero della salute per il monitoraggio dell'attuazione dei singoli Piani di rientro, con particolare riferimento alla predisposizione di provvedimenti regionali previsti dagli stessi Piani di rientro;

- i **commi 20 e 21** in attuazione dell'articolo 13 del Patto per la salute, intervengono sull'articolo 3-ter, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, , relativa alla composizione dei collegi sindacali delle aziende sanitarie, prevedendo che il numero dei componenti del Collegio sindacale delle aziende sanitarie sia ridotto da cinque a tre.

Si demanda ad un decreto le Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, per la determinazione dei relativi requisiti, fermo restando il rispetto delle previsioni dettate per i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi sindacali dall'articolo 10, comma 19, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

La norma proposta non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

- con i **commi da 22 a 27** si dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 18 del Patto per la salute 2014-2016, al fine di assicurare, da parte delle regioni, l'effettiva attuazione della normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo n. 106 del 2012.

Le disposizioni introducono una norma specifica che individua un termine per l'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e che prevede, in caso di inerzia delle regioni, la nomina di un commissario, che sostituisca l'organo di amministrazione e di gestione dell'ente, attribuendone la relativa facoltà al Ministro della salute.

Inoltre, al fine di non precludere l'esercizio delle competenze regionali, appare necessario limitare l'operatività dell'organo di nomina ministeriale al periodo di inattività delle Regioni, attribuendo a detto organo la titolarità delle relative funzioni esclusivamente nelle more dell'emanazione dei predetti provvedimenti regionali.

Le disposizioni inoltre sono preordinate a regolamentare l'intervento previsto, nell'ipotesi in cui all'entrata in vigore della normativa regionale applicativa della riforma non segua, entro un termine ragionevole, l'avvio dei procedimenti di spettanza regionale di costituzione dei nuovi organi. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, il commissario nominato dal Ministro della salute, in caso di mancata adozione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 106/12, gode dello stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale , ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 106/12. Trovano, pertanto, applicazione le disposizioni previste dal D.P.C.M. 19/07/1995 n.

502 “Regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere”. Gli oneri contrattuali, connessi alle predette spettanze economiche, gravano sul bilancio degli Istituti zooprofilattici sperimentali, il cui finanziamento è assicurato ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 270/93.

- il **comma 28** recepisce i contenuti dell’articolo 19 del Patto per la salute, allo scopo di assicurare i livelli essenziali di assistenza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, nonché il puntuale adempimento degli obblighi comunitari in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) 882/2004, e successive modificazioni.

La modifica proposta attraverso l’introduzione dei commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, all’articolo 7 quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, si pone in linea con la riforma del 2012 in quanto chiarisce quale è il livello di organizzazione dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL che le regioni sono tenute ad assicurare.

Le disposizioni in esame non comportano oneri per la finanza pubblica.

- il **comma 29**, attuativo dell’articolo 22, comma 2 del Patto, dispone di modificare, per le regioni che in sede di verifica annuale non garantiscono l’equilibrio del bilancio sanitario, la durata del blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, attualmente previsto fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, riducendolo fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di verifica. Non comporta effetti finanziari, in quanto la predetta verifica è effettuata annualmente e pertanto, in caso di reiterata inadempienza regionale, il blocco automatico si applica ogni anno.

- in attuazione dell’articolo 22, comma 5 del Patto, interviene il **comma 30**. Trattasi di disposizione che estende l’adempimento relativo al rispetto del vincolo di crescita delle spese di personale, dall’anno 2015, come previsto a legislazione vigente, fino all’anno 2020, introducendo un procedimento graduale di verifica. Per il periodo 2015-2019, infatti, la regione è giudicata adempiente anche se non ha raggiunto l’obiettivo previsto dalla vigente normativa (spesa dell’anno 2004, ridotta dell’1,4%), ma ha comunque ridotto la spesa per il personale rispetto all’anno precedente ed ha garantito l’equilibrio del bilancio sanitario regionale.

- il **comma 31**, in attuazione dell’articolo 23 comma 2 punto 1 del Patto della Salute 2014-2016, prevede che l’AIFA provveda all’aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale (PFN) dei farmaci rimborsabili, sulla base del criterio costo/beneficio e efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee, entro il 31 dicembre 2015. Trattasi di disposizione rafforzativa della governance del settore farmaceutico.

- il **comma 32** recepisce le previsioni di cui all’articolo 24 commi 1 e 2 del Patto, demandando ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la definizione delle modalità per l’attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici.

Si prevede, altresì, che con il medesimo decreto sono determinati, nell’ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) i contenuti informativi e le modalità di interscambio dei dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza

- il **comma 33** recepisce le previsioni dell’articolo 26 del Patto per la salute. In particolare le disposizioni ivi contenute mirano a ridare centralità al ruolo programmatico e di monitoraggio del livello centrale attraverso l’azione del Ministero della salute supportato dagli organi tecnici di

riferimento (Aifa, Agenas). A tal fine è istituita un'apposita Cabina di regia, all'interno del Ministero della salute. La Cabina di regia, nell'espletamento delle sue funzioni, si avvarrà del supporto tecnico di Agenas ed Aifa. Le attività previste dalla norma vengono svolte senza nuovi o maggiori oneri e ai componenti dell'istituenda cabina di regia non è dovuto alcun compenso e rimborso spese.

- il **comma 34** attua le previsioni dell'articolo 27 del Patto per la salute, delineando un percorso per le valutazioni di Health Technology Assessment (HTA) nel campo dei farmaci, svolte dall'AIFA, a supporto del Ministero della salute e delle regioni, al fine di favorire e promuovere un accesso equo ed omogeneo dei pazienti alle terapie, valutando l'efficacia comparativa tra alternative terapeutiche e il loro costo-efficacia durante tutto il ciclo di vita delle tecnologie (pre e post marketing).

Tale funzione si inserisce nell'ambito delle attività previste in attuazione della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo. Le valutazioni nazionali di Health Technology Assessment (HTA) sui medicinali hanno lo scopo di fornire informazioni, trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali, sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, sia prima dell'immissione in commercio che l'intero ciclo di vita del medicinale.

Viene, altresì, previsto che l'AIFA, in collaborazione con le regioni, coordina le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantire l'accesso e l'uso appropriato ai medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, sono utilizzate nell'iter decisionale degli organi consultivi dell'AIFA al fine di istruire le procedure di rivalutazione di prezzo e/o di rimborsabilità dei medicinali. Per l'attuazione di quanto previsto, l'AIFA utilizza le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, mentre le regioni, senza nuovi o maggiori oneri, si dotano di un presidio di Health Technology Assessment (HTA) compatibilmente e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 40

Piano risanamento Molise

La norma si rende necessaria al fine della previsione di un intervento statale in accompagnamento al Piano straordinario di risanamento per il servizio sanitario della Regione Molise da parte dell'intero sistema regioni da recepire tramite specifico Accordo Stato – Regioni, stante la gravità della situazione della regione sia da un punto di vista economico-finanziario che sanitario. La regione, dopo sette anni di vigenza del Piano di rientro, produce ancora un alto disavanzo, parzialmente privo di copertura, ed, in conseguenza di tale disavanzo, è l'unica regione italiana nella quale durante l'anno 2014 è entrata in vigore la sanzione fiscale prevista dalla legislazione vigente. Inoltre ha accumulato un disavanzo pregresso che, se paragonato alle dimensioni della Lombardia, sarebbe pari a circa 11 miliardi di euro.

Al fine di affrontare la grave situazione economico-finanziaria determinatasi negli anni precedenti, la norma dispone un'autorizzazione di spesa per l'anno 2015, fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione stessa, subordinatamente alla sottoscrizione del richiamato Accordo Stato-Regioni. L'erogazione dei predetti 40 milioni è condizionata all'effettiva attuazione del citato Accordo, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei Lea e al Tavolo di verifica adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.

Articolo 41

Verifica Straordinaria nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica

Comma 1. La disposizione si rende necessaria al fine di consentire agli Enti del SSN un utilizzo più razionale ed efficiente delle risorse umane e pertanto può determinare, in prospettiva, un contenimento della spesa.

Infatti, l'articolo 1, comma 88, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha previsto una verifica straordinaria, da effettuarsi nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica e quindi destinato alle cosiddette mansioni di "minor aggravio", stabilendo che le modalità attuative della verifica straordinaria dovessero essere stabilite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'economia, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2013, e prevedendo che l'operazione di verifica straordinaria dovesse concludersi entro il 31 dicembre 2013. Tale disposizione non ha però trovato attuazione, in quanto il relativo decreto attuativo non è stato emanato nei tempi previsti.

Pertanto, al fine di dare attuazione alla verifica straordinaria prevista dalla legge di stabilità 2013, si prevede una riformulazione della disposizione, finalizzata a consentire l'effettivo avvio delle attività di verifica, per le quali si prevede la conclusione entro la fine dell'anno 2015.

Articolo 42

Misure per favorire il trasferimento delle risorse da parte delle Regioni agli enti del SSN

Comma 1. La disposizione è diretta a incrementare dall'attuale 90%, al livello del 95%, la quota di risorse del settore sanitario che in corso d'anno deve essere trasferita dalla regione agli enti del Servizio sanitario regionale e a prevedere il completo trasferimento delle somme dovute da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. Non comporta effetti finanziari in quanto trattasi di mero trasferimento di risorse da regione ai propri Enti e comunque consente di migliorare la tempistica di pagamento dei debiti verso i fornitori e, conseguentemente, di ridurre gli interessi dovuti ai ritardati pagamenti.

Articolo 43

Razionalizzazione delle società partecipate locali

Comma 1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate ad incentivare le aggregazioni tra soggetti operanti nei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di rilanciare gli investimenti, ridurre i costi attraverso economie di scala e di scopo e migliorare i livelli prestazionali e di qualità dei servizi, attraverso misure quali l'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali.

E' previsto, inoltre, al comma 1, n. 4), l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità delle spese per investimenti per gli enti locali che procedano a dismissioni totali o parziali delle proprie partecipate. La norma non determina oneri aggiuntivi atteso che la copertura della spesa effettuata dagli enti a valere sulle entrate da dismissioni mobiliari, che non sono considerate tra le entrate che concorrono alla definizione dell'indebitamento netto, è rinvenuta nell'assoggettamento ai vincoli del patto di stabilità interno delle spese operate per acquisto di partecipazioni nelle imprese; spese che, analogamente alle

entrate non sono considerate tra le spese che concorrono alla definizione dell'indebitamento netto.

Articolo 44

Contrasto all'evasione e altre misure

Commi da 1 a 5 – Fondi pensione

La disposizione prevede l'innalzamento dell'aliquota di tassazione per i Fondi pensione dal vigente 11% al 20%. Inoltre si prevede l'incremento della tassazione della rivalutazione del TFR dal 11% al 17%.

Dall'analisi dei dati dei versamenti effettuati dai fondi pensione si stima che l'incremento possa comportare un recupero di gettito di 340 milioni di euro su base annua, considerando che per i rendimenti riferibili alla quota degli investimenti in titoli di Stato la ritenuta applicata resti al 12,5%.

Relativamente alla tassazione della rivalutazione del TFR, sulla base dei dati dei versamenti annuali si stima un recupero di circa 140 milioni di euro.

Complessivamente si stima, pertanto, un recupero di gettito di circa 480 milioni di euro su base annua dal 2016. Per l'anno 2015 si stima un gettito di 450 milioni di euro.

2015	2016	2017
+450	+480	+480

in milioni di euro

Comma 6 Rivalutazione di terreni e partecipazioni

La proposta in oggetto prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, DL. 282/2002 (*Riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto*): in particolare si dispone la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte dei soggetti persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1° gennaio 2015, dietro pagamento di una imposta sostitutiva, che può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo con pagamento a decorrere dalla data del 30 giugno 2015. A tale riguardo si osserva:

- Dopo la sua introduzione, avvenuta con la Legge n. 448/2001, la rideterminazione in commento è stata riproposta numerose volte;
- Da ultimo con L'art. 1, commi 156 e 157 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014): il possesso dei terreni e delle partecipazioni doveva sussistere alla data del 1° gennaio 2014 ed il versamento della prima od unica rata doveva entro il 30 giugno 2014;
- In sede di RT originaria era stato previsto un gettito 2014 pari a circa 200 milioni di euro; sulla base dell'andamento dei dati di versamento F24 (codici tributo 8055 e 8056) si può stimare un gettito 2014 lordo specificatamente attribuibile alla ultima riproposizione pari a circa 350 milioni di euro.

In base ai dati definitivi di autotassazione dal 2008 a tutto settembre 2014, tenuto conto altresì delle rate residue relative alla precedenti riaperture dei termini (da ultimo art. 1, commi 156 e 157 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013), si ha:

- ▶ Gettito 2014 netto codice tributo 8055 pari a circa 631 milioni di euro; al netto della terza ed ultima rata relativa alla riapertura di cui al DL n. 70/2011 (circa 165 milioni di euro) e della seconda rata relativa alla riapertura di cui al DL n. 228/2012 (circa 135 milioni di euro) si ottiene un maggiore

gettito di circa 330 milioni di euro;

► Gettito 2014 netto codice tributo 8056 pari a circa 93 milioni di euro; al netto della terza ed ultima rata relativa alla riapertura di cui al DL n. 70/2011 (circa 46 milioni di euro) e della seconda rata relativa alla riapertura di cui al DL n. 228/2012 (circa 26 milioni di euro) si ottiene un maggiore gettito di circa 21 milioni di euro;

Sulla base della stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica all'ultimo provvedimento e tenuto conto dei nuovi dati 2014 disponibili di autotassazione della imposta sostitutiva mediante modello F24, considerata altresì la minore liquidità disponibile si ipotizza in via prudenziale che l'ulteriore estensione temporale di un anno del possesso (1° gennaio 2014 – 1° gennaio 2015) equivalga – come potenziale interesse ed adesione – a circa due terzi degli ultimi effetti emersi (relativi a loro volta a un anno di estensione temporale del possesso), quindi 200 milioni di euro stimati rispetto a circa 350 milioni di euro effettivi. Per il biennio 2016-2017 si stima, similmente a quanto verificatosi per le disposizioni precedenti, un recupero di 100 milioni di euro su base annua e dal 2018 per 6 anni una perdita di 33 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per mancate plusvalenze imponibili.

Si ottiene, pertanto, la seguente stima degli effetti finanziari nel triennio:

<i>di euro</i>	2015	2016	2017	2018
	+ 200	+ 100	+ 100	-33

In milioni

Comma 7 lett. a) e comma 8

Reverse charge (costruzioni, pulizie, certificati verdi e gas)

La disposizione introduce nell'ordinamento nazionale il sistema dell'inversione contabile per le operazioni relative al settore energetico e del gas contemplate dall'articolo 199-bis della direttiva 112/2006, per le prestazioni di servizi di pulizia ed amplia l'ambito soggettivo di applicazione del sistema in relazione alle prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici definiti dall'articolo 199, lettera a) della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

La disposizione opera in determinati settori che secondo l'esperienza degli stati sono considerati ad alto rischio, prevedendo il trasferimento dell'obbligo di versare l'IVA al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.

La stima del maggior gettito derivante dall'entrata in vigore della disposizione fa, prudenzialmente, esclusivo riferimento all'introduzione del *reverse charge* per le prestazioni di servizi di pulizia (CODICE ATECO 81.2), nonché per le prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici (CODICE ATECO 43, edilizia specializzata).

La norma rientra nell'ambito dell'articolo 199 lettera a) della direttiva 2006/112 e amplia l'attuale ambito di applicazione del *reverse charge* nel nostro ordinamento che, per i servizi in oggetto, concerne le prestazioni rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti di appaltatori che operano nel medesimo settore o ad Expo2015.

In sintesi, per i servizi in oggetto, a seguito dell'introduzione della norma il *reverse charge* riguarderebbe non soltanto le opere effettuate nei contratti di subappalto, bensì tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile o dei contraenti

generali.

Per la stima degli impatti di gettito di queste innovazioni normative occorre tenere conto del fatto che il *reverse charge* può generare un incremento di gettito a condizione che il soggetto passivo della prestazione, ovvero il cliente, sia più affidabile, dal punto di vista del rispetto degli obblighi tributari, rispetto al fornitore. Più precisamente, va verificato che:

- a) il soggetto cliente abbia una minore, o quantomeno non maggiore, propensione a non dichiarare l'iva dovuta sulle operazioni imponibili;
- b) il soggetto cliente abbia una minore propensione a non effettuare il versamento dell'imposta dovuta dichiarata rispetto al fornitore.

Per tenere conto di entrambi questi aspetti, utilizziamo la seguente formula:

Recupero di gettito potenziale = Δ iva dichiarata (1-a) + iva dichiarata (b-a), dove *iva dichiarata* è, a parità di valore effettivo della transazione, la differenza tra l'iva dichiarata dai clienti, in regime di *reverse charge*, e l'iva dichiarata dai fornitori, senza *reverse charge*; *a* è la propensione dei clienti a non versare l'iva dichiarata, *iva dichiarata* è l'iva dichiarata dai fornitori, senza *reverse charge*; *b* è la propensione dei fornitori a non versare l'iva dichiarata.

Per stimare queste componenti, utilizzando lo "spesometro" del 2011, sono stati selezionati i fornitori che appartengono ai codici ATECO sopra specificati e i relativi clienti. Le numerosità ottenute sono indicate in Tabella 1.

Tabella 1: numerosità dei clienti e dei fornitori (periodo d'imposta 2011)

	Clienti	Fornitori
Pulizie	215.581	29.268
Edilizia specializzata	1.306.835	376.910

Per quanto riguarda l'aspetto sub a), due elementi fondamentali contribuiscono a ritenere che, nei settori oggetto della norma, i soggetti fornitori siano caratterizzati da una propensione all'occultamento delle operazioni imponibili (e quindi dell'iva) superiore rispetto ai soggetti clienti:

- i) l'evidenza basata sull'attività di accertamento svolta dall'Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento al settore delle pulizie;
- ii) la differenza di dimensioni, posto che, in entrambi i settori, il valore medio dell'iva dichiarata, ovvero la differenza media tra iva a debito e iva a credito dei fornitori è nettamente superiore a quella dei clienti (cfr. Tabella 2).

Tabella 2: valori medi iva per i clienti e dei fornitori (periodo d'imposta 2011)

Edilizia specializzata		
	Clienti	Fornitori
Iva a debito (VL3)	66.036	8.150
Iva a credito (VL4)	16.316	3.456
Iva dichiarata	49.720	4.693
Pulizie		
	Clienti	Fornitori
Iva a debito (VL3)	290.156	42.955
Iva a credito (VL4)	58.736	872
Iva dichiarata	231.420	42.083

In euro

Questa differenza di dimensioni è significativa in quanto si ritiene che, all'aumentare delle dimensioni e della complessità organizzativa dell'impresa, diminuisca la propensione all'evasione intesa come occultamento di operazioni imponibili.

Il fatto che la norma si riferisca a servizi prestati da soggetti mediamente di dimensione inferiore ai propri clienti induce a ritenere che gli effetti possano essere simili a quelli che si sono avuti nel 2007, quando è stato introdotto il *reverse charge* per i subappalti in edilizia. In effetti, i dati aggregati mostrano che, nel 2007, l'iva di competenza dell'intero settore delle costruzioni crebbe in misura molto forte, passando da circa 768 milioni a circa 1.607 miliardi, con un aumento del 109%. Tuttavia, tale aumento fu certamente influenzato da molte innovazioni legislative che interessarono il settore dell'edilizia tra il 2007 e il 2006, non solo dal *reverse charge*. Per cercare di identificare l'impatto del *reverse charge* nei subappalti, sono stati confrontati gli andamenti dell'iva dichiarata da due insiemi di imprese:

- a) 394 mila imprese coinvolte nel *reverse charge* (come clienti, come fornitori o da entrambi i lati) nel 2007;
- b) 360 mila imprese non coinvolte nel *reverse charge*.

L'analisi dei dati suggerisce che le 394 mila imprese costituissero l'insieme di clienti e fornitori coinvolti nel *reverse charge* introdotto in quell'anno: dei circa 31,7 miliardi di operazioni in RC riportate da tutti i contribuenti, 29 sono dichiarate dalle imprese di questo insieme, con una pressoché completa corrispondenza tra operazioni di vendita e operazioni di acquisto (la corrispondenza è del 98,6%). L'andamento dell'iva dichiarata da questi soggetti può essere considerato, quindi, come un primo indicatore dell'effetto del RC che tende, da un lato, ad aumentare l'iva dovuta dai clienti (nella misura in cui dichiarano le operazioni svolte in *reverse charge*), e, dall'altro lato, a ridurre l'iva a debito dei fornitori (nella misura in cui dichiaravano le operazioni svolte). Tra il 2007 e il 2006, l'incremento dell'iva media dichiarata dalle imprese di questo insieme è stata del 50,7%. D'altronde, anche le 360 mila imprese non coinvolte nel *reverse charge*, tra il 2007 e il 2006, fanno segnare, nello stesso periodo un incremento dell'iva media dichiarata stimabile pari al 36,3%. Ne consegue che l'effetto del RC nel 2007 è stato quello di incrementare l'iva media di circa il 40% ($50,7\%/36,3\%-1$) rispetto all'incremento dovuto agli altri provvedimenti varati nel medesimo anno.

Applicando questa percentuale agli incrementi osservati dell'Iva dichiarata dai prestatori dei servizi tra il 2011 e il 2010 nei due settori, si ottiene una stima della componente di *Aiva dichiarata* nell'ipotesi che il *reverse charge* fosse stato applicato nel 2011.

Tabella 3: stima di Aiva dichiarata

Settore	Iva dichiarata* nel 2010	Iva dichiarata* nel 2011	Var.ne in %	Incremento applicato RC (in %)	Aiva dichiarata
Edilizia specializzata	1.420.912.796	1.768.886.253	24,5%	9,7%	137.292.547
Pulizie	1.144.163.594	1.231.678.283	7,6%	3%	34.528.825

*iva dichiarata dai prestatori e quindi non inclusiva delle operazioni effettivamente in RC

Per quanto riguarda la propensione ad omettere il versamento dell'imposta dichiarata, è stata effettuata un'analisi specifica, utilizzando i dati provenienti dalla liquidazione delle dichiarazioni (art. 54-bis del DPR n. 633/1972).

La percentuale dei soggetti controllati, suddivisi per settore e tra clienti e fornitori è riportata nella tabella 4 per il triennio 2009-2011.

Tabella 4: percentuale sul totale di clienti e fornitori sottoposti ad accertamento ex art. 36 bis

	Edilizia specializzata		Pulizie	
	Clienti	Fornitori	Clienti	Fornitori
2009	11,0%	14,2%	9,6%	30,2%
2010	11,3%	14,8%	9,9%	31,6%
2011	13,3%	17,3%	11,8%	35,6%

Come si può osservare in entrambi i settori, e con particolare evidenza in quello delle pulizie, l'evasione da omesso versamento è più diffusa tra i fornitori rispetto ai clienti.

Per stimare i parametri a e b rapportiamo il maggior debito e il minor credito relativi a ciascuno degli anni di imposta all'Iva dichiarata, sia dai fornitori sia per i clienti e per entrambi i settori, ottenendo i valori riportati in Tabella 5.

Tabella 5: percentuale di maggior debito e minor credito per clienti e fornitori (su iva dichiarata)

	Edilizia specializzata		Pulizie	
	Clienti	Fornitori	Clienti	Fornitori
2009	2,5%	27,0%	0,9%	12,4%
2010	2,7%	23,4%	0,9%	13,0%
2011	3,3%	23,5%	1,1%	13,6%
Media	2,83%	24,63%	0,97%	13%

Utilizziamo come indicatori dei parametri a e b i valori medi del triennio poiché i valori del 2011 sono ancora provvisori. A questo punto calcoliamo il recupero di gettito potenziale per i due settori applicando la formula precedente e i valori identificati.

Tabella 6: stima del recupero di gettito potenziale

Settore dell'edilizia specializzata	
Iva dichiarata	137.292.547
Iva dichiarata x (1-a) = recupero di IVA dichiarata al netto di quella che si ipotizza non sarà versata	133.402.592 (1)
Iva dichiarata	1.768.886.253
iva dichiarata x (b-a) = recupero di evasione da mancati versamenti	385.617.203 (2)
Recupero di gettito potenziale	(1)+(2)=519.019.795
Settore delle pulizie	
Iva dichiarata	34.528.825
Iva dichiarata x (1-a) = recupero di IVA dichiarata al netto di quella che si ipotizza non sarà versata	34.195.046 (1)
Iva dichiarata	1.231.678.283
iva dichiarata x (b-a) = recupero di evasione da mancati versamenti	148.211.953 (2)
Recupero di gettito potenziale	(1)+(2)=182.407.000

La stima di recupero di gettito potenziale è di circa 700 milioni di euro. Tuttavia questa stima include l'iva recuperata dalle cessioni alle pubbliche amministrazioni. Per evitare duplicazioni di previsioni, rispetto a quelle già incluse nella norma sull'IVA alla PA, va sottratta da questa stima un valore corrispondente alle cessioni alla PA (identificata tramite il codice ATECO), pari al **4,7%** per il settore dell'edilizia specializzata e al **12,9%** per le pulizie.

Ne segue che, il recupero di gettito, per la sola IVA, ammonta a **circa 650 milioni di euro**.

È plausibile che la maggiore affidabilità media dei clienti rispetto ai fornitori si traduca in un'emersione di imponibili anche ai fini delle IIDD.

Tuttavia, per ragioni prudenziali, non consideriamo in questa sede tale componente.

Inoltre nel settore delle quote di emissione di CO₂ e in quello dei certificati verdi sono stati riscontrati rilevanti fenomeni di frode.

L'attività di indagine svolta dagli organi di controllo negli ultimi anni, tesa a contrastare fenomeni di frode nel settore, ha, infatti, confermato l'utilizzo diffuso e ripetuto dello schema classico delle frodi carosello caratterizzato dalla presenza di società *missing trader* create strumentalmente per preconstituire centri di imputazione delle violazioni e delle responsabilità, omettere il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'erario e trasferire i profitti realizzati attraverso le attività illecite su conti correnti accessi presso istituti bancari localizzati presso Paesi che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni e/o dove vige il segreto bancario.

Nel corso dell'anno 2010, l'Amministrazione finanziaria ha avviato un'attività di indagine di portata nazionale tesa a contrastare possibili fenomeni di frode nel settore dell'energia ed, in particolare, nei mercati delle quote di emissione di CO₂ e dei Certificati Verdi.

L'attività di monitoraggio dei mercati citati, che ha coinvolto oltre 1.000 operatori del settore, ha permesso di individuare circa 150 soggetti coinvolti, con ruoli diversi (*missing trader, buffer, etc.*), in operazioni fraudolente.

Complessivamente, le attività di controllo svolte dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti coinvolti nelle operazioni di frode IVA nel settore delle quote di emissione di CO₂, ad oggi concluse, hanno portato ad una quantificazione del danno erariale per gli anni dal 2009 al 2011 in termini di IVA evasa per circa **500 milioni di euro complessivamente**.

Occorre rilevare che i fenomeni di frode sopra descritti sono tuttora presenti sul mercato italiano delle quote di emissione di CO₂, considerato anche che l'Italia è uno dei pochissimi Paesi dell'Unione Europea a non aver ancora introdotto il meccanismo dell'inversione contabile sulle operazioni di cessione interne delle citate quote.

Una recente analisi effettuata da quest'Agenzia al fine di aggiornare il fenomeno, ha evidenziato come persistono fenomeni di frode nel settore in esame, consentendo di individuare la presenza di società *missing trader* che operano nel settore delle quote di CO₂, con volumi di acquisto relevantissimi per i quali è ipotizzata una potenziale perdita di gettito in termini di Iva evasa pari a circa **250 milioni di euro** per anno.

Analogamente a quanto riscontrato sul mercato delle quote di emissione di CO₂, fenomeni di frode stanno attualmente interessando i mercati dell'energia elettrica e del gas.

Il fenomeno delle frodi IVA nei predetti settori è stato analizzato e discusso degli Stati Membri su diversi tavoli internazionali e, recentemente, l'Epex SPOT⁶ ha richiamato l'attenzione sul fenomeno delle frodi Iva nei mercati energetici segnalando, in particolare, la migrazione di molti operatori già

⁶ EPEX SPOT SE è una piattaforma di scambio di energia elettrica per Francia, Germania, Austria e Svizzera, costituita nel 2008 dalla fusione dei mercati a pronti dell'energia elettrica Powernext SA (Francia) ed EEX AG (Germania).

coinvolti in operazioni sospette sulle quote di emissione verso il mercato del gas e dell'elettricità.

In particolare, i settore sopra citati presentano le seguenti caratteristiche:

- assenza di barriere all'ingresso per l'ammissione degli operatori al mercato elettrico;
- immaterialità dei "beni" scambiati, rapidità delle transazioni ed alti volumi movimentati;
- assenza di una piattaforma informatica che consenta la registrazione e la regolazione delle transazioni bilaterali che non comportano il trasferimento fisico dell'energia e del gas.

Tali circostanze che rendono gli stessi particolarmente esposti al rischio frodi in misura anche superiore a quella legata al settore del *carbon credit*. La maggiore pericolosità è connessa essenzialmente alla concreta impossibilità di effettuare attività di analisi mirate ad ottenere una mappatura dei soggetti e delle transazioni sospette.

In proposito si rileva che ai fini Iva la cessione di energia elettrica e gas naturale non dà luogo ad una cessione intracomunitaria essendo tali operazioni considerate cessioni "interne" al territorio dello Stato ex art. 7-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. Ciò comporta l'assenza dell'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi *Intrastat*, informazione fondamentale per intercettare le operazioni fraudolente.

Considerati i volumi scambiati nei mercati dell'energia elettrica e del gas, di gran lunga superiori rispetto a quelli delle quote di emissione e dei certificati verdi, si ritiene assolutamente evidente che la perdita di gettito Iva in tale contesto sia potenzialmente stimabile in misura assai più elevata rispetto a quella sopra quantificata.

Ad ulteriore conferma della ormai riconosciuta pericolosità ed insidiosità dei fenomeni di frode nei settori in esame, con la Direttiva 2013/43/UE del Consiglio, è stata prevista l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile anche alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo - rivenditore ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2 della Direttiva 2006/112/CE.

Modifiche normative in tal senso sono state introdotte dai principali Paesi dell'Unione Europea, quali Regno Unito, Francia, Germania, Austria, Olanda e Romania.

A conferma dell'attualità e della concretezza del rischio di frodi Iva nel mercato del gas, si segnala che in tempi molto recenti è stata conclusa una attività di controllo effettuata nei confronti di un gruppo societario operante nel prefato settore, che ha messo in luce un'evasione IVA, concretizzata sia attraverso l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti sia mediante omessi versamenti d'imposta, per oltre **€ 250 milioni di euro**.

Sulla base degli elementi disponibili è ipotizzabile che l'introduzione della norma possa comportare un maggior gettito IVA annuo di circa **250 milioni di euro**.

Pertanto, si indicano, nella tabella che segue, gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame:

2015	2016	2017	2018	2019
900	900	900	900	650

In milioni di euro

Comma 7 lett. b) e comma 9 Split payment generalizzato

Si ipotizza di applicare agli acquisti della Pubblica Amministrazione (P.A.), gravati da IVA, il sistema

del *reverse charge*. Adottando questa ipotesi la P.A. non pagherebbe più l'IVA dovuta ai fornitori ma la verserebbe direttamente all'erario, ad esempio tramite una scrittura contabile che apposterebbe lo stesso importo sia in uscita (come IVA pagata) che in entrata (come IVA incassata).

Il provvedimento dovrebbe produrre recupero di gettito IVA dovuto all'eliminazione del tasso di "perdita" dell'imposta dovuta ai diversi passaggi tra il committente pubblico ed il fornitore privato.

Si è stimato il *gap* medio nella base fondandosi sulla composizione merceologica delle forniture effettuate alla PA. L'ipotesi che si formula consiste nel fatto che l'affidabilità fiscale dell'acquirente sia superiore a quella del fornitore, per questo motivo l'applicazione del RC dovrebbe generare un recupero di gettito.

In termini formali si indicano come base dichiarata dei fornitori (BID_{fpa}) le cessioni registrate nello spesometro come vendite alla branca PA. Dalle elaborazioni del *gap* nella base IRAP⁷ (BIND_{ft}) si individua la base non dichiarata dai fornitori riguardante il complesso delle transazioni (BIND_{ft}). Rapportando BIND_{ft} al totale della base dichiarata dai fornitori (BID_{ft}) si calcola la propensione al *gap* dei fornitori. Quindi, tramite la seguente formula:

$$\text{BIT}_{fpa} = \text{BID}_{fpa} * (1 + \text{BIND}_{ft} / \text{BID}_{ft}) \quad [1]$$

si ottiene BIT_{fpa}, che è la base potenziale che scaturisce dalle cessioni alle PA. Sottraendo da BIT_{fpa} BID_{fpa} si ricava il *gap* nella base relativo alle cessioni dei fornitori verso la PA.

Alla luce dell'ipotesi iniziale, il *gap* nella base dell'acquirente PA (BIND_{dapa}) è posto uguale a zero e, pertanto, il recupero teorico di evasione che si otterrebbe è pari a BIND_{fpa}.

I passaggi algebrici appena descritti sono illustrati nella tabella 1.

Per la quantificazione si è utilizzato il rapporto tra BIND_{fpa} e BIT_{fpa}, pari a 24,5%.

I risultati sono esposti nella tabella 2, dove si evidenzia come l'IVA evasa oscilla tra 741 e 1.235 milioni di euro.

Tabella 1 Stima risparmio di evasione derivante dall'applicazione del RC alla PA (disaggregazione settoriale dei fornitori). Dati in milioni di euro - anno 2011

Sezioni di attività economica dei fornitori	Cessioni imponibili da spesometro	BIND/BID fornitori	BIT fornitori BID*(1+BIND/BID)	GAP Fornitori	GAP Acquirente (PA)	Recupero di imposta
Agricoltura, silvicoltura e pesca	251	64.49%	414	162	0	162
Industrie alimentari	95	9.31%	104	9	0	9
Fabbricazione di prodotti farmaceutici	3,185	5.46%	3,359	174	0	174
Fabbricazione di computer ecc.	409	7.57%	440	31	0	31
Estrattive e altre manifatturiere	1,988	7.08%	2,129	141	0	141
Energia e acqua	6,813	0.63%	6,856	43	0	43
Costruzioni	13,185	35.32%	17,843	4,657	0	4,657

⁷ Fonte: stime dell'Agenzia delle Entrate.

Commercio e riparazioni auto-motoveicoli	124	62.00%	201	77	0	77
Commercio ingrosso alimentari	123	21.74%	149	27	0	27
Commercio ingrosso non alimentare	3,945	21.74%	4,802	858	0	858
Commercio al dettaglio non specializzato	25	16.04%	30	4	0	4
Commercio al dettaglio specializzato alimentare	21	16.04%	24	3	0	3
Commercio al dettaglio specializzato non alimentare	3,940	16.04%	4,573	632	0	632
Attività di alloggio	129	57.94%	204	75	0	75
Attività di servizi di ristorazione	1,328	103.11%	2,696	1,369	0	1,369
Amministrazione pubblica	367	0.00%	367	0	0	0
Istruzione	509	55.92%	794	285	0	285
Sanità ed assistenza sociale	14,519	12.47%	16,330	1,810	0	1,810
Altre attività di servizi	16,047	71.32%	27,491	11,445	0	11,445
TOTALE	67,004		88,806	21,802	21,802	21,802

Tabella 2 Stima della base evasa dai fornitori della PA. In milioni di euro – Ipotesi “generale”.

DESCRIZIONE	2011
Base IVA della PA	87,804
IVA di competenza	14,074
Aliquota PA	16.0%
Aliquota sistema potenziale	14.9%
Aliquota su transazioni evase	16.1%
Differenza	1.2%
Stima aliquota PA su evaso	17.2%
Base evasa su base potenziale totale economia	24.5%
Tasso di perdita base (1/3 del totale - limite superiore)	8.2%
Tasso di perdita base (1/5 del totale - limite inferiore)	4.9%
Stima base evasa (limite superiore)	7,185
Stima imposta evasa (limite superiore)	1,235
Stima base evasa (limite inferiore)	4,311
Stima imposta evasa (limite inferiore)	741

Di seguito si illustra una tavola sinottica dei risultati ottenuti.

	Limite inferiore di recupero di gettito	Limite superiore di recupero di gettito	Media tra limite inferiore e superiore
Fornitori PA	741	1,235	988

Si stima, pertanto, che la disposizione comporti effetti positivi per circa 988 milioni di euro a decorrere dal 2015.

L'efficacia della disposizione in esame è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In assenza del rilascio di tale deroga, al fine di assicurare le maggiori entrate previste, viene disposto che, a decorrere dal 2015, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro il 30 giugno 2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato 1 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative - Decreto legislativo n. 504/1995, successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 988 milioni di euro.

Commi 11- 18. Adempimento volontario

La disposizione in esame si pone l'obiettivo prioritario dell'adozione di un nuovo modello di cooperazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, improntato su nuove, più avanzate e trasparenti forme di colloquio, anche prima che il contribuente formalizzi la sua dichiarazione e che gli sia notificato un accertamento fiscale, al fine di stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla suddetta norma, viene considerato, in via estremamente prudentiale, l'impatto della messa a disposizione dei contribuenti degli elementi informativi in possesso dell'amministrazione derivanti dalle sole comunicazioni telematiche, trasmesse all'Agenzia delle entrate, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'oggetto dell'analisi è circoscritto alle transazioni tra soggetti IVA, o business-to-business (B2B), in quanto sono quelle per le quali è possibile, in linea di principio, confrontare le informazioni fornite da un soggetto (cliente o fornitore) con la sua controparte (fornitore o cliente), partendo dal presupposto che le informazioni possano essere utilizzate per segnalare ai fornitori che una parte delle cessioni da loro non dichiarate risultano, invece, dichiarate dai clienti come acquisti e ai clienti che una parte degli acquisti da loro non dichiarati risultano, invece, dichiarati dai fornitori come cessioni.

Nella prima ipotesi si è, infatti, potenzialmente in presenza di un occultamento di materia imponibile, sia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sia ai fini delle imposte dirette, da parte dei fornitori, mentre nella seconda vi è un comportamento spiegabile con l'obiettivo, da parte del cliente, di occultare, a sua volta, le proprie cessioni, in particolare al consumo finale, senza, contemporaneamente, esibire un *mark-up* troppo basso (ovvero, senza dichiarare un ricavo troppo basso ai fini, per esempio, degli studi di settore).

In questa seconda ipotesi, quindi, la messa a disposizione dei dati può essere finalizzata ad incentivare sia la correzione degli acquisti dichiarati dal contribuente, in quanto cliente, sia quella delle sue vendite dichiarate.

Ai fini dell'analisi, occorre tener presente che, in linea di principio, gli acquisti e le cessioni da "spesometro" sono un sottoinsieme degli acquisti e delle cessioni riportate nella dichiarazione IVA.

Il confronto di due matrici intersettoriali di cessioni ed acquisti con le informazioni fornite sia dai fornitori sia dagli acquirenti con i dati provenienti dalle dichiarazioni IVA, viene operato neutralizzando alcuni elementi che non incidono sulla stima del gettito.

Al netto di tali correzioni, il confronto tra le due fonti di informazione ("spesometro" e dichiarazioni IVA) è riassunto nella Tabella 1.

Tabella 1: confronto tra cessioni ed acquisti imponibili interni da "spesometro" e da dichiarazioni IVA

	Cessioni dichiarate	Acquisti dichiarati
Spesometro	1.759.594	1.689.349
Dichiarazioni IVA	1.885.021*	1.833.619
Differenza (in %)	6,7%	7,9%

Valori in milioni di euro

*valore medio di due ipotesi di stima basate su una diversa qualificazione delle cessioni alla PA

Da questo primo confronto risulta che, a livello aggregato, le informazioni dello "spesometro" appaiono coerenti con quelle fornite nelle dichiarazioni IVA: cessioni ed acquisti dello "spesometro" sono due sottoinsiemi dei valori corrispondenti riportati nelle dichiarazioni IVA e le differenze appaiono di entità non dissimile.

Utilizzando la matrice dei flussi intersettoriali di cessioni e acquisti per disaggregare, innanzitutto, i casi di cessioni non dichiarate da quelli di acquisti non dichiarati, si riportano in Tabella 2, alcuni dati relativi ai settori nei quali si concentra l'83% delle differenze tra acquisti e cessioni. Più precisamente, nella prima colonna viene riportata l'entità delle differenze tra IVA sulle cessioni dichiarate e IVA sugli acquisti dichiarati, nella seconda colonna l'ammontare complessivo dell'Iva a debito riportata nello spesometro dagli stessi settori e, nella terza colonna, il rapporto percentuale tra i due valori precedenti.

Tabella 2: differenze tra IVA sulle cessioni dichiarate dai fornitori e IVA sugli acquisti dichiarata dagli acquirenti, suddivise per settori dei fornitori. Fonte spesometro 2011.

Settore fornitore	Differenze tra iva a debito riportata dai fornitori e iva a credito riportata dagli acquirenti	Iva a debito riportata dai fornitori nello spesometro	Rapporto percentuale
Settore 1	-1.743	72.822	-2,4%
Settore 2	-1.242	12.204	-10,2%
Settore 3	-351	19.453	-1,8%
Settore 4	-1.458	43.005	-3,4%
Totale per 4 settori*	-4.794	147.484	-3,3%

In milioni di euro

Le differenze ammontano complessivamente a **4,8 miliardi**, che rappresentano il **3,3%** dell'iva a debito complessivamente riportata dai fornitori dei settori considerati.

Tuttavia, non è pensabile che l'azione di invito alla compliance coinvolga tutti i fornitori cui sono riconducibili le differenze indicate in tabella e ciò per due ragioni. In primo luogo, perché lo spesometro potrebbe indicare delle differenze che sono spiegabili sulla base di cause fisiologiche (errata compilazione degli importi, errata identificazione del fornitore o del cliente, problemi nella trasmissione dei dati) e non patologiche. In secondo luogo, perché, per evitare di generare costi amministrativi e costi di compliance troppo elevati, tale azione dovrà necessariamente coinvolgere una selezione di soggetti.

Ipotizziamo qui che l'azione di invito alla compliance si traduca nell'invio di comunicazioni scritte per differenze di un importo pari a solo 1/4 di quello complessivo, cioè circa 1,2 miliardi. Ciò implica che l'iva a debito dichiarata dai fornitori destinatari delle lettere dovrebbe ammontare a circa **36,9 miliardi**. Per calcolare il possibile impatto delle comunicazioni in oggetto, utilizziamo i dati derivanti da una precedente analisi relativa agli effetti provocati delle lettere inviate ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate in relazione ad anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore, oggetto di uno specifico studio condotto dall'Agenzia delle entrate in collaborazione con un centro di ricerca universitario.

L'analisi effettuata ha, in particolare, riguardato le lettere inviate dall'Agenzia delle entrate nel corso del 2009 (in relazione ad anomalie nei dati dichiarati per il 2007) a circa 112 mila soggetti (imprese e professionisti), con cui sono stati informati i contribuenti sul riscontro di alcune anomalie relative agli obblighi dichiarativi in materia di studi di settore (ad esempio, magazzino, beni strumentali).

Il modello empirico utilizzato è stato basato sul confronto tra ciò che è accaduto dopo l'invio delle lettere e ciò che sarebbe accaduto senza l'invio delle stesse (la cosiddetta analisi controfattuale, basata sui soggetti c. d. "non trattati"). Tenuto conto che, oltre alla lettera, sull'importo dichiarato dei ricavi e dei redditi d'impresa incidono anche altri elementi, quali ad esempio il ciclo economico, le caratteristiche settoriali e quelle territoriali, per isolare l'effetto di tali elementi dall'impatto delle sole lettere, è stato necessario confrontare i comportamenti di chi ha ricevuto la lettera (i "trattati") con quelli di chi non l'ha ricevuta (i "non trattati"), a parità di caratteristiche rilevanti. A tal fine, è stato utilizzato un campione casuale di circa 49 mila imprese "trattate" e un campione casuale di circa 93 mila soggetti "non trattati" per l'analisi controfattuale. L'analisi è stata condotta con riferimento esclusivo alle imprese. Per l'analisi statistica dei dati, gli autori hanno utilizzato la metodologia Cem (*Coarsened Exact Matching*), la quale consente, in particolare, di associare alle imprese "trattate", imprese "non trattate" simili in base alle caratteristiche osservate prima del trattamento e di eliminare le osservazioni che non hanno un corrispettivo controllo, assicurando così che le osservazioni rimaste abbiano un maggiore bilanciamento tra i trattati e il gruppo di controllo.

Con tale metodologia è stato stimato l'effetto causale delle lettere in media, sia per quanto concerne gli effetti sui ricavi che sui redditi dichiarati dalle imprese. I principali risultati dell'analisi empirica hanno consentito di affermare che il 72% dei contribuenti che hanno ricevuto la lettera per il periodo d'imposta 2007, nel 2008 ha corretto il proprio comportamento anomalo e che l'invio delle lettere ha fatto aumentare, mediamente, sia il dato dichiarato sui ricavi (+2%) sia quello sui redditi (+5%)

E' plausibile che l'invio delle comunicazioni basate sullo spesometro, opportunamente selezionate, sia dotato di una forza persuasiva superiore alle comunicazioni basate sulla forza persuasiva degli studi di settore. Nel primo caso, infatti, al contribuente viene evidenziata una discrepanza tra una (o più) sue dichiarazioni e quelle di sue controparti contrattuali mentre, nel secondo caso, l'anomalia derivava dal confronto tra un dato dichiarato dal contribuente e taluni valori minimi (o massimi) desunti dalle

distribuzioni osservate tra contribuenti simili (appartenenti allo stesso cluster).

Tuttavia, per ragioni di prudenza, assumiamo che anche le comunicazioni basate sullo spesometro abbiano per effetto un incremento del 2% dei ricavi e quindi dell'iva a debito, ottenendo quindi una stima di maggior gettito di circa **737 milioni** (il 2% dei 36,9 miliardi indicati in precedenza). La Tabella 3 riepiloga i passaggi che portano a questa stima. L'ipotesi si caratterizza come "prudenziale" anche in virtù del fatto che non si quantifica alcun effetto sulle imposte dirette che presumibilmente potrà scaturire dall'invio delle comunicazioni.

Tabella 3: riepilogo stima

Differenze con invio di comunicazione	-1.198
Iva a debito corrispondente	36.871
2% di incremento IVA= maggiore gettito atteso	737

In milioni di euro

Considerando, ora, il caso opposto, ovvero la possibilità che taluni acquisti intermedi siano non dichiarati, al fine evidentemente di occultare le proprie vendite senza nel contempo dichiarare un mark-up troppo ridotto, dalla Tabella 1 si evidenzia che tale fenomeno è di ammontare notevole, stimabile a **circa 51 miliardi di euro solo per il 2011**. Si noti che tale stima presenta elevati caratteri di affidabilità in quanto proviene dalle dichiarazioni Iva (e non dagli spesometri) ed è stata verificata con due diverse metodologie (una "macro", per divisione di attività economica, ed una "micro" sui singoli contribuenti). Nella quantificazione occorre porre attenzione a non includere duplicazioni in riferimento al calcolo precedente. Infatti, la sottodichiarazione delle cessioni ad altro operatore IVA potrebbe essere generata da una sottodichiarazione degli acquisti "a monte" della filiera. Per scongiurare tale eventualità l'azione operativa si concentrerà prevalentemente sui settori che operano verso il consumatore finale.

In virtù della precedente precisazione e, per ragioni operative, si ipotizza che solo un quarto delle discrepanze dia origine a comunicazioni e che l'oggetto di queste comunicazioni sia l'invito a dichiarare il solo mark-up presunto e occultato, pari mediamente al 5%. Su questo markup si prevede che il recupero avvenga sia ai fini Iva (con aliquota effettiva del 10%) sia ai fini delle imposte dirette (con aliquota effettiva del 20%). Da questa attività dovrebbe quindi derivare un gettito aggiuntivo pari a circa **191 milioni**, ovvero $5\% \times 25\% \times 30\% \times 51$ miliardi.

Il recupero di gettito derivante da queste ipotizzate attività di invito alla compliance relative ai rapporti B2B nella fornitura di beni e servizi è quindi pari a $737+191=$ **928 milioni di euro**.

La stima fornita con la presente relazione appare prudenziale atteso che è stata elaborata solo su una delle numerose fonti informative che per legge sono a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

A titolo esemplificativo si segnala la presenza di numerose informazioni provenienti da entri esterni, quali il registro delle imprese, ordini professionali, aziende erogatrici di energia elettrica sia ad uso civile che industriale, contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, tutte informazioni che consentono di individuare una maggiore capacità contributiva rispetto a quanto dichiarato. Occorre, inoltre, evidenziare il significativo scambio informativo con i comuni, oltre che per la partecipazione degli stessi all'accertamento, funzione sempre più crescente, per l'obbligo di inviare informazioni circa i lavori effettuati nell'ambito del settore dell'edilizia, compreso l'apporto dei professionisti.

A tali fonti informative domestiche, devono aggiungersi i sempre più frequenti ed affidabili scambi

informativi automatici con le Autorità fiscali estere, utili alla individuazione di redditi prodotti o posseduti all'estero e sottratti a tassazione.

La notevole mole informativa, solo esemplificativamente elencata, consentirà di restituire ai contribuenti preziose informazioni coerenti con la strategia di *compliance* prevista dalla norma e con la conseguente emersione di base imponibile.

Ai fini della stima del gettito derivante dall'entrata in vigore della disposizione occorre, altresì, considerare che l'attuazione della stessa comporta la necessità di sostenere investimenti in tecnologie e sviluppo di software, connessi all'invio delle informazioni disponibili ai contribuenti mediante l'utilizzo di nuove tecnologie, nonché costi per un limitato uso del tradizionale canale postale, stimabili in circa **20 mln di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.**

Pertanto, gli effetti finanziari netti complessivi derivanti dalla disposizione in esame risultano pari a 918 milioni di euro su base annua a partire dal 2016. Relativamente al 2015, si evidenzia che la suddetta norma comporta effetti positivi stimati prudenzialmente in 700 milioni di euro, in considerazione dei tempi tecnici dello start-up.

Gli effetti da cogliere sul versante entrata e sul versante spesa sono, quindi, così distinti:

effetti finanziari			
	2015	2016	2017
Entrate - recupero di gettito	720	928	928
Spese - tecnologie e sviluppo di software	20	10	10
effetto netto	700	918	918

in milioni di euro

Comma 19. La norma in esame proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il regime di riscossione delle entrate degli enti locali ad opera di Equitalia S.p.A. .

La disposizione ha carattere ordinamentale e non produce alcun effetto sulla finanza pubblica.

Comma 20. Nel corso di più di dieci anni, in Italia, accanto alla rete dei concessionari di Stato per la raccolta del gioco pubblico si è sviluppata una consistente rete di raccolta del gioco gestita da operatori che sono privi di concessione statale e che, come tali, di fatto esercitano una forte concorrenza nei riguardi dei concessionari statali, tanto più efficace se solo si considera che, a differenza dei primi, i secondi:

- non sono collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia dogane e monopoli, gestito da Sogei, dove tutte le singole scommesse vengono registrate, memorizzate e conservate;
- non versano imposte all'erario sulla loro raccolta;
- non sono tenuti a sopportare oneri di concessione;
- possono offrire ai giocatori, giacché svincolati dal rispetto di regole predeterminate al riguardo, un palinsesto di gioco molto più ampio e variegato;
- offrono la possibilità di effettuate giochi *on line* che, invece, sono vietati per i punti vendita di scommesse fisiche della rete legale;
- hanno costi di gestione dei singoli punti di raccolta irrisori se confrontati con quelli tipici di un negozio di gioco appartenente alla rete istituzionale dei concessionari di Stato;
- non hanno alcun onere, specie economico, conseguente alla attività di controllo e di sanzione tipica della amministrazione competente, a differenza di quanto invece accade nei riguardi di un concessionario di Stato.

Tali operatori hanno avviato, e continuano a sviluppare, un ampio contenzioso in diverse sedi giudiziarie per giungere al risultato di essere, in Italia, i soli a poter offrire gioco in assenza di concessione, diversamente da quanto accade per tutte le altre imprese concorrenti che, invece, hanno da tempo accettato di offrire gioco, per conto dello Stato, sottomettendosi al rigido — ma proprio per questo protettivo, specie per la platea dei consumatori-giocatori — sistema di condizioni derivante dall'impianto regolatorio nazionale vigente in materia di offerta di gioco legale e sicuro.

La Corte di Giustizia UE, nel ribadire più volte che il regime concessorio nazionale non confligge con i principi del Trattato CE, ha ricordato che tutte le limitazioni ai principi di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi devono essere strettamente legate a “motivi imperativi di interesse generale” e non possono discendere da esigenze di natura economica o da interessi patrimoniali dello Stato membro. Tali restrizioni possono, dunque, trovare giustificazione in base a obiettivi legati, da un lato, “alla riduzione delle occasioni di gioco” e, dall'altro, “alla lotta contro la criminalità mediante l'assoggettamento a controllo degli operatori attivi in tale settore e l'incanalamento delle attività di gioco d'azzardo entro circuiti così controllati” (cfr. Corte di Giustizia, Quarta Sezione, sentenza 16 febbraio 2012, Cause riunite C-72/10 e C-77/10).

Ciò posto, l'attività esercitata da questi operatori, come ha riconosciuto il giudice nazionale, in sede di applicazione della citata giurisprudenza comunitaria, ove ritenuta non perseguibile ai sensi dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (esercizio abusivo di scommesse), finirebbe per generare “*due profili di ingiustificato privilegio: a) la possibilità di operare senza i vincoli derivanti dal sistema concessorio (prestazione di cauzione; rischio di decadenza; limite al numero dei punti commerciali; posizionamento dei locali, e altro ancora), che invece gravano su coloro che hanno partecipato alla gara e si sono aggiudicati la concessione; b) la possibilità di stipulare contratti per la gestione dei punti di commercializzazione con persone che nei fatti non sono sottoposte ai controlli preventivi previsti dal T.U.L.P.S. e che per questo, a differenza dei gestori dei punti di commercializzazione riferibili a soggetti concessionari, non sono soggette a revoca dell'autorizzazione neppure in caso di sopravvenute situazioni di incompatibilità col regime della autorizzazione e della concessione*” (così Cass. pen., Sez. III, 16.7.2012, n. 28413).

Ebbene, nel ritenuto presupposto che non sia ormai più rinviabile — per il consistente dato dimensionale assunto nel tempo dal fenomeno riferito e per la più elevata sensibilità maturatasi nel Paese nei riguardi di interessi assolutamente superiori, quali l'ordine pubblico e la sicurezza, nonché la tutela delle fasce sociali più deboli, a partire da quella dei minori d'età — un'azione diretta a porre un argine alle criticità rilevatesi, con lo schema di norma in esame — che si propone — si intendono introdurre disposizioni finalizzate a due prioritari obiettivi:

- a) creare una “rete di garanzia”, per coloro che dovessero, anche inconsapevolmente, acquistare prodotti di gioco presso la rete degli esercenti privi di concessione dello Stato, non diversa da quella che già, da tempo, opera attraverso il sistema dei concessionari statali per la gestione della raccolta di gioco legale e sicuro;
- b) ristabilire principi di parità di condizioni tra i concessionari della rete statale e gli operatori che comunque operano in Italia privi, invece, di concessione statale, al momento facendosi scudo di orientamenti giurisprudenziali interni non pienamente allineati alle più recenti pronunce in materia della Corte di Giustizia UE.

Con lo schema di norma, in sintesi, si vuole estendere ai soggetti che operano *de facto* come una rete parallela — e più concorrenziale, giacché non soggetta al vigente quadro regolatorio statale — rispetto a quella dei concessionari di Stato, un *set* (quanto meno minimo) di obblighi e divieti che già valgono per i concessionari dello Stato e per la relativa sottostante filiera organizzativa (agenzie, punti scommesse), tra l'altro integrando nei riguardi di tali soggetti la portata del divieto di installare (presso tali luoghi di raccolta privi di concessione) apparecchi da intrattenimento della tipologia AWP e VLT, prevedendo misure che favoriscano la emersione ed individuazione dei centri di raccolta di gioco senza concessione (i quali attualmente spesso si confondono, anche per la compresenza in essi di vendita commerciale generalista) ed introducendo un sistema di determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta

unica sulle scommesse — dato che tali esercizi neppure assolvono l'imposta sul gioco, giacchè non concessionari di Stato — di natura necessariamente forfetaria, dato che questi operatori non sono evidentemente collegati al totalizzatore nazionale (dove, come già detto, tutte le singole scommesse vengono registrate, memorizzate e conservate).

Il *set* di nuove disposizioni, tra l'altro, punta altresì ad allargare — eminentemente per motivi di ordine pubblico e sicurezza — il reticolo delle opportunità, per lo Stato, di intercettare e contrastare un fenomeno sempre avvertito, anche in sede comunitaria: quello del c.d. *match fixing*.

* * *

Procedendo partitamente all'esame delle diverse componenti dello schema di norma, in disparte l'enunciato contenuto nella sua alinea, che vale altresì ad identificare il novero dei soggetti cui in concreto le disposizioni troveranno applicazione, si osserva che:

- 1) con la lettera a) viene previsto che gli obblighi previsti dalla normativa in materia di "antiriciclaggio", di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, trovano applicazione anche nei confronti di coloro che esercitano l'attività di offerta di gioco, specie di scommesse, in mancanza di concessione statale.

Infatti, l'articolo 10 del citato decreto prevede che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14". Tale ultima disposizione (v. lett. e) ed *e-bis*) si riferisce, tra l'altro, agli "operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri (...):

"e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 [oggi Agenzia delle dogane e dei monopoli];

e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".

Poiché la lettera *e-bis*) fa espresso riferimento ai "soggetti in possesso delle concessioni", con la nuova disposizione si vogliono estendere espressamente gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio anche da coloro che offrono in Italia gioco, in particolare scommesse, pur in mancanza di una concessione di Stato.

- 2) con la lettera b) si intende, oltre che eliminare un ingiustificato vantaggio competitivo di cui godono coloro che operano senza concessione statale, puntare a garantire la platea dei giocatori dai rischi di un'offerta di gioco del tutto incontrollata.

In Italia, infatti, gli eventi sui quali è possibile scommettere sono solo quelli inseriti in un "palinsesto" ufficiale, valido per tutti i concessionari di Stato, nonché in palinsesti c.d. "complementari" predisposti dai singoli concessionari e tuttavia sottoposto alla vigilanza dell'amministrazione concedente per assicurare il rispetto anche di una serie di "valori", quali quelli di natura sociale, familiare, religiosa, di costume.

Chi, invece, opera senza concessione può permettersi — a tutta evidenza — di scegliere gli eventi in totale autonomia e libertà, inserendo nel proprio palinsesto qualunque evento, senza alcuna forma di controllo statale. Tale situazione, oltre quindi determinare un ingiusto vantaggio competitivo proprio a coloro che operano senza concessione, non può affatto escludere che si consenta di scommettere anche su eventi contrari al buon costume, all'ordine pubblico o che possono offendere sentimenti religiosi o altri livelli di sensibilità.

Con la disposizione in esame, dunque, si intende porre un freno a ciò che, oggi, è frutto di una vera e propria lacuna, imponendo a tutti coloro che offrono scommesse sul territorio dello Stato il dovere di attenersi, nella scelta degli eventi oggetto del gioco, solo a quelli che derivano dal rispetto di determinati *standard*.

di poter accettare giocate solo sugli eventi (la cui numerosità, comunque, assicura la più ampia gamma di possibilità) che siano stati autorizzati dallo Stato.

3) con la lettera c) si intende colmare un'altra lacuna.

Nel circuito dei concessionari le scommesse possono essere accettate entro un determinato limite, costituito dall'importo complessivo della vincita teorica. In particolare, è previsto il divieto di accettare giocate se la vincita eventuale supera l'importo di euro diecimila.

Ora, anche questo limite deve poter valere per coloro che operano senza concessione nazionale. Ciò per una intuibile serie di ragioni positive, non ultima quella di perseguire possibili forme di ripulitura, attraverso vincite fittizie, di denaro proveniente da fonti non chiare o lecite.

4) con la lettera d) si prevede espressamente l'applicabilità, agli operatori senza concessione, delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. "Decreto Balduzzi").

La prima delle disposizioni citate prevede l'obbligo di apporre formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Peraltro, qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

Le medesime formule di avvertimento devono essere altresì riportate su apposite targhe esposte nei punti di vendita. I gestori di sale da gioco e di esercizi della rete in concessione, in cui vi sia anche offerta di scommesse, sono poi tenuti ad esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.

Il comma 8 del citato art. 7, fermo restando il divieto di gioco per i minori (di cui all'art. 24, commi da 20 a 22, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011), stabilisce il divieto di ingresso, per i minori, nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro. Il titolare dell'esercizio deve inoltre identificare la persona verosimilmente minore di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

Queste disposizioni, per come già vigenti, sono certamente suscettibili di applicazione anche nei riguardi degli esercizi in cui, per quanto in assenza di concessione, si offre gioco con vincite in denaro.

Per questo la disposizione in commento — per chiarezza ed a scanso di residui dubbi — è compilata in modo tale da ribadire sostanzialmente la persistenza applicativa delle norme innanzi citate, a tutto vantaggio della salvaguardia delle fasce sociali più deboli, a partire dai minori d'età.

5) con la lettera e) prevede l'obbligo, per il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta in cui si offrono scommesse in mancanza di concessione di comunicare, entro sette giorni, l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincite in denaro all'autorità di Pubblica sicurezza, con i dati anagrafici del soggetto che esercita tale attività. Per i punti di vendita già in essere, l'obbligo deve essere adempiuto entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Infatti, i soggetti che offrono scommesse al pubblico hanno l'obbligo di presentare all'Amministrazione una dichiarazione di inizio attività, nonché l'obbligo di richiedere all'Autorità di pubblica sicurezza il rilascio della licenza di Polizia.

In questo modo, l'Autorità di pubblica sicurezza viene a conoscenza dell'ubicazione dell'esercizio

ove viene svolta l'attività, nonché dei dati anagrafici del titolare, al fine di poter effettuare i dovuti controlli, sia preventivi sia durante la gestione, considerata la particolarità e delicatezza dell'attività ivi svolta.

I soggetti che agiscono nel settore in esame privi di concessione e, quindi, di autorizzazione di polizia, non dichiarano ad alcuno né l'inizio dell'attività né l'ubicazione dell'esercizio né il soggetto titolare del medesimo, impedendo, quindi, alle autorità di pubblica sicurezza di poter conoscere tali notizie indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed utili anche per prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata.

La norma in esame prevede l'obbligo di fornire l'ubicazione dell'esercizio in cui viene svolta l'attività ed i dati anagrafici del relativo titolare al soggetto proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta, ovvero il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, qualora diverso dal proprietario.

6) con la lettera f) si intende superare un problema che appare rilevante.

Nei riguardi degli esercizi in cui si offrono scommesse in assenza di concessione è già operante il divieto di installazione di AWP e VLT (apparecchi di cui all'art. 110, co. 6, lett. a) e b), Tulpis).

Tuttavia, a causa di un contenzioso avviato dai titolari di tali esercizi, l'effettività del divieto è posta seriamente a rischio.

L'occasione della norma in esame vuole essere, dunque, anche opportunità per ribadire la persistenza di tale divieto.

Innovativa è invece la previsione — al fine di corroborare e sostenere l'effettività di detto divieto — per cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli deve cancellare i titolari di esercizi che offrono gioco con vincite in denaro, senza concessione, dall'elenco (assolutamente generale) degli esercenti che, invece, detti apparecchi possono installare, giacché comunque ascrivibili alla rete statale di raccolta del gioco.

7) quanto alla lettera g) della norma in rassegna, si osserva che l'ordinamento nazionale, quanto meno per attenuare gli effetti della concorrenza della rete di offerta di gioco parallela rispetto a quella ufficiale, con l'art. 1, co. 66, della legge n. 220 del 2010 ha introdotto disposizioni volte stabilire che anche gli operatori di detta rete parallela sono tenuti ad assolvere l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998.

Questa disciplina — oltre a dimostrarsi gravata di adempimenti amministrativi anche per i soggetti passivi dell'imposta — tuttavia non risulta particolarmente efficiente per una tipologia di soggetti (che pure devono essere contribuenti) quali quelli cui l'attuale schema di norma è rivolto.

Per questo, con la proposta normativa in esame si intende introdurre un meccanismo di prelievo più consono, anche perché meno oneroso amministrativamente, alla tipologia di contribuenti cui lo stesso è destinato.

La logica della forfetizzazione della base imponibile è particolarmente adatta a situazioni del genere, tenuto conto della difficoltà di omogeneizzare le situazioni passive del rapporto tributario con quelle dei concessionari di Stato, considerato anche il fatto che il paniere di offerta di un operatore della rete parallela è estremamente più ampio e variegato, giacché sganciato da regole cogenti predeterminate. Inoltre, il mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestito dal *partner* tecnologico Sogei, che consente di registrare, memorizzare e conservare tutte le singole giocate, comporta che la raccolta totale realizzata da questi soggetti non può in alcun modo essere ricostruita, anche perché essi fanno capo a soggetti che dichiarano di essere stabiliti all'estero, dove affluiscono le giocate effettuate.

Pur sempre, però, la base imponibile resta ancorata alla raccolta di gioco, come in particolare previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 504 del 1998 relativamente alla raccolta di scommesse,

che certamente costituisce la tipologia di gioco predominante tra quelle offerte dalla rete parallela innanzi detta.

In particolare:

- la media della raccolta provinciale già costituisce elemento di riferimento ai fini dell'accertamento (ai sensi dell'articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);
- ai fini della determinazione della base imponibile forfetaria, appare ragionevole prevederne un aumento in considerazione di quanto segue:
 - la raccolta degli operatori non autorizzati si avvale di una posizione di ampio favore rispetto agli operatori della rete legale, garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque, potendo offrire quote molto più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato);
 - la media presa a riferimento non comprende gli eventi ippici, mentre è da ritenere con sufficiente certezza che gli operatori non autorizzati (soprattutto se collegati a bookmakers esteri, come è nella realtà attuale) offrano anche, in misura consistente, scommesse su eventi ippici nazionali e stranieri;
 - la media non tiene altresì conto del gioco on line, considerato che gli operatori fisici della rete legale non possono offrire gioco a distanza.

Il principio della riserva di legge in materia tributaria resta in ogni caso ampiamente salvaguardato, considerato che tutti gli elementi anzidetti ben giustificano il rialzo rispetto alla "media" pari al triplo di questa.

I soggetti in esame, infatti, già si attestano, verosimilmente, intorno ai valori massimi (se non superiori) di quella degli operatori della rete legale, data la posizione di ampio favore garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque assai più in alto della media, potendo offrire quote più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato). Inoltre, la possibilità di offrire molteplici prodotti, vietati agli operatori regolari, sia in termini di "palinsesto", sia in termini di giochi (on line, ippica, ecc.), conducono a ritenere ragionevole prevedere la base imponibile forfetaria pari al triplo della media provinciale.

Per quanto riguarda l'aliquota applicabile, l'art. 4 del D.Lgs n. 504 del 1998 prevede aliquote molto diversificate a seconda della tipologia di evento (26,80 per cento per i concorsi pronostici, 22,50 per cento per la scommessa tris, 15,70 per cento per ogni scommessa ippica, un ventaglio di aliquote che va dal 2 all'8 per cento per le scommesse sportive). La disposizione assume applicabile la massima aliquota prevista per le scommesse sportive (8%), posto che la mancanza di collegamento di questi operatori al totalizzatore nazionale non consente di verificare le tipologie di eventi oggetto di scommessa.

Si evidenzia, da un lato, che l'aliquota dell'8 per cento è molto più bassa di quella applicabile alle scommesse ippiche e, dall'altro, che gli operatori in discorso, a differenza dei concessionari, non corrispondono alcunché a titolo di canone concessorio.

- 8) con la lettera h), infine, si prevedono le sanzioni amministrative per le violazioni agli obblighi e divieti di cui alle fattispecie previste dalle lettere da b) a f). Quanto alle lettere a) e g) non occorre individuare sanzioni giacché i sistemi legali vigenti, richiamati dalle fattispecie in esse contemplate, già sono dotate di propri apparati sanzionatori.

* * *

Quanto alle previsioni di maggior gettito possono valere i seguenti elementi.

Con riferimento alla disposizione introdotta dalla lettera g), da dichiarazioni rese, anche recentemente, dalle associazioni di categoria e divulgate dai media, i punti di offerta non autorizzati supererebbero le

7.000 unità. Prudenzialmente, la platea dei contribuenti interessati può essere plausibilmente stimata in circa 7.000 unità.

Per una stima della possibile entità dell'imponibile medio forfettario per ciascun punto di raccolta non autorizzato può procedersi come segue.

Dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza e dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, emerge che la rete degli operatori non autorizzati è principalmente localizzata nelle grandi aree urbane e nelle zone meridionali, dove la raccolta media è di gran lunga più alta.

La raccolta media provinciale (elemento di riferimento per la determinazione dell'imponibile forfettario) può, con dato di sintesi, considerarsi pari a circa 400.000 euro annui, come emerge dai dati ufficiali pubblicati sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Triplicando, come previsto dalla norma, il detto importo di 400.000 euro, si attiene un ammontare medio pari a 1.200.000 euro che, moltiplicato per i 7.000 punti non autorizzati (prudenzialmente stimati), dà una base imponibile complessiva pari a 8,4 miliardi di euro.

Applicando a tale base l'aliquota prevista dalla norma (8%) si ottiene un potenziale gettito pari a circa 672 milioni di euro che, ragioni di cautela inducono comunque a stimare come non superiore ai 600 milioni di euro.

Infine, dall'applicazione delle sanzioni amministrative introdotte dalla lettera h) per le violazioni agli obblighi e divieti di cui alle fattispecie previste dalle lettere da b) a f), nonché di quelle già applicabili, in base alla legislazione vigente, alle fattispecie di cui alle lettere a) e g), derivano maggiori entrate che, tuttavia, per motivi prudenziali, non vengono quantificate ai fini delle previsioni di maggior gettito.

Comma 21-22. Aumento PREU e riduzione payout

Con la norma in rassegna si dispone una riduzione, rispetto alla legislazione vigente, della percentuale di restituzione in vincita (c.d. *payout*) per il gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni (c.d. AWP) in misura pari a 4 punti percentuali. Simmetricamente, tenuto conto del rapporto strutturale che intercorre tra *payout* e imposizione fiscale sul gioco in argomento, l'aliquota di imposizione viene elevata al 17 per cento. Nei fatti, rispetto alla legislazione vigente, l'incremento dell'aliquota di imposizione è pari a 4,3 punti percentuali.

Relativamente, invece, al gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto regio decreto n. 773 del 1931 (c.d. VLT) la riduzione della percentuale di restituzione in vincita (c.d. *payout*) è stabilita in 15 punti percentuali. Simmetricamente, per quanto già detto, l'aliquota di imposizione viene elevata al 20 per cento. Nei fatti, rispetto alla legislazione vigente, l'incremento dell'aliquota di imposizione è pari a 15 punti percentuali.

Prudenzialmente non si stima alcun gettito quale effetto della norma. Ogni eventuale aumento di gettito, determinato annualmente a consuntivo, verrà attribuito al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'art.1, comma 430, della legge n. 147/2013.

commi 23 e 25 - Disposizioni in materia di apparecchi per il gioco con vincite in denaro non collegati alla rete statale di raccolta del gioco

Comma 23, lett. a)

Dai dati in possesso dell'Amministrazione, può stimarsi che ogni anno vengano accertate violazioni

relative ad apparecchi scollegati pari a circa 1.550 apparecchi. Quindi, considerato che il disegno di legge prevede l'aumento dell'aliquota del 13% (applicabile dal 1.1.2015) al 17% a decorrere dal 1.4.2015 e che la raccolta presunta è pari a 1.500 euro per ogni giorno di gioco, può stimarsi un maggior introito erariale così quantificato:

- $1.500 \times 365 = 547.500$
- $547.500 \times 1.550 = 848.625.000$
- $848.625.000 \times 13\% = 110.321.250$ (su base annua)
- $110.321.250 / 12 \times 3 = 27.580.312$
- $848.625.000 \times 17\% = 144.266.250$ (su base annua)
- $144.266.250 / 12 \times 9 = 108.199.687$
- TOTALE: 135.780.000

A tale importo occorre aggiungere le sanzioni, previste dall'art. 39-quinquies, del predetto D.L. n. 269 del 2003, stabilite dal 240 al 480 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000, che, per prudenza, non vengono quantificate ai fini delle previsioni di maggior gettito.

Comma 23, lett. b)

Dai dati in possesso dell'Amministrazione, può stimarsi che ogni anno vengano accertate almeno 10 mila violazioni della specie su un numero di circa 10 mila apparecchi. Quindi può stimarsi un maggior introito erariale così quantificato:

- $1.500 \times 365 = 547.500$
- $547.500 \times 10.000 = 5.475.000.000$
- $5.475.000.000 \times 3\% = 164.250.000$ (su base annua)
- TOTALE: 164.250.000

A tale importo occorre aggiungere le sanzioni, previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1998 stabilite dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta, che, per prudenza, non vengono quantificate ai fini delle previsioni di maggior gettito.

Totale comma 23, lett. a) e b)

$$135.780.000 + 164.250.000 = \underline{300.030.000}$$

Premesso che, per la lettera a), l'incremento al 17% dell'aliquota del prelievo sulla raccolta di gioco interesserà l'intero anno dal 2016, si può assumere che le misure in questione possano assicurare un gettito di circa 300 milioni annui a decorrere dal 2015.

Comma 26. Enti non commerciali

La normativa proposta intende ridurre a partire dal periodo di imposta 2014 la quota esente dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali dall'attuale 95 per cento al 22,26 per cento, equiparando la tassazione dei dividendi percepiti dagli Enti non commerciali a quella delle persone fisiche.

In via generale per gli enti non commerciali, provvisoriamente annoverati tra i soggetti cui si applica l'IRES, i redditi di capitale continuano a concorrere alla formazione della base imponibile secondo le regole di determinazione contenute nel titolo I del TUIR. Tuttavia ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 344 del 2003, gli utili percepiti dagli enti non commerciali nel limite del 95 per cento del relativo ammontare non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile, in quanto esclusi, anche se conseguiti nell'esercizio di impresa. Si propone di aumentare la quota imponibile stabilendola in misura uguale a quella delle persone fisiche con partecipazioni qualificate (77,74 per cento).

Per la stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi UNICO enti non commerciali ultime disponibili (UNICO2013); dai dati del quadro RF risulta che la quota di utili esclusa (rigo RF41, 95 per cento) è circa 4,2 milioni di euro da parte di 32 contribuenti mentre dai dati del quadro RL la quota imponibile (rigo 1 colonna 2, il 5% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2012 desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 3), è circa 74,7 milioni di euro relativi a 1.291 contribuenti. In via prudenziale non si considera il dato del quadro RG (reddito di impresa a contabilità semplificata) in quanto la eventuale quota imponibile deve essere indicata al rigo RG10 colonna 5 indistintamente assieme a numerose altre fattispecie.

Calcolando testa su testa il recupero di gettito netto conseguente alla maggiore quota imponibile (72,74%) si ottengono circa **255,5** milioni di euro da parte di 1.288 contribuenti a fronte di circa $(4,2 / 95\% + 74,7 / 5\%) \times 72,74\% = 1.089,95$ milioni di euro.

Di cassa con un acconto del 75% l'andamento è il seguente:

Cassa	2015	2016	2017
IRES	+447,2	+255,5	+255,5

Milioni di euro

Comma 27. Ritenute ristrutturazioni

La disposizione prevede l'innalzamento dal vigente 4% al 8% della ritenuta d'acconto sulle spese per interventi di qualificazione edilizia e di efficientamento energetico.

Dall'analisi dei dati dei versamenti effettuati si stima un effetto finanziario positivo per il solo anno 2015 di **920 milioni di euro**.

Comma 28-29. Rendite finanziarie

La norma dispone la tassazione dei rendimenti delle polizze vita che contemplano tra le cause che danno diritto all'indennizzo anche il caso morte. I rendimenti di tali polizze, a legislazione vigente, non sono soggette a tassazione.

Dai dati forniti dagli operatori del settore risulta che l'ammontare degli indennizzi erogati corrispondenti al Ramo I, III e V, è di circa 65,7 miliardi di euro. Di tale importo circa il 15% è riferibile a polizze che contemplano il caso morte. Pertanto ipotizzando un rendimento medio del 10% si perviene ad un recupero di base imponibile potenziale di circa:

$$65,7 \text{ mld} \times 15\% \times 10\% = 1,07 \text{ miliardi di euro.}$$

Considerato che la disposizione stabilisce che l'aliquota di tassazione da applicare è quella vigente al momento della maturazione del rendimento e considerate le riforme intervenute nel corso degli ultimi anni in materia di tassazione dei rendimenti delle attività finanziarie si è stimata prudenzialmente un'aliquota media del 14%.

Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte si stima un **recupero di gettito annuo di circa 150 milioni di euro. Per il 2015 si stima un recupero di gettito pari 137,5 milioni di euro.**

Comma 30. De minimis

Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

Comma 31. La proposta in esame prevede l'abolizione dell'agevolazione in materia di tassazione del bollo di cui all'articolo 63 della legge n. 342/2000 per le auto e le moto che ricadono nella fascia di anzianità tra i 20 e i 30 anni

Ai fini della stima sono state utilizzate le informazioni pervenute dal Ministero dei Trasporti, riguardanti le autovetture (circa 447mila) e i motoveicoli (circa 152mila) che perderebbero l'agevolazione.

In mancanza di dati puntuali, la stima è stata effettuata applicando un importo di bollo medio desunto dalla base dati dei veicoli e riferito alle autovetture e ai motoveicoli con anzianità simile: in particolare, si è stimato un bollo medio di 166,5 euro per le auto e di 94 euro per le moto con un gettito complessivo di 88,8 milioni di euro.

Occorre però considerare che i veicoli in questione pagano, se circolanti, una tassa di circolazione annuale il cui gettito può essere stimato in circa 8,8 milioni di euro per le auto e in circa 1,4 milioni di euro per le moto.

Il maggior gettito stimato per la proposta in esame risulta pertanto essere di 78,5 milioni di euro su base annua.

Comma 32. L'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto che il Fondo di rotazione della legge 183/1987 finanzia interventi complementari ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali UE 2014/2020.

Al fine di adeguare tale previsione ai contenuti dell'Accordo di partenariato con l'Unione europea in corso di definitiva approvazione da parte della Commissione europea, il comma in questione amplia la possibilità di attivazione di programmi complementari, aggiungendo ai fondi strutturali (FESR e Fondo sociale europeo) anche i Fondi per lo sviluppo rurale e la pesca (FEASR e FEAMP).

Tale ampliamento non comporta alcun incremento di spesa, in quanto il citato Fondo di rotazione interviene a finanziare i predetti programmi nei limiti delle dotazioni già previste in bilancio a legislazione vigente. Dalla norma, pertanto, non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.

Comma 33. Il comma in questione amplia la possibilità, offerta dall'art. 1, comma 243, della legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) di attivare anticipazioni su Programmi UE 2014/2020 a titolarità dei Ministeri, aggiungendo ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali, dai fondi FEASR e FEAMP (Sviluppo rurale e pesca) anche gli interventi cofinanziati da altre linee del bilancio comunitario, al fine di venire incontro alle esigenze di pronta attivazione degli stessi.

Tale ampliamento opera comunque nel limite di 500 milioni annui a valere sulle disponibilità di bilancio del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, già previsti a legislazione vigente. Dalla norma pertanto non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.

Comma 34. I Regolamenti comunitari che disciplinano l'intervento dei Fondi di investimento europei (SIE) relativi al periodo 2014/2020 prevedono per gli Stati membri e le singole Amministrazioni titolari degli interventi operativi l'obbligo di utilizzo di strumenti informatici evoluti per supportare i processi di gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle azioni, ivi compreso lo scambio elettronico dei dati con il sistema comunitario SFC 2014 e con i beneficiari dei contributi. La tempestiva attivazione di tali sistemi rappresenta una condizionalità specifica che sarà valutata dalla Commissione europea in

sede di analisi dei sistemi di gestione e controllo dei programmi.

Per dare seguito a tale adempimento, la norma in questione, prevede che il Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987 assicuri le risorse necessarie per la messa in opera dei sistemi informatici di cui trattasi. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, in quanto il Fondo opera nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie già previste in bilancio a legislazione vigente.

Comma 35. Al fine di garantire la ulteriore accelerazione e semplificazione dell'iter dei pagamenti (in favore dei beneficiari finali pubblici e privati) riguardanti la quota comunitaria e di cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, nonché di quelli complementari alla programmazione comunitaria, la norma in questione prevede la possibilità che il Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 provveda alle erogazioni a proprio carico anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna Amministrazione titolare degli interventi stessi.

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, in quanto il Fondo di rotazione interviene nei limiti delle proprie disponibilità già previste in bilancio a legislazione vigente.

Comma 36. La norma in questione definisce i criteri per la copertura dell'onere di parte nazionale riguardante i programmi della cooperazione territoriale europea, a seguito dell'avvio della relativa programmazione. Si tratta, in particolare, dei programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea di cui al Regolamento UE n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013, di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello strumento europeo di vicinato di cui al Regolamento UE n. 232/2014 dell'11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana, nonché dei programmi di assistenza alla pre-adesione – IPA II di cui al Regolamento UE n. 231/2014 dell'11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana. A tali programmi si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 241 della L. 147/2013. Il Fondo di rotazione provvede al cofinanziamento dei suddetti programmi nel limite del 25% della spesa pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma, nei limiti delle proprie disponibilità già previste in bilancio a legislazione vigente. Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, in quanto gravano sulle disponibilità del citato Fondo di rotazione già previste in bilancio a legislazione vigente.

Comma 37. La normativa comunitaria prevede che l'Autorità di gestione e l'Autorità di audit dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali possano far parte della stessa Amministrazione titolare di tali programmi solo se si verificano le condizioni di cui all'Art. 123 del Regolamento UE N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

La norma prevede che per i Programmi operativi a titolarità dei Ministeri, cofinanziati dai fondi strutturali europei, che non soddisfano tali condizioni, le funzioni di Autorità di audit sono svolte dall'UVER o dal MEF-DRGS-IGRUE in attuazione dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Unione europea.

Tale misura è finalizzata ad una riduzione complessiva del numero delle Autorità di audit nazionali, ad assicurare l'indipendenza tra le funzioni di gestione e controllo dei programmi, razionalizzando e migliorando l'efficacia delle attività di controllo sull'utilizzo delle risorse comunitarie. Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.

Commi 38 e 39. La norma destina agli interventi programmati per la strategia di sviluppo delle Aree interne ulteriori 90 milioni di euro rispetto a quelli già stanziati dalla legge di stabilità 2014, a carico del Fondo di rotazione della legge 183/1987.

Essa è finalizzata a rafforzare la strategia nazionale per le aree interne del Paese, così come delineata nell'Accordo di partenariato per il periodo di programmazione dei fondi europei 2014/2020. Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, essendo coperta dalle disponibilità del Fondo di rotazione già previste a legislazione vigente.

Comma 40. La norma non comporta oneri finanziari.

Articolo 45

Ulteriori misure di copertura

Comma 1 La disposizione riduce la dotazione del Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Dalla disposizione consegue, pertanto, nell'ambito del Conto delle PA, una minore spesa per prestazioni sociali in denaro, aggregato nel quale è stato scontato a legislazione vigente l'ammontare di tale fondo, per 2.685 milioni di euro per l'anno 2015, 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Comma 2 La disposizione riduce la dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 331,533 milioni di euro per l'anno 2015, 18,533 milioni di euro a decorre dall'anno 2016.

Commi 3. La norma in oggetto propone:

alla lettera a), che *“L'aliquota Iva del 10 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di ulteriore un punto percentuali dal 1° gennaio 2017”*,

alla lettera b), che *“L'aliquota Iva del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore mezzo punto percentuale dal 1° gennaio 2018”*.

Da fonte Risorse proprie risulta che un punto percentuale dell'aliquota del 10% attualmente vale 2.319 milioni di euro, mentre un punto percentuale dell'aliquota del 22% vale 4.088 milioni di euro.

Di conseguenza l'entrata in vigore della norma produce un aumento di gettito il cui l'andamento risulta il seguente (in milioni di euro):

	2016	2017	2018
Aliquota 10% al 12%	4.638	4.638	4.638
Aliquota dal 12% al 13%		2.319	2.319
Aliquota dal 22% al 24 %	8.176	8.176	8.176
Aliquota dal 24% al 25%		4.088	4.088
Aliquota dal 25% al 25,5%			2.044
TOTALE	12.814	19.221	21.265



alla lettera c), la norma dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato 1 al Testo Unico delle Accise - Decreto Legislativo 504/1995, sono aumentate in misura tale da determinare ulteriori maggiori entrate nette non inferiori a **700 milioni di euro dal 2018**.

Comma 4. Le misure di cui al comma 3 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

Comma 5. Il fondo per la compensazione degli effetti derivanti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali è ridotto di 35 milioni per l'anno 2015.


Comma 6. La disposizione prevede, tenuto conto anche degli andamenti registrati e presumibili dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 67/2011 il ridimensionamento del relativo Fondo.

Dalla disposizione conseguono economie di spesa, in termini di minore spesa pensionistica, di 150 mln di euro annui a decorrere dal 2015.

Comma 7. La disposizione prevede con effetto dall'anno 2015 il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Inps, di 20 mln euro per l'anno 2015 e di 120 mln di euro a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti, a decorrere dall'anno 2015, dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. E' espressamente previsto che tali risorse gravino sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.


Dalla disposizione conseguono economie in termini di minori trasferimenti ai fondi interprofessionali per 20 mln di euro per l'anno 2015 e per 120 mln di euro a decorrere dall'anno 2016.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

22 OTT. 2014



PAGINA BIANCA



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio del coordinamento legislativo

P.650

Roma, 14.10.2014

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
ROMA

e, p.c.

All'Ufficio legislativo Economia
SEDE

All'Ufficio legislativo Finanze
SEDE

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
SEDE

OGGETTO: schema di disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)". Esenzione dalla predisposizione dell'AIR.

In riferimento allo schema di disegno di legge richiamato in oggetto, che sarà sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2014, in ragione della peculiare complessità e ampiezza dell'intervento normativo, si chiede che questa Amministrazione, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, venga esonerata dalla predisposizione dall'Analisi dell'impatto della Regolamentazione (AIR).

IL CAPO DELL'UFFICIO

Avv. Carlo Sica

preso atto dell'informativa al Consiglio dei Ministri del 15 ottobre u.s. e in conformità a quanto avvenuto per gli analoghi provvedimenti degli anni precedenti,
SI CONCEDE:

IL CAPO DIPARTIMENTO

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

RISULTATI DIFFERENZIALI
E GESTIONI PREVIDENZIALI

ART. 1.

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato).

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2015, 2016 e 2017, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

ART. 2.

(Gestioni previdenziali).

1. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c*), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli

importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

TITOLO II

MISURE PER LA CRESCITA, PER L'OC- CUPAZIONE E PER IL FINANZIAMENTO DI ALTRE ESIGENZE

CAPO I

MISURE PER LA CRESCITA

ART. 3.

*(Fondo per la realizzazione del Piano
« La buona scuola »).*

1. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, e per una valorizzazione dei docenti e dell'autonomia scolastica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per la realizzazione del Piano « La buona scuola », con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli interventi previsti nel Piano « La buona scuola », con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni di docenti, e al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro.

ART. 4.

(Stabilizzazione del bonus di 80 euro).

1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« *1-bis*. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a*), e 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *h-bis*) e *l*), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a:

1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro ».

2. Il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13, comma *1-bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal presente articolo, è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi del comma 1 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 1 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest'ultimo caso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario. Con riferi-

mento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all'applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

ART. 5.

(Deduzione del costo del lavoro dall'imponibile IRAP).

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-*septies* è aggiunto il seguente:

« 4-*octies*. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera *a*), 1-*bis*, 4-*bis.1* e 4-*quater* ».

2. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.

3. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni.

4. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « 4-*bis.1* » sono aggiunte le seguenti: « e 4-*octies* ».

ART. 6.

*(Trattamento di fine rapporto
in busta paga).*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 756 è inserito il seguente:

« 756-bis. In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All'atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della

quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente »;

b) al comma 756, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero all'opzione di cui al comma 756-*bis* ».

2. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della presente legge non si tiene conto delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione di cui all'articolo 1, comma 756-*bis*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal presente articolo.

3. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo n. 252 del 2005, trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al citato comma 756-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

4. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 ad-

detti, i quali optino per lo schema di accesso al credito di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal presente articolo, e non si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di cui al comma 7 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

5. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di cui all'articolo 1, comma 756-*bis*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dal presente articolo, possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di cui al comma 7 e da garanzia dello Stato di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

6. Al fine di accedere ai finanziamenti di cui al comma 5, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finan-

ziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti, assistiti dalle garanzie di cui al comma 7, non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro di cui all'articolo 2120 del codice civile. Al rimborso correlato al finanziamento effettuato dalle imprese non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

7. È istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 5 per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 a carico del bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 4, secondo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed onerosa nella misura di cui al comma 4. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca per l'importo pagato nel privilegio di cui all'articolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Per tali somme si applicano le medesime modalità di recupero dei crediti contributivi.

8. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia dello Stato di ultima istanza sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 7.

(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e regime opzionale).

1. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — *(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo).* — 1. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi di imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisi-

zione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera *c*);

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:

a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione UNESCO Isced (*International Standard Classification of Education*) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

7. Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle medesime.

8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'im-

posta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

9. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

10. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al periodo precedente sono ammissibili entro il limite massimo di

euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

12. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d'imposta previsto dal presente decreto.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.

15. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ».

2. Al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, l'allegato 1 di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.

3. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi commi. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.

4. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono esercitare l'opzione

di cui al comma 3 del presente articolo a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

5. I redditi dei soggetti indicati al comma 3 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni indicati il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo beneficia dell'esclusione di cui al presente comma a condizione che lo stesso sia determinato sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. In tali ipotesi la procedura di *ruling* ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, l'agevolazione spetta a condizione che gli stessi siano determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 269 del 2003, e successive modificazioni.

6. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui al comma 5, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo

di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 5. Si applicano le disposizioni relative al *ruling* previste dal terzo periodo del comma 5.

7. Le disposizioni dei commi da 3 a 6 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 3 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 5.

8. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 5 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.

9. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 3 rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

10. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 3 a 9, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 5 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 8.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per tale periodo di imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo di cui al comma 5 è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento.

ART. 8.

(*Ecobonus e ristrutturazione*).

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 »;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, alinea, le parole da: « La detrazione è pari a » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « La detrazione è pari al 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015 »;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: « al 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2015 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le spese di cui al presente comma sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1 ».

ART. 9.

*(Regime fiscale agevolato
per lavoratori autonomi).*

1. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni

applicano il regime forfetario di cui al presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente:

a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;

b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all'articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:

1) per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;

2) per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

3) i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'im-

presa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50 per cento;

4) non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore al limite di cui agli articoli 54, comma 2, secondo periodo, e 102, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni;

5) non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1, lettera *a*), per l'accesso al regime:

a) non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549;

b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

3. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Non possono avvalersi del regime forfetario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno

degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 1: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali; b) applicano alle cessioni di beni intracomunitarie l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; c) applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai

medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; e) applicano alle importazioni, alle esportazioni ed alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ferma restando l'impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera c), e secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. Per le operazioni di cui al presente comma i contribuenti di cui al comma 1 non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

6. Salvo quanto disposto dal comma 7, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni.

7. I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

8. Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica da operarsi nella dichiarazione

dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analogia rettificata della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

9. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto è computata anche l'imposta relativa alle operazioni, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità, di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Nella stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigore dell'opzione di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

10. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

12. Al fine di favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 11 è ridotto di un terzo, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi,

realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 1.

13. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Analoghe disposizioni si applicano ai fini della determinazione del valore della produzione netta.

14. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

15. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 11 secondo le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

16. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 1 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e suc-

cessive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.

17. I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

18. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 4.

19. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e i compensi che, in base alle regole del regime forfetario, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa i ricavi e i compensi che, ancorché di competenza del periodo in cui il reddito è stato determinato in base alle regole del regime forfetario, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfetario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfe-

tario non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel caso di cessione, successivamente all'uscita dal regime forfetario, di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, ai fini del calcolo dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza determinata, rispettivamente, ai sensi degli articoli 86 e 101 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume come costo non ammortizzato quello risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti nel corso del regime forfetario, si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto.

20. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e dei parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.

21. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 4 che determinano la cessazione del regime previsto dal presente articolo, nonché le condizioni di cui al comma 12, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggiore reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno suc-

cessivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 4.

22. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, rileva anche il reddito determinato ai sensi del comma 11 del presente articolo. Tale reddito non rileva ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

23. I soggetti di cui al comma 1 esercenti attività d'impresa possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato di cui ai commi da 24 a 31.

24. Per i soggetti di cui al comma 23 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

25. Nel caso in cui siano presenti coadiuvanti o coadiutori, il soggetto di cui al comma 23 del presente articolo può indicare la quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori, fino a un massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per tali soggetti, il reddito imponibile sul quale calcolare la contribuzione dovuta si determina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni.

26. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da parte dei soggetti di cui al comma 23 sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

27. Ai soggetti di cui al comma 23 del presente articolo e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni

dell'INPS e con più di 65 anni di età, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

28. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

29. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica taluna delle fattispecie di cui al comma 4. La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di determinazione e di versamento del contributo dovuto. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano le condizioni di cui al comma 1. Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 nell'anno della richiesta stessa.

30. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 1 che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'INPS; i soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione. Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle modalità indicate, l'accesso al regime agevolato potrà avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di cui al comma 1.

31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate e l'INPS stabiliscono le modalità operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato.

32. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 35:

a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

b) l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

33. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, applicano, salvo opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, il regime forfetario.

34. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 12 del presente articolo per i soli periodi di imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

35. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completa-

mento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

36. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le relative modalità applicative.

ART. 10.

(Misure per l'efficienza del sistema giudiziario).

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.

ART. 11.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive).

1. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro

un apposito fondo, con una dotazione di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

ART. 12.

*(Sgravi contributivi per assunzioni
a tempo indeterminato).*

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto,

hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, sono soppressi con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015.

3. Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo si provvede, quanto a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 500 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 settembre 2014.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Gruppo di azione coesione di cui al decreto del Ministro della coesione territoriale 1° agosto 2012 provvede all'individuazione delle specifiche linee di intervento oggetto di riprogrammazione ai sensi del comma 3.

5. Le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'Erario.

ART. 13.

(Misure per la famiglia).

1. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno,

per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che i genitori abbiano conseguito, nell'anno solare precedente a quello di nascita del figlio beneficiario, un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente non superiore a 90.000 euro. Il predetto limite di reddito non opera nel caso in cui il figlio, nato o adottato, sia quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni per l'attuazione del comma 1.

3. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, inviando rela-

zioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno di cui al comma 1, primo periodo, e il limite di reddito di cui al comma 1, secondo periodo.

4. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in 202 milioni di euro per l'anno 2015, di 607 milioni di euro per l'anno 2016, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, di 607 milioni di euro per l'anno 2019 e di 202 milioni di euro per l'anno 2020.

5. Anche ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle somme erogate ai sensi del presente articolo.

6. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 298 milioni per l'anno 2015, da destinare a interventi in favore della famiglia. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati la destinazione del fondo, i criteri di riparto, l'individuazione degli obiettivi e le conseguenti disposizioni attuative.

ART. 14.

(Contrasto della ludopatia).

1. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 39,

comma 2, a decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo. Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 della *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

ART. 15.

(Erogazioni liberali alle ONLUS).

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1.1, le parole: « per importo non superiore a 2.065 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « per importo non superiore a 30.000 euro annui »;

b) all'articolo 100, comma 2, lettera h), le parole: « per importo non superiore a 2.065,83 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per importo non superiore a 30.000 euro ».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

ART. 16.

(Cofinanziamento e cessione di frequenze).

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo *Supplemental Down Link* (SDL) con l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. L'Autorità emana l'eventuale regolamento di gara entro il 15 marzo 2015. Il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure selettive per l'assegnazione delle frequenze di cui al presente comma entro i successivi trenta giorni e le conclude entro il 31 ottobre 2015. La liberazione delle frequenze di cui al presente comma per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili per applicazioni del tipo SDL deve avere luogo entro il 30 giugno 2015.

2. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, fino all'importo massimo di 700 milioni di euro, sono destinati per le finalità di cui all'articolo 36, comma 6, numero 4). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla finalizzazione degli eventuali proventi derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, ivi compresa l'eventuale riassegnazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

ART. 17.

(Politiche invariate)

1. È autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Al fine di favorire la competitività e di razionalizzare il sistema dell'autotrasporto, una quota non superiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare processi di ristrutturazione e aggregazione.

3. Per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Le risorse sono ripartite con delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) previa verifica dell'attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa

di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

5. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

6. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

7. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Nell'ambito delle risorse del Fondo, nella dotazione di cui al comma 9, è individuata in sede di riparto tra le regioni, mediante intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, una quota fino ad un massimo di 100 milioni di euro destinata al rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni.

8. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

9. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

10. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, per l'anno 2015, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

11. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

12. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, è incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

13. Al fine di assicurare l'ampliamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

14. Al fine di una migliore gestione e allocazione della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse del Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che è conseguentemente soppresso, sono trasferite, per le medesime finalità, in un apposito Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse del Fondo istituito ai sensi del presente comma sono incrementate di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

15. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i minori stranieri non accompagnati presenti nel

territorio nazionale accedono, nei limiti delle risorse e dei posti disponibili, ai servizi di accoglienza finanziati con il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

16. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2015. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, è conseguentemente riconosciuto per l'anno 2015, a valere sulle risorse stanziare per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

17. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo fino al 31 dicembre 2011, si provvede mediante l'attribuzione, alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 200 milioni di euro per l'anno 2016, di 289 milioni di euro per l'anno 2017 e di 146 milioni di euro per l'anno 2018. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015, previo riscontro del Ministero della salute.

18. Per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

19. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, è incrementato di 3.300 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate, anche parzialmente, a condizione che sia verificato il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del medesimo anno e comunque non prima del mese di ottobre.

20. Per le esigenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Continuano ad applicarsi anche per gli anni 2015, 2016 e 2017 le disposizioni di cui ai commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* del citato articolo 3 del decreto-legge n. 136 del 2013.

21. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

22. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni, è autorizzata la

spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

23. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, secondo quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ART. 18.

(Superamento della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

1. All'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 15 gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 gennaio 2016 »;

b) le parole: « 1° gennaio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2016 »;

c) le parole: « 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, » sono soppresse;

d) le parole: « 7.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 4.000 milioni »;

e) le parole: « 10.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 7.000 milioni ».

ART. 19.

(Imprese).

1. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato n. 5 annesso alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al

periodo precedente spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.

2. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV SpA per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1997 ».

3. All'articolo 17-*undecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per ciascuno degli anni 2014 e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2014 »;

b) al comma 6, le parole: « Per gli anni 2014 e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2014 ».

4. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, finalizzate a favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sono destinate all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario secondo le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 4 a 7 e la ripartizione delle risorse su base regionale erogate diretta-

mente alle società che espletano i servizi di trasporto pubblico locale in particolare, secondo i seguenti criteri:

a) maggiore carico medio per servizio effettuato;

b) condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;

c) graduatoria su base regionale dei soggetti direttamente beneficiari dell'erogazione del contributo.

6. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse per le finalità di cui al comma 4.

7. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di assumere le funzioni di centro unico di acquisto, indicando le tipologie di veicoli, in relazione alle quote spettanti a seguito del riparto delle risorse disponibili.

8. In coerenza con i contratti di programma-parte investimenti e parte servizi stipulati con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) e in attuazione dei medesimi contratti di programma, nonché in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE, la Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017 persegue i seguenti assi di intervento attraverso i connessi programmi di investimento:

a) manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale;

b) sviluppo degli investimenti per grandi infrastrutture.

9. All'interno del programma di investimento di cui alla lettera *b)* del comma 8 e, in particolare, per la continuità dei lavori delle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Milano-Venezia, della tratta terzo valico dei Giovi della linea AV/AC Milano-Genova, delle tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero, autorizzate o in corso di autorizzazione

con le modalità previste dai commi 232, 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere.

10. In ottemperanza all'articolo 4 del contratto di programma-parte investimenti relativamente ai programmi di cui al comma 8 entro il mese di giugno di ogni anno e a consuntivo sulle attività dell'anno precedente, RFI presenta una relazione al Ministero vigilante, per la trasmissione al CIPE, in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per investimenti, all'avanzamento lavori e alla consegna in esercizio delle spese connesse agli investimenti completati per ciascun programma di investimento, nonché agli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 16,335 milioni di euro per l'anno 2015 e a 38,690 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

ART. 20.

(Razionalizzazione di enti).

1. I trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi pubblici elencati nell'allegato n. 6 annesso alla presente legge, sono ridotti per gli importi ivi indicati.

2. Nell'ambito del piano di razionalizzazione e di riassetto industriale del gruppo RAI-Radiotelevisione italiana Spa, per le medesime finalità previste dal comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché allo scopo di ampliare e rendere maggiormente efficaci i processi interni al gruppo RAI orientati a un miglioramento della gestione, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa può cedere sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, attività immobiliari e quote di società partecipate, garantendo comunque la continuità del servizio erogato. In caso di cessione di partecipazioni in società ritenute strategiche per lo svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo, anche qualora la stessa non sia tale da determinare la perdita del controllo, le modalità di alienazione sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Alla cessione di attività immobiliari la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa può provvedere anche mediante cessione a fondi comuni di investimento immobiliare.

ART. 21.

(Pubblico impiego).

1. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: « negli anni 2013 e 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2013, 2014 e 2015 ».

2. All'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « Per gli anni 2015-2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2015-2018 ».

3. Le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, come prorogate fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2015. Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

4. Sono abrogati gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e l'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. All'articolo 1870, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « pari al 70 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 50 per cento ». Tale percentuale di calcolo trova applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2015.

6. Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma 1, lettere da *a*) ad *e*), e successive modificazioni, nonché quelli previsti dall'articolo 1804, comma 1, lettere da *a*) ad *e*), e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti alla metà.

7. L'articolo 2261 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è abrogato. Sono, altresì, abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 2262 e i commi 1 e 2 dell'articolo 2161 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.

8. L'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, si interpreta nel senso che i trattamenti economici accessori derivanti dall'applicazione delle disposizioni ivi contenute non sono cumulabili con quelli corrisposti da altre amministrazioni pubbliche, fermi restando gli effetti delle sentenze passate in giudicato e delle transazioni definite alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i trattamenti accessori da corrispondere ai sensi del citato articolo 7

della legge n. 362 del 1999, ferma restando l'incumulabilità di cui al presente articolo, possono essere attribuiti esclusivamente al personale in servizio presso il Ministero della salute e l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in base agli obiettivi raggiunti presso le rispettive strutture di appartenenza.

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 119 milioni di euro per l'anno 2015.

10. Le somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2015.

11. Le assunzioni di personale di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per l'anno 2015, possono essere effettuate con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2015, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 3, commi 3-*quater* e 3-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi, per un risparmio complessivo non inferiore a 27,2 milioni di euro.

12. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di razionalizzazione delle risorse disponibili e di quelle connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, in relazione alla specificità ad esse riconosciuta, nelle more della definizione delle procedure contrattuali e negoziali di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente

della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono avviate le procedure per la revisione dell'accordo nazionale quadro stipulato in attuazione dell'articolo 24 dello stesso decreto, con le modalità ivi previste.

13. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 12, la revisione degli accordi nazionali quadro, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve tenere conto del mutato assetto funzionale, organizzativo e di servizio, derivante in particolare dalle misure di contenimento della spesa pubblica previste dai provvedimenti in materia finanziaria dall'anno 2010, con particolare riferimento a quelle del parziale blocco del *turn over* nelle Forze di polizia e alla conseguente elevazione dell'età media del personale in servizio.

14. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'impiego del personale con orari e turni di servizio in deroga a quelli previsti dagli accordi in vigore, per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, è disposto solo con informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale quadro, indipendentemente dalla durata del medesimo impiego.

15. L'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è abrogato.

16. L'articolo 872 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, è abrogato.

17. L'articolo 873, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Fermo restando il numero complessivo massimo di trentadue rappresentanti, la composizione del COCER deve essere rideterminata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

18. L'articolo 874, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando il numero complessivo massimo di centoventi rappresentanti, la composizione del COIR deve essere rideterminata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

19. All'articolo 935, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le parole: «un rappresentante ogni 250 elettori» sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante ogni 500 elettori».

20. A decorrere dall'anno 2015 le spese per il funzionamento degli organismi di rappresentanza delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese quelle relative al trattamento economico di missione e al trattamento economico accessorio, non possono superare il 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse esigenze nell'anno 2013.

ART. 22.

(Valorizzazione del patrimonio immobiliare).

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche sollecitando l'interesse di un'ampia platea di investitori, all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, dopo le parole: «trattativa privata» sono inserite le seguenti: «ovvero, per gli anni 2015, 2016 e 2017, mediante procedura ristretta alla quale investitori qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla

singola procedura di dismissione, sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella lettera di invito, ».

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, mediante l'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio e la conseguente liberazione degli stessi nella prospettiva della loro valorizzazione e cessione, all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222-*quater*:

1) al terzo periodo, dopo le parole: « I piani di razionalizzazione nazionali » sono inserite le seguenti: « , comprensivi della stima dei costi per la loro concreta attuazione, » e dopo le parole: « con gli obiettivi fissati dal presente comma » sono inserite le seguenti: « , nonché della compatibilità con le risorse finanziarie stanziare negli appositi capitoli di spesa dell'Agenzia del demanio riguardanti la razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio »;

2) al quarto periodo, dopo le parole: « i risultati della verifica » sono inserite le seguenti: « , nonché la disponibilità delle specifiche risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste ultime, l'attuazione del piano di razionalizzazione è sospesa fino alla disponibilità di nuove risorse »;

3) al quinto periodo, le parole: « In caso tale verifica risulti positiva » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso di disponibilità di risorse finanziarie e di verifica positiva della compatibilità dei piani di razionalizzazione con gli obiettivi fissati dal presente comma » e dopo le parole: « da ridurre per effetto dei risparmi individuati nel piano » sono inserite le seguenti: « , a decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo »;

b) dopo il comma 222-*quater* è inserito il seguente:

« 222-*quater*.1. Al fine di dare concreta e sollecita attuazione ai piani di razionalizzazione di cui ai commi 222 e seguenti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è istituito

presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato "Fondo per la razionalizzazione degli spazi", con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro. Il Fondo ha la finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi di proprietà dello Stato ed è alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da:

a) una quota non superiore al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili di proprietà dello Stato che sono versati all'entrata per essere riassegnati al Fondo;

b) una quota non superiore al 10 per cento dei risparmi rinvenienti dalla riduzione della spesa per locazioni passive determinati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze ».

ART. 23.

(Valorizzazione del patrimonio mobiliare).

1. Al fine di valorizzare la società Poste italiane Spa, assicurando maggiore certezza e stabilità dei rapporti giuridici, nonché la sostenibilità dell'onere del servizio postale universale in relazione alle risorse pubbliche disponibili:

a) il contratto di programma per il triennio 2009-2011, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa, approvato dall'articolo 33, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, resta efficace fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019 secondo le previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche effettuate dall'Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2012-2014;

b) a partire dal periodo regolatorio successivo a quello 2012-2014, il contratto di programma stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale ha durata quinquennale. L'importo del relativo onere a carico della finanza pubblica è confermato nell'importo massimo di 262,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, cui si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente allo scopo finalizzate. Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale.

2. Il contratto di programma di cui al comma 1, lettera *b)*, è sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale entro il 31 marzo 2015 e contestualmente notificato alla Commissione europea per le valutazioni di competenza. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico invia lo schema di contratto di programma al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'acquisizione, entro quindici giorni dall'avvenuta ricezione, dei relativi pareri. Il Ministero dello sviluppo economico può procedere al riesame dello schema di contratto in considerazione dei pareri di cui al secondo periodo ed, entro cinque giorni dall'acquisizione dei predetti pareri, provvede a trasmettere lo schema di contratto alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, affinché su di esso sia espresso, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione dello schema di contratto, il parere non vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso il termine di cui al terzo periodo, il contratto di programma può essere validamente sottoscritto anche in mancanza del predetto parere. Nel caso in cui il

fornitore del servizio universale, in presenza di particolari situazioni di natura infrastrutturale o geografica di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, presenti richiesta di deroga, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.

3. All'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: « un ottavo » sono sostituite dalle seguenti: « un quarto ».

ART. 24.

(Dotazioni di bilancio dei Ministeri).

1. A decorrere dall'anno 2015, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

ART. 25.

(Riduzioni delle spese e interventi correttivi degli organi di rilevanza costituzionale, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze).

1. A decorrere dall'anno 2015, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti per gli importi indicati nell'allegato n. 7 annesso alla presente legge.

2. L'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), nonché qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo.

3. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni, con l'abrogazione di qualunque disposizione regolamentare adottata in forza delle norme abrogate:

a) l'articolo 9 è abrogato;

b) all'articolo 10, comma 1, lettera d), le parole: « , dettando a tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base » sono soppresse;

c) all'articolo 16, comma 2, lettera c), le parole: « o commette ad istituti specializzati, » sono soppresse;

d) all'articolo 19:

1) al comma 3, le parole: « e con privati »;

2) il comma 4 è abrogato.

4. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, a decorrere dall'anno 2015, un'ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non inferiore a 10 milioni di euro. Le somme provenienti dalla suddetta riduzione sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato.

5. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: « per l'anno 2014, di euro 150 milioni. » sono aggiunte le seguenti: « A decorrere dall'anno 2015, le somme da riversare alla RAI, come determinate sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito, sono ridotte del 5 per cento ».

6. Ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e di quelli che derivano dall'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, a partire dall'annualità 2015 le risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto merci su ferro non possono essere superiori a 100 milioni di euro annui.

7. All'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Per le attività di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, è riconosciuta ad ANAS SpA una quota fino al 10 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto ».

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni.

ART. 26.

(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la lettera *a)* è abrogata.

2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è soppresso.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.

4. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica *on line* secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali già utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ».

5. Le prestazioni in denaro versate dall'INPS per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un istituto bancario o postale sono corrisposte con riserva. L'istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa non possono utilizzare detti importi per l'estinzione dei propri crediti. Nel caso di cui al periodo precedente i soggetti che hanno ricevuto direttamente le prestazioni in contanti per delega o che ne hanno avuto la disponibilità sul conto corrente bancario o postale, anche per ordine permanente di accredito sul proprio conto, o che hanno svolto o autorizzato un'operazione di pagamento a carico del conto disponente, sono obbligati al reintegro delle somme a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'istituto bancario o la società Poste italiane Spa che rifiutino la richiesta per impossibilità sopravvenuta del relativo obbligo di restituzione o per qualunque altro motivo sono tenuti a comunicare all'INPS le generalità del destinatario o del disponente

e l'eventuale nuovo titolare del conto corrente.

6. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 19 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l'attuazione dei commi 2, 3, 4 e 5.

7. L'INPS rende indisponibile l'importo di 50 milioni di euro delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.

8. L'INPS procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato dei seguenti importi:

a) 25 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle attività svolte nell'ambito del servizio CUN – Centralino unico nazionale per INPS, INAIL ed Equitalia;

b) 6 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC;

c) 10 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione ai risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi ai sensi del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. L'INAIL procede al riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2015 in relazione agli ulteriori risparmi da conseguire attraverso interventi di razionalizzazione e di riduzione delle spese dell'Istituto, tenuto anche conto della previsione di cui al comma 2, con esclusione di quelle predeterminate per legge.

10. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 150 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016, al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 152 del 2001, le parole: « dell'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 45 per cento ». A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 del citato articolo 13 della legge n. 152 del 2001 è rideterminata nella misura dello 0,148 per cento.

11. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dal 2015.

12. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: « Le medesime informazioni sono altresì utilizzate » sono sostituite dalle seguenti: « Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate ».

ART. 27.

(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinego-

ziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, per un importo complessivo pari a 25.243.300 euro per l'anno 2015 e a 8.488.300 euro a decorrere dall'anno 2016. Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati nell'allegato n. 8 annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall'anno 2015, non è ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Con effetto dal 1° luglio 2015, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede, sulla base di rilevamenti obiettivi, ad una revisione globale dei coefficienti di cui agli articoli 171 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal presente comma. A decorrere dalla medesima data, all'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché il cinquanta per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base », all'articolo 23 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dopo le parole: « è aumentato » sono inserite le seguenti: « , a domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa, » e al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le indennità base di cui alla tabella 19 sono ridotte del 20 per cento;

b) all'articolo 84, quarto comma, le parole: « Il personale di ruolo e » e le parole: « , rispettivamente dell'indennità di servizio all'estero o » sono soppresse e il quinto comma è abrogato;

c) all'articolo 144, secondo comma, primo periodo, dopo le parole: « è computato » sono inserite le seguenti: « , a

domanda dell'interessato o dei superstiti aventi causa, »;

d) all'articolo 171, comma 3, lettera a), le parole: « degli alloggi e » sono soppresse;

e) all'articolo 173, al comma 1, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « un ottavo » e al comma 3, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « un ottavo »;

f) all'articolo 175, comma 2, al primo periodo, la parola: « un settimo » è sostituita dalle seguenti: « cinque ventottesimi », al secondo periodo, dopo le parole: « nella misura di » sono inserite le seguenti: « cinque quarti di » e al terzo periodo, le parole: « del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « di cinque ottavi »;

g) all'articolo 175, il comma 3 è abrogato;

h) all'articolo 176, comma 2, le parole: « una indennità di servizio mensile aumentata del 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « quindici ottavi di un'indennità di servizio mensile »;

i) all'articolo 177, secondo comma, il secondo periodo è soppresso;

l) l'articolo 178 è sostituito dal seguente:

« ART. 178. — (*Spese per abitazione*). — 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 84 e 177, il personale in servizio all'estero deve acquisire nella sede di servizio o nelle immediate vicinanze la disponibilità di un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e di decoro inerenti alle funzioni svolte.

2. Per le spese di abitazione spetta una maggiorazione dell'indennità di cui all'articolo 171 determinata secondo i seguenti criteri:

a) l'importo è parametrato all'indennità personale secondo percentuali, anche differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio, soggette a revisione annuale, non superiori all'80 per cento,

stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione permanente di cui all'articolo 172, sulla base dei costi di alloggi rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo;

b) la maggiorazione non può eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte;

c) la maggiorazione è corrisposta dall'assunzione di funzioni nella sede alla cessazione definitiva delle funzioni stesse, inclusi i periodi di congedo e quelli in cui è sospesa o diminuita l'indennità personale;

d) nel caso di dipendenti che condividano l'abitazione, la maggiorazione spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del 20 per cento;

e) la maggiorazione non spetta se il dipendente o i familiari conviventi anche non a carico sono proprietari nella sede di servizio di un'abitazione idonea alle funzioni svolte.

3. La maggiorazione è versata in rate semestrali anticipate. L'amministrazione può versare le prime due rate al momento dell'assunzione di funzioni nella sede, se nel locale mercato immobiliare è prassi costante pretendere per la stipula dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o più anni »;

m) all'articolo 181, comma 2, le parole: « nella misura del 50 per cento » sono soppresse;

n) all'articolo 186, i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati e il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale che compie viaggi nel Paese di residenza o in altri Paesi esteri, oltre all'indennità personale in godimento, compete il rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio nel territorio nazionale ».

3. L'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, è ridotta di 3,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le attività connesse alla diffusione di notizie italiane attraverso testate giornalistiche italiane, con attività di servizi esteri, e straniere, già svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono trasferite, con le relative risorse finanziarie ridotte di 3 milioni di euro, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 28.

(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 3 agosto 2009, n. 115, è ridotta di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la quota afferente alle spese di funzionamento.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è ridotta di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2015.

3. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Per l'anno 2015, una quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle somme versate all'entrata dello Stato rimane acquisita all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 10 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato ».

4. A decorrere dal 1° settembre 2015, l'articolo 307 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

« ART. 307. — (*Organizzazione e coordinamento periferico*). — 1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento ».

5. A decorrere dal 1° settembre 2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.

6. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

7. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

« 59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni ».

8. A decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: *a)* personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; *b)* personale appartenente al profilo di assistente tecnico; *c)* personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.

9. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.

10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione

dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità;

b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere all'anno scolastico 2015/2016.

11. Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 10.

12. Dall'attuazione del comma 10 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, è utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 11. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 10 entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

13. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, relativa al rimborso delle spese per accertamenti medico-legali sostenute dalle università e dalle istituzioni dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica, è ridotta di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.

14. Il comma 278 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato e il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è soppresso.

15. Il secondo periodo del comma 1333 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Le risorse finanziarie già destinate all'intervento di cui al citato articolo 1, comma 1333, della legge n. 296 del 2006, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, confluiscono nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e possono essere destinate alle medesime finalità di cui al citato articolo 1, comma 1333. Le somme da impegnare per la medesima finalità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al citato Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.

16. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto di 34 milioni di euro per l'anno 2015 e di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura delle università. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.

17. La somma di 140 milioni di euro, giacente sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Intesa San Paolo Spa e relativa alla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA) di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015. Eventuali ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del FSRA sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere succes-

sivamente riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

18. Le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destinate al funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono ridotte di un milione di euro per l'anno 2015. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di definizione dei criteri di riparto annuale del suddetto fondo, individua le destinazioni di spesa su cui applicare le specifiche riduzioni, con particolare riferimento alle istituzioni con più elevato fondo di cassa.

19. A decorrere dal 1° gennaio 2015 e anche per gli incarichi già conferiti, l'incarico di presidente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, è onorifico. Allo stesso non è dovuto alcun compenso, fermo restando il rimborso delle spese sostenute. I compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle suddette istituzioni sono rideterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale da determinare risparmi di spesa, inclusivi di quelli derivanti dal primo periodo, pari a 1.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015.

20. I compensi ai componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono rideeterminati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in maniera da conseguire risparmi lordi di spesa pari a 916.000 euro nell'anno 2015 e a un milione di euro

annui a decorrere dall'anno 2016. Conseguentemente, il Fondo di cui al primo periodo è ridotto in pari misura.

21. Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è ridotto di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, in considerazione di una razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura degli enti e delle istituzioni di ricerca. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli indirizzi per l'attuazione della razionalizzazione di spesa.

22. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il contingente di personale di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è individuato in 190 unità, inclusive della dotazione relativa all'organismo indipendente di valutazione. Dalla medesima data gli stanziamenti dei capitoli concernenti le competenze accessorie agli addetti al Gabinetto sono corrispondentemente ridotti di euro 222.000.

23. Dopo il comma 616-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:

« 616-*ter*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente al programma operativo nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" del periodo di programmazione 2014/2020, conduce i controlli di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, avvalendosi dei propri rappresentanti in qualità di revisori dei conti di cui al comma 616-*bis* del presente articolo, rispettando il principio della separazione delle funzioni previsto dalla normativa europea che disciplina l'intervento dei Fondi strutturali ».

24. All'ultimo periodo del comma 39 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ,

ferma restando la destinazione per l'anno 2014 al Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca per le esigenze dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) nel limite di 10 milioni di euro, alle finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nel limite di 5 milioni di euro nonché alle finalità di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del medesimo decreto-legge nel limite di 1 milione di euro ».

25. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il potenziamento e la valorizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato anche a interventi di natura premiale, con una dotazione di euro 10 milioni per l'anno 2015. Il riparto del Fondo è disposto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con il medesimo decreto sono individuati i beneficiari e i criteri e parametri per il riparto della somma disponibile tra gli stessi. All'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

26. Al fine di una piena attuazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, l'INVALSI è autorizzato a integrare il programma straordinario di reclutamento di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a copertura di tutti i posti della dotazione organica già vacanti o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 2015. Alle relative procedure non si applica il termine di cui al primo periodo dell'articolo 19, comma 1, del citato decreto-legge n. 98 del 2011.

27. All'onere conseguente all'attuazione del comma 26, pari ad euro 593.000 per l'anno 2015 e ad euro 692.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

28. Al fine di favorire il reclutamento di ricercatori, all'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « A decorrere dall'anno 2015, le università che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7, possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera *a*), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali del presente comma ».

29. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, le parole: « reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b*), » sono sostituite dalle seguenti: « reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, ».

30. Si applicano alle università le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

31. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2015 »;

b) dopo le parole: « debitamente certificati » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, solo per gli interventi per i quali non

sia intervenuto, entro la predetta data, il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori, entro il 31 dicembre 2015 ».

ART. 29.

(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1994, n. 124, a decorrere dall'anno 2015 è ridotta di euro 1.000.000.

ART. 30.

(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

1. Al comma 38 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ridotta per l'anno 2015 di 8,9 milioni di euro e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 981 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

4. L'autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario al comune di Reggio Calabria di cui all'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

5. All'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « Il 42 per cento » sono sostituite dalle seguenti « Il 21 per cento ». La società ANAS Spa effettua risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.

ART. 31.

(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero della difesa).

1. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e successive modificazioni, il comma 4 è abrogato.

2. Ai fini del contenimento delle spese relative al personale militare destinato a ricoprire incarichi all'estero, ove ciò risulti possibile per lo specifico incarico in relazione alle modalità di impiego definite per l'organismo o ente internazionale di destinazione, l'impiego del personale interessato è disposto per un periodo di quattro anni.

3. L'articolo 565-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato.

4. All'articolo 1461, comma 1, lettera *a*), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: « della medaglia » sono aggiunte le seguenti: « , che comunque non è conosciuta in oro ».

5. Il Ministero della difesa, alla scadenza dei contratti di trasporto collettivo mediante autolinee affidate a terzi per le esigenze del personale dipendente, non esperisce nuove gare per l'affidamento del citato servizio, né può esercitare la facoltà di cui all'articolo 57, comma 5, lettera *b*), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

6. Gli alloggi militari di servizio connessi all'incarico con locali di rappresentanza (ASIR), di cui all'articolo 279, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ridotti da 55 a 6 unità. Conseguentemente, all'articolo 282, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) Capo di Stato maggiore della difesa, Capo di Stato maggiore di Forza

armata, incluso il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Segretario generale della difesa »;

b) le lettere b) e c) sono abrogate.

7. In relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui al comma 6, si provvede ad apportare le conseguenti modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nella parte in cui reca la disciplina applicativa concernente gli alloggi di servizio militari.

8. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a decorrere dal 1° luglio 2015, al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, comma 2, lettera a), le parole: « e presso l'Ufficio militare di sorveglianza » sono soppresse e la lettera f) è abrogata;

b) all'articolo 53, comma 4, le parole: « lettere d) ed f) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera d) »;

c) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

« ART. 55. — (*Circoscrizioni territoriali*).
— 1. I Tribunali militari e le Procure militari sono due e hanno sede in Roma.

2. Il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno competenza in ordine ai reati militari commessi sul territorio nazionale.

3. Il Tribunale militare e la Procura militare per l'estero hanno competenza in ordine ai reati militari commessi all'estero oppure su navi o aeromobili in navigazione o in volo su acque internazionali o altri spazi internazionali »;

d) l'articolo 56 è abrogato;

e) all'articolo 57:

1) al comma 1, dopo le parole: « dai Tribunali militari » sono aggiunte le seguenti: « ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono le funzioni attribuite alla magistratura di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale »;

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« *4-bis.* Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma *1-bis*, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma *1-bis* e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare d'appello »;

f) all'articolo 59, comma 1, la parola: « cinquantotto » è sostituita dalla seguente: « quarantasette »;

g) dopo l'articolo 2191 è inserito il seguente:

« ART. 2191-*bis.* — (*Disposizioni per l'attuazione della revisione degli organi giurisdizionali militari e la conseguente riduzione degli uffici giudiziari militari*). — 1. A decorrere dal 1° luglio 2015:

a) sono soppressi i Tribunali militari e le Procure militari di Verona e di Napoli, il Tribunale militare di sorveglianza e l'Ufficio militare di sorveglianza e sono istituiti il Tribunale militare per l'estero e la Procura militare per l'estero, con sede in Roma, di cui all'articolo 55, comma 3;

b) i procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari militari soppressi o davanti al Tribunale militare di Roma, per i reati militari commessi all'estero, sono trattati dagli uffici giudiziari che ne assorbono la competenza ai sensi degli articoli 55, commi 2 e 3, e 57, comma 1,

senza avviso alle parti. L'udienza già fissata in data successiva al 30 giugno 2015 si intende fissata davanti al Tribunale militare rispettivamente competente o alla Corte militare d'appello, senza nuovo avviso alle parti. I procedimenti penali in relazione ai quali sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento proseguono, ove possibile, dinanzi ai medesimi magistrati. In caso diverso si applica l'articolo 525 del codice di procedura penale. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la Corte militare d'appello in diversa composizione;

c) le piante organiche degli uffici giudiziari militari sono rideterminate ai sensi dell'articolo 59, comma 2. In sede di prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia di cui alla lettera d), comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai trasferimenti di cui alla presente lettera non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

d) i magistrati militari eccedenti il ruolo organico di cui all'articolo 59, comma 1, transitano nella magistratura ordinaria secondo i seguenti criteri e modalità: a domanda, in esito alla procedura di interpello di tutti i magistrati militari in ruolo alla data del 15 ottobre 2015, seguendo l'ordine del ruolo organico e dando la precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; se permangono eccedenze, d'ufficio, partendo dall'ultima posizione del ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi. I magistrati militari che transitano nella magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario ubi-

cato nella stessa sede di servizio ovvero in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte. I trasferimenti di cui alla presente lettera sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura, e ad essi non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 15 ottobre 2015 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo e hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito nella magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

e) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, è individuato il contingente di personale civile delle aree funzionali del Ministero della difesa, in misura non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi, da trasferire nei ruoli del Ministero della giustizia, secondo criteri e modalità stabiliti dal medesimo decreto nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, con contestuale riduzione dell'organico del Ministero della difesa. I trasferimenti sono disposti a domanda, in esito all'esperimento di procedure di mobilità volontaria, e, per l'eventuale restante parte, d'ufficio ».

9. A decorrere dal 1° luglio 2015, all'articolo 273 del codice penale militare di pace sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Tribunale militare di Roma » sono sostituite dalle seguenti: « Tribunale militare per l'estero »;

b) al secondo comma, le parole: « del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato » sono sostituite dalle seguenti: « di Roma ».

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie, in diminuzione, sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici dei magistrati e del personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

11. All'articolo 906, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, le parole: « salvo un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e » sono soppresse.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la dotazione organica complessiva del personale civile della difesa degli uffici degli addetti militari all'estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari è ridotta del 10 per cento. Al fine di garantire la funzionalità dei singoli uffici, è assicurata per ciascuno di essi una dotazione organica minima pari a 2 unità. Entro sei mesi dalla data di cui al primo periodo, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ridetermina le dotazioni organiche del personale degli uffici degli addetti militari all'estero, disponendo il rientro in ambito nazionale del personale con maggiore anzianità di servizio all'estero, nell'ambito delle sedi riorganizzate. L'impiego del personale civile della Difesa presso i citati uffici non può essere superiore a quattro anni, senza possibilità di proroga. Nei confronti del personale che abbia maturato una permanenza maggiore deve essere disposto l'avvicendamento entro l'anno 2015.

13. Il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione

del Ministro della difesa è ridotto del 20 per cento. Con regolamento si provvede alle conseguenziali modificazioni della disciplina recata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

14. All'articolo 584 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. In aggiunta alle riduzioni previste dal comma 1 e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, gli oneri previsti dagli articoli 582 e 583 del presente codice sono ulteriormente ridotti per complessivi 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a decorrere dall'anno 2016 ». Gli oneri previsti dall'articolo 585 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni sono ridotti di euro 3.985.000 per l'anno 2015 e di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2016.

15. Il Ministero della difesa assicura la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in proprio uso, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017. A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e ad essi non si applicano le disposizioni in materia di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo di cui agli articoli 306, comma 3, terzo periodo, e 307, comma 10, lettera *d*), primo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, fino alla concorrenza dei citati importi. Nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei predetti proventi, gli importi di 220 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro

annui per gli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in maniera tale da assicurare comunque una riduzione in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per gli importi di cui al primo periodo. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al contestuale disaccantonamento, nonché alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo.

16. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 15 nei termini previsti, gli alloggi liberi di cui all'articolo 405, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, sono posti in vendita con uno sconto sul prezzo di base d'asta pari al 20 per cento.

17. Il Ministero della difesa, per le medesime finalità di cui al comma 15, può provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, anche parziale, delle risorse attribuite al Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 33, comma 8-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare. A tali risorse non si applica la prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale del Ministero della difesa di cui al citato comma 8-*quater* dell'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, e successive modificazioni.

18. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a cedere a titolo oneroso, previa intesa con l'Agenzia del demanio, immobili liberi, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare e prioritariamente a quelli gestiti dalla società di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-

glio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ovvero da società a prevalente capitale pubblico, con versamento dei relativi proventi monetari all'entrata del bilancio dello Stato.

19. L'articolo 1095 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è abrogato.

20. All'articolo 2190 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « con il bilancio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « con il bilancio 2016 »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare solo 11 dei 34 contratti stipulati ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del regolamento, non oltre il 31 dicembre 2015, con una corrispondente riduzione degli oneri di spesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Agenzia industrie difesa previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2014, sono rideterminati in 12 unità, di cui 4 dirigenti di II fascia amministrativo e 8 dirigenti di II fascia tecnico ».

ART. 32.

(Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

1. Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli

spin off tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Agenzia unica per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni vigenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse umane strumentali e finanziarie dell'INEA trasferite all'Agenzia. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura dell'INEA è deliberato dall'organo in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi dell'INEA sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al terzo periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente comma è nominato un commissario straordinario con le modalità di cui al comma 2. Il commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua

nomina, un piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, lo statuto dell'Agenzia e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture e delle attività degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno inter-regionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari ad almeno il 50 per cento, nonché alla riduzione degli oneri amministrativi e delle spese per personale pari ad almeno il 10 per cento, rispetto ai livelli attuali. Il commissario provvede altresì all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in caso di inottemperanza dell'organo in carica alla data dell'incorporazione entro il termine di cui al presente comma e ferme restando le responsabilità gestorie del predetto organo. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approva, con decreto di natura non regolamentare, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentazione, lo statuto dell'Agenzia e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario dell'Agenzia.

2. Il commissario di cui al comma 1 è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto è stabilito il mandato del commissario, che si sostituisce agli organi statutari del CRA, e l'ammontare del suo compenso nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con il decreto di cui al primo periodo del presente comma il Ministro delle politiche agricole alimen-

tari e forestali può nominare anche due sub-commissari, da individuare fra esperti in materia di organizzazione della sperimentazione e della ricerca applicata al settore agricolo e agroalimentare, che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone il relativo compenso, che non può comunque eccedere l'80 per cento di quello del commissario. Al trattamento economico del commissario e dei sub-commissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell'Agenzia.

3. Nelle more dell'attuazione del riordino dell'Agenzia, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore del CRA, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, è ridotto di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

4. Al numero 5 della tabella A annessa al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le parole: « 22 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 26,5 per cento ».

5. A decorrere dall'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta di 6.400.000 euro annui.

6. All'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Sequestro e confisca »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. I prodotti energetici, idonei all'impiego, destinati alla carburazione o alla lubrificazione, comunque utilizzati per commettere gli illeciti penalmente sanzionati di cui all'articolo 40 e sottoposti a sequestro, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli

organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'utilizzo negli usi consentiti.

1-ter. Nel caso di dissequestro dei prodotti di cui al comma *1-bis*, che siano stati impiegati ai sensi del medesimo comma, è corrisposta un'indennità sulla base del valore medio del prezzo al consumo, riferito al momento del sequestro, come rilevato periodicamente dal Ministero dello sviluppo economico ovvero, in mancanza, da pubblicazioni specializzate di settore ».

ART. 33.

(Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello Stato).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, lettera *i*), le parole: « conto detenuto presso la Banca d'Italia e denominato » sono sostituite dalla seguente: « il »;

2) al comma 1, lettera *l*), le parole: « Conto “disponibilità » sono sostituite dalle seguenti: « conto disponibilità: il conto “disponibilità »;

b) all'articolo 3:

1) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e gestione »;

2) al comma 1, lettera *b-bis*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . Al portafoglio attivo si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 »;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Il Tesoro è autorizzato a stipulare accordi di garanzia bilaterale in relazione alle operazioni in strumenti derivati. La garanzia è costituita da titoli di

Stato di Paesi dell'area dell'euro denominati in euro oppure da disponibilità liquide gestite attraverso movimentazioni di conti di tesoreria o di altri conti appositamente istituiti. Ai conti di tesoreria, ai conti e depositi, di titoli o liquidità, intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la costituzione delle garanzie si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità applicative del presente comma. (L) »;

c) all'articolo 5:

1) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: « Sul predetto conto » è inserita la seguente: « disponibilità »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministero e la Banca d'Italia stabiliscono mediante convenzione, in coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea, le condizioni di tenuta del conto disponibilità e dei conti ad esso assimilabili e il saldo massimo dei depositi governativi su cui la Banca d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato a parametri di mercato monetario. Con decreto del Ministro, previa intesa con la Banca d'Italia, sono individuati i conti istituiti presso la stessa Banca che costituiscono i menzionati depositi governativi. Alla giacenza eccedente il suddetto saldo massimo, ove richiesto dalle disposizioni di politica monetaria, si applica un tasso di interesse negativo. Con decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità attraverso operazioni in uso nei mercati e di selezione delle controparti. Con decreti del Ministro, è stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso di interesse applicato ai depositi governativi e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad as-

sumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto disponibilità, anche affidando a tal fine determinati servizi, operazioni o adempimenti a uno o più intermediari finanziari, nonché stipulando una convenzione con la Cassa depositi e prestiti Spa. (L) »;

3) al comma 6, al primo periodo, le parole: « Sul predetto conto » sono sostituite dalle seguenti: « Sul conto disponibilità e sui conti ad esso assimilabili » e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto disponibilità, dei conti ad esso assimilabili, del conto di tesoreria denominato “Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari” e sulle somme provenienti dal predetto collocamento. »;

4) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: « Il conto » è inserita la seguente: « disponibilità »;

d) all'articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In coerenza con gli indirizzi di politica monetaria della Banca centrale europea il conto denominato “Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato”, istituito presso la Banca d'Italia, è trasferito, con le relative giacenze, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero. Mediante tale convenzione sono stabilite le condizioni di tenuta del conto e le modalità di gestione e di movimentazione delle giacenze. Il Fondo ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L) »;

e) all'articolo 46:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Criteri e modalità per l'utilizzo del Fondo »;

2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità procedurali di effettuazione delle operazioni di utilizzo del Fondo. (L) »;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Alle giacenze del Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6. (L) »;

5) il comma 4 è abrogato.

f) all'articolo 48:

1) al comma 5, le parole: « e autorizza la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo medesimo la somma corrispondente all'ammontare dei costi delle relative operazioni » sono soppresse;

2) il comma 6 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, introdotto dal comma 1, lettera e), numero 3), del presente articolo, gli articoli da 48 a 52 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 sono abrogati.

ART. 34.

(Assoggettamento delle camere di commercio alla tesoreria unica e proroga del termine finale per la sospensione della tesoreria unica « mista »).

1. Alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, dopo il capoverso: « — Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n. 517/1999) » è inserito il seguente: « — Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ». È abrogato l'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Alla data del 1° gennaio 2015 i cassieri delle camere di commercio, indu-

stria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate « camere di commercio » provvedono a versare le disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le disponibilità delle camere di commercio rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni.

3. I cassieri delle camere di commercio provvedono ad adeguare l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le camere di commercio alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e alle relative norme di attuazione.

4. Le camere di commercio provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari, come individuati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 2012, entro il 30 giugno 2015, riversando le relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale.

5. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 ».

ART. 35.

*(Concorso degli enti territoriali alla
finanza pubblica).*

1. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole: « Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano »

sono sostituite dalle seguenti: « Le regioni a statuto ordinario »;

2) la parola: « 2017 » è sostituita dalla seguente: « 2018 »;

3) le parole: « e province autonome » sono soppresse;

4) le parole: « tenendo anche conto del rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE, nonché dell'incidenza degli acquisti centralizzati, » sono soppresse;

b) al secondo periodo, la parola: « eventualmente » è soppressa;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli anni 2015-2018 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. ».

2. Il comma 7 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica, introdotti dalla presente legge, assicurano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e

in termini di saldo netto da finanziare, pari a quanto indicato nella seguente tabella:

Regione o provincia autonoma	Contributo aggiuntivo (in migliaia di euro) Anni 2015-2018
Valle d'Aosta	10.000
Provincia autonoma di Bolzano	44.000
Provincia autonoma di Trento	37.000
Friuli Venezia Giulia	87.000
Regione siciliana	273.000
Sardegna	97.000
Totale autonomie speciali	548.000

4. La regione Valle d'Aosta, la regione Friuli Venezia Giulia e la Regione siciliana assicurano il contributo di cui al comma 3 del presente articolo nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza eurocompatibile.

5. La provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano assicurano il contributo di cui al comma 3 del presente articolo nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 455, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, concernente la disciplina del patto di stabilità interno in termini di competenza mista.

6. La regione Sardegna assicura il contributo di cui al comma 3 del presente articolo attraverso il conseguimento del pareggio di bilancio, secondo le modalità previste dall'articolo 42, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

7. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 3 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, l'importo

del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

8. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, assicurano un contributo in termini di saldo netto da finanziare per gli importi previsti nella tabella di cui al comma 3 del presente articolo. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, le predette province autonome versano all'erario l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alle predette province autonome, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente articolo.

10. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 454, alinea, la parola: « 2017 » è sostituita dalla seguente: « 2018 »;

b) nella tabella di cui al comma 454, lettera d), le parole: « 2015-2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 2015-2018 »;

c) al comma 455, alinea, la parola: « 2017 » è sostituita dalla seguente: « 2018 ».

11. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « 2017 » è sostituita dalla seguente: « 2018 »;

b) nella tabella, le parole: « anni 2015-2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 2015-2018 ».

12. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 3 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale accordo è recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

13. Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 febbraio 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore – SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni *standard*.

14. In caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 13, entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane. In caso di incapienza a valere sui versamenti dell'imposta di cui al primo periodo, il recupero è effettuato a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, con modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

15. A decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni a statuto ordinario, è fatto divieto:

a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità;

d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;

e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi;

f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, e successive modificazioni;

g) di attribuire incarichi di studio e consulenza.

16. A decorrere dall'anno 2015, i comuni concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.200 milioni di euro annui. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotta di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

17. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2017 e 2018 »;

b) ai commi 2, 8 e 9, le parole: « al 2017 » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « al 2018 ».

18. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: « il 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « il 20 per cento ».

ART. 36.

(Pareggio di bilancio delle regioni).

1. L'articolo 1, commi da 448 a 466, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e

successive modificazioni, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno cessano di avere applicazione per le regioni a statuto ordinario, con riferimento agli esercizi 2015 e successivi, ferma restando l'applicazione, nell'esercizio 2015, delle sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2014.

2. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni a statuto ordinario concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

3. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016 nella fase di previsione e a decorrere dal 2015 in sede di rendiconto:

a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;

b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, come definito dall'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, escluso l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente, del fondo di cassa, il recupero del disavanzo di amministrazione e il rimborso anticipato dei prestiti. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'equilibrio di parte corrente è dato dalla differenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Nel 2015, per le regioni che non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai fini dell'applicazione del comma 3 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 e 4 del bilancio e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1 e 2 dello schema di bilancio adottato nel corso di tale esercizio con funzione autorizzatoria e di rendicontazione. Ai fini dei saldi di cui al comma 3 del presente articolo, rilevano:

a) in termini di cassa, l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;

b) in termini di competenza, gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità;

c) in termini di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale di entrata e di spesa, escluso l'esercizio 2015, per il quale si fa riferimento al comma 5;

d) in termini di cassa, il saldo tra il fondo di cassa della gestione sanitaria accentrata al 1° gennaio e il medesimo fondo di cassa al 31 dicembre.

5. Per l'anno 2015, per gli equilibri di cui al comma 3 rilevano, nel limite complessivo di 2.005 milioni di euro:

1) ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015;

2) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;

3) ai fini degli equilibri di competenza, il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa;

4) ai fini degli equilibri di competenza, gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti;

5) ai fini degli equilibri di cassa, gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti.

L'importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri di cui al presente comma che ciascuna regione può considerare ai fini degli equilibri di cui al comma 3 è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2015, nei limiti del fondo di cassa al 1° gennaio 2015, della quota vincolata del risultato di amministrazione e della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per i residui perenti di ciascuna regione, e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il 28 febbraio 2015 e il riparto è determinato in proporzione sul complesso:

a) del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 risultante dal prospetto delle disponibilità liquide trasmesso alla banca dati del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);

b) della quota libera del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 accantonata per i residui perenti;

c) dell'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione 31 dicembre 2014 prevista nel bilancio di previsione relativo all'esercizio 2015 di ciascuna regione.

I dati di cui alla lettera *a)* sono quelli rilevabili dal SIOPE alla data del 15 febbraio 2015. I dati di cui alle lettere *b)* e *c)* sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ra-

gioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 10 febbraio 2015, attraverso il prospetto di cui all'allegato *a)* dello schema del bilancio di previsione armonizzato, adottato con funzioni conoscitive in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo alla data del 31 gennaio 2015. Per le regioni che non trasmettono tale allegato, o per le quali non è disponibile il prospetto del SIOPE delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2015, ai fini del riparto, gli importi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* non disponibili sono considerati di importo pari a zero.

6. Per l'anno 2015, nei saldi individuati ai sensi del comma 3, non rilevano:

1) nel saldo di cassa di cui alla lettera *a)* del comma 3, per un importo complessivo di 60 milioni di euro, i pagamenti relativi a debiti in conto capitale delle regioni non estinti alla data del 31 dicembre 2013. I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:

a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;

b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013;

c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. In tal caso, ai fini dei saldi di cui al comma 3, non rilevano gli impegni assunti per consentire il pagamento del debito.

Con riferimento alla lettera *a)*, rilevano ai fini della predetta esclusione solo i debiti presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti connessi a spese ascrivibili ai codici gestionali del SIOPE da 2101 a 2138, escluse le spese concernenti la sanità. Ai fini della distribuzione dell'esclusione tra le singole regioni, le medesime comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sito *web* « <http://certificazionecrediti.mef.gov.it> » del Diparti-

mento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere nel 2015 i pagamenti di cui al periodo precedente. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 15 marzo 2015 sono individuati per ciascuna regione, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal saldo di cassa di cui al comma 3;

2) nei saldi di competenza e di cassa, le riscossioni dei crediti e le concessioni di crediti;

3) nei saldi di competenza e di cassa, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti statali e regionali;

4) nei saldi di competenza e di cassa, le spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, nei limiti di 500 milioni, ripartiti tra le singole regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dello stato di attuazione degli interventi, degli esiti del monitoraggio sull'utilizzo da parte delle regioni, negli anni precedenti, del Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché del residuo delle spese riferite al ciclo di programmazione 2007-2013.

7. Non si applicano le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi finanziari individuati ai sensi del comma 3 non previste dal presente articolo.

8. A decorrere dal 2016, il bilancio di previsione delle regioni deve essere appro-

vato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa in misura tale che sia garantito il rispetto delle regole di cui al presente articolo. A tale fine, le regioni sono tenute ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa che verificano il rispetto dei saldi di cui al comma 3.

9. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dal presente articolo e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto, le informazioni riguardanti le entrate e le spese in termini di competenza e di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche al fine di evidenziare il rispetto degli equilibri di cassa della gestione sanitaria accentrata distintamente da quelli della gestione ordinaria. Con riferimento al primo trimestre, il prospetto è trasmesso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al periodo precedente.

10. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di saldo, le regioni trasmettono, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 9 del presente

articolo. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, attesti il conseguimento degli obiettivi di saldo, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 13, lettera *d*), del presente articolo.

11. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, la regione è tenuta a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto agli obiettivi di saldo di cui al comma 3.

12. Qualora dal monitoraggio trimestrale di cui al comma 9 o dall'analisi dei conti della tesoreria statale delle regioni a statuto ordinario si registrino andamenti di spesa non coerenti con gli impegni assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta adeguate misure di contenimento della spesa e dei prelievi dai conti di tesoreria statale.

13. In caso di mancato conseguimento del pareggio per uno dei saldi di cui al comma 3, la regione inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, un terzo dell'importo corrispondente al maggiore degli scostamenti registrati dai saldi di cui al comma 3 rispetto all'obiettivo del pareggio e, nei due esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i restanti due terzi equiripartiti. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere

sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita. Nel caso in cui lo scostamento registrato nell'esercizio 2015 dall'obiettivo di cassa di cui al comma 3, lettera *b*), rispetto all'obiettivo del pareggio, risulti maggiore dello scostamento registrato dagli altri saldi, il versamento di cui al primo periodo è effettuato solo nel 2016, fino a un importo pari al 3 per cento degli impegni correnti registrati nell'ultimo consuntivo disponibile;

b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del pareggio di bilancio per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della disposizione della presente lettera;

e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione e i gettoni di presenza del presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento ri-

spetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tale riduzione è applicata ai soggetti in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione delle regole di cui al presente articolo.

14. Alle regioni per le quali la violazione delle regole di cui al presente articolo sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le disposizioni di cui al comma 13 si applicano nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato conseguimento dell'obiettivo del pareggio.

15. Le regioni di cui al comma 14 sono tenute a comunicare l'inadempienza al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla data dell'accertamento della violazione.

16. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni che si configurano come elusivi delle disposizioni del presente articolo sono nulli.

17. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla presente disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni a statuto ordinario relativi al monitoraggio e alla certificazione.

18. A decorrere dall'anno 2015, alle regioni a statuto ordinario e ai rispettivi enti locali non si applicano le disposizioni recate dai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 connessi alla loro applicazione negli anni 2013 e 2014.

19. Le regioni a statuto ordinario possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, dei saldi dei restanti enti locali della regione ovvero dell'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa.

20. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 19, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro il termine perentorio del 30 aprile, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

21. Le regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali entro il 15 settembre, possono, previo accordo con i medesimi enti, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, rideterminando contestualmente e in misura corrispondente i saldi obiettivo dei restanti enti locali della regione ovvero l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di cassa della regione stessa, fermo restando l'obiettivo del pareggio complessivo a livello regionale. A tal fine, ogni regione, entro il termine perentorio del 30 settembre, definisce e comunica ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

22. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale.

Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

ART. 37.

(Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali).

1. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « registrata negli anni 2009-2011 per l'anno 2014 e registrata negli anni 2010-2012 per gli anni dal 2015 al 2018 »;

b) alla lettera a), le parole: « , a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 19,25 per cento per l'anno 2014, a 17,00 per cento per l'anno 2015 e a 17,83 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 »;

c) alla lettera b), le parole: « a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 7,71 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 »;

d) alla lettera c), le parole: « a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 7,71 per cento per l'anno 2015 e a 8,26 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018 ».

2. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nel

saldo di cui al periodo precedente rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità».

3. Al comma 6-*bis* dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previo accordo fra gli stessi »;

b) al secondo periodo, le parole: « di cui al presente comma sulla base delle istanze » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente comma determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze ».

4. A decorrere dal 2015 non si applicano:

a) l'articolo 20, commi 2, 2-*bis* e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) il comma 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni;

c) il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

5. Il comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, » sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Con riferimento al primo semestre, il prospetto è trasmesso entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al periodo precedente; il prospetto del secondo semestre è trasmesso entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento. ».

7. Al comma 32 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: « del Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministero dell'economia e delle finanze ».

8. Al comma 27 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: « del Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministero dell'economia e delle finanze ».

9. All'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, all'alinea, le parole: « 300 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 240 milioni », le parole: « e per 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e, con riferimento ai soli enti locali, per 40 milioni » e, al secondo capoverso, le parole: « Rilevano ai fini della predetta esclusione » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini dell'esclusione di cui alla lettera a), del primo capoverso rilevano »;

b) al secondo periodo del comma 6, le parole « precedente ed entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « precedente e i comuni e le province entro il termine perentorio del 28 febbraio 2015 ».

ART. 38.

(Norme varie in materia di enti territoriali).

1. All'articolo 3, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, le parole: « , quelli relativi alla politica regionale unitaria – cooperazione territoriale, » sono soppresse.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 4-bis. Le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione nell'anno 2014, nell'ambito del riaccertamento ordinario effettuato nel 2015 ai fini del rendiconto 2014, provvedono al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi alla politica

regionale unitaria – cooperazione territoriale non effettuato in occasione del riaccertamento straordinario effettuato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 2011 ».

3. All'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle parole: « La copertura » sono premesse le seguenti: « Nelle more del decreto di cui al comma 15, »;

b) la parola: « 2017 » è sostituita dalle seguenti: « 2022 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2023 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014 ».

4. All'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « entro il 31 luglio di ogni anno » è inserita la seguente: « deliberano »;

b) al comma 8, le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre ».

5. A decorrere dall'anno 2015, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate alla riduzione del debito regionale e degli enti locali ricadenti nel territorio della medesima regione.

6. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia »;

b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1° settembre 2015.

7. Per l'anno 2015 la dotazione del capitolo 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia è finalizzata al rimborso ai comuni interessati delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal presente articolo, sostenute sino a tutto il 31 agosto 2015. A partire dall'anno 2016 la dotazione di bilancio del predetto capitolo è incrementata di 200 milioni di euro annui.

8. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal presente articolo.

9. L'importo di cui al comma 8 è determinato sulla base dei costi *standard* per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. La metodologia di quantificazione dei costi *standard* è definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 9 del presente articolo. Il personale delle

province eventualmente in esubero a seguito dei provvedimenti di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, è prioritariamente assegnato al Ministero della giustizia per lo svolgimento dei compiti correlati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione dei commi da 6 a 10.

11. A decorrere dall'anno 2015, in attuazione del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è attribuito al comune di Roma un contributo di 110 milioni di euro annui quale concorso dello Stato agli oneri che lo stesso comune sostiene in qualità di capitale della Repubblica.

12. Considerati gli eventi internazionali connessi al semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, nonché alla realizzazione e allo svolgimento dell'Expo 2015, nei confronti del comune di Milano, per l'anno 2015, nell'ambito delle risorse di bilancio del comune e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, non si applicano per le sole spese di personale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie alla realizzazione dell'Esposizione universale, i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Al personale non dirigenziale, compresi i titolari di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, fino al 31 dicembre 2015, può essere autorizzata dal comune di Milano la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 45 ore *pro capite* mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni e autonomie locali del 1° aprile 1999. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare, rispettivamente, della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifica-

zioni, e delle risorse destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

13. Al comma 2 dell'articolo 46-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « le società *in house* degli enti locali soci di Expo 2015 s.p.a. » sono inserite le seguenti: « e gli enti locali e regionali per le attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione universale »;

b) le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2016 ».

14. Al fine di garantire la realizzazione del Grande Evento Expo Milano 2015, per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso al Grande Evento Expo Milano 2015.

ART. 39.

(Attuazione del Patto per la salute 2014-2016).

1. Per garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2014-2016 e in attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'intesa 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominato « Patto per la salute », si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 34 del presente articolo.

2. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è stabilito in 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016, salvo eventuali rideterminazioni in attuazione dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dall'articolo 35, comma 1, della presente legge in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute.

3. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie. ».

4. All'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: « alla prevenzione delle malattie ereditarie » sono inserite le seguenti: « , nonché alla realizzazione degli obiettivi definiti dal Patto per la salute purché relativi al miglioramento dell'erogazione dei LEA »

5. All'articolo 1, comma 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

a) nel primo periodo, le parole: « Piano sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « nel comma 34 »;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Le regioni impegnate nei Piani di rientro individuano i progetti da realizzare in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi. »;

c) al terzo periodo, le parole: « medesime quote vincolate » sono sostituite dalle seguenti: « quote vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34 ».

6. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi pre-

visti: *a)* dalla legge 31 marzo 1980, n. 126, in materia di « Indirizzo alle regioni in materia di provvidenza in favore degli hanseniani e loro familiari »; *b)* dalla legge 27 ottobre 1993, n. 433, in materia di « Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e loro familiari »; *c)* dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di « Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS »; *d)* dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante: « Disposizioni urgenti in materia sanitaria »; *e)* dall'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, in materia di « Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare », confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi *standard*. Conseguentemente, l'articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 548, è abrogato e non si applicano i criteri indicati all'articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.

7. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento ordinario del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi: *a)* importo destinato all'assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, pari a 38,735 milioni di euro; *b)* importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30,990 milioni di euro; *c)* importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libe-

ro-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro, sono ripartiti annualmente all'atto della ripartizione delle somme spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario *standard* regionale, secondo i criteri definiti nell'ultima proposta di riparto sulla quale è stata sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, operando, laddove disponibili, gli aggiornamenti dei dati presi a riferimento.

8. A decorrere dall'anno 2015, i riparti dei seguenti importi devono tenere conto di eventuali modifiche dei relativi criteri, condivisi nell'ambito del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 2008, approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

a) importo destinato al finanziamento del trasferimento al Servizio sanitario nazionale della sanità penitenziaria, in applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, come rideterminato dall'articolo 1, comma 513, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 6,680 milioni di euro;

b) importo destinato al finanziamento delle funzioni trasferite al Servizio sanitario nazionale in applicazione del riordino della medicina penitenziaria, di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) importo destinato al finanziamento degli oneri previsti per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano anche ai riparti per l'anno

2014, qualora non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono garantire una programmabilità degli investimenti da effettuare nel proprio ambito territoriale, attraverso la predisposizione di piani annuali di investimento accompagnati da un'adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità economico-finanziaria complessiva, da attuare anche in sede di predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui al comma 2 ».

11. Per l'avvio della realizzazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza primaria di cui all'articolo 5, commi 11, 18 e 22, del Patto per la salute, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero della salute.

12. Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono definiti i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di *équipe* su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi complementari. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. Dopo il comma 7 dell'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è inserito il seguente:

« *7-bis.* L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce

per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso.»

14. La verifica del conseguimento, da parte dei direttori generali, degli obiettivi di salute e assistenziali di cui all'articolo 3-*bis*, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal presente articolo, costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera *c*), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

15. La nomina a commissario *ad acta* per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Il commissario deve possedere un *curriculum* che evidenzi qualifiche e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti. La disciplina di cui al presente comma si applica alle nomine effettuate, a qualunque titolo, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 79, alinea:

1) al terzo periodo, le parole: « il presidente della regione » sono sostituite dalla seguente: « un »;

2) al quarto periodo, le parole: « presidente quale » sono soppresse;

b) al secondo periodo dell'alinea del comma 83, le parole: « il presidente della regione o un altro soggetto » sono sostituite dalla seguente: « un »;

c) al comma 84, le parole: « presidente della regione, nominato » sono soppresse e le parole: « ai sensi dei commi 79 o 83 » sono sostituite dalle seguenti: « , a qualunque titolo nominato, »;

d) il comma 84-*bis* è sostituito dal seguente:

« 84-*bis*. In caso di impedimento del presidente della regione nominato commissario *ad acta*, il Consiglio dei ministri nomina un commissario *ad acta*, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e nel quarto periodo del comma 83, fino alla cessazione della causa di impedimento ».

16. Le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.

17. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « I subcommissari svolgono attività a supporto dell'azione del commissario, essendo il loro mandato vincolato alla realizzazione di alcuni o di tutti gli obiettivi affidati al commissario con il mandato commissariale. »;

b) al quarto periodo, dopo la parola: « commissario » sono inserite le seguenti: « e dei subcommissari ».

18. Dopo il comma 81 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono inseriti i seguenti:

« 81-bis. Il commissario *ad acta*, a qualsiasi titolo nominato, qualora, in sede di verifica annuale ai sensi del comma 81, riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, come specificati nei singoli contratti dei direttori generali, propone, con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi e dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, in applicazione dell'articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

81-ter. Le disposizioni del comma 81-bis si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni ».

19. All'articolo 1, comma 796, lettera b), ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero della salute, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ».

20. All'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. ».

21. I requisiti per la nomina dei componenti dei collegi sindacali, di cui al comma 20, che devono garantire elevati *standard* di qualificazione professionale, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermo restando, relativamente al componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quanto previsto dall'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fino all'adozione del predetto decreto, si applicano i requisiti previsti dalla normativa vigente.

22. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare le disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 22, il Ministro della salute provvede alla nomina del commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale.

24. Il commissario, nominato ai sensi del comma 23 del presente articolo, svolge le funzioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti regionali di cui al comma 22 del presente articolo.

25. Le regioni e le province autonome provvedono alla costituzione dei nuovi organi degli Istituti zooprofilattici sperimentali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

26. In sede di prima applicazione delle leggi regionali, in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 25, si applicano le disposizioni dei commi 23 e 24.

27. Al commissario, nominato ai sensi del comma 23 del presente articolo, si applica lo stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.

28. Dopo il comma 4 dell'articolo 7-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

« 4-*bis*. L'articolazione delle aree dipartimentali nelle strutture organizzative di cui al comma 2 rappresenta il livello di organizzazione che le regioni assicurano per garantire l'esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonché l'osservanza degli obblighi comunitari.

4-*ter*. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di cui alle lettere *b)*, *d)*, *e)* e *f)* del comma 2 siano dotate di personale adeguato, per numero e qualifica, a garantire le finalità di cui al comma 4-*bis*, nonché l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

4-*quater*. Le strutture organizzative di cui al comma 2 sono possibilmente individuate quali strutture complesse ».

All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma in materia di personale si provvede nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente e, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, anche nel rispetto di quelli fissati in materia da tali piani nonché dei vigenti parametri *standard* per la definizione delle strutture complesse e semplici.

29. Al quinto periodo del comma 174 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: « del secondo anno successivo a quello in corso, » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno successivo a quello di verifica, ».

30. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « degli anni 2013, 2014 e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni dal 2013 al 2020 »;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'articolo 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009 ».

31. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole da: « Entro il 30 giugno 2013 » fino a: « Prontuario farmaceutico nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2015 l'AIFA, sulla base delle valutazioni della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, provvede a una revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale sulla base del criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee ».

32. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici. Con il medesimo decreto sono determinati, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) i contenuti informativi e le modalità di interscambio

dei dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza.

33. In attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, e per promuovere il razionale uso dei dispositivi medici sulla base del principio costo-efficacia, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per gli aspetti di relativa competenza, al fine di garantire l'azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale per il governo dei consumi dei dispositivi medici, a tutela dell'unitarietà del sistema, della sicurezza nell'uso della tecnologia e della salute dei cittadini, con proprio decreto, provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a:

a) definire, attraverso l'istituzione di una Cabina di regia, con il coinvolgimento delle regioni, dell'AGENAS e dell'AIFA, sentiti i rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e dell'industria, anche in conformità alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, le priorità ai fini assistenziali;

b) individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara, i requisiti indispensabili per l'acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale, intra-regionale o aziendale, e a indicare gli elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee e per l'individuazione dei prezzi di riferimento;

c) istituire, una rete nazionale, coordinata dall'AGENAS, di collaborazione tra le regioni per la definizione e per l'utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per *Health Technology Assessment* (HTA), denominato « Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici ».

34. Per garantire un equo e omogeneo accesso dei pazienti a tutti i medicinali,

con particolare riguardo ai medicinali innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, l'AIFA predispone, a supporto del Ministero della salute e delle regioni, valutazioni di HTA volte a caratterizzare e individuare i percorsi farmaco-terapeutici in grado di garantire l'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili. La funzione di cui al primo periodo si inserisce nell'ambito delle attività previste ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, attraverso il Network permanente per l'*Health Technology Assessment* (HTA Network), anche, per quanto concerne i medicinali, nel perseguimento degli obiettivi previsti dalla medesima direttiva, a supporto della Cabina di regia istituita presso il Ministero della salute e delle indicazioni del Piano sanitario nazionale. Le valutazioni nazionali di HTA sui medicinali forniscono informazioni trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, prima dell'immissione in commercio, durante la commercializzazione e l'intero ciclo di vita del medicinale. Agli esiti di quanto previsto dal presente comma, l'AIFA, in collaborazione con le regioni, coordina le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantire l'accesso e l'uso appropriato dei medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, nonché di quelli raccolti attraverso i registri di monitoraggio dell'AIFA, sono utilizzate nell'*iter* istruttorio delle procedure di rivalutazione di prezzo o di rimborsabilità dei medicinali. L'AIFA provvede agli adempimenti di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le regioni, senza nuovi o maggiori oneri, si dotano, compatibilmente e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un presidio di HTA a supporto della valutazione di HTA.

ART. 40.

(Piano per il risanamento della regione Molise).

1. In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito della ordinata programmazione sanitaria e finanziaria anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione stessa, subordinatamente alla sottoscrizione dello specifico Accordo tra lo Stato e le regioni concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della regione Molise e per il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale.

2. L'erogazione della somma di cui al comma 1 è condizionata all'effettiva attuazione dell'Accordo di cui al citato comma 1, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

ART. 41.

(Verifica straordinaria nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica).

1. Ai fini di incrementare l'efficienza nell'utilizzo del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale e di procedere tempestivamente alla corretta ricollocazione del predetto personale allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'articolo 1, comma 88, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito-

tuito dal seguente:

« 88. A decorrere dal 1° gennaio 2015, è eseguita una verifica straordinaria, con lo scopo di accertare la permanenza delle condizioni psico-fisiche del personale sanitario dipendente degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere *c)* e *d)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dichiarato inidoneo alla mansione specifica, di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) integrativo del comparto sanità del 7 aprile 1999, di cui all'accordo 20 settembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001. La permanenza dei requisiti sanitari previsti dai provvedimenti di inidoneità di cui al precedente periodo viene accertata a cura delle unità operative medico-legali dell'INPS competenti per domicilio dell'azienda o dell'istituto con eventuale sussidiarietà in ambito regionale. Resta salva la facoltà del dipendente, previa richiesta, di essere sottoposto a verifica presso l'unità operativa medico-legale dell'INPS competente per la sua residenza. Le unità operative medico-legali dell'INPS per l'attività di verifica straordinaria di cui al presente comma possono avvalersi, sulla base di specifiche convenzioni tra le regioni e l'INPS, delle risorse umane e strumentali degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere *c)* e *d)*, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Entro il 31 gennaio 2015 ciascuno degli enti di cui al presente comma trasmette all'unità operativa medico-legale dell'INPS competente per domicilio dell'azienda o dell'istituto l'elenco dei dipendenti per i quali sono stati adottati i provvedimenti di inidoneità di cui al primo periodo, corredato della relativa documentazione sanitaria, riferita a ciascun lavoratore. Le modalità di comunicazione ai dipendenti delle date previste per gli accertamenti, nonché i criteri di programmazione delle relative

attività, sono stabiliti dall'INPS. In caso di mancata presentazione del dipendente alla visita, senza che egli abbia giustificato la ragione dell'assenza, si procede ai sensi dei CCNL vigenti. L'INPS comunica al datore di lavoro gli esiti degli accertamenti svolti, trasmettendo, per ciascun dipendente interessato, una relazione medico-legale in busta chiusa al datore di lavoro, il quale procede alla notifica della relazione medico-legale al dipendente. Avverso il giudizio medico-legale è ammesso ricorso giudiziario nei termini previsti dall'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il personale che dovesse risultare, sulla base della predetta relazione medico-legale, idoneo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, è ricollocato, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, allo svolgimento delle predette mansioni, nell'ambito della medesima ASL di appartenenza, dando priorità alla riassegnazione sul territorio. Qualora, per motivi organizzativi, non fosse possibile ricollocare il personale nelle mansioni del proprio profilo professionale nell'ambito della medesima ASL di appartenenza o del medesimo istituto di appartenenza, si procede ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali in materia di mobilità. La verifica straordinaria di cui al presente comma, da completare entro il 31 dicembre 2015, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

ART. 42.

(Misure per favorire il trasferimento delle risorse da parte delle regioni agli enti del Servizio sanitario nazionale).

1. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al

valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al Servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo ».

ART. 43.

(Razionalizzazione delle società partecipate locali).

1. Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli

obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento *in house*, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento *in house*, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario *in house* »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla

loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attesti l'efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Le spese in conto capitale, ad eccezione delle spese per acquisto di partecipazioni, effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione totale o parziale, anche a seguito di quotazione, di partecipazioni in società, individuati nei codici del Sistema informativo

delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) E4121 e E4122, e i medesimi proventi sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno »;

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis.* Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente ».

TITOLO V

CONTRASTO DELL'EVASIONE E MISURE AGGIUNTIVE

ART. 44.

(Contrasto dell'evasione e altre misure).

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: « 11 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

2. I redditi cui si applica l'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e l'aliquota stabilita dal medesimo articolo 17, comma 1, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, le parole: « 11 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 17 per cento ».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In deroga all'articolo 3 della legge 27

luglio 2000, n. 212, l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con l'aliquota stabilita dalla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo e la base imponibile, determinata secondo i criteri del comma 2, è ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

6. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2015 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2015 »;

c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2015 ».

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, sesto comma:

1) alla lettera a), dopo le parole: « alle prestazioni di servizi » sono inserite le seguenti: « diversi da quelli di cui alla lettera a-ter) »;

2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:

« a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici »;

3) dopo la lettera *d*) sono aggiunte le seguenti:

« *d-bis*) ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;

d-ter) ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;

d-quater) alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 3, lettera *a*) »;

b) dopo l'articolo 17-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 17-*ter*. — (*Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici*). — 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze »;

c) all'articolo 30, secondo comma, lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché a norma dell'articolo 17-*ter* ».

8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettera *a*), numero 3), sono applicabili per un periodo di quattro anni.

9. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 7, lettera *b*), è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni. In caso di mancato rilascio della suddetta misura di deroga, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 giugno 2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 988 milioni di euro a decorrere dal 2015; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito *internet* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

10. Nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti nei casi previsti dalle disposizioni di cui al comma 7, lettera *b*), che omettono o ritardano il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, e le somme dovute sono rimosse mediante l'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo

delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

12. Per le medesime finalità di cui al comma 11 l'Agenzia delle entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.

13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 11 e 12 sono messi a disposizione del contribuente. Il provvedimento di cui al primo periodo indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.

14. Per realizzare le finalità di cui ai commi 11, 12 e 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: « Salva l'applicazione delle sanzioni » sono inserite le seguenti: « e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, »;

b) all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore »;

1.2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

« *b-bis*) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore »;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b-bis*) e *b-ter*), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al

comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni »;

c) al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 5:

1.1) al comma 1, lettera c), le parole: « in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-*bis* » sono soppresse;

1.2) i commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* sono abrogati;

2) l'articolo 5-*bis* è abrogato;

3) all'articolo 11:

3.1) al comma 1, lettera b-*bis*), le parole: « in caso di definizione agevolata di cui al comma 1-*bis* » sono soppresse;

3.2) il comma 1-*bis* è abrogato;

4) all'articolo 15, il comma 2-*bis* è abrogato.

15. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1-*bis* a 1-*quinquies*, e 11, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015, e le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data.

16. L'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 14, lettera c), numero 4), opera con riferimento agli atti definibili

notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016.

17. Nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore:

a) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all'articolo 25, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;

b) i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;

c) i termini di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernenti l'imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;

d) i termini di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, concernente le

imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

18. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto, al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni, a decorrere dalla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2015:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole da: « I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare » fino a: « possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata. » sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 1, le parole: « Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i » sono sostituite dalla seguente: « I »;

c) all'articolo 8, comma 1, le parole: « Salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata, il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, tra il 1° febbraio e il 30 settembre » sono sostituite dalle seguenti: « Il contribuente presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, nel mese di febbraio »;

d) l'articolo 8-bis, concernente l'obbligo di comunicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, è abrogato.

19. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2015 ».

20. In attesa del riordino della disciplina in materia di giochi pubblici conseguente all'attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare parità di condizioni competitive fra imprese che, munite di concessione, offrono scommesse con vincite in denaro per conto dello Stato

e persone che, in assenza di tale concessione e fino al momento in cui la conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché in considerazione del fatto che, in tale secondo caso, il contratto di gioco è perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, nei riguardi del titolare dell'esercizio e del punto di raccolta trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti:

a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione di dati personali;

b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito *internet* istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000;

d) continua ad applicarsi l'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni;

e) il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta di cui all'alinea, ovvero il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, qualora diverso dal proprietario, comunicano i loro dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro all'autorità di pubblica sicurezza entro sette giorni dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell'attività;

f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e in ogni caso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non iscrive il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto;

g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegatovi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfettario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo di imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2015 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

h) la violazione delle disposizioni di cui alle lettere da *b)* a *f)* è punita:

1) quanto alla lettera *b)*, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;

2) quanto alla lettera *c)*, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 100.000;

3) quanto alla lettera *d)*, relativamente alla violazione degli obblighi di cui

all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 6 del medesimo articolo 7, nonché con la chiusura dell'esercizio ovvero del punto vendita;

4) quanto alla lettera *d*), relativamente alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, con le sanzioni previste dal medesimo comma 8;

5) quanto alla lettera *e*), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.000;

6) quanto alla lettera *f*), con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.500 per ciascun apparecchio installato.

21. A decorrere dal 1° aprile 2015, la percentuale destinata alle vincite è così rideterminata:

a) la percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura non inferiore al 70 per cento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 17 per cento;

b) la percentuale destinata alle vincite per il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 è fissata in misura non inferiore all'81 per cento e il prelievo sulla raccolta di gioco è fissato nella misura del 9 per cento.

22. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 21, determinate annualmente a consuntivo, sono iscritte, nell'esercizio finanziario successivo a quello di realizzazione, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge

27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

23. Il titolare di un qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvencono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:

a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;

b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 3 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 1.500 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio.

24. In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 23, lettere *a*) ovvero *b*), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio.

25. Per ciascun apparecchio di cui al comma 23, il titolare dell'esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell'imposta ai sensi dei commi 23 e 24, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000. L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa e, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di

procedere a sua cura e spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna all'Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero dell'apparato *hardware* di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.

26. All'articolo 4, comma 1, lettera *q*), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, le parole: « anche nell'esercizio di impresa, » sono soppresse e le parole: « 95 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 22,26 per cento ». La disposizione del periodo precedente si applica agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014.

27. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: « 4 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 8 per cento ».

28. Il quinto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

« I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

29. Il comma 28 si applica per i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2015.

30. Al comma 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione

degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*)».

31. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) al comma 4, le parole: « I veicoli di cui ai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « I veicoli di cui al comma 1 ».

32. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: « interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali » sono inserite le seguenti: « e di investimento (SIE) ».

33. All'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: « il FEASR ed il FEAMP » sono inserite le seguenti: « ovvero con altre linee del bilancio dell'Unione europea ».

34. All'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla messa in opera del sistema informatico di supporto alle attività di monitoraggio di cui al presente comma, anche in relazione alle attività di previsione, gestione finanziaria, controllo e valutazione di impatto economico e finanziario degli interventi, ivi compreso lo scambio elettronico dei dati con il sistema dell'Unione europea e con altri sistemi nazionali, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ».

35. Al fine di accelerare e semplificare l'*iter* dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle medesime amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versa-

menti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione titolare degli interventi stessi.

36. All'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui al regolamento (UE) n. 1299/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, di cui la Repubblica italiana è *partner* ufficiale, dei programmi dello Strumento europeo di vicinato di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, con autorità di gestione italiana, nonché dei programmi di assistenza alla pre-adesione – IPA II, di cui al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana, sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti del 25 per cento della spesa pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma».

37. In attuazione dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Unione europea, le funzioni di autorità di *audit* dei programmi operativi nazionali (PON), cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, sono svolte dal nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – UVER Unità di verifica o dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, ovvero da autorità di *audit* individuate presso le stesse amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

38. Ai fini del rafforzamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è incrementata di

ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017.

39. Per effetto di quanto disposto dal comma 38 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è pari, complessivamente, a 180 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014, 23 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016 e 94 milioni di euro per l'anno 2017.

40. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 110, comma 10, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 168-*bis* del medesimo testo unico, l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati è effettuata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni.

ART. 45.

(Ulteriori misure di copertura).

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa al Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti, è ridotta di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta di 331,533 milioni di euro per l'anno 2015 e di 18,533 milioni di euro a decorre dall'anno 2016.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 e fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 4 del presente articolo:

a) l'aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017;

b) l'aliquota IVA del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito *internet* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

4. Le misure di cui al comma 3 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

5. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 35 milioni di euro per il 2015.

6. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, le parole: « e 383 milioni di euro a decorrere dal 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « , 383 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 ». Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

7. Con effetto dall'anno 2015 è disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a decorrere dall'anno 2015; tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

ART. 46.

(Fondi speciali e Tabelle).

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *c*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2015-2017 restano determinati, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2015 e del triennio 2015-2017 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

4. Gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 per le leggi che dispongono spese di parte corrente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.

5. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2015, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

6. Per l'esercizio finanziario 2015, in attuazione dell'autorizzazione richiesta ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concessa a seguito dell'approvazione, con risoluzione, dell'apposita Relazione al Parlamento 2014, le nuove o maggiori spese correnti, le riduzioni di entrata e le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente possono eccedere le risorse da utilizzare a copertura, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nel limite massimo indicato nella medesima Relazione, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

7. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017, la copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le

riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

ART. 47.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2015.

ALLEGATI ED ELENCHI

PAGINA BIANCA

Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari 16.884 milioni di euro per il 2015, a 3.150 milioni di euro per il 2016 e a 3.150 milioni di euro per il 2017), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-58.000	-27.000	-15.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	327.000	275.000	300.000
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2015 di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.			

Allegato 2
(articolo 2, commi 1 e 2)

(importi in milioni di euro)

Missione e programma		2015	2016	2017
Trasferimenti alle gestioni previdenziali				
	2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore della gestione ex-ENPALS, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88	186,00	186,00	186,00
25 - Politiche previdenziali	2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni	45,97	45,97	45,97
3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex-INPDAP	21,03	21,03	21,03
	2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato alle gestioni:			
	2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori	3,11	3,11	3,11
	2.b1.b) gestione ex-ENPALS	72,10	72,10	72,10
	2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989	598,00	598,00	598,00
	2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex-INPDAP di cui al punto 2.a3)	2342,91	2342,91	2342,91

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

Allegato 3
(Art. 7, comma 2)

**«ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 6, lettera a)»**

Lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico
LM-12 Design
LM-13 Farmacia e farmacia industriale
LM-17 Fisica
LM-18 Informatica
LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
LM-21 Ingegneria biomedica
LM-22 Ingegneria chimica
LM-23 Ingegneria civile
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi
LM-25 Ingegneria dell'automazione
LM-26 Ingegneria della sicurezza
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
LM-28 Ingegneria elettrica
LM-29 Ingegneria elettronica
LM-30 Ingegneria energetica e nucleare



LM-31 Ingegneria gestionale	

LM-32 Ingegneria informatica	

LM-33 Ingegneria meccanica	

LM-34 Ingegneria navale	

LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio	

LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura	

LM-40 Matematica	

LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	

LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali	

LM-54 Scienze chimiche	

LM-6 Biologia	

LM-60 Scienze della natura	

LM-61 Scienze della nutrizione umana	

LM-66 Sicurezza informatica	

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie	

LM-7 Biotecnologie agrarie	

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari	

LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale	

LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione	



LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali	

LM-74 Scienze e tecnologie geologiche	

LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	

LM-79 Scienze geofisiche	

LM-8 Biotecnologie industriali	

LM-82 Scienze statistiche	

LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali	

LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	

LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione	

=====	»

Allegato 4

Articolo 9, comma 1, lett. a)

(Regime fiscale per autonomi)

PROGRESSIVO	GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITA' ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI	REDDITIVITA'
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	35.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	20.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	15.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	15.000	62%
7	Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	40.000	40%
8	Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	15.000	78%
9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	20.000	67%

Allegato 5
(articolo 19, comma 1)

Riduzione di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti e in conto capitale in favore di imprese

Ministero	autorizzazione di spesa	c/k	Riduzione (in migliaia di euro)		
			2015	2016	2017 e anni successivi
Economia e finanze	legge n. 311 del 2004 art. 1, comma 361	c	50.000,0	25.000,0	0,0
Economia e finanze	legge n. 448 del 2001 art. 52, comma 21	k	703,8	742,1	815,7
Economia e finanze	decreto-legge n. 138 del 2002 art. 4, comma 1	k	1.200,0	1.200,0	1.200,0
Sviluppo economico	legge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43	c	2.039,6	2.039,6	2.039,6
Sviluppo economico	decreto-legge n. 66 del 2014 art. 22 bis, comma 1	k	0,0	50.000,0	0,0
Lavoro e politiche sociali	legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 22	c	2.000,0	2.000,0	0,0
Lavoro e politiche sociali	decreto legislativo n. 198 del 2006 art. 44	c	150,8	87,8	97,4
Infrastrutture e trasporti	legge n. 388 del 2000 art. 145, comma 40	c	97,1	100,0	100,0
Infrastrutture e trasporti	legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 38, punto D	k	4.639,2	4.694,2	4.680,5
Politiche agricole, alimentari e forestali	legge n. 267 del 1991 art. 1, comma 1, punto 5	c	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Politiche agricole, alimentari e forestali	DL n. 182 / 2005 art. 2, comma 5		190,7	193,4	192,9
Politiche agricole, alimentari e forestali	decreto legislativo n. 226 / 2001 art. 10, comma 1 bis	c	550,0	557,9	556,3
Politiche agricole, alimentari e forestali	legge n. 244 del 2007 art. 3, comma 34	c	2.063,2	2.048,7	2.047,1
Politiche agricole, alimentari e forestali	legge n. 267 del 1991 art. 1, comma 1, punto 5	k	1.914,9	1.733,5	1.727,0
Politiche agricole, alimentari e forestali	legge n. 423 del 1998 art. 3, comma 1	k	989,3	944,7	941,0
Beni e attività culturali e turismo	legge 662 del 1996, a. 3, comma 83	k	1.000,0	2.295,9	2.295,9
totale			68.538,7	94.637,8	17.693,5

allegato 6

(Articolo 20, comma 1)

RIDUZIONE TRASFERIMENTI IN FAVORE DI ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI

Ministero	Denominazione	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017 e successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	300,0	300,0	300,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	CONSOB	200,0	200,0	200,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	ASSEGNAZIONE ALL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (A.G.E.A.)	3.000,0	3.000,0	3.000,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	2.000,0	2.000,0	2.000,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE	200,0	200,0	200,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	100,0	100,0	100,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	50,0	50,0	50,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SOMMA DA EROGARE ALL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO "AGENZIA DEL DEMANIO"	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SOMMA DA CORRISPONDERE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ - PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO E PER LA QUOTA DI ASSOCIAZIONE	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA NAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	50,0	50,0	50,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	200,0	200,0	200,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SOMME DA ASSEGNARE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA	3.000,0	3.000,0	3.000,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - ICE PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	FONDO DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO, L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI.	550,0	550,0	550,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE (E.N.E.A.)	583,0	583,0	583,0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE FUNZIONAMENTO ISFOL	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE - SPESE DI FUNZIONAMENTO.	10,0	10,0	10,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	CONTRIBUTO AL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO CON SEDE IN DUINO.	23,2	22,4	22,3
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO	400,0	400,0	400,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	CONTRIBUTO SPECIALE A FAVORE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO	50,0	50,0	50,0

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero	Denominazione	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017 e successivi
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI	171,8	171,8	171,8
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO	112,0	112,1	112,3
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	SOMMA OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SCUOLA SPERIMENTALE DI DOTTORATO INTERNAZIONALE GRAN SASSO SCIENZE INSTITUTE GSSI	360,0	-	-
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	CONTRIBUTO DELLO STATO ALLE SPESE DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE AEROSPAZIALI (PRORA)	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	CONTRIBUTO DELLO STATO ALLE SPESE COMPLESSIVE NECESSARIE ALLE ESIGENZE DEL LABORATORIO DI LUCE DI SINCROTONE DI TRIESTE E DI GRENOBLE	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELL'INTERNO	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRA TI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	50,0	50,0	50,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	600,0	600,0	600,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ENTE GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA	10,0	10,0	10,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	SOMMA DA ASSEGNARE AL PARCO GEOMINERARIO DELLA SARDEGNA	90,0	90,0	90,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	ENTI PARCO	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	50,0	50,0	50,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AL CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' E.N.I.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	300,0	300,0	300,0
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELLA FONDAZIONE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SUL TURISMO	100,0	100,0	100,0
MINISTERO DELLA SALUTE	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME)	100,0	100,0	100,0
MINISTERO DELLA SALUTE	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	100,0	100,0	100,0
MINISTERO DELLA SALUTE	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LE ATTIVITA' DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELLA SALUTE	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LE ATTIVITA' DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	200,0	200,0	200,0
MINISTERO DELLA SALUTE	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	100,0	100,0	100,0
TOTALE		22.060,0	21.699,3	21.699,4

Allegato 7

(articolo 25, comma 1)

Riduzione Stanziamenti di bilancio Organi a rilevanza costituzionale
(in migliaia di euro)

<i>Organo</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Corte dei conti	5.931	5.948	5.997
Consiglio di Stato e TAR	3.209	3.252	3.225
Consiglio Superiore della Magistratura	825	764	743
Consiglio Giustizia amministrativa Sicilia	35	36	35
Totale	10.000	10.000	10.000

Allegato 8
(articolo 27, comma 1)

RIDUZIONI CONTRIBUTI A ORGANISMI INTERNAZIONALI

(in migliaia di euro)

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		autorizzazione	2015	2016	2017 e anni successivi
OSCE	RIDUZIONE	Legge 18 luglio 1984, n. 343	3.000,0	3.000,0	3.000,0
ORGANIZZAZIONI DI INTERESSE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI (BANCA SVILUPPO DEL CONSIGLIO D'EUROPA, GRUPPO POMPIDU, CENTRO NORD SUD, OSSERVATORIO AUDIOVISIVO)	RECESSO	Legge 28 marzo 1991, n. 119	225,0	225,0	225,0
ORGANIZZAZIONI DI INTERESSE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI (BANCA SVILUPPO DEL CONSIGLIO D'EUROPA, GRUPPO POMPIDU, CENTRO NORD SUD, OSSERVATORIO AUDIOVISIVO)	RECESSO	Legge 23 luglio 1949, n. 433	554,5	564,5	564,5
SEGRETARIATO INCE	RIDUZIONE	Legge 18 giugno 2003, n. 142	43,0	143,0	143,0
CIEC	RECESSO	Legge 26 novembre 1957, n. 1296	18,3	18,3	18,3
BRESCE	RECESSO	Legge 4 giugno 1997, n. 163	650,0	650,0	650,0
ISTITUTO INTERNAZIONALE DEL FREDDO	RECESSO	Legge 24 luglio 1959, n. 697	60,0	60,0	60,0
COMITATO CONSULTIVO DEL COTONE	RECESSO	Legge 3 novembre 1971, n. 950	35,0	35,0	35,0
EUROPEAN SPATIAL DATA RESEARCH	RECESSO	Legge 26 luglio 1978, n. 477	7,5	7,5	7,5
CARTA EUROPEA DELL'ENERGIA	RECESSO	Legge 10 novembre 1997, n. 415	-	450,0	450,0
ORGANISMO DELLE NAZIONI UNITE (ONU)	RIDUZIONE	Legge 17 agosto 1957, n. 848	20.000,0	2.685,0	2.685,0
UNESCO	RIDUZIONE	Legge 9 agosto 2013, n. 100	150,0	150,0	150,0
CENTRO INTERNAZIONALE INGEGNERIA GENETICA	RIDUZIONE	Legge 15 marzo 1986, n. 103; Legge 9 ottobre 2000, n. 288	200,0	200,0	200,0
ICRANET	RIDUZIONE	Legge 10 febbraio 2005, n. 31	150,0	150,0	150,0
IAP	RIDUZIONE	Legge 10 gennaio 2004, n. 17	50,0	50,0	50,0
TWAS	RIDUZIONE	Legge 10 gennaio 2004, n. 17	100,0	100,0	100,0
Totale			25.243,3	8.488,3	8.488,3

ELENCO n. 1
(articolo 19, comma 11)

CREDITI DI IMPOSTA

Norma	Oggetto
decreto-legge 23 ottobre 1964, a n. 989 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, tabella A, punto 13	Rimborso parziale dell'accisa sulla benzina e sul GPL per autovetture in servizio pubblico di piazza
legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12;	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate
legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13	Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali
legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 61, comma 13	Credito d'imposta investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 50, commi 6 e 13-bis	Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 Art. 11-bis, comma 1	Credito imposta opere ingegno digitali
legge 7 marzo 2001, n.62, articolo 8	Credito imposta investimenti imprese prodotti editoriali

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015 - 2017

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	85.614	0	145.410	0	285.501	0
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	29.126	0	28.924	0	28.984	0
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (1)	20.160	0	20.160	0	20.160	0
1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3)	4.457	0	4.554	0	4.614	0
1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6)	300	0	0	0	0	0
1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	180	0	180	0	180	0
1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (8)	4.030	0	4.030	0	4.030	0
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	1.831	0	1.765	0	1.761	0
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	1.831	0	1.765	0	1.761	0
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	2.137	0	2.200	0	2.236	0
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5)	2.137	0	2.200	0	2.236	0
24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	2.510	0	2.510	0	2.510	0
24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	2.510	0	2.510	0	2.510	0
25 Fondi da ripartire (33)	50.010	0	110.010	0	250.010	0
25.1 Fondi da assegnare (1)	50.010	0	110.010	0	250.010	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015 - 2017

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	11.722	4.500	9.036	0	10.098	0
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	11.468	4.500	7.751	0	7.783	0
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (5)	230	0	230	0	230	0
1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (6)	0	0	32	0	63	0
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (7)	6.238	4.500	2.490	0	2.490	0
1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10)	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3 Regolazione dei mercati (12)	119	0	1.078	0	2.038	0
3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (4)	119	0	1.078	0	2.038	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	24	0	95	0	166	0
4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (4)	0	0	40	0	79	0
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (5)	24	0	55	0	87	0
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	52	0	52	0	52	0
5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (8)	52	0	52	0	52	0
6 Comunicazioni (15)	44	0	44	0	44	0
6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (9)	44	0	44	0	44	0
7 Ricerca e innovazione (17)	16	0	16	0	16	0
7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18)	16	0	16	0	16	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015 - 2017

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	4.600	0	0	0	0	0
1 Politiche per il lavoro (26)	4.600	0	0	0	0	0
1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (8)	4.600	0	0	0	0	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015 - 2017

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	102.724	0	102.724	0	102.724	0
1 Giustizia (6)	102.458	0	102.458	0	102.458	0
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	36.188	0	36.188	0	36.188	0
1.2 Giustizia civile e penale (2)	64.195	0	64.195	0	64.195	0
1.3 Giustizia minorile (3)	2.075	0	2.075	0	2.075	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	266	0	266	0	266	0
2.1 Indirizzo politico (2)	266	0	266	0	266	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015 - 2017

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	0	0	467	0	467	0
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	0	0	467	0	467	0
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	0	0	467	0	467	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2015 - 2017
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	148.610	1.000	136.207	1.000	136.207	1.000
1 Istruzione scolastica (22)	139.913	0	131.570	0	131.570	0
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (1)	594	0	964	0	964	0
1.2 Istruzione prescolastica (2)	30.052	0	29.062	0	29.062	0
1.3 Istruzione primaria (11)	36.423	0	33.361	0	33.361	0
1.4 Istruzione secondaria di primo grado (12)	17.614	0	15.832	0	15.832	0
1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (13)	54.868	0	51.985	0	51.985	0
1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (8)	222	0	222	0	222	0
1.11 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (15)	5	0	5	0	5	0
1.12 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	134	0	139	0	139	0
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	5.462	0	2.812	0	2.812	0
2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (1)	3.605	0	2.505	0	2.505	0
2.2 Istituti di alta cultura (2)	9	0	9	0	9	0
2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria (3)	1.848	0	298	0	298	0
3 Ricerca e innovazione (17)	1.065	1.000	1.065	1.000	1.065	1.000
3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)	1.065	1.000	1.065	1.000	1.065	1.000
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	760	0	760	0	760	0
5.1 Indirizzo politico (2)	154	0	154	0	154	0
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	606	0	606	0	606	0
6 Fondi da ripartire (33)	1.411	0	0	0	0	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015 - 2017

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
6.1 Fondi da assegnare (1)	1.411	0	0	0	0	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015 - 2017

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	100.923	3.579	100.029	3.579	99.995	3.579
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	670	0	670	0	670	0
1.2 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio (2)	650	0	650	0	650	0
1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (3)	20	0	20	0	20	0
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	5.110	3.579	5.110	3.579	5.110	3.579
2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2)	3.670	3.579	3.670	3.579	3.670	3.579
2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	1.440	0	1.440	0	1.440	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	73.973	0	73.479	0	73.445	0
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	42.755	0	42.254	0	42.225	0
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	4.243	0	4.217	0	4.217	0
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	26.975	0	27.009	0	27.003	0
4 Soccorso civile (8)	17.670	0	17.670	0	17.670	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	17.670	0	17.670	0	17.670	0
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.500	0	3.100	0	3.100	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	3.500	0	3.100	0	3.100	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015 - 2017

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	6.580	3.360	6.400	3.200	6.900	3.200
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	3.580	3.360	3.400	3.200	3.400	3.200
1.2 Valutazioni e autorizzazioni ambientali (3)	40	40	40	40	40	40
1.8 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (11)	400	400	300	300	300	300
1.9 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (12)	330	110	300	100	300	100
1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)	310	310	260	260	260	260
1.12 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (16)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4 Fondi da ripartire (33)	3.000	0	3.000	0	3.500	0
4.1 Fondi da assegnare (1)	3.000	0	3.000	0	3.500	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015 - 2017

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	11.281	1.707	11.281	1.707	11.281	1.707
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	2.573	0	2.573	0	2.573	0
1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' (10)	2.573	0	2.573	0	2.573	0
2 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	8.707	1.707	8.707	1.707	8.707	1.707
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale (1)	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707	1.707
2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015 - 2017

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA	504.495	0	614.952	0	611.655	0
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	504.387	0	614.844	0	611.546	0
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (1)	2.320	0	3.641	0	3.602	0
1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (2)	23	0	33	0	33	0
1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (3)	14	0	14	0	14	0
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (4)	141	0	145	0	145	0
1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare (5)	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (6)	496.889	0	606.012	0	602.751	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	108	0	108	0	110	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	108	0	108	0	110	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015 - 2017

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	8.303	3.714	8.291	3.715	8.286	3.711
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	4.303	3.714	4.291	3.715	4.286	3.711
1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2)	2.771	2.382	2.759	2.383	2.758	2.383
1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (5)	200	0	200	0	200	0
1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6)	1.332	1.332	1.332	1.332	1.328	1.328
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	2.346	0	2.346	0	2.346	0
2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (7)	2.346	0	2.346	0	2.346	0
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	160	0	160	0	160	0
3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6)	160	0	160	0	160	0
4 Soccorso civile (8)	1.494	0	1.494	0	1.494	0
4.1 Interventi per soccorsi (1)	1.494	0	1.494	0	1.494	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015 - 2017

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	21.500	0	21.500	0	21.500	0
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	21.324	0	21.324	0	21.324	0
1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2)	91	0	57	0	57	0
1.6 Tutela dei beni archeologici (6)	669	0	669	0	669	0
1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	3.615	0	3.615	0	3.615	0
1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	1.071	0	1.071	0	1.071	0
1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	1.391	0	1.391	0	1.391	0
1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	488	0	488	0	488	0
1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14)	16	0	16	0	16	0
1.15 Tutela del patrimonio culturale (15)	13.732	0	13.766	0	13.766	0
1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane (16)	251	0	251	0	251	0
2 Ricerca e innovazione (17)	23	0	23	0	23	0
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (4)	23	0	23	0	23	0
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	106	0	106	0	106	0
3.1 Indirizzo politico (2)	78	0	78	0	78	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	29	0	29	0	29	0
6 Turismo (31)	46	0	46	0	46	0
6.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (1)	46	0	46	0	46	0

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

Triennio 2015 - 2017

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>	RIDUZIONI	<i>di cui predeterminate per legge</i>
MINISTERO DELLA SALUTE	11.350	0	11.000	0	11.000	0
1 Tutela della salute (20)	10.850	0	10.500	0	10.500	0
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3)	850	0	500	0	500	0
4 Fondi da ripartire (33)	500	0	500	0	500	0
4.1 Fondi da assegnare (1)	500	0	500	0	500	0

Riepilogo
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2015 - 2017
(migliaia di Euro)

Elenco n. 2
(art. 24, comma 1)

Ministero	2015		2016		2017 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	85.614	0	145.410	0	285.501	0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	11.722	4.500	9.036	0	10.098	0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	4.600	0	0	0	0	0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	102.724	0	102.724	0	102.724	0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	0	0	467	0	467	0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	148.610	1.000	136.207	1.000	136.207	1.000
MINISTERO DELL'INTERNO	100.923	3.579	100.029	3.579	99.995	3.579
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	6.580	3.360	6.400	3.200	6.900	3.200
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	11.281	1.707	11.281	1.707	11.281	1.707
MINISTERO DELLA DIFESA	504.495	0	614.952	0	611.655	0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	8.303	3.714	8.291	3.715	8.286	3.711
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	21.500	0	21.500	0	21.500	0
MINISTERO DELLA SALUTE	11.350	0	11.000	0	11.000	0
Totale	1.017.702	17.861	1.167.297	13.201	1.305.614	13.197

PAGINA BIANCA

PROSPETTO DI COPERTURA

PAGINA BIANCA

COPERTURA LEGGE DI STABILITA'			
	2015	2016	2017
(importi in milioni di euro)			
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	24.365	30.488	30.407
Minori entrate			
Articolato:	6.293	8.693	8.324
Tabella A	200	250	300
Tabella C	70	72	72
Totale oneri da coprire	30.928	39.503	39.103
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	14.780	30.983	38.491
Riduzione spese correnti			
Articolato:	5.739	8.806	8.626
Tabella D	39	36	35
Totale mezzi di copertura	20.557	39.825	47.152
DIFFERENZA	-10.371	321	8.049

PAGINA BIANCA

**BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E
DEBITORIE**

BILANCIO DELLO STATO : REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(dati in milioni di euro)

	Assestato 2014		Iniziali 2015		2016		2017	
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
ENTRATE								
Rimborsi Iva	27.099	27.099	27.421	27.421	28.141	28.141	28.585	28.585
SPESA CORRENTE	34.016	34.016	41.769	41.769	31.291	31.291	31.735	31.735
Rimborsi Iva	27.099	27.099	27.421	27.421	28.141	28.141	28.585	28.585
Sospesi compartecipazione IVA	0	0	4.356	4.356	0	0	0	0
poste editoria	0	0	0	0	0	0	0	0
FSN-saldo IRAP	2.560	2.560	0	0	0	0	0	0
Anticipazioni tesoreria INPS	0	0	3.500	3.500	0	0	0	0
Chiusura anticipazione tesoreria Interno	0	0	3.342	3.342	0	0	0	0
Rimborso imposte dirette pregresse	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Entrate erariali	0	0	0	0	0	0	0	0
Gestione gioco-lotto relativi anni pregressi	1.207	1.207	0	0	0	0	0	0
SPESA IN CONTO CAPITALE	0	0	2.016	2.016	0	0	0	0
Ripiano sospesi di tesoreria Enti Locali	0	0	2.016	2.016	0	0	0	0
TOTALE SPESA DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO	34.016	34.016	43.785	43.785	31.291	31.291	31.735	31.735
DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'	0	0	520	520	0	0	0	0
Tabella C-saldo IRAP			480	480				
Piano risanamento Molise			40	40				
TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO E DI STABILITA'	34.016	34.016	44.305	44.305	31.291	31.291	31.735	31.735

TABELLE

- TABELLA A — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
- TABELLA B — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
- TABELLA C — STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'
- TABELLA D — VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
- TABELLA E — IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

PAGINA BIANCA

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2015	2016	2017
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	161.957.618	198.798.618	246.798.618
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.000.000	10.000.000	10.000.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	52.383.999	59.888.999	59.888.999
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	7.000	9.000	9.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	10.136.000	11.000.000	11.000.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	12.612.000	12.800.000	12.800.000
MINISTERO DELLA SALUTE	8.000.000	8.000.000	10.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	255.096.617	300.496.617	350.496.617
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2015	2016	2017
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	82.400.000	229.400.000	376.400.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	32.753.000	32.753.000	32.753.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	42.949	34.708.000	-
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	-	60.000.000	170.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	20.000.000	30.000.000	38.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	7.715.000	17.415.000	17.415.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	-	30.500.000	50.500.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	-	100.000.000	100.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	8.000.000	4.000.000	4.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	150.910.949	538.776.000	789.068.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE DI STABILITA'

N.B. — LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA RIPORTANO IL RIFERIMENTO ALLA UNITÀ PREVISIONALE DI BASE,
CON IL RELATIVO CODICE, SOTTO LA QUALE È RICOMPRESO IL CAPITOLO

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'

Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri <i>Presidenza del Consiglio dei Ministri</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 230 Del 1998 ART. 19: FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE (21.3 - CAP. 2185) CP CS	65.730.527 65.730.527	63.427.302 63.427.302	63.427.302 63.427.302
DECRETO LEGISLATIVO N. 303 Del 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (21.3 - CAP. 2115) CP CS	33.420.644 33.420.644	33.687.736 33.687.736	33.590.787 33.590.787
TOTALE MISSIONE CP CS	99.151.171 99.151.171	97.115.038 97.115.038	97.018.089 97.018.089
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali <i>Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale</i> MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 38 Del 2001 ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA. (2.3 - CAP. 7513/P) CP CS	5.092.950 5.092.950	5.104.167 5.104.167	5.104.167 5.104.167
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO LEGISLATIVO N. 56 Del 2000 ART. 13 COMMA 3: ATTRIBUZIONE GETTITO IRAP REGIONI A STATUTO ORDINARIO (2.4 - CAP. 2701) CP CS	480.000.000 480.000.000	- -	- -

pag. 1

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
<i>Rapporti finanziari con Enti territoriali</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 353 Del 2000: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (2.5 - CAP. 2820)	CP CS 1.296.642 1.296.642	1.307.468 1.307.468	1.307.468 1.307.468
TOTALE MISSIONE	CP CS 486.389.592 486.389.592	6.411.635 6.411.635	6.411.635 6.411.635
<i>L'Italia in Europa e nel mondo</i>			
<i>Cooperazione allo sviluppo</i>			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			
LEGGE N. 7 Del 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (a)			
(1.2 - CAPP. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184)	CP CS 180.467.050 180.467.050	175.663.052 175.663.052	175.228.586 175.228.586
LEGGE N. 49 Del 1987: NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO			
(1.2 - CAPP. 7168, 7169)	CP CS 354.307 354.307	362.619 362.619	362.619 362.619
<i>Cooperazione economica e relazioni internazionali</i>			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			
LEGGE N. 794 Del 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966			
(1.3 - CAP. 3751)	CP CS 1.701.998 1.701.998	1.644.678 1.644.678	1.634.606 1.634.606
N O T E E S P L I C A T I V E			
(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.			

pag. 2

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
<i>Promozione della pace e sicurezza internazionale</i>			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			
LEGGI N. 140 Del 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (1.4 - CAP. 3399)	cp 210.718 cs 210.718	214.950 214.950	214.950 214.950
<i>Integrazione europea</i>			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			
LEGGI N. 960 Del 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA (1.5 - CAPP. 4543, 4545)	cp 1.067.418 cs 1.067.418	1.028.887 1.028.887	1.025.900 1.025.900
<i>Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale</i>			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE			
LEGGI N. 549 Del 1995	cp 1.402.108 cs 1.402.108	1.405.108 1.405.108	1.405.108 1.405.108
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (1.10 - CAP. 1163)	cp 185.203.599 cs 185.203.599	180.319.294 180.319.294	179.871.769 179.871.769
TOTALE MISSIONE			
<i>Difesa e sicurezza del territorio</i>			
<i>Approntamento e impiego delle forze navali</i>			
MINISTERO DELLA DIFESA			
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010	cp 85.253 cs 85.253	82.047 82.047	81.894 81.894
ART. 565: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (1.3 - CAP. 1345)			

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
<p>Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare</p> <p>MINISTERO DELLA DIFESA</p> <p>LEGGE N. 549 Del 1995</p> <p>ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.</p> <p>(1.5 - CAP. 1352)</p> <p>CP CS</p>	<p>684.512 684.512</p>	<p>688.285 688.285</p>	<p>711.311 711.311</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p> <p>CP CS</p>	<p>769.765 769.765</p>	<p>770.332 770.332</p>	<p>793.205 793.205</p>
<p>Giustizia</p> <p>Amministrazione penitenziaria</p> <p>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990</p> <p>ART. 135 COMMA 4: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINserIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI.</p> <p>(1.1 - CAP. 1768)</p> <p>CP CS</p>	<p>220.391 220.391</p>	<p>220.391 220.391</p>	<p>230.000 230.000</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p> <p>CP CS</p>	<p>220.391 220.391</p>	<p>220.391 220.391</p>	<p>230.000 230.000</p>
<p>Ordine pubblico e sicurezza</p> <p>Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste</p> <p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</p> <p>LEGGE N. 267 Del 1991</p> <p>ART. 2 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (LEGGE N. 41 DEL 1982)</p> <p>(4.1 - CAP. 2179)</p> <p>CP CS</p>	<p>338.552 338.552</p>	<p>346.324 346.324</p>	<p>346.324 346.324</p>

pag. 4

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
<i>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia</i>			
MINISTERO DELL'INTERNO			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990			
ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE	cp 538.280	547.362	545.774
(3.3 - CAPP. 2668, 2815)	cs 538.280	547.362	545.774
TOTALE MISSIONE	cp 876.832	893.686	892.098
	cs 876.832	893.686	892.098
<i>Soccorso civile</i>			
<i>Protezione civile</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGGE N. 142 Del 1991			
ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE	cp 50.420.807	47.782.919	47.782.919
(6.2 - CAP. 7446/P)	cs 50.420.807	47.782.919	47.782.919
DECRETO LEGGE N. 90 Del 2005			
ART. 4 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	cp 6.691.617	6.446.463	6.882.995
(6.2 - CAP. 2184)	cs 6.691.617	6.446.463	6.882.995
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012			
ART. 1 COMMA 290: INTEGRAZIONE FONDO PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI ALLUVIONALI ED ALTRE CALAMITA'	cp 44.746.078	-	-
(6.2 - CAP. 7446/P)	cs 44.746.078	-	-
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013			
ART. 10 COMMA 1: FONDO EMERGENZE NAZIONALI	cp 140.000.000	140.000.000	140.000.000
(6.2 - CAP. 7441)	cs 140.000.000	140.000.000	140.000.000

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
	TOTALE MISSIONE	241.858.502	194.229.382	194.665.914
	CP	241.858.502	194.229.382	194.665.914
	CS			
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
LEGGI N. 549 Del 1995				
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.		471.945	430.881	429.631
(1.2 - CAP. 2200)		471.945	430.881	429.631
DECRETO LEGISLATIVO N. 454 Del 1999				
ART. 6: CONTRIBUTO AL CRA		5.084.549	4.570.897	4.557.631
(1.2 - CAP. 2083)		5.084.549	4.570.897	4.557.631
Sostegno al settore agricolo				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGISLATIVO N. 165 Del 1999: DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA).				
(7.1 - CAP. 1525)		122.271.402	118.575.903	118.575.903
		122.271.402	118.575.903	118.575.903
Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
LEGGI N. 267 Del 1991				
ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA		3.726.984	3.777.847	4.119.734
(1.5 - CAPP. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488)		3.726.984	3.777.847	4.119.734
TOTALE MISSIONE		131.554.880	127.355.528	127.682.899
CP		131.554.880	127.355.528	127.682.899
CS				

pag. 6

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
Energia e diversificazione delle fonti energetiche Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO LEGISLATIVO N. 257 Del 2003 ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENEA (5.7 - CAP. 7630/F)	CP 16.933.045 CS 16.933.045	16.933.045 16.933.045	16.933.045 16.933.045
TOTALE MISSIONE	CP 16.933.045 CS 16.933.045	16.933.045 16.933.045	16.933.045 16.933.045
Regolazione dei mercati Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO LEGGE N. 549 Del 1995 ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (3.1 - CAP. 2280)	CP - CS -	- -	- -
TOTALE MISSIONE	CP - CS -	- -	- -
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO LEGISLATIVO N. 250 Del 1997 ART. 7: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.N.A.C. (2.3 - CAP. 1921)	CP 716.597 CS 716.597	597.347 597.347	532.257 532.257

pag. 7

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
<i>Sostegno allo sviluppo del trasporto</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 128 Del 1998			
ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO.			
(9.1 - CAP. 1723)	170.416 170.416	163.851 163.851	163.375 163.375
	CP		
	CS		
<i>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</i>			
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
DECRETO LEGGE N. 535 Del 1996: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996			
(ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRIM."			
(2.6 - CAP. 1850)	45.824 45.824	45.511 45.511	45.253 45.253
	CP		
	CS		
TOTALE MISSIONE	932.837 932.837	806.709 806.709	740.885 740.885
	CP		
	CS		
<i>Comunicazioni</i>			
<i>Sostegno all'editoria</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 67 Del 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE			
IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA			
(11.2 - CAPP. 2183, 7442)	107.462.418 107.462.418	103.729.125 103.729.125	103.428.085 103.428.085
	CP		
	CS		
TOTALE MISSIONE	107.462.418 107.462.418	103.729.125 103.729.125	103.428.085 103.428.085
	CP		
	CS		

pag. 8

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

	2015	2016	2017
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI			
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo			
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy			
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
LEGGE N. 549 Del 1995			
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	6.858.263	7.399.251	7.357.576
(4.2 - CAP. 2501)	6.858.263	7.399.251	7.357.576
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011			
ART. 14 COMMA 19: TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	19.107.513	18.332.671	18.332.671
(4.2 - CAP. 2535)	19.107.513	18.332.671	18.332.671
ART. 14 COMMA 26/ter PUNTO 1: FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA	14.804.164	14.843.475	14.843.475
(4.2 - CAP. 2530)	14.804.164	14.843.475	14.843.475
TOTALE MISSIONE	40.769.940	40.575.397	40.533.722
	40.769.940	40.575.397	40.533.722
Ricerca e innovazione			
Ricerca in materia ambientale			
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008			
ART. 28 COMMA 1: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA)	22.448.654	22.448.654	22.448.654
(2.1 - CAPP. 3621, 8831)	22.448.654	22.448.654	22.448.654
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali			
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO			
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI	874.862	897.538	897.538
(2.1 - CAPP. 2040, 2041, 2043)	874.862	897.538	897.538

pag. 9

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
<p>Ricerca di base e applicata</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012</p> <p>ART. 19: AGENZIA DIGITALE</p> <p>(12.1 - CAP. 1707)</p> <p>Ricerca per il settore della sanità pubblica</p> <p>MINISTERO DELLA SALUTE</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 502 Del 1992</p> <p>ART. 12 COMMA 2: FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA</p> <p>(2.1 - CAP. 3392)</p> <p>Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata</p> <p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>LEGGE N. 549 Del 1995</p> <p>ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.</p> <p>(3.4 - CAP. 1679)</p>	<p>CP</p> <p>CS</p> <p>2.737.054</p> <p>2.737.054</p> <p>253.859.000</p> <p>253.859.000</p> <p>4.250.000</p> <p>4.250.000</p>	<p>2.856.945</p> <p>2.856.945</p> <p>254.210.075</p> <p>254.210.075</p> <p>4.250.000</p> <p>4.250.000</p>	<p>2.856.945</p> <p>2.856.945</p> <p>254.243.175</p> <p>254.243.175</p> <p>4.250.000</p> <p>4.250.000</p>

pag. 10

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
<p>DECRETO LEGISLATIVO N. 204 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DECRETO LEGGE 30/1/1998, N. 6: "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI", ART. 23 SEPTIES, COMMA 1 - PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA - E LEGGE 27/12/2006, N. 296: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)", ART. 1, COMMA 652 - PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DI RICERCATORI, E DECRETO LEGGE 98 DEL 2011 ART. 19, COMMA 3 - SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA", ART. 58, COMMA 2 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DEGLI ENTI DI RICERCA E DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104: "MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA", ART. 24, COMMA 1 - ASSUNZIONE DI PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (a)</p> <p>(3.4 - CAP. 7236)</p>	<p>CP CS 1.740.183.125 1.739.856.752 1.740.183.125 1.739.856.752</p>	<p>CP CS 1.738.468.271 1.738.468.271</p>	<p>CP CS 2.024.352.695 2.023.164.583 2.024.352.695 2.023.164.583</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p>	<p>CP CS 2.024.352.695 2.023.164.583</p>		
<p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p> <p>Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino</p> <p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</p> <p>LEGGE N. 979 Del 1982</p> <p>ART. 7 COMMA 1 PUNTO 1: MEZZI NAVALI ED AEREI</p> <p>(1.10 - CAPP. 1644, 1646)</p>		<p>CP CS 31.634.807 31.818.730 31.634.807 31.818.730</p>	<p>CP CS 32.053.694 32.053.694</p>

NOTE ESPLIATIVE
 (a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in diminuzione di euro 534.000 proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
DECRETO LEGGE N. 2 Del 1993: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DENEGAZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE.	cp cs	30.859 30.859	32.265 32.265	34.341 34.341
(1.10 - CAPP. 1388, 1389)				
LEGGE N. 549 Del 1995				
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	cp cs	4.275.357 4.275.357	4.114.645 4.114.645	4.102.413 4.102.413
(1.10 - CAP. 1551)				
TOTALE MISSIONE	cp cs	35.941.023 35.941.023	35.965.640 35.965.640	36.190.448 36.190.448
Tutela della salute				
<i>Sanita' pubblica veterinaria</i>				
MINISTERO DELLA SALUTE				
LEGGE N. 434 Del 1998				
ART. 1 COMMA 2: FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO	cp cs	309.000 309.000	310.000 310.000	310.000 310.000
(1.2 - CAP. 5340)				
<i>Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure</i>				
MINISTERO DELLA SALUTE				
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 613 Del 1980: CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA	cp cs	- -	- -	- -
(1.7 - CAP. 3453)				
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 Del 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', ART. 4 COMMA 1 PUNTO 1 - FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' E LEGGE N. 219 DEL 2005: NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI, ART. 12, COMMA 6 - COMPITI DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE	cp cs	9.400.947 9.400.947	9.400.947 9.400.947	9.400.947 9.400.947
(1.7 - CAP. 3443)				

pag. 12

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
LEGGE N. 549 Del 1995				
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI - (1.7 - CAP. 3412)	CP CS	3.261.606 3.261.606	3.261.606 3.261.606	3.261.606 3.261.606
DECRETO LEGGE N. 17 Del 2001				
ART. 2 COMMA 4: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (1.7 - CAP. 3457)	CP CS	400.352 400.352	400.352 400.352	400.352 400.352
DECRETO LEGGE N. 269 Del 2003				
ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (1.7 - CAPP. 3458, 7230)	CP CS	626.523 626.523	2.300.094 2.300.094	2.293.418 2.293.418
TOTALE MISSIONE	CP CS	13.998.428 13.998.428	15.672.999 15.672.999	15.666.323 15.666.323
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO LEGGE N. 163 Del 1985: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO. (1.2 - CAPP. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721)	CP CS	406.229.000 406.229.000	407.085.025 407.085.025	407.085.025 407.085.025

pag. 13

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				
LEGGE N. 190 Del 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (a)				
(1.10 - CAP. 3610)	cp	1.452.756	614.874	614.874
	cs	1.452.756	614.874	614.874
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975				
ART. 22: ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (a)				
(1.10 - CAP. 3611)	cp	1.428.220	687.164	687.164
	cs	1.428.220	687.164	687.164
LEGGE N. 466 Del 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINGUI				
(1.10 - CAP. 3630)	cp	875.000	877.000	877.000
	cs	875.000	877.000	877.000
LEGGE N. 549 Del 1995				
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (a)				
(1.10 - CAPP. 3670, 3671)	cp	17.257.910	17.272.910	17.272.910
	cs	17.257.910	17.272.910	17.272.910
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				
LEGGE N. 77 Del 2006				
ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE " DELL'UNESCO.				
(1.14 - CAPP. 1442, 7305)	cp	1.312.000	1.315.000	1.315.000
	cs	1.312.000	1.315.000	1.315.000
NOTE ESPLICATIVE				
(a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.				

pag. 14

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015		2016		2017	
	CP	CS	CP	CS	CP	CS
Istruzione scolastica	TOTALE MISSIONE					
<i>Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio</i>	428.554.886	427.851.973	427.851.973	427.851.973	427.851.973	427.851.973
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA						
LEGGE N. 549 Del 1995	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.						
(1.8 - CAP. 1261)	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000	1.478.000
<i>Istituzioni scolastiche non statali</i>						
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA						
LEGGE N. 181 Del 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISEPA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.	284.000	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
(1.9 - CAP. 2193)	284.000	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	TOTALE MISSIONE					
<i>Diritto allo studio nell'istruzione universitaria</i>	1.762.000	1.771.000	1.771.000	1.771.000	1.771.000	1.771.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA						
LEGGE N. 394 Del 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA	3.453.000	4.965.000	4.965.000	4.965.000	4.965.000	4.965.000
(2.1 - CAP. 1709)	3.453.000	4.965.000	4.965.000	4.965.000	4.965.000	4.965.000
LEGGE N. 338 Del 2000						
ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI	18.013.000	18.052.000	18.052.000	18.052.000	18.052.000	18.052.000
(2.1 - CAP. 7273)	18.013.000	18.052.000	18.052.000	18.052.000	18.052.000	18.052.000

pag. 15

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella C

	2015	2016	2017
<p>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI</p> <p>Sistema universitario e formazione post-universitaria</p> <p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>LEGE N. 243 Del 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE E DECRETO-LEGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA" ART. 60, COMMA 1 - SEMPLIFICAZIONI DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITA' E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO</p> <p>(2.3 - CAP. 1692)</p>	<p>cp cs</p> <p>69.147.000 69.147.000</p>	<p>69.305.000 69.305.000</p>	<p>69.305.000 69.305.000</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p>	<p>cp cs</p> <p>90.613.000 90.613.000</p>	<p>92.322.000 92.322.000</p>	<p>92.322.000 92.322.000</p>
<p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</p> <p>Protezione sociale per particolari categorie</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>LEGE N. 16 Del 1980: E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO</p> <p>(17.1 - CAP. 7256)</p>	<p>cp cs</p> <p>6.908.835 6.908.835</p>	<p>7.055.885 7.055.885</p>	<p>7.893.390 7.893.390</p>
<p>Sostegno alla famiglia</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006</p> <p>ART. 19 COMMA 1: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA</p> <p>(17.3 - CAP. 2102)</p>	<p>cp cs</p> <p>18.261.738 18.261.738</p>	<p>17.621.227 17.621.227</p>	<p>17.621.227 17.621.227</p>
<p>Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 196 Del 2003: CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI</p> <p>(17.4 - CAP. 1733)</p>	<p>cp cs</p> <p>7.375.993 7.375.993</p>	<p>7.116.878 7.116.878</p>	<p>7.855.861 7.855.861</p>

pag. 16

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006			
ART. 19 COMMA 3: FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' (17.4 - CAP. 2108/P)	9.971.390 9.971.390	9.599.591 9.599.591	10.621.990 10.621.990
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013			
ART. 5/bis COMMA 1: INCREMENTO DEL FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' AL FINE DELL'ASSISTENZA ED AL SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA (17.4 - CAP. 2108/P)	9.119.826 9.119.826	9.007.627 9.007.627	9.057.403 9.057.403
<i>Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva</i>			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
LEGGE N. 328 Del 2000			
ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (4.5 - CAP. 3671)	12.992.666 12.992.666	12.589.741 12.589.741	12.553.204 12.553.204
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006			
ART. 1 COMMA 1258: FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA (4.5 - CAP. 3527)	28.709.000 28.709.000	28.794.000 28.794.000	28.794.000 28.794.000
TOTALE MISSIONE	93.339.448 93.339.448	91.784.949 91.784.949	94.397.075 94.397.075
Politiche per il lavoro			
<i>Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro</i>			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
LEGGE FINANZIARIA N. 350 Del 2003			
ART. 3 COMMA 149: FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (1.7 - CAP. 5025)	1.002.881 1.002.881	1.024.216 1.024.216	1.104.040 1.104.040

pag. 17

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
<i>Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione</i>			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006			
ART. 1 COMMA 1163: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	5.078.361	4.822.906	4.812.926
(1.9 - CAP. 7682)	5.078.361	4.822.906	4.812.926
	CP		
	CS		
TOTALE MISSIONE	6.081.242	5.847.122	5.916.966
	CS	5.847.122	5.916.966
<i>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</i>			
<i>Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale</i>			
MINISTERO DELL'INTERNO			
LEGGE N. 549 Del 1995			
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	1.039.680	1.061.646	1.056.197
(5.1 - CAP. 2309)	1.039.680	1.061.646	1.056.197
	CP		
	CS		
DECRETO LEGISLATIVO N. 140 Del 2005			
ART. 13: SOMME DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO			
(5.1 - CAP. 2311)	4.010.303	3.869.784	3.858.553
	CP		
	CS		
TOTALE MISSIONE	5.049.983	4.931.430	4.914.750
	CS	4.931.430	4.914.750
<i>Politiche economico-finanziarie e di bilancio</i>			
<i>Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGGE N. 95 Del 1974: CONVERTITO DALLA LEGGE N. 216 DEL 1974 :DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB)			
(1.4 - CAP. 1560)	337.766	325.804	324.858
	CP		
	CS	325.804	324.858

pag. 18

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
<i>Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008			
ART. 3 COMMA 9: COMPENSAZIONE ONERI DERIVANTI DALLA FRUIZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE ENERGIA ELETTRICA E GAS	66.170.197 66.170.197	63.852.487 63.852.487	63.667.176 63.667.176
(1.5 - CAP. 3822)	CP CS		
<i>Analisi e programmazione economico-finanziaria</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N. 549 Del 1995			
ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	50.012.430 50.012.430	50.011.639 50.011.639	50.012.814 50.012.814
(1.6 - CAP. 1613)	CP CS		
LEGGE N. 144 Del 1999			
ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ	1.376.772 1.376.772	1.327.351 1.327.351	1.463.733 1.463.733
(1.6 - CAP. 7330)	CP CS		
TOTALE MISSIONE	117.897.165 117.897.165	115.517.281 115.517.281	115.468.581 115.468.581
Giovani e sport			
<i>Incentivazione e sostegno alla gioventu'</i>			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006			
ART. 19 COMMA 2: FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI	5.761.589 5.761.589	5.559.878 5.559.878	6.136.837 6.136.837
(22.2 - CAP. 2106)	CP CS		
TOTALE MISSIONE	5.761.589 5.761.589	5.559.878 5.559.878	6.136.837 6.136.837

pag. 19

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2015	2016	2017
<p>Turismo</p> <p><i>Sviluppo e competitività' del turismo</i></p> <p>MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO</p> <p>DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005</p> <p>ART. 12 COMMA 2: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ENTI - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO</p> <p>(6.1 - CAP. 6821)</p> <p>TOTALE MISSIONE</p> <p>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</p> <p>Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche</p> <p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>LEGGE N. 146 Del 1980</p> <p>ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA</p> <p>(24.4 - CAP. 1680)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 6 Del 2010</p> <p>ART. 4 COMMA 2: SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL FORMEZ P.A.</p> <p>(24.4 - CAP. 5200)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 70 Del 2013: REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.</p> <p>(24.4 - CAP. 5217)</p> <p>TOTALE MISSIONE</p>	<p>cp</p> <p>cs</p> <p>cp</p> <p>cs</p> <p>cp</p> <p>cs</p> <p>cp</p> <p>cs</p> <p>cp</p> <p>cs</p> <p>cp</p> <p>cs</p> <p>cp</p> <p>cs</p> <p>cp</p> <p>cs</p>	<p>2.380.366</p> <p>2.387.366</p> <p>2.380.366</p> <p>2.387.366</p> <p>36.319.976</p> <p>34.695.682</p> <p>4.986.275</p> <p>1.054.675</p> <p>42.360.926</p> <p>4.811.325</p> <p>4.986.275</p> <p>1.078.100</p> <p>40.585.107</p>	<p>2.387.366</p> <p>2.387.366</p> <p>2.387.366</p> <p>2.387.366</p> <p>34.695.682</p> <p>34.695.682</p> <p>4.811.325</p> <p>4.811.325</p> <p>4.986.275</p> <p>1.078.100</p> <p>40.585.107</p> <p>40.585.107</p>	<p>2.387.366</p> <p>2.387.366</p> <p>2.387.366</p> <p>2.387.366</p> <p>34.594.989</p> <p>34.594.989</p> <p>4.797.362</p> <p>4.797.362</p> <p>1.184.675</p> <p>1.184.675</p> <p>40.577.026</p> <p>40.577.026</p>

pag. 20

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2015	2016	2017
<p>Fondi da ripartire Fondi da assegnare MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE N. 385 Del 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (25.1 - CAP. 3026)</p>	<p>29.770.071 29.770.071</p>	<p>28.660.714 28.660.714</p>	<p>28.577.536 28.577.536</p>
<p>TOTALE MISSIONE</p>	<p>29.770.071 29.770.071</p>	<p>28.660.714 28.660.714</p>	<p>28.577.536 28.577.536</p>
<p>TOTALE GENERALE</p>	<p>4.209.985.794 4.209.985.794</p>	<p>3.662.736.985 3.662.736.985</p>	<p>3.664.543.810 3.664.543.810</p>

TABELLA D**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI
PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE**

NELLA COLONNA "DEFINANZIAMENTO" IL CODICE "0" INDICA CHE LA RIDUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA VIENE OPERATA PER GLI ANNI RELATIVI AL TRIENNIO CONSIDERATO E PER GLI IMPORTI PREVISTI; IL CODICE "1" INDICA CHE LA RIDUZIONE VIENE DISPOSTA IN VIA PERMANENTE PER GLI IMPORTI STESSI, FINO ALLA SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA.

N.B. — LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA — INDICATE SECONDO L'AMMINISTRAZIONE PERTINENTE — RIPORTANO IL RIFERIMENTO AL PROGRAMMA, CON IL RELATIVO CODICE, SOTTO LA QUALE È RICOMPRESO IL CAPITOLO.

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (art. 11, comma 3, lettera F della Legge 31 Dicembre 2009, n.196)

Tabella D

	2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE				
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali				
<i>Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa</i>				
INTERNO				
DECRETO LEGGE N. 80 Del 2004				
ART. 6/bis COMMA 1: FONDO FINALIZZATO AD EROGAZIONI STRAORDINARI A FAVORE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE PER EVENTI ECCEZIONALI	CP CS	-64.784 -64.784	-64.784 -64.784	
(2.3 - CAP. 1331)				
DECRETO LEGGE N. 7 Del 2005				
ART. 7/bis COMMA 1: ASSISTENZA SANITARIA PER I CITTADINI DI CAMPIONE D'ITALIA	CP CS	-424.841 -424.841	-424.841 -424.841	
(2.3 - CAP. 1331)				
TOTALE MISSIONE	CP CS	-489.625 -489.625	-489.625 -489.625	
Giustizia				
<i>Giustizia civile e penale</i>				
GIUSTIZIA				
DECRETO LEGISLATIVO N. 26 Del 2006				
ART. 1: SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA	CP CS	-1.500.000 -1.500.000	-1.500.000 -1.500.000	
(1.2 - CAP. 1478)				
TOTALE MISSIONE	CP CS	-1.500.000 -1.500.000	-1.500.000 -1.500.000	

segue: Tabella D

	2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE				
Ordine pubblico e sicurezza				
<i>Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste</i>				
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI				
LEGGE FINANZIARIA N. 388 Del 2000				
ART. 145 COMMA 40: PROMOZIONE TRASPORTI MARITTIMI	-3.400.000	-3.387.260	-3.553.345	
(4.1 - CAP. 2246)	-3.400.000	-3.387.260	-3.553.345	
CP				
CS				
<i>Contrasto ai crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica</i>				
INTERNO				
LEGGE N. 7 Del 2006				
ART. 5 COMMA 2: MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI ISTITUZIONE NUMERO VERDE	-65.219	-71.540	-73.334	
(3.1 - CAP. 2568)	-65.219	-71.540	-73.334	
CP				
CS				
LEGGE N. 48 Del 2008				
ART. 12 COMMA 1: FONDO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOPORNOGRAFIA SU INTERNET E PROTEZIONE INFRASTRUTTURE INFORMATICHE DI INTERESSE NAZIONALE	-465.691	-492.041	-498.924	
(3.1 - CAP. 2632)	-465.691	-492.041	-498.924	
CP				
CS				
<i>Pianificazione e coordinamento Forze di polizia</i>				
INTERNO				
LEGGE N. 125 Del 2001				
ART. 3 COMMA 4: MONITORAGGIO DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL	-10.499	-16.503	-16.456	
(3.3 - CAP. 2762)	-10.499	-16.503	-16.456	
CP				
CS				
DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005				
ART. 1 COMMA 5: FONDO PER ISTITUZIONE SISTEMA D'INFORMAZIONE VISTI	-770.771	-1.331.678	-1.330.724	
(3.3 - CAP. 2735)	-770.771	-1.331.678	-1.330.724	
CP				
CS				

segue: Tabella D

	2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE				
DECRETO LEGGE N. 225 Del 2010				
ART. 2 COMMA 6/decies: RETE ESPERTI SICUREZZA				
(3.3 - CAP. 2642)				
	CP	-250.915	-250.186	
	CS	-246.724	-250.186	
TOTALE MISSIONE	CP	-5.549.937	-5.722.969	
	CS	-4.958.904	-5.722.969	
Soccorso civile				
Interventi per soccorsi				
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
DECRETO LEGGE N. 136 Del 2013				
ART. 3 COMMA 2/sexies: "TERRA DEI FUOCHI" FLOTTA AEREA ANTINCENDIO CFS				
(4.1 - CAP. 3080)	CP	-1.000.000	-1.000.000	
	CS	-1.000.000	-1.000.000	
TOTALE MISSIONE	CP	-1.000.000	-1.000.000	
	CS	-1.000.000	-1.000.000	
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale				
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
DECRETO LEGGE N. 182 Del 2005				
ART. 1/quinquies COMMA 2:				
(1.2 - CAP. 2109)	CP	-264.000	-280.603	
	CS	-264.000	-280.603	
LEGGI FINANZIARIE N. 244 Del 2007				
ART. 3 COMMA 34: TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE				
(1.2 - CAP. 2285)	CP	-733.000	-733.000	
	CS	-733.000	-733.000	

segue: Tabella D

		2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE					
TOTALE MISSIONE		CP -997.000	-997.000	-1.013.603	
		CS -997.000	-997.000	-1.013.603	
Competitività e sviluppo delle imprese					
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo					
SVILUPPO ECONOMICO					
LEGGE N. 140 Del 1999					
ART. 3: STUDI E RICERCHE PER LA POLITICA INDUSTRIALE		CP -39.118	-39.118	-39.118	
(1.1 - CAP. 2234)		CS -39.118	-39.118	-39.118	
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006					
ART. 1 COMMA 852: INTERVENTI A SALVAGUARDIA E CONSOLIDAMENTO DI ATTIVITA' E LIVELLI OCCUPAZIONALI DELLE IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI CHE VERSINO IN CRISI ECONOMICO - FINANZIARIA		CP -26.464	-26.464	-26.464	
(1.1 - CAP. 2246)		CS -26.464	-26.464	-26.464	
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali					
SVILUPPO ECONOMICO					
DECRETO LEGGE N. 78 Del 2010					
ART. 7 COMMA 31: MANOVRA - ART. 7 SOPPRESIONE ED INCORPORAZIONE ENTI E ORGANISMI PUBBLICI		CP -1.400.000	-80.000	-80.000	
(1.2 - CAP. 2302)		CS -1.400.000	-80.000	-80.000	
Incentivazione del sistema produttivo					
SVILUPPO ECONOMICO					
LEGGE N. 140 Del 1999					
ART. 10: ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLE LEGGI		CP -40.000	-40.000	-40.000	
(1.3 - CAP. 2228)		CS -40.000	-40.000	-40.000	

segue: Tabella D

	2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE				
<i>Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale</i>				
SVILUPPO ECONOMICO				
DECRETO LEGGE N. 2 Del 2006				
ART. 4/bis COMMA 7: INTERVENTI URGENTI PER I SETTORI DELL'AGRICOLTURA DELL'AGROINDUSTRIA, DELLA PESCA, ECC.	CP CS	-210.895 -210.895	-210.895 -210.895	
(1.7 - CAP. 2385)				
TOTALE MISSIONE	CP CS	-396.477 -396.477	-396.477 -396.477	
Regolazione dei mercati				
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori				
SVILUPPO ECONOMICO				
LEGGE N. 140 Del 1999				
ART. 10: ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLE LEGGI	CP CS	-102.294 -102.294	-102.294 -102.294	
(3.1 - CAP. 1231)				
TOTALE MISSIONE	CP CS	-102.294 -102.294	-102.294 -102.294	
Comunicazioni				
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali				
SVILUPPO ECONOMICO				
LEGGE FINANZIARIA N. 448 Del 2001				
ART. 52 COMMA 18: CONTRIBUTI EMITTENTI TELEVISIVE	CP CS	-3.150.329 -3.150.329	-3.150.329 -3.150.329	
(6.7 - CAP. 3121)				

segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
TOTALE MISSIONE		-3.150.329 -3.150.329	-3.150.329 -3.150.329	-3.150.329 -3.150.329	
CP					
CS					
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo					
Politica commerciale in ambito internazionale					
SVILUPPO ECONOMICO					
LEGGE N. 93 Del 1997					
ART. 9: CONVENZIONE ARMI CHIMICHE					
(4.1 - CAP. 2751)					
		-51.807	-51.807	-51.807	
		-51.807	-51.807	-51.807	
CP					
CS					
TOTALE MISSIONE		-51.807 -51.807	-51.807 -51.807	-51.807 -51.807	
CP					
CS					
sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali					
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					
LEGGE N. 120 Del 2002					
ART. 3: CONVENZIONE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI					
(1.3 - CAP. 2211)					
		-4.810.000	-7.000.000	-6.500.000	
		-4.810.000	-7.000.000	-6.500.000	
CP					
CS					
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino					
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					
LEGGE DI STABILITÀ' N. 228 Del 2012					
ART. 1 COMMA 226: ACCORDI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI POLITICHE PER L'AMBIENTE MARINO					
(1.10 - CAP. 1644)					
		-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
		-5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
CP					
CS					

segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO	
					CP
TOTALE MISSIONE	-9.810.000	-10.000.000	-9.500.000		
	-9.810.000	-10.000.000	-9.500.000		
Tutela della salute					
Previdenza e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante					
SALUTE					
DECRETO LEGGE N. 81 Del 2004					
ART. 1 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA					
(1.1 - CAP. 4393)	-2.283.751	-2.000.000	-2.000.000		
	-2.283.751	-2.000.000	-2.000.000		
Sanita' pubblica veterinaria					
SALUTE					
DECRETO LEGGE N. 335 Del 2000					
ART. 1: SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE					
(1.2 - CAP. 5391)	-4.500.000	-4.000.000	-4.000.000		
	-4.500.000	-4.000.000	-4.000.000		
TOTALE MISSIONE	-6.783.751	-6.000.000	-6.000.000		
	-6.783.751	-6.000.000	-6.000.000		
Istruzione scolastica					
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio					
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA					
LEGGE N. 38 Del 2001					
ART. 13 COMMA 4: ISTITUZIONE UFFICIO GESTIONE SCUOLE LINGUA SLOVENA					
(1.8 - CAP. 3112)	-66.452	-80.008	-67.428		
	-66.452	-80.008	-67.428		

segue: Tabella D

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
TOTALE MISSIONE	-66.452	-80.008	-67.428	
	-66.452	-80.008	-67.428	
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria				
<i>Diritto allo studio nell'istruzione universitaria</i>				
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA				
DECRETO LEGGE N. 70 Del 2011				
ART. 9 COMMA 15 PUNTO 2: SPESA A FAVORE FONDAZIONE MERITO				
(2.1 - CAP. 1649)	-500.000	-	-	
	-500.000	-	-	
Sistema universitario e formazione post-universitaria				
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA				
LEGGI N. 240 Del 2010				
ART. 28 COMMA 1: ISTITUZIONE FONDO PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA DIRIGENZA				
(2.3 - CAP. 1599)	-769.000	-769.000	-769.000	
	-769.000	-769.000	-769.000	
TOTALE MISSIONE	-1.269.000	-769.000	-769.000	
	-1.269.000	-769.000	-769.000	
Politiche per il lavoro				
<i>Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione</i>				
LAVORO E POLITICHE SOCIALI				
DECRETO LEGGE N. 76 Del 2013				
ART. 2 COMMA 6: TIROCINI NELL'AMBITO DELLA P.A.				
(1.9 - CAP. 2231)	-1.700.000	-	-	
	-1.700.000	-	-	
TOTALE MISSIONE	-1.700.000	-	-	
	-1.700.000	-	-	

pag. 8

segue: Tabella D

	2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE				
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti				
<i>Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale</i>				
INTERNO				
LEGGE N. 379 Del 1993				
ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI				
(5.1 - CAP. 2316)	-192.064 -192.064	-192.064 -192.064	-192.064 -192.064	
	cp			
	cs			
TOTALE MISSIONE	-192.064	-192.064	-192.064	
	cp			
	cs			
Politiche economico-finanziarie e di bilancio				
<i>Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità</i>				
ECONOMIA E FINANZE				
LEGGE DI STABILITA' N. 183 Del 2011				
ART. 6 COMMA 1: TRASFERIMENTO IMMOBILI DELLO STATO A SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO				
(1.1 - CAP. 3902)	-84.324 -84.324	-75.022 -75.022	-88.218 -88.218	
	cp			
	cs			
TOTALE MISSIONE	-84.324	-75.022	-88.218	
	cp			
	cs			
TURISMO				
<i>Sviluppo e competitività del turismo</i>				
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO				
DECRETO LEGGE N. 262 Del 2006				
ART. 2 COMMA 98: SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO				
(6.1 - CAP. 6823)	-2.600.000 -2.600.000	-2.600.000 -2.600.000	-2.600.000 -2.600.000	
	cp			
	cs			

pag. 9

segue: Tabella D

		2015	2016	2017	DEFINANZIAMENTO
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE					
TOTALE MISSIONE		CP -2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	
		CS -2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	
Fondi da ripartire					
Fondi da assegnare					
INTERNO					
LEGGE FINANZIARIA N. 350 Del 2003					
ART. 3 COMMA 151: FONDO DA RIPARTIRE PER LE ESIGENZE CORRENTI DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE					
(7.1 - CAP. 3001)					
		CP -2.238.848	-2.638.848	-2.638.848	
		CS -2.238.848	-2.638.848	-2.638.848	
TOTALE MISSIONE		CP -2.238.848	-2.638.848	-2.638.848	
		CS -2.238.848	-2.638.848	-2.638.848	
TOTALE GENERALE		CP -38.710.875	-35.592.411	-35.282.662	
		CS -38.710.875	-35.592.411	-35.282.662	

PAGINA BIANCA

TABELLA E**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE
RIMODULAZIONI**

N.B. LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA — INDICATE NEI VARI SETTORI SECONDO L'AMMINISTRAZIONE PERTINENTE — RIPORTANO IL RIFERIMENTO AL PROGRAMMA, CON IL RELATIVO CODICE, SOTTO IL QUALE E' RICOMPRESO IL CAPITOLO.

GLI IMPORTI RISULTANTI DALLA PRESENTE TABELLA RIPORTANO LA DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI; NEL CASO DI ASSENZA DI VARIAZIONI VENGONO RIPORTATI GLI STANZIAMENTI RELATIVI ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE E ALLA LEGGE DI STABILITÀ.

NELLA COLONNA ' LIMITE IMPEGNO.' I NUMERI 1,2 E 3 STANNO AD INDICARE :

- 1) NON IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2015 ED ESERCIZI SUCCESSIVI
- 2) IMPEGNABILI AL 50 PER CENTO LE QUOTE DEGLI ANNI 2015 E SUCCESSIVI
- 3) INTERAMENTE IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2015 E SUCCESSIVI

SONO COMUNQUE FATTI SALVI GLI IMPEGNI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014 E QUELLI DERIVANTI DA SPESE DI ANNUALITÀ'

ELENCO MISSIONI

- 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
- 3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
- 4 L'Italia in Europa e nel mondo
- 7 Ordine pubblico e sicurezza
- 8 Soccorso civile
- 9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
- 11 Competitivita' e sviluppo delle imprese
- 13 Diritto alla mobilita' e sviluppo dei sistemi di trasporto
- 14 Infrastrutture pubbliche e logistica
- 17 Ricerca e innovazione
- 18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- 19 Casa e assetto urbanistico
- 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
- 22 Istruzione scolastica
- 28 Sviluppo e riequilibrio territoriale
- 29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio
- 30 Giovani e sport
- 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
- 33 Fondi da ripartire

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

01. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO
02. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI
03. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI
04. INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE
05. CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO
06. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE. INTERVENTI PER VENEZIA
07. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA
08. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA
09. MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST SPA
10. ARTIGIANCASSA
11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI
12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE
13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA
14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA
15. RISTRUTTURAZIONE DEI SISTEMI AEROPORTUALI DI ROMA E MILANO
16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE
17. EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA
18. METROPOLITANA DI NAPOLI
19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
20. REALIZZAZIONE STRUTTURE TURISTICHE
21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA
22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, ORVIETO E TODI
23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)
24. IMPIANTISTICA SPORTIVA
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE
26. RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AZIENDE SANITARIE LOCALI
27. INTERVENTI DIVERSI

N.B. I SEGUENTI SETTORI SONO PRIVI DI AUTORIZZAZIONI:

05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAMENTO DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI (art. 11, comma 3, lettera E della Legge 31 Dicembre 2009, n.196)

Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					
Presidenza del Consiglio dei Ministri					
ECONOMIA E FINANZE					
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013					
ART. 1 COMMA 308: CENTENARIO GUERRA MONDIALE					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(21.3 - CAP. 7474)					
Legislazione vigente	CP CS	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	2018
Riduzione	CP CS	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	CP CS	- -	- -	- -	
Rimodulazione	CP CS	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	CP CS	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	
TOTALE MISSIONE	CP CS	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
<p>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</p> <p>Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via peregrativa</p> <p>INTERNO</p> <p>DECRETO LEGGE N. 203 Del 2005</p> <p>ART. 11/quarter decies COMMA 20: INTERVENTI PER LO SVILUPPO (Set.27)INTERVENTI DIVERSI</p> <p>(2.3 - CAP. 7253)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di stabilità</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>10.000.000</p> <p>10.000.000</p> <p>—</p> <p>10.000.000</p> <p>10.000.000</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale					
ECONOMIA E FINANZE					
DECRETO LEGGE N. 203 Del 2005					
ART. 5 COMMA 3/bis: CONTRIBUTO RCA SICILIA					
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI					
(2.3 - CAP. 7517)					
Legislazione vigente	86.000.000 86.000.000	86.000.000 86.000.000	86.000.000 86.000.000	370.000.000 370.000.000	2022 3
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di stabilità	86.000.000 86.000.000	86.000.000 86.000.000	86.000.000 86.000.000	370.000.000 370.000.000	
ART. 5 COMMA 3/ter: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE REGIONE SICILIANA					
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI					
(2.3 - CAP. 7507/P)					
Legislazione vigente	-	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	50.000.000 50.000.000	2022 3
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di stabilità	-	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	50.000.000 50.000.000	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
<p>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE</p> <p>LEGGI FINANZIARIE N. 266 Del 2005</p> <p>ART. 1 COMMA 114 PUNTO 2: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA</p> <p>(Set.27) INTERVENTI DIVERSI</p> <p>(2.3 - CAP. 7507/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di Stabilita'</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>10.000.000</p> <p>10.000.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>10.000.000</p> <p>10.000.000</p>	<p>10.000.000</p> <p>10.000.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>10.000.000</p> <p>10.000.000</p>	<p>40.000.000</p> <p>40.000.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>40.000.000</p> <p>40.000.000</p>	<p>3</p>
<p><i>Rapporti finanziari con Enti territoriali</i></p> <p>ECONOMIA E FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 148 Del 1993</p> <p>ART. 3: INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE</p> <p>(Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE</p> <p>(2.5 - CAP. 7499)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di Stabilita'</p>	<p>140.000.000</p> <p>140.000.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>140.000.000</p> <p>140.000.000</p>	<p>140.000.000</p> <p>140.000.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>140.000.000</p> <p>140.000.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018		ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs		
TOTALE MISSIONE	236.000.000	236.000.000	246.000.000	246.000.000	106.000.000	106.000.000	460.000.000	460.000.000		
L'Italia in Europa e nel mondo										
<i>Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE</i>										
ECONOMIA E FINANZE										
LEGGE N. 193 Del 1987										
ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (set.27) INTERVENTI DIVERSI										
(3.1 - CAP. 7493)										
Legislazione vigente	cp	5.000.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	2020	3
	cs	5.000.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000		
Riduzione	cp	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-150.000.000	-150.000.000		
	cs	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	-150.000.000	-150.000.000		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-	-		
Legge di stabilità	cp	4.950.000.000	4.450.000.000	4.450.000.000	4.950.000.000	4.950.000.000	14.850.000.000	14.850.000.000		
	cs	4.950.000.000	4.450.000.000	4.450.000.000	4.950.000.000	4.950.000.000	14.850.000.000	14.850.000.000		



XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
<i>Politica economica e finanziaria in ambito internazionale</i>									
ECONOMIA E FINANZE									
LEGGE DI STABILITÀ' N. 228 Del 2012									
ART. 1 COMMA 170: BANCHE E FONDI									
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI									
(3.2 - CAP. 7175)									
Legislazione vigente	CP	295.000.000	CP	295.000.000	CP	295.000.000	CP	1.475.000.000	2022
	CS	295.000.000	CS	295.000.000	CS	295.000.000	CS	1.475.000.000	
Riduzione	CP	-	CP	-	CP	-	CP	-	
	CS	-	CS	-	CS	-	CS	-	
Rifinanziamento	CP	-	CP	-	CP	-	CP	-	
	CS	-	CS	-	CS	-	CS	-	
Rimodulazione	CP	-	CP	-	CP	-	CP	-	
	CS	-	CS	-	CS	-	CS	-	
Legge di stabilità	CP	295.000.000	CP	295.000.000	CP	295.000.000	CP	1.475.000.000	
	CS	295.000.000	CS	295.000.000	CS	295.000.000	CS	1.475.000.000	
DECRETO LEGGE N. 76 Del 2013									
ART. 11 COMMA 5: CONTRIBUTO CHERNOBYL									
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI									
(3.2 - CAP. 7174)									
Legislazione vigente	CP	5.775.000	CP	5.775.000	CP	5.775.000	CP	-	2017
	CS	5.775.000	CS	5.775.000	CS	5.775.000	CS	-	
Riduzione	CP	-	CP	-	CP	-	CP	-	
	CS	-	CS	-	CS	-	CS	-	
Rifinanziamento	CP	-	CP	-	CP	-	CP	-	
	CS	-	CS	-	CS	-	CS	-	
Rimodulazione	CP	-	CP	-	CP	-	CP	-	
	CS	-	CS	-	CS	-	CS	-	
Legge di stabilità	CP	5.775.000	CP	5.775.000	CP	5.775.000	CP	-	
	CS	5.775.000	CS	5.775.000	CS	5.775.000	CS	-	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E. SUCCESSIVI		
<i>Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale</i>									
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI									
LEGGE N. 7 Del 2009									
ART. 5 COMMA 1 PUNTO C: TRATTATO DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE JAWAIRIA LIBICA (Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(8.2 - CAP. 7800)									
Legislazione vigente	94.320	94.320	95.165	95.165	117.388	117.388	1.756.943.234	1.756.943.234	2028
Riduzione	--	--	--	--	--	--	--	--	
Rifinanziamento	--	--	--	--	--	--	--	--	
Rimodulazione	--	--	--	--	--	--	--	--	
Legge di Stabilità	94.320	94.320	95.165	95.165	117.388	117.388	1.756.943.234	1.756.943.234	
TOTALE MISSIONE	5.250.869.320	5.250.869.320	4.750.870.165	4.750.870.165	5.250.892.388	5.250.892.388	18.081.943.234	18.081.943.234	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
Ordine pubblico e sicurezza									
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica									
ECONOMIA E FINANZE									
LEGGI FINANZIARIE N. 266 Del 2005									
ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.									
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(5.1 - CAPP. 7833, 7834)									
Legislazione vigente	14.380.000	14.380.000	14.380.000	14.380.000	14.380.000	14.380.000	86.280.000	86.280.000	3
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	14.380.000	14.380.000	14.380.000	14.380.000	14.380.000	14.380.000	86.280.000	86.280.000	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018		ANNO LIM. TER. IMP.
				E SUCCESSIVI		
<p>LEGGI DI STABILITÀ' N. 147 Del 2013</p> <p>ART. 1 COMMA 109: CONTRIBUTO AMMODERNAMENTO CORPO GUARDIA DI FINANZA</p> <p>(set.27) INTERVENTI DIVERSI</p> <p>(5.1 - CAP. 7837)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di Stabilità.</p>	<p>cp cs</p> <p>12.000.000 12.000.000</p> <p>- -</p> <p>cp cs</p> <p>cp cs</p> <p>cp cs</p> <p>cp cs</p> <p>20.000.000 20.000.000</p> <p>20.000.000 20.000.000</p> <p>60.000.000 60.000.000</p> <p>- -</p> <p>- -</p> <p>- -</p> <p>60.000.000 60.000.000</p> <p>2020</p>					
<p>Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste</p> <p>INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>DECRETO LEGGE N. 135 Del 2009</p> <p>ART. 3/bis COMMA 2: RECEPIMENTO DIRETTIVA 2009/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO</p> <p>(set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>(4.1 - CAP. 7853/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di Stabilità.</p>	<p>cp cs</p> <p>10.583.516 10.583.516</p> <p>cp cs</p> <p>cp cs</p> <p>cp cs</p> <p>cp cs</p> <p>10.583.516 10.583.516</p> <p>10.557.225 10.557.225</p> <p>10.555.230 10.555.230</p> <p>56.582.505 56.582.505</p> <p>- -</p> <p>- -</p> <p>- -</p> <p>10.555.230 10.555.230</p> <p>56.582.505 56.582.505</p> <p>2023</p> <p>3</p>					

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
LEGGI DI STABILITÀ' N. 147 Del 2013									3
ART. 1 COMMA 107 PUNTO 1: RIFINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LO SVILUPPO DELLA COMPONENTE AERONAVALE E DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA	CP	12.957.008	13.143.641	13.105.495	13.105.495	13.105.495	39.316.485	39.316.485	2020
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI	CS	12.957.008	13.143.641	13.105.495	13.105.495	13.105.495	39.316.485	39.316.485	
(4.1 - CAP. 7853/P)									
Legislazione vigente									
Riduzione	CP	-	-	-	-	-	-	-	
CS									
Rifinanziamento	CP	-	-	-	-	-	-	-	
CS									
Rimodulazione	CP	-	-	-	-	-	-	-	
CS									
Legge di Stabilità	CP	12.957.008	13.143.641	13.105.495	13.105.495	13.105.495	39.316.485	39.316.485	
CS		12.957.008	13.143.641	13.105.495	13.105.495	13.105.495	39.316.485	39.316.485	
ART. 1 COMMA 117 PUNTO 4: SPESE PER LO SVILUPPO DELLA COMPONENTE AERONAVALE CAPITANERIE DI PORTO									
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI									
(4.1 - CAP. 7853/P)									
Legislazione vigente	CP	925.501	938.832	938.832	938.832	938.832	-	-	2016
CS		925.501	938.832	938.832	938.832	938.832	-	-	
Riduzione	CP	-	-	-	-	-	-	-	
CS									
Rifinanziamento	CP	-	-	-	-	-	-	-	
CS									
Rimodulazione	CP	-	-	-	-	-	-	-	
CS									
Legge di Stabilità	CP	925.501	938.832	938.832	938.832	938.832	-	-	
CS		925.501	938.832	938.832	938.832	938.832	-	-	



XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
DECRETO LEGGE N. 150 Del 2013 ART. 4 COMMA 8/ter PUNTO 2: RIFINANZIAMENTO LEGGE 244/2004 ART. 2 COMMA 99 (set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (4.1 - CAP. 7853/P)						
	Legislazione vigente	-	4.448.465 4.448.465	4.435.555 4.435.555	13.306.665 13.306.665	3
	Riduzione	-	-	-	-	
	Rifinanziamento	-	-	-	-	
	Rimodulazione	-	-	-	-	
	Legge di Stabilità	-	4.448.465 4.448.465	4.435.555 4.435.555	13.306.665 13.306.665	
ART. 4 COMMA 8/quater PUNTO 2: RIFINANZIAMENTO L 244/2007 ART. 2 COMMA 99 (set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (4.1 - CAP. 7853/P)						
	Legislazione vigente	-	296.564 296.564	295.704 295.704	887.112 887.112	3
	Riduzione	-	-	-	-	
	Rifinanziamento	-	-	-	-	
	Rimodulazione	-	-	-	-	
	Legge di Stabilità	-	296.564 296.564	295.704 295.704	887.112 887.112	



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI		
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia									
INTERNO									
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013									
ART. 1 COMMA 41: TETRA - PROSECUZIONE INTERVENTI									
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(3.3 - CAP. 7506)									
Legislazione vigente	CP	64.469.700	64.984.497	64.609.953	199.438.791	199.438.791	2020	3	
	CS	64.469.700	64.984.497	64.609.953	199.438.791	199.438.791			
Riduzione	CP	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-75.000.000	-75.000.000			
	CS	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-75.000.000	-75.000.000			
Rifinanziamento	CP	-	-	-	-	-			
	CS	-	-	-	-	-			
Rimodulazione	CP	-	-	-	-	-			
	CS	-	-	-	-	-			
Legge di Stabilità	CP	39.469.700	39.984.497	39.609.953	124.438.791	124.438.791			
	CS	39.469.700	39.984.497	39.609.953	124.438.791	124.438.791			
TOTALE MISSIONE	CP	90.315.725	103.749.224	102.381.937	380.811.558	380.811.558			
	CS	90.315.725	103.749.224	102.381.937	380.811.558	380.811.558			

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Soccorso civile					
Protezione civile					
ECONOMIA E FINANZE					
DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005					
ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO					
(Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE					
(6.2 - CAP. 7449)					
Legislazione vigente	CP 5.000.000 CS 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	10.000.000 10.000.000	2019
Riduzione	CP CS	-	-	-	
Rifinanziamento	CP CS	-	-	-	
Rimodulazione	CP CS	-	-	-	
Legge di stabilità	CP 5.000.000 CS 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	10.000.000 10.000.000	
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009					
ART. 11 COMMA 1: FONDO RISCHIO SISMICO					
(Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE					
(6.2 - CAP. 7459)					
Legislazione vigente	CP 145.100.000 CS 145.100.000	44.000.000 44.000.000	-	-	2016
Riduzione	CP CS	-	-	-	
Rifinanziamento	CP CS	-	-	-	
Rimodulazione	CP CS	-	-	-	
Legge di Stabilità	CP 145.100.000 CS 145.100.000	44.000.000 44.000.000	-	-	3

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018 E SUCCESSIVI		ANNO LLM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
TOTALE MISSIONE	150.100.000	150.100.000	49.000.000	49.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale									
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI									
DECRETO LEGISLATIVO N. 102 Del 2004									
ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI									
(Set.21) INTERVENTI IN AGRICOLTURA									
(1.2 - CAP. 7439)									
Legislazione vigente	CP								
	CS								
Riduzione	CP								
	CS								
Rifinanziamento	CP	120.000.000							
	CS	120.000.000							2015
Rimodulazione	CP								
	CS								
Legge di Stabilità	CP	120.000.000							
	CS	120.000.000							
TOTALE MISSIONE	CP	120.000.000							
	CS	120.000.000							

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	
<p>Competitività' e sviluppo delle imprese Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo SVILUPPO ECONOMICO LEGGE N. 808 Del 1985 ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO (Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)</p>	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	540.000.000	540.000.000	3
	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	540.000.000	540.000.000	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	540.000.000	540.000.000	
	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	540.000.000	540.000.000	
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	
	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cs	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE					
DECRETO LEGGE N. 321 Del 1996					
ART. 5 COMMA 2 PUNTO A: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(1.1 - CAP. 7420/P)					
Legislazione vigente	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	400.000.000 400.000.000	2027 3
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di stabilità	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	400.000.000 400.000.000	
ART. 5 COMMA 2 PUNTO B: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(1.1 - CAP. 7420/P)					
Legislazione vigente	40.000.000 40.000.000	80.000.000 80.000.000	60.000.000 60.000.000	380.000.000 380.000.000	2020 3
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di stabilità	40.000.000 40.000.000	80.000.000 80.000.000	60.000.000 60.000.000	380.000.000 380.000.000	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2015	2016	2017	2018		ANNO LIM. TER. IMP.
				E	SUCCESSIVI	
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE ART. 5 COMMA 2 PUNTO C: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.1 - CAP. 7420/P)	CP CS	70.000.000 70.000.000	155.000.000 155.000.000	335.000.000 335.000.000	2021	3
LEGGI FINANZIARIE N. 266 Del 2005 ART. 1 COMMA 95 PUNTO 3: CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI FREMM (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7485)	CP CS	778.000.000 778.000.000	470.000.000 470.000.000	429.000.000 429.000.000	2022	3

pag. 17

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE					
LEGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006					
ART. 1 COMMA 883 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA					
(Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI					
(1.1 - CAP. 7421/P)					
Legislazione vigente	42.860.000 42.860.000	41.430.000 41.430.000	38.570.000 38.570.000	154.280.000 154.280.000	2021
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di stabilità	42.860.000 42.860.000	41.430.000 41.430.000	38.570.000 38.570.000	154.280.000 154.280.000	
ART. 1 COMMA 883 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA					
(Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI					
(1.1 - CAP. 7421/P)					
Legislazione vigente	40.456.000 40.456.000	40.228.000 40.228.000	39.772.000 39.772.000	198.860.000 198.860.000	2022
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di stabilità	40.456.000 40.456.000	40.228.000 40.228.000	39.772.000 39.772.000	198.860.000 198.860.000	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP CS		CP CS		CP CS		CP CS		
ART. 1 COMMA 883 PUNTO C: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	CP CS	41.956.000 41.956.000	CP CS	40.978.000 40.978.000	CP CS	39.022.000 39.022.000	CP CS	234.132.000 234.132.000	2023 3
	CP CS	- -	CP CS	- -	CP CS	- -	CP CS	- -	
	CP CS	- -	CP CS	- -	CP CS	- -	CP CS	- -	
	CP CS	- -	CP CS	- -	CP CS	- -	CP CS	- -	
	CP CS	41.956.000 41.956.000	CP CS	40.978.000 40.978.000	CP CS	39.022.000 39.022.000	CP CS	234.132.000 234.132.000	
ART. 1 COMMA 884 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	CP CS	876.000 876.000	CP CS	876.000 876.000	CP CS	876.000 876.000	CP CS	3.504.000 3.504.000	2021 3
	CP CS	- -	CP CS	- -	CP CS	- -	CP CS	- -	
	CP CS	- -	CP CS	- -	CP CS	- -	CP CS	- -	
	CP CS	- -	CP CS	- -	CP CS	- -	CP CS	- -	
	CP CS	876.000 876.000	CP CS	876.000 876.000	CP CS	876.000 876.000	CP CS	3.504.000 3.504.000	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018		ANNO TER. IMP.	
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI	2018		
ART. 1 COMMA 884 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)		11.233.000		11.233.000		11.233.000		56.165.000	3	
	Legislazione vigente		11.233.000		11.233.000		56.165.000			
	Riduzione	cp	-	cs	-	cs	-	-		
	Rifinanziamento	cp	-	cs	-	cs	-	-		
	Rimodulazione	cp	-	cs	-	cs	-	-		
	Legge di Stabilita'	cp	11.233.000	cs	11.233.000	cp	11.233.000	cs		56.165.000
			11.233.000		11.233.000		11.233.000			56.165.000
LEGGI FINANZIARIA N. 244 Del 2007										
ART. 2 COMMA 179 PUNTO A: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)		20.000.000		20.000.000		20.000.000		100.000.000	3	
	Legislazione vigente		20.000.000		20.000.000		100.000.000			
	Riduzione	cp	-	cs	-	cs	-	-		
	Rifinanziamento	cp	-	cs	-	cs	-	-		
	Rimodulazione	cp	-	cs	-	cs	-	-		
	Legge di Stabilita'	cp	20.000.000	cs	20.000.000	cp	20.000.000	cs		100.000.000
			20.000.000		20.000.000		20.000.000			100.000.000


XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018		ANNO LIM. TER. IMP.	
				E SUCCESSIVI			
ART. 2 COMMA 179 PUNTO B: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	CP CS	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	150.000.000 150.000.000	2023	3	
	CP CS	- -	- -	- -	- -		
	CP CS	- -	- -	- -	- -		
	CP CS	- -	- -	- -	- -		
	CP CS	- -	- -	- -	- -		
	CP CS	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	150.000.000 150.000.000			
ART. 2 COMMA 179 PUNTO C: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)	CP CS	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	175.000.000 175.000.000	2024	3	
	CP CS	- -	- -	- -	- -		
	CP CS	- -	- -	- -	- -		
	CP CS	- -	- -	- -	- -		
	CP CS	- -	- -	- -	- -		
	CP CS	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	175.000.000 175.000.000			

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella F

	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.	
 <p>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE</p> <p>ART. 2 COMMA 180: INTERVENTI SETTORE AERONAUTICO (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di stabilità</p> <p>LEGGE DI STABILITÀ N. 220 Del 2010</p> <p>ART. 1 COMMA 57: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RICERCA AEROSPAZIALE ED ELETTRONICA (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di Stabilità</p>	cp cs	757.000.000 757.000.000	717.000.000 717.000.000	2.072.000.000 2.072.000.000	2021	3	
		- -	- -	- -	- -		
		- -	- -	- -	- -		
		- -	- -	- -	- -		
		925.000.000 925.000.000					
		cp cs					
		925.000.000 925.000.000	757.000.000 757.000.000	717.000.000 717.000.000	2.072.000.000 2.072.000.000		
		cp cs					
		38.641.000 38.641.000	35.501.000 35.501.000	29.221.000 29.221.000	155.874.000 155.874.000	2023	3
		cp cs					
	cp cs						
	cp cs						
	38.641.000 38.641.000	35.501.000 35.501.000	29.221.000 29.221.000	155.874.000 155.874.000			
	cp cs						

pag. 22

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2015	2016	2017	2018		ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
				E SUCCESSIVI			
<p>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 215 Del 2011</p> <p>ART. 5 COMMA 4: FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO</p> <p>(set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI</p> <p>(1.1 - CAP. 7420/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di Stabilità</p>	25.000.000 25.000.000	25.000.000 25.000.000	125.000.000 125.000.000	125.000.000 125.000.000	125.000.000 125.000.000	2018	3
	cp cs						
	cp cs						
	cp cs						
	cp cs						
	cp cs						
	cp cs						
	cp cs						
	cp cs						
	cp cs						
<p>DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012</p> <p>ART. 17/undecies COMMA 1: FONDO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI</p> <p>(set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI</p> <p>(1.1 - CAP. 732Z)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di Stabilità</p>	40.095.939 40.095.939					2015	
	cp cs						
	cp cs						
	cp cs						
	cp cs						
	cp cs						
	cp cs						
	cp cs						
	cp cs						
	cp cs						

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE					
LEGGI DI STABILITA' N. 147 Del 2013					
ART. 1 COMMA 37 PUNTO 1: CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE	cp cs	37.553.291 37.553.291	37.444.305 37.444.305	599.108.880 599.108.880	2033
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7419/P)	cp cs	- -	- -	- -	
Legislazione vigente					
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -	
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs	37.553.291 37.553.291	37.444.305 37.444.305	599.108.880 599.108.880	
ART. 1 COMMA 37 PUNTO 2: CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE					
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7419/P)					
Legislazione vigente	cp cs	103.271.550 103.271.550	102.971.838 102.971.838	1.750.521.246 1.750.521.246	2034
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -	
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	cp cs	103.271.550 103.271.550	102.971.838 102.971.838	1.750.521.246 1.750.521.246	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
ART. 1 COMMA 37 PUNTO 3: CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE						
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI						
(1.1 - CAP. 7419/P)						
	Legislazione vigente	-	331.620.406	551.783.857	1.738.078.528	2024
		-	331.620.406	551.783.857	1.738.078.528	3
	Riduzione	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Rifinanziamento	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Rimodulazione	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Legge di stabilità	-	331.620.406	551.783.857	1.738.078.528	
		-	331.620.406	551.783.857	1.738.078.528	
ART. 1 COMMA 38 PUNTO A: CONTRIBUTI VENTENNALI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 24/12/85, N. 808 - CONTRIBUTO 1						
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI						
(1.1 - CAP. 7421/P)						
	Legislazione vigente	40.000.000	40.000.000	40.000.000	450.000.000	2026
		40.000.000	40.000.000	40.000.000	450.000.000	3
	Riduzione	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Rifinanziamento	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Rimodulazione	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Legge di Stabilità	40.000.000	40.000.000	40.000.000	450.000.000	
		40.000.000	40.000.000	40.000.000	450.000.000	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	
ART. 1 COMMA 38 PUNTO B: CONTRIBUTI VENTENNALI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 24/12/85, N. 808 - CONTRIBUTO-2 (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.1 - CAP. 7421/P) Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione Legge di Stabilità	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	161.000.000	161.000.000	2029
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	-	-	3
	cp	cs	-	-	-	-	-	-	
	cp	cs	-	-	-	-	-	-	
	cp	cs	-	-	-	-	-	-	
	cp	cs	-	-	-	-	-	-	
	cp	cs	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	161.000.000	161.000.000	
	cp	cs	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	161.000.000	161.000.000	
	cp	cs	-	-	-	-	-	-	
	cp	cs	-	-	-	-	-	-	
Incentivazione del sistema produttivo SVILUPPO ECONOMICO DECRETO LEGGE N. 201 Del 2011 ART. 3 COMMA 4: DOTAZIONE/INCREMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI (1.3 - CAP. 7342) Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione Legge di Stabilità	695.885.617	695.885.617	704.124.207	704.124.207	-	-	-	-	2016
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	-	-	
	cp	cs	-	-	-	-	-	-	
	cp	cs	-	-	-	-	-	-	
	cp	cs	-	-	-	-	-	-	
	cp	cs	-	-	-	-	-	-	
	cp	cs	695.885.617	695.885.617	704.124.207	704.124.207	-	-	
	cp	cs	695.885.617	695.885.617	704.124.207	704.124.207	-	-	
	cp	cs	-	-	-	-	-	-	
	cp	cs	-	-	-	-	-	-	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013					
ART. 2 COMMA 1: CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI	CP 18.957.713	30.195.662	30.108.029	80.001.331	2021
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI	CS 18.957.713	30.195.662	30.108.029	80.001.331	3
(1.3 - CAP. 7489)					
Legislazione vigente					
Riduzione	CP -	-	-	-	
Rifinanziamento	CS -	-	-	-	
Rimodulazione	CP -	-	-	-	
CS -					
Legge di Stabilità	CP 18.957.713	30.195.662	30.108.029	80.001.331	
	CS 18.957.713	30.195.662	30.108.029	80.001.331	
LEGGI DI STABILITÀ N. 147 Del 2013					
ART. 1 COMMA 25: AGEVOLAZIONI PER CONTRATTI DI SVILUPPO NEL SETTORE INDUSTRIALE E TURISTICO DI CUI ALL' ART. 43 DL 112/2008	CP 46.735.314	94.970.853	-	-	2016
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI	CS 46.735.314	94.970.853	-	-	3
(1.3 - CAP. 7343)					
Legislazione vigente					
Riduzione	CP -	-	-	-	
Rifinanziamento	CS -	-	-	-	
Rimodulazione	CP -	-	-	-	
CS -					
Legge di Stabilità	CP 46.735.314	94.970.853	-	-	
	CS 46.735.314	94.970.853	-	-	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
DECRETO LEGGE N. 66 Del 2014									
ART. 22/bis COMMA 1: RISORSE DESTINATE ALLE ZONE FRANCHE URBANE									
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI									
(1.3 - CAP. 7350)									2016
Legislazione vigente	75.000.000	CP	100.000.000	CP	-	-	-	-	
	75.000.000	CS	100.000.000	CS	-	-	-	-	
Riduzione	-75.000.000	CP	-	CP	-	-	-	-	
	-75.000.000	CS	-	CS	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	CP	-	CP	-	-	-	-	
	-	CS	-	CS	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	CP	-	CP	-	-	-	-	
	-	CS	-	CS	-	-	-	-	
Legge di Stabilità									
	100.000.000	CP	100.000.000	CP	-	-	-	-	
	100.000.000	CS	100.000.000	CS	-	-	-	-	
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno									
ECONOMIA E FINANZE									
LEGGI FINANZIARIE N. 244 Del 2007									
ART. 2 COMMA 373: CANCELLAZIONE DEBITO PAESI POVERI									
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(8.2 - CAP. 7182)									
Legislazione vigente	50.000.000	CP	50.000.000	CP	50.000.000	50.000.000	1.584.000.000	1.584.000.000	2049
	50.000.000	CS	50.000.000	CS	50.000.000	50.000.000	1.584.000.000	1.584.000.000	3
Riduzione	-	CP	-	CP	-	-	-	-	
	-	CS	-	CS	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	CP	-	CP	-	-	-	-	
	-	CS	-	CS	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	CP	-	CP	-	-	-	-	
	-	CS	-	CS	-	-	-	-	
Legge di Stabilità									
	50.000.000	CP	50.000.000	CP	50.000.000	50.000.000	1.584.000.000	1.584.000.000	
	50.000.000	CS	50.000.000	CS	50.000.000	50.000.000	1.584.000.000	1.584.000.000	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2015				2016		2017		2018		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI		
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE											
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità'											
ECONOMIA E FINANZE											
DECRETO LEGGE N. 95 Del 2012											
ART. 3/bis COMMA 6: CREDITO IMPOSTA SISMA EMILIA											
(Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI											
(9.3 - CAP. 7810)											
Legislazione vigente	CP		431.200.117		431.200.117		431.200.117		431.200.117		2025
	CS		431.200.117		431.200.117		431.200.117		3.449.600.936		
Riduzione	CP		-		-		-		-		
	CS		-		-		-		-		
Rifinanziamento	CP		-		-		-		-		
	CS		-		-		-		-		
Rimodulazione	CP		-		-		-		-		
	CS		-		-		-		-		
Legge di Stabilità	CP		431.200.117		431.200.117		431.200.117		3.449.600.936		
	CS		431.200.117		431.200.117		431.200.117		3.449.600.936		
TOTALE MISSIONE	CP		3.619.075.024		3.724.182.086		3.102.202.146		15.321.125.921		
	CS		3.619.075.024		3.724.182.086		3.102.202.146		15.321.125.921		

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012 ART. 17/septies COMMA 8: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO NAZIONALE INFRASTRUTTURALE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.1 - CAP. 7119)	CP 14.915.000 CS 14.915.000 CP - CS - CP - CS - CP - CS - CP 14.915.000 CS 14.915.000	-	-	-	2015
Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione Legge di Stabilita'					3

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	cp	cs	
Autotrasporto ed intermodalità'									
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI									
LEGGE DI STABILITÀ' N. 147 Del 2013									
ART. 1 COMMA 90: CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE IMMATERIALE DEGLI INTERPORTI									
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI									
(2.4 - CAP. 7305)									
Legislazione vigente	2.804.119	2.804.119	2.849.126	2.849.126	-	-	-	-	3
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	2.804.119	2.804.119	2.849.126	2.849.126	-	-	-	-	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI		
Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011 ART. 32 COMMA 1 PUNTO 3: RFI - AV/AC MILANO-VERONA: TRATTA TREVIGLIO BRESCIA - SECONDO LOTTO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.5 - CAP. 7515)	CP	185.214.555	185.110.097	-	-	-	-	-	3
	CS	185.214.555	185.110.097	-	-	-	-	-	2016
	CP	-	-	-	-	-	-	-	
	CS	-	-	-	-	-	-	-	
	CP	-	-	-	-	-	-	-	
	CS	-	-	-	-	-	-	-	
	CP	-	-	-	-	-	-	-	
	CS	-	-	-	-	-	-	-	
	CP	185.214.555	185.110.097	-	-	-	-	-	
	CS	185.214.555	185.110.097	-	-	-	-	-	
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 4: ASSEGNAZIONE DI RISORSE A FAVORE DI RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI - II LOTTO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.5 - CAP. 7518)	CP	397.000	38.289.000	-	-	-	-	-	3
	CS	397.000	38.289.000	-	-	-	-	-	2016
	CP	-	-	-	-	-	-	-	
	CS	-	-	-	-	-	-	-	
	CP	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000	2019
	CS	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000	
	CP	-	-	-	-	-	-	-	
	CS	-	-	-	-	-	-	-	
	CP	397.000	138.289.000	138.289.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000	
	CS	397.000	138.289.000	138.289.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE					
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 6: NODO DI TORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: OPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI REBAUDENGO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI					3
(2.5 - CAP. 7520)					
Legislazione vigente	10.608.096 10.608.096	-	-	-	2015
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	10.608.096 10.608.096	-	-	-	
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012					
ART. 1 COMMA 208: NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI					3
(2.5 - CAP. 7532)					
Legislazione vigente	242.713.000 242.713.000	140.540.000 140.540.000	102.540.000 102.540.000	1.972.480.000 1.972.480.000	2029
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	242.713.000 242.713.000	140.540.000 140.540.000	102.540.000 102.540.000	1.972.480.000 1.972.480.000	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013									
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 5: SOMME DA ASSEGNARE A RTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA									
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI									
(2.5 - CAP. 7540)									
Legislazione vigente	CP	272.906.317	CP	60.311.843					3
	CS	272.906.317	CS	60.311.843					2016
Riduzione	CP	-	CP	-					
	CS	-	CS	-					
Rifinanziamento	CP	-	CP	-					
	CS	-	CS	-					
Rimodulazione	CP	-	CP	-					
	CS	-	CS	-					
Legge di Stabilità	CP	272.906.317	CP	60.311.843					
	CS	272.906.317	CS	60.311.843					
<i>Sviluppo e sicurezza della mobilità locale</i>									
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI									
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011									
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 8: REALIZZAZIONE METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA METROBUS DI BRESCIA. 1° LOTTO FUNZIONALE PREALPINO - S. EUFEMIA. ULTERIORI OPERE DI COMPLETAMENTO 1^ E 2^ TRANCHE									
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI									
(2.7 - CAP. 7422)									
Legislazione vigente	CP	5.197.810	CP	26.537.744					
	CS	5.197.810	CS	26.537.744					3
Riduzione	CP	-	CP	-					
	CS	-	CS	-					
Rifinanziamento	CP	-	CP	-					
	CS	-	CS	-					
Rimodulazione	CP	-	CP	-					
	CS	-	CS	-					
Legge di Stabilità	CP	5.197.810	CP	26.537.744					
	CS	5.197.810	CS	26.537.744					

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2015	2016	2017	2018		ANNO LIM. TER. IMP.	
				E SUCCESSIVI			
<p>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE</p> <p>DECRETO LEGGE N. 145 Del 2013</p> <p>ART. 13 COMMA 1 PUNTO C: LINEA M4 METROPOLITANA DI MILANO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.7 - CAP. 741B)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di stabilità</p> <p>LEGGI DI STABILITÀ' N. 147 Del 2013</p> <p>ART. 1 COMMA 83: SPESE PER MATERIALE ROTABILE SU GOMMA E FERROVIARIO NONCHÈ PER VAPORETTI E FERRY-BOAT (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (2.7 - CAP. 7251)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di stabilità</p>	CP CS	9.700.000 9.700.000	17.000.000 17.000.000	9.000.000 9.000.000	2018	3	
	CP CS	7.100.000 7.100.000	- -	- -	- -		
	CP CS	- -	- -	- -	- -		
	CP CS	- -	- -	- -	- -		
	CP CS	- -	- -	- -	- -		
	CP CS	7.100.000 7.100.000	9.700.000 9.700.000	17.000.000 17.000.000	9.000.000 9.000.000		
	CP CS	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	- -	- -	2016	3
	CP CS	- -	- -	- -	- -		
	CP CS	500.000.000 500.000.000	- -	- -	- -		
	CP CS	- -	- -	- -	- -		
CP CS	600.000.000 600.000.000	100.000.000 100.000.000	- -	- -			

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
<i>Sostegno allo sviluppo del trasporto</i>						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005						
ART. 1 COMMA 86: CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.						
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(9.1 - CAP. 7122)						
Legislazione vigente	cp 241.980.829 cs 241.980.829	55.588.410 55.588.410	81.488.197 81.488.197	200.000.000 200.000.000	2019	3
Riduzione	cp -200.000.000 cs -200.000.000	-50.000.000 -50.000.000	-50.000.000 -50.000.000	-		
Rifinanziamento	cp - cs -	320.000.000 320.000.000	400.000.000 400.000.000	3.735.000.000 3.735.000.000	2020	
Rimodulazione	cp - cs -	-	-	-		
Legge di stabilità	cp 41.980.829 cs 41.980.829	325.588.410 325.588.410	431.488.197 431.488.197	3.935.000.000 3.935.000.000		
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006						
ART. 1 COMMA 964: ALTA VELOCITA'						
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(9.1 - CAP. 7124/P)						
Legislazione vigente	cp 400.000.000 cs 400.000.000	400.000.000 400.000.000	400.000.000 400.000.000	1.600.000.000 1.600.000.000	2021	3
Riduzione	cp - cs -	-	-	-		
Rifinanziamento	cp - cs -	-	-	-		
Rimodulazione	cp - cs -	-	-	-		
Legge di stabilità	cp 400.000.000 cs 400.000.000	400.000.000 400.000.000	400.000.000 400.000.000	1.600.000.000 1.600.000.000		

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
ART. 1 COMMA 975: ALTA VELOCITÀ						3
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(9.1 - CAP. 7124/P)						
	Legislazione vigente	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	300.000.000 300.000.000	
	Riduzione	-	-	-	-	
	Rifinanziamento	-	-	-	-	
	Rimodulazione	-	-	-	-	
	Legge di stabilità	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	300.000.000 300.000.000	
ART. 1 COMMA 975 PUNTO 1: RETE TRADIZIONALE						3
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(9.1 - CAP. 7124/P)						
	Legislazione vigente	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	400.000.000 400.000.000	
	Riduzione	-	-	-	-	
	Rifinanziamento	-	-	-	-	
	Rimodulazione	-	-	-	-	
	Legge di stabilità	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000	400.000.000 400.000.000	

pag. 37

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.
<p>DECRETO LEGGE N. 98 Del. 2011</p> <p>ART. 32 COMMA 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI</p> <p>(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>(9.1 - CAP. 7372/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di Stabilità</p>	<p>CP CS</p> <p>167.318.368 167.318.368</p> <p>CP CS</p> <p>-83.000.000 -83.000.000</p> <p>CP CS</p> <p>-</p> <p>CP CS</p> <p>-</p> <p>CP CS</p> <p>84.318.368 84.318.368</p>	<p>107.426.753 107.426.753</p> <p>-83.000.000 -83.000.000</p> <p>200.000.000 200.000.000</p> <p>-</p> <p>224.426.753 224.426.753</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>200.000.000 200.000.000</p> <p>-</p> <p>200.000.000 200.000.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>600.000.000 600.000.000</p> <p>-</p> <p>600.000.000 600.000.000</p>	<p>2016</p> <p>2020</p>
<p>LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012</p> <p>ART. 1 COMMA 176: CONTRATTI PROGRAMMA REI</p> <p>(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>(9.1 - CAP. 7122/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di Stabilità</p>	<p>CP CS</p> <p>49.932.613 49.932.613</p> <p>CP CS</p> <p>-</p> <p>CP CS</p> <p>70.000.000 70.000.000</p> <p>CP CS</p> <p>-</p> <p>CP CS</p> <p>119.932.613 119.932.613</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>100.000.000 100.000.000</p> <p>-</p> <p>200.000.000 200.000.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>200.000.000 200.000.000</p> <p>-</p> <p>200.000.000 200.000.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>200.000.000 200.000.000</p> <p>-</p> <p>200.000.000 200.000.000</p>	<p>2015</p> <p>2018</p>

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

		2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013						
ART. 7/ter COMMA 2: INFRASTRUTTURE FS						
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(9.1 - CAP. 7122/P)						
	Legislazione vigente	cp 20.000.000	120.000.000	120.000.000	840.000.000	2024
		cs 20.000.000	120.000.000	120.000.000	840.000.000	
	Riduzione	cp -	-	-	-	
		cs -	-	-	-	
	Rifinanziamento	cp -	-	-	-	
		cs -	-	-	-	
	Rimodulazione	cp -	-	-	-	
		cs -	-	-	-	
	Legge di Stabilità	cp 20.000.000	120.000.000	120.000.000	840.000.000	
		cs 20.000.000	120.000.000	120.000.000	840.000.000	
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013						
ART. 1 COMMA 68: ANAS						
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(9.1 - CAP. 7372/P)						
	Legislazione vigente	cp 139.177.324	-	-	-	
		cs 139.177.324	-	-	-	
	Riduzione	cp -	-	-	-	
		cs -	-	-	-	
	Rifinanziamento	cp -	50.000.000	143.000.000	200.000.000	2018
		cs -	50.000.000	143.000.000	200.000.000	
	Rimodulazione	cp -	-	-	-	
		cs -	-	-	-	
	Legge di Stabilità	cp 139.177.324	50.000.000	143.000.000	200.000.000	
		cs 139.177.324	50.000.000	143.000.000	200.000.000	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.	
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS		
ART. 1 COMMA 69: ANAS										
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI										
(9.1 - CAP. 7372/P)										
Legislazione vigente	CP	157.734.300	CP	112.659.872	CP	—	CP	—	2016	3
	CS	157.734.300	CS	112.659.872	CS	—	CS	—		
Riduzione	CP	—	CP	—	CP	—	CP	—		
	CS	—	CS	—	CS	—	CS	—		
Rifinanziamento	CP	—	CP	—	CP	—	CP	—		
	CS	—	CS	—	CS	—	CS	—		
Rimodulazione	CP	—	CP	—	CP	—	CP	—		
	CS	—	CS	—	CS	—	CS	—		
Legge di Stabilità	CP	157.734.300	CP	112.659.872	CP	—	CP	—		
	CS	157.734.300	CS	112.659.872	CS	—	CS	—		
ART. 1 COMMA 73: MANUTENZIONE FS										
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI										
(9.1 - CAP. 7122/P)										
Legislazione vigente	CP	—	CP	—	CP	—	CP	—		
	CS	—	CS	—	CS	—	CS	—		
Riduzione	CP	—	CP	—	CP	—	CP	—		
	CS	—	CS	—	CS	—	CS	—		
Rifinanziamento	CP	500.000.000	CP	750.000.000	CP	750.000.000	CP	2.250.000.000	2020	
	CS	500.000.000	CS	750.000.000	CS	750.000.000	CS	2.250.000.000		
Rimodulazione	CP	—	CP	—	CP	—	CP	—		
	CS	—	CS	—	CS	—	CS	—		
Legge di Stabilità	CP	500.000.000	CP	750.000.000	CP	750.000.000	CP	2.250.000.000		
	CS	500.000.000	CS	750.000.000	CS	750.000.000	CS	2.250.000.000		

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

		2015	2016	2017	2018	ANNO LIM. TER. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
ART. 1 COMMA 74: RFI						
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(9.1 - CAP. 7122/P)						
Legislazione vigente	CP CS	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000	-	-	2016
Riduzione	CP CS	-25.000.000 -25.000.000	-	-	-	3
Rifinanziamento	CP CS	-	-	-	-	
Rimodulazione	CP CS	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	CP CS	25.000.000 25.000.000	50.000.000 50.000.000	-	-	
ART. 1 COMMA 76: RFI						
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(9.1 - CAP. 7122/P)						
Legislazione vigente	CP CS	120.000.000 120.000.000	120.000.000 120.000.000	120.000.000 120.000.000	1.440.000.000 1.440.000.000	2029
Riduzione	CP CS	-90.000.000 -90.000.000	-	-	-	
Rifinanziamento	CP CS	-	-	200.000.000 200.000.000	2.800.000.000 2.800.000.000	2031
Rimodulazione	CP CS	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	CP CS	30.000.000 30.000.000	120.000.000 120.000.000	320.000.000 320.000.000	4.240.000.000 4.240.000.000	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
ART. 1 COMMA 80: RFI									3
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI									
(9.1 - CAP. 7122/P)									2016
Legislazione vigente	CP	CS	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	-	-	
			150.000.000	150.000.000					
Riduzione	CP	CS	-135.000.000	-135.000.000	-	-	-	-	
			-135.000.000	-135.000.000					
Rifinanziamento	CP	CS	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	CP	CS	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
Legge di stabilità	CP	CS	15.000.000	15.000.000	150.000.000	150.000.000	-	-	
			15.000.000	15.000.000	150.000.000	150.000.000			
<i>Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne</i>									
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI									
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011									
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 9: HUB PORTUALE DI RAVENNA									
(Set.1) INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO									
(2.6 - CAP. 7268)									2016
Legislazione vigente	CP	CS	-	-	48.940.000	48.940.000	-	-	
			-	-	48.940.000	48.940.000			
Riduzione	CP	CS	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	CP	CS	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	CP	CS	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	
Legge di stabilità	CP	CS	-	-	48.940.000	48.940.000	-	-	
			-	-	48.940.000	48.940.000			

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2015	2016	2017	2018	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE LEGGI DI STABILITA' N. 228 Del 2012 ART. 1 COMMA 186: REALIZZAZIONE PIATTAFORMA D'ALTEZZA DAVANTI AL PORTO DI VENEZIA (Set.1) INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO (2.6 - CAP. 7270) Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione Legge di Stabilità	72.000 72.000	- -	- -	- -	2015	3
	cp cs					
	cp cs					
	cp cs					
	cp cs	10.000.000 10.000.000	30.000.000 30.000.000	55.000.000 55.000.000	2018	
	cp cs	- -	- -	- -		
	cp cs	72.000 72.000	10.000.000 10.000.000	30.000.000 30.000.000	55.000.000 55.000.000	
	cp cs					
	cp cs					
	cp cs					
LEGGI DI STABILITA' N. 147 Del 2013 ART. 1 COMMA 38 PUNTO D: CONTRIBUTI VENTENNALI FINANZIAMENTO DI PROGETTI NEL CAMPO NAVALE (Set.14) INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA (2.6 - CAP. 7604) Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione Legge di Stabilità	4.639.244 4.639.244	4.694.162 4.694.162	4.680.538 4.680.538	74.888.608 74.888.608	2033	3
	cp cs					
	cp cs					
	cp cs					
	cp cs	4.639.244 4.639.244	4.694.162 4.694.162	4.680.538 4.680.538	74.888.608 74.888.608	
	cp cs	- -	- -	- -	- -	
	cp cs					
	cp cs					
	cp cs					
	cp cs					
TOTALE MISSIONE	3.079.710.575 3.079.710.575	3.329.647.007 3.329.647.007	3.018.708.735 3.018.708.735	16.876.368.608 16.876.368.608		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI		
Infrastrutture pubbliche e logistica									
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici									
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI									
LEGGE N. 398 Del 1998									
ART. 1 COMMA 1: ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE									
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(1.5 - CAP. 7156)									
Legislazione vigente	CP	15.494.000	CP	15.494.000	CP	15.494.000	CP	15.494.000	3
	CS	15.494.000	CS	15.494.000	CS	15.494.000	E SUCCESSIVI		
Riduzione	CP	-	CP	-	CP	-			
	CS	-	CS	-	CS	-			
Rifinanziamento	CP	-	CP	-	CP	-			
	CS	-	CS	-	CS	-			
Rimodulazione	CP	-	CP	-	CP	-			
	CS	-	CS	-	CS	-			
Legge di Stabilità	CP	15.494.000	CP	15.494.000	CP	15.494.000	CP	15.494.000	
	CS	15.494.000	CS	15.494.000	CS	15.494.000	E SUCCESSIVI		

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Opere pubbliche e infrastrutture					
ECONOMIA E FINANZE					
LEGE N. 448 Del 1998					
ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA					
(Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA					
(10.1 - CAP. 7464)					
Legislazione vigente	cp 100.000.000 cs 100.000.000	500.000.000 500.000.000	- -	- -	
Riduzione	cp -	-	-	-	
Rifinanziamento	cp 200.000.000 cs 200.000.000	400.000.000 400.000.000	1.200.000.000 1.200.000.000	- -	
Rimodulazione	cp -	-	-	-	
Legge di stabilità	cp 300.000.000 cs 300.000.000	900.000.000 900.000.000	1.200.000.000 1.200.000.000	- -	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018		ANNO LIM. IMP.	
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	E SUCCESSIVI	TER.		
<p>Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità,</p> <p>INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005</p> <p>ART. 1 COMMA 78: RIFINANZIAMENTO LEGGE 166 DEL 2002, INTERVENTI INFRASTRUTTURE</p> <p>(Set.27) INTERVENTI DIVERSI</p> <p>(1.7 - CAP. 7060/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di Stabilità</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006</p> <p>ART. 1 COMMA 977 PUNTO A: REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE</p> <p>(Set.27) INTERVENTI DIVERSI</p> <p>(1.7 - CAP. 7060/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di Stabilità</p>	128.061.000	128.061.000	128.061.000	128.061.000	128.061.000	128.061.000	512.244.000	512.244.000	3	
	cp	cs	cp	cs	cp	cs	-	-		
	cp	cs	-	-	-	-	-	-		
	cp	cs	-	-	-	-	-	-		
	cp	cs	-	-	-	-	-	-		
	cp	cs	128.061.000	128.061.000	128.061.000	128.061.000	128.061.000	512.244.000	512.244.000	
	cs		128.061.000	128.061.000	128.061.000	128.061.000	128.061.000	512.244.000	512.244.000	
	cp	cs	88.750.000	88.750.000	88.750.000	88.750.000	88.750.000	355.000.000	355.000.000	
	cs		88.750.000	88.750.000	88.750.000	88.750.000	88.750.000	355.000.000	355.000.000	
	cp	cs	-	-	-	-	-	-	-	
	cs		-	-	-	-	-	-	-	
	cp	cs	-	-	-	-	-	-	-	
cs		-	-	-	-	-	-	-		
cp	cs	88.750.000	88.750.000	88.750.000	88.750.000	88.750.000	355.000.000	355.000.000		
cs		88.750.000	88.750.000	88.750.000	88.750.000	88.750.000	355.000.000	355.000.000		

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018		ANNO LIM. TER. IMP.
				E SUCCESSIVI		
ART. 1 COMMA 977 PUNTO B: FONDO OPERE STRATEGICHE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)	94.151.000 94.151.000	94.151.000 94.151.000	94.151.000 94.151.000	470.755.000 470.755.000	2022	3
	cp cs					
	Legislazione vigente					
	Riduzione	-	-	-	-	
	cp cs					
	Rifinanziamento	-	-	-	-	
	cp cs					
	Rimodulazione	-	-	-	-	
	cp cs					
	Legge di stabilità	94.151.000 94.151.000	94.151.000 94.151.000	94.151.000 94.151.000	470.755.000 470.755.000	
cp cs						
ART. 1 COMMA 977 PUNTO C: FONDO OPERE STRATEGICHE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7060/P)	90.450.000 90.450.000	90.450.000 90.450.000	90.450.000 90.450.000	542.700.000 542.700.000	2023	3
	cp cs					
	Legislazione vigente					
	Riduzione	-	-	-	-	
	cp cs					
	Rifinanziamento	-	-	-	-	
	cp cs					
	Rimodulazione	-	-	-	-	
	cp cs					
	Legge di stabilità	90.450.000 90.450.000	90.450.000 90.450.000	90.450.000 90.450.000	542.700.000 542.700.000	
cp cs						

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI		
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007									
ART. 2 COMMA 257 PUNTO A: LEGGE OBIETTIVO									
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(1.7 - CAP. 7060/P)									
Legislazione vigente	90.772.000	90.772.000	90.772.000	90.772.000	90.772.000	90.772.000	453.860.000	453.860.000	2022
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	90.772.000	90.772.000	90.772.000	90.772.000	90.772.000	90.772.000	453.860.000	453.860.000	
ART. 2 COMMA 257 PUNTO B: LEGGE OBIETTIVO									
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
(1.7 - CAP. 7060/P)									
Legislazione vigente	91.612.000	91.612.000	91.612.000	91.612.000	91.612.000	91.612.000	549.672.000	549.672.000	2023
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	91.612.000	91.612.000	91.612.000	91.612.000	91.612.000	91.612.000	549.672.000	549.672.000	

pag. 48

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2015		2016		2017		2018		ANNO LIM. TER. IMP.	
							E SUCCESSIVI			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	ART. 2 COMMA 257 PUNTO C: LEGGE OBIETTIVO									
	(Set.27) INTERVENTI DIVERSI									
	(1.7 - CAP. 7060/P)									
	Legislazione vigente	cp 90.517.000	cs 90.517.000	90.517.000	90.517.000	90.517.000	90.517.000	633.619.000	633.619.000	2024
	Riduzione	cp -	cs -	-	-	-	-	-	-	
	Rifinanziamento	cp -	cs -	-	-	-	-	-	-	
	Rimodulazione	cp -	cs -	-	-	-	-	-	-	
	Legge di Stabilità	cp 90.517.000	cs 90.517.000	90.517.000	90.517.000	90.517.000	90.517.000	633.619.000	633.619.000	
	ART. 2 COMMA 291 PUNTO A: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA									
	(Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE									
(1.7 - CAP. 7188/P)										
Legislazione vigente	cp 1.212.000	cs 1.212.000	1.212.000	1.212.000	1.212.000	1.212.000	6.060.000	6.060.000	2022	
Riduzione	cp -	cs -	-	-	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp -	cs -	-	-	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp -	cs -	-	-	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp 1.212.000	cs 1.212.000	1.212.000	1.212.000	1.212.000	1.212.000	6.060.000	6.060.000		

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE					
ART. 2 COMMA 291 PUNTO B: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7188/P)	cp cs 225.000 225.000 - - - - - - 225.000 225.000	225.000 225.000 - - - - - - 225.000 225.000	225.000 225.000 - - - - - - 225.000 225.000	1.125.000 1.125.000 - - - - - - 1.125.000 1.125.000	2022 3
ART. 2 COMMA 291 PUNTO C: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7188/P)	cp cs 64.000 64.000 - - - - - 64.000 64.000	64.000 64.000 - - - - - - 64.000 64.000	64.000 64.000 - - - - - - 64.000 64.000	320.000 320.000 - - - - - - 320.000 320.000	2022 3

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2015					2016		2017		2018		ANNO TER.	LIM. IMP.		
											E SUCCESSIVI				
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	ART. 2 COMMA 291: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE (1.7 - CAP. 7187)	Legislazione vigente	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000	2022	3		
		Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Legge di stabilità	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000	5.000.000			
		DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008													
		ART. 14 COMMA 1: SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015													
		(Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA (1.7 - CAP. 7695)													
		Legislazione vigente	119.461.913	119.461.913	119.461.913	119.461.913	119.461.913	119.461.913	119.461.913	119.461.913	119.461.913	119.461.913	119.461.913		
		Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Legge di stabilità	119.461.913	119.461.913	119.461.913	119.461.913	119.461.913	119.461.913	119.461.913	119.461.913	119.461.913	119.461.913	119.461.913				

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008					
ART. 21 COMMA 1 PUNTO A: OPERE STRATEGICHE					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(1.7 - CAP. 7060/P)					
Legislazione vigente	cp cs	58.200.000 58.200.000	58.200.000 58.200.000	349.200.000 349.200.000	3
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -	
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	
Legge di stabilità	cp cs	58.200.000 58.200.000	58.200.000 58.200.000	349.200.000 349.200.000	
ART. 21 COMMA 1 PUNTO B: OPERE STRATEGICHE					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(1.7 - CAP. 7060/P)					
Legislazione vigente	cp cs	120.526.598 120.526.598	120.526.598 120.526.598	843.686.186 843.686.186	3
Riduzione	cp cs	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	cp cs	- -	- -	- -	
Rimodulazione	cp cs	- -	- -	- -	
Legge di stabilità	cp cs	120.526.598 120.526.598	120.526.598 120.526.598	843.686.186 843.686.186	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO	LIM. IMP.
					TER.	
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011					2015	3
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 2: ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLE PICCOLE E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7174)	cp 20.760.605 cs 20.760.605	- -	- -	- -	- -	- -
Legislazione vigente	cp	-	-	-	-	-
Riduzione	cs	-	-	-	-	-
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-
Rimodulazione	cs	-	-	-	-	-
Legge di Stabilità	cp 20.760.605 cs 20.760.605	- -	- -	- -	- -	- -
ART. 32 COMMA 6: FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7685/P)	cp 7.844.740 cs 7.844.740	18.025.000 18.025.000	18.024.000 18.024.000	84.795.000 84.795.000	2024	3
Legislazione vigente	cp	18.025.000	18.024.000	84.795.000	2024	3
Riduzione	cs	18.025.000	18.024.000	84.795.000	2024	3
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-
Rimodulazione	cs	-	-	-	-	-
Legge di Stabilità	cp 7.844.740 cs 7.844.740	18.025.000 18.025.000	18.024.000 18.024.000	84.795.000 84.795.000	-	-

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp cs		cp cs		cp cs		cp cs		
<p>LEGGI DI STABILITÀ' N. 228 Del 2012</p> <p>ART. 1 COMMA 184: PROSECUZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA MOSE</p> <p>(Set.27) INTERVENTI DIVERSI</p> <p>(1.7 - CAP. 7200/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>legge di stabilità</p>									3
		261.546.665		333.212.500		-			
		261.546.665		333.212.500		-			2016
	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
		-		-		-		-	
		-		-		-		-	
		-		-		-		-	
		-		-		-		-	
	cp	261.546.665	cp	333.212.500		-			
	cs	261.546.665	cs	333.212.500		-			
<p>DECRETO LEGGE N. 145 Del 2013</p> <p>ART. 13 COMMA 1: ALIMENTAZIONE DEL FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI</p> <p>(Set.27) INTERVENTI DIVERSI</p> <p>(1.7 - CAP. 7685/P)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di stabilità</p>									3
		6.277.402		6.277.402		6.277.402		216.771.814	
		6.277.402		6.277.402		6.277.402		216.771.814	2024
	cp	-	cp	-	cp	-	cp	-	
	cs	-	cs	-	cs	-	cs	-	
		-		-		-		-	
		-		-		-		-	
		-		-		-		-	
	cp	6.277.402	cp	6.277.402		6.277.402		216.771.814	
	cs	6.277.402	cs	6.277.402		6.277.402		216.771.814	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella B

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	cp cs		cp cs		cp cs		cp cs		
ART. 13 COMMA 1 PUNTO 1: PARCHEGGIO REMOTO DI STAZIONAMENTO DI CASCINA MERLATA (Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA (1.7 - CAP. 7695)		5.700.000 5.700.000		7.300.000 7.300.000		- -			3
Legislazione vigente	cp			7.300.000		-			
Riduzione	cs			7.300.000		-			
Rifinanziamento	cp			-		-			
Rimodulazione	cs			-		-			
Legge di Stabilità	cp	5.700.000		7.300.000		-			
	cs	5.700.000		7.300.000		-			
LEGGI DI STABILITA' N. 147 Del 2013									
ART. 1 COMMA 71: PROSECUZIONE E COMPLETAMENTO DEL SISTEMA MOSE (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.7 - CAP. 7200/P)		92.784.882 92.784.882		66.657.092 66.657.092		74.349.072 74.349.072			3
Legislazione vigente	cp			66.657.092		74.349.072			
Riduzione	cs			-		-			
Rifinanziamento	cp	30.000.000		50.000.000		57.000.000			
Rimodulazione	cs	30.000.000		50.000.000		57.000.000			
Legge di Stabilità	cp	122.784.882		116.657.092		131.349.072			
	cs	122.784.882		116.657.092		131.349.072			

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
ART. 1 COMMA 99: COMPLETAMENTO PAGAMENTO EX AGENSUD (Set.4) INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE (1.7 - CAP. 7544)	64.949.375 64.949.375	- -	- -	- -	2015	3
Legislazione vigente	CP					
Riduzione	CS					
Rifinanziamento	CP					
Rimodulazione	CS					
Legge di Stabilità	CP					
CS	64.949.375 64.949.375	- -	- -	- -		
DECRETO LEGGE N. 133 Del 2014						
ART. 3 COMMA 12: INFRASTRUTTURE CARCERARIE (Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA (1.7 - CAP. 7471)	140.954.880 140.954.880	20.564.000 20.564.000	- -	- -	2016	3
Legislazione vigente	CP					
Riduzione	CS					
Rifinanziamento	CP					
Rimodulazione	CS					
Legge di Stabilità	CP					
CS	140.954.880 140.954.880	20.564.000 20.564.000	- -	- -		

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE					
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali					
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					
LEGE N. 662 Del 1996					
ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA.					
(Set.16)INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE					
(1.2 - CAP. 7483)					
Legislazione vigente	10.330.000 10.330.000	10.330.000 10.330.000	- -	- -	2016 3
Riduzione	- -	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	- -	- -	- -	- -	
Rimodulazione	- -	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	10.330.000 10.330.000	10.330.000 10.330.000	- -	- -	
ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA.					
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI					
(1.2 - CAP. 7484)					
Legislazione vigente	10.330.000 10.330.000	10.330.000 10.330.000	- -	- -	2016 3
Riduzione	- -	- -	- -	- -	
Rifinanziamento	- -	- -	- -	- -	
Rimodulazione	- -	- -	- -	- -	
Legge di Stabilità	10.330.000 10.330.000	10.330.000 10.330.000	- -	- -	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
DECRETO LEGGE N. 67 Del 1997									
ART. 19/bis COMMA 1 PUNTO 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI									
(Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE									
(1.2 - CAP. 7485)									
Legislazione vigente	51.646.000	51.646.000	51.646.000	51.646.000	51.646.000	51.646.000	-	-	2017
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	51.646.000	51.646.000	51.646.000	51.646.000	51.646.000	51.646.000	-	-	
LEGGI FINANZIARIE N. 311 Del 2004									
ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA									
(Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE									
(1.2 - CAP. 7481)									
Legislazione vigente	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	2016
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011					
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI E RELATIVO AD OPERE DI INTERESSE STRATEGICO					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(1.2 - CAP. 7514)					
Legislazione vigente	12.050.900	67.147.162	-	-	3
	12.050.900	67.147.162	-	-	
Riduzione	-	-	-	-	
cp					
cs					
Rifinanziamento	-	-	-	-	
cp					
cs					
Rimodulazione	-	-	-	-	
cp					
cs					
Legge di stabilità	12.050.900	67.147.162	-	-	
cp	12.050.900	67.147.162	-	-	
cs					
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 11: MEGALOTTO 2 DELLA STRADA STATALE N. 106 IONICA					
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI					
(1.2 - CAP. 7155)					
Legislazione vigente	2.687.978	19.843.159	-	-	3
	2.687.978	19.843.159	-	-	
Riduzione	-	-	-	-	
cp					
cs					
Rifinanziamento	-	-	-	-	
cp					
cs					
Rimodulazione	-	-	-	-	
cp					
cs					
Legge di stabilità	2.687.978	19.843.159	-	-	
cp	2.687.978	19.843.159	-	-	
cs					



XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018 E SUCCESSIVI		ANNO LIM.	
									IMP.	
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 5: ACCESSIBILITA' ALIA VALTELLINA: SS 38 1° LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO II° STRALCIO DALLO SVINCOLO DI CORSOIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO (Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7519) Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione Legge di stabilità	cp	3.519.331	4.118.657	-	-	-	-	-	3	
	cs	3.519.331	4.118.657	-	-	-	-	-	2016	
	cp	-	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-	-		
	cp	-	-	-	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-	-	-	-		
	cp	3.519.331	4.118.657	-	-	-	-	-		
	cs	3.519.331	4.118.657	-	-	-	-	-		
	ART. 32 COMMA 1 PUNTO 7: REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSE STRADALE LIONI-GOTTAMINARDA, TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO (Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7529) Legislazione vigente Riduzione Rifinanziamento Rimodulazione Legge di Stabilità	cp	23.819.000	9.548.000	-	-	-	-	-	3
		cs	23.819.000	9.548.000	-	-	-	-	-	2016
cp		-	-	-	-	-	-	-		
cs		-	-	-	-	-	-	-		
cp		-	-	-	-	-	-	-		
cs		-	-	-	-	-	-	-		
cp		23.819.000	9.548.000	-	-	-	-	-		
cs		23.819.000	9.548.000	-	-	-	-	-		

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE					
LEGGI DI STABILITÀ' N. 228 Del 2012					
ART. 1 COMMA 161: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ' E DEI TRASPORTI (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI					
(1.2 - CAP. 7380)					
Legislazione vigente	6.706.015 6.706.015	-	-	-	2015
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di stabilità	6.706.015 6.706.015	-	-	-	
ART. 1 COMMA 212: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE AUTOSTRADALE "PEDEMONTANA PIEMONTESE" (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI					
(1.2 - CAP. 7504)					
Legislazione vigente	92.000 92.000	-	-	-	2015
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di stabilità	92.000 92.000	-	-	-	



XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018		ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI			
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013										
ART. 18 COMMA 1: CONTINUITA' DEI CANTIERI E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI	62.729.075		73.764.052		129.240.831				2017	3
(1.2 - CAP. 7536/P)	62.729.075		73.764.052		129.240.831					
Legislazione vigente										
Riduzione										
Rifinanziamento										
Rimodulazione										
Legge di stabilità	62.729.075		73.764.052		129.240.831					
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 1: REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE ESTERNA EST DI MILANO (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI	107.534.895		60.311.843						2016	3
(1.2 - CAP. 7537)	107.534.895		60.311.843							
Legislazione vigente										
Riduzione										
Rifinanziamento										
Rimodulazione										
Legge di stabilità	107.534.895		60.311.843							
	107.534.895		60.311.843							

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 2: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA PEDEMONTANA VENETA (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7147)									3
Legislazione vigente	CP	130.000.000	CP	219.500.000	-	-	-	-	2016
Riduzione	CS	130.000.000	CS	219.500.000	-	-	-	-	
Rifinanziamento	CP	-	CP	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	CS	-	CS	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	CP	130.000.000	CP	219.500.000	-	-	-	-	
	CS	130.000.000	CS	219.500.000	-	-	-	-	
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 3: PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7538)									3
Legislazione vigente	CP	216.209.600	CP	94.970.853	-	-	-	-	2016
Riduzione	CS	216.209.600	CS	94.970.853	-	-	-	-	
Rifinanziamento	CP	-	CP	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	CS	-	CS	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	CP	216.209.600	CP	94.970.853	-	-	-	-	
	CS	216.209.600	CS	94.970.853	-	-	-	-	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
ART. 18 COMMA 2 PUNTO 6: SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER L'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 640 E LA A 19 AGRICENTO-CALTANISSETTA (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(1.2 - CAP. 7541)						
Legislazione vigente		76.558.497	-	-	2016	3
		76.558.497	-	-		
Riduzione		-	-	-		
cp						
cs						
Rifinanziamento		-	-	-		
cp						
cs						
Rimodulazione		-	-	-		
cp						
cs						
Legge di stabilità		76.558.497	-	-		
cp		76.558.497	-	-		
cs						
DECRETO LEGGE N. 145 Del 2013						
ART. 13 COMMA 1 PUNTO B: OPERE NECESSARIE PER L'ACCESSIBILITA' FERROVIARIA MALPENSA - TERMINAL T1 T2 (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI						
(1.2 - CAP. 7545)						
Legislazione vigente	13.000.000	16.000.000	16.000.000	-	2017	3
	13.000.000	16.000.000	16.000.000	-		
Riduzione		-	-	-		
cp						
cs						
Rifinanziamento		-	-	-		
cp						
cs						
Rimodulazione		-	-	-		
cp						
cs						
Legge di stabilità	13.000.000	16.000.000	16.000.000	-		
cp	13.000.000	16.000.000	16.000.000	-		
cs						

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE					
ART. 13 COMMA 1 PUNTO 2: COLLEGAMENTO SS 11 - SS 223 LOTTO 1-B (Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7534)					3
Legislazione vigente	7.200.000 7.200.000	-	-	-	2015
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	7.200.000 7.200.000	-	-	-	
LEGGI DI STABILITÀ' N. 147 Del 2013					
ART. 1 COMMA 96: REALIZZAZIONE TERZA CORSIA TRATTA AUTOSTRADALE A4 QUARTO D'ALTINO-VILLESSE-GORIZIA (Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITÀ' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE (1.2 - CAP. 7533)					3
Legislazione vigente	93.470.627 93.470.627	-	-	-	2015
Riduzione	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	93.470.627 93.470.627	-	-	-	

pag. 65

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	L.T.M. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE						
DECRETO LEGGE N. 133 Del 2014						
ART. 3 COMMA 1: CONTINUITÀ DEI CANTIERI IN CORSO E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI	cp 231.000.000	159.000.000	1.073.000.000	2.362.000.000	2020	3
(set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2 - CAP. 7536/P)	cs 231.000.000	159.000.000	1.073.000.000	2.362.000.000		
Legislazione vigente						
Riduzione	cp -	-	-	-		
Rifinanziamento	cp -	-	-	-		
Rimodulazione	cp -	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp 231.000.000	159.000.000	1.073.000.000	2.362.000.000		
	cs 231.000.000	159.000.000	1.073.000.000	2.362.000.000		
TOTALE MISSIONE	cp 2.908.640.481	3.151.138.815	3.496.571.903	7.402.302.000		
	cs 2.908.640.481	3.151.138.815	3.496.571.903	7.402.302.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018 E SUCCESSIVI		ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS		
Ricerca e innovazione										
<i>Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata</i>										
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA										
DECRETO LEGGE N. 5 Del 2012										
ART. 31/bis COMMA 5: FINANZIAMENTO SCUOLA GRAN SASSO SCIENZE INSTITUTE (GSST)										
(Set.13) INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA										
(3.4 - CAP. 7235)										
Legislazione vigente	CP	12.000.000	CS	12.000.000						
Riduzione	CP	-	CS	-						
Rifinanziamento	CP	-	CS	-						
Rimodulazione	CP	-	CS	-						
Legge di stabilità	CP	12.000.000	CS	12.000.000						
TOTALE MISSIONE	CP	12.000.000	CS	12.000.000						

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPANI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE					
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche					
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE					
LEGGI DI STABILITA' N. 147 Del. 2013					
ART. 1 COMMA 111: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO					
(Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE					
(1.9 - CAP. 7511)					
Legislazione vigente	CP 50.000.000	100.000.000	-	-	2016
Riduzione	CS 50.000.000	100.000.000	-	-	3
Rifinanziamento	CP -	-	-	-	
Rimodulazione	CS -	-	-	-	
Legge di Stabilità	CP 50.000.000	100.000.000	-	-	
	CS 50.000.000	100.000.000	-	-	
TOTALE MISSIONE	CP 50.000.000	100.000.000	-	-	
	CS 50.000.000	100.000.000	-	-	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
Casa e assetto urbanistico					
<i>Edilizia abitativa e politiche territoriali</i>					
ECONOMIA E FINANZE					
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009					
ART. 3 COMMA 1: SISMA ABRUZZO					
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (14.1 - CAP. 7817)					3
Legislazione vigente	CP 227.775.334	175.343.334	130.852.054	1.487.700.000	2032
Riduzione	CS 227.775.334	175.343.334	130.852.054	1.487.700.000	
Rifinanziamento	CP -	-	-	-	
Rimodulazione	CS -	-	-	-	
Legge di Stabilità	CP 227.775.334	175.343.334	130.852.054	1.487.700.000	
CS 227.775.334	175.343.334	130.852.054	1.487.700.000	1.487.700.000	
ART. 14 COMMA 1 PUNTO 2: SISMA ABRUZZO - RISORSE PER L'EDILIZIA PRIVATA					
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (14.1 - CAP. 8005/P)					2015
Legislazione vigente	CP 249.000.000	-	-	-	
Riduzione	CS 249.000.000	-	-	-	
Rifinanziamento	CP -	-	-	-	
Rimodulazione	CS -	-	-	-	
Legge di Stabilità	CP 249.000.000	-	-	-	
CS 249.000.000	249.000.000	-	-	-	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ART. 14 COMMA 1 PUNTO 4: SISMA - ABRUZZO - RISORSE PER L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA COMUNI FUORI DAL CRATERE (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (14.1 - CAP. 8005/P)	CP CS 5.000.000 5.000.000	- -	- -	- -	2015
Legislazione vigente					
Riduzione					
Rifinanziamento					
Rimodulazione					
Legge di Stabilità	CP CS 5.000.000 5.000.000	- -	- -	- -	
ART. 14 COMMA 1 PUNTO 5: SISMA ABRUZZO - RISORSE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI RICERCA (Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (14.1 - CAP. 8005/P)	CP CS 27.000.000 27.000.000	- -	- -	- -	2015
Legislazione vigente					
Riduzione					
Rifinanziamento					
Rimodulazione					
Legge di Stabilità	CP CS 27.000.000 27.000.000	- -	- -	- -	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018		ANNO LIM. TER. IMP.
				E	SUCCESSIVI	
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013						3
ART. 7/bis COMMA 1: RIFINANZIAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE NEI COMUNI INTERESSATI DAL SISMA ABRUZZO (Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI (14.1 - CAP. 8005/P)	cp cs 497.200.000 497.200.000	197.200.000 197.200.000	197.200.000 197.200.000	394.400.000 394.400.000	394.400.000 394.400.000	2019
Legislazione vigente	cp cs -	-	-	-	-	
Riduzione	cp cs -	-	-	-	-	
Rifinanziamento	cp cs 200.000.000 200.000.000	900.000.000 900.000.000	1.100.000.000 1.100.000.000	2.900.000.000 2.900.000.000	2.900.000.000 2.900.000.000	2020
Rimodulazione	cp cs -	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp cs 697.200.000 697.200.000	1.097.200.000 1.097.200.000	1.297.200.000 1.297.200.000	3.294.400.000 3.294.400.000	3.294.400.000 3.294.400.000	
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013						
ART. 1 COMMA 48 PUNTO C: MUTUI PRIMA CASA (Set.27)INTERVENTI DIVERSI (14.1 - CAP. 7077)	cp cs 192.526.903 192.526.903	187.766.455 187.766.455	-	-	-	2016
Legislazione vigente	cp cs -	-	-	-	-	
Riduzione	cp cs -	-	-	-	-	
Rifinanziamento	cp cs -	-	-	-	-	
Rimodulazione	cp cs -	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp cs 192.526.903 192.526.903	187.766.455 187.766.455	-	-	-	
TOTALE MISSIONE	cp cs 1.398.502.237 1.398.502.237	1.460.309.789 1.460.309.789	1.428.052.054 1.428.052.054	4.782.100.000 4.782.100.000	4.782.100.000 4.782.100.000	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
<p>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</p> <p>Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale</p> <p>BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO</p> <p>DECRETO LEGGE N. 91 Del 2013</p> <p>ART. 5/quarter COMMA 1: TUTELA DEL PATRIMONIO DELL'UNESCO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA</p> <p>(Set.27) INTERVENTI DIVERSI</p> <p>(1.13 - CAP. 7486)</p> <p>Legislazione vigente</p> <p>Riduzione</p> <p>Rifinanziamento</p> <p>Rimodulazione</p> <p>Legge di Stabilità</p>	<p>CP 100.000</p> <p>CS 100.000</p> <p>CP -</p> <p>CS -</p> <p>CP -</p> <p>CS -</p> <p>CP -</p> <p>CS -</p> <p>CP 100.000</p> <p>CS 100.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>2015</p>

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella F

	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE					
<i>Tutele del patrimonio culturale</i>					
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO					
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2014					
ART. 7 COMMA 1: SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO STRATEGICO «GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI»					
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI					
(1.15 - CAP. 8098)					
Legislazione vigente	cp 30.000.000	50.000.000	-	-	
	cs 30.000.000	50.000.000	-	-	
Riduzione	cp -	-	-	-	
	cs -	-	-	-	
Rifinanziamento	cp -	-	-	-	
	cs -	-	-	-	
Rimodulazione	cp -	-	-	-	
	cs -	-	-	-	
Legge di Stabilità	cp 30.000.000	50.000.000	-	-	
	cs 30.000.000	50.000.000	-	-	
TOTALE MISSIONE	cp 30.100.000	50.000.000	-	-	
	cs 30.100.000	50.000.000	-	-	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. IMP. TER.
Istruzione scolastica					
<i>Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica</i>					
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA					
DECRETO LEGGE N. 104 Del 2013					
ART. 10 COMMA 1: MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E DETRAZIONI FISCALI					
(Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA					
(1.1 - CAP. 7106)					
Legislazione vigente	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	2044
Riduzione	— —	— —	— —	— —	
Rifinanziamento	— —	— —	— —	— —	
Rimodulazione	— —	— —	— —	— —	
Legge di Stabilità	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	
TOTALE MISSIONE	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	40.000.000 40.000.000	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
Sviluppo e riequilibrio territoriale						
<i>Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica</i>						
ECONOMIA E FINANZE						
LEGGI FINANZIARIE N. 289 DEL 2002						
ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE						
(Set.4) INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE						
(28.1 - CAP. 8000/P)						
Legislazione vigente	cp 6.264.794.000	1.700.000.000	-	-	2016	3
Riduzione	cs 6.264.794.000	1.700.000.000	-	-		
Rifinanziamento	cp -463.700.000	-	-	-		
Rimodulazione	cs -463.700.000	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp 5.801.094.000	1.700.000.000	-	-		
cs 5.801.094.000	1.700.000.000	-	-	-		
LEGGI DI STABILITÀ' N. 147 DEL 2013						
ART. 1 COMMA 6: RISORSE RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE 2014 - 2020						
(Set.4) INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE						
(28.1 - CAP. 8000/P)						
Legislazione vigente	cp 346.300.000	485.200.000	981.700.000	37.255.700.000	2023	
Riduzione	cs 346.300.000	485.200.000	981.700.000	37.255.700.000		
Rifinanziamento	cp -	-	-	-		
Rimodulazione	cs -	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp 100.000.000	500.000.000	1.500.000.000	-2.100.000.000		
cs 100.000.000	500.000.000	500.000.000	1.500.000.000	-2.100.000.000		
Legge di Stabilità	cp 445.300.000	985.200.000	2.481.700.000	35.155.700.000		
cs 445.300.000	985.200.000	985.200.000	2.481.700.000	35.155.700.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
TOTALE MISSIONE	6.247.394.000	6.247.394.000	2.685.200.000	2.685.200.000	2.481.700.000	2.481.700.000	35.155.700.000	35.155.700.000	
Politiche economico-finanziarie e di bilancio									
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali									
ECONOMIA E FINANZE									
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005									
ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.	cp	25.620.000	25.620.000	25.620.000	25.620.000	25.620.000	153.720.000	153.720.000	3
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI	cs	25.620.000	25.620.000	25.620.000	25.620.000	25.620.000	153.720.000	153.720.000	
(1.3 - CAPP. 7849, 7850)									
Legislazione vigente									
Riduzione	cp	-	-	-	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	cp	-	-	-	-	-	-	-	
	cs	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di stabilità	cp	25.620.000	25.620.000	25.620.000	25.620.000	25.620.000	153.720.000	153.720.000	
	cs	25.620.000	25.620.000	25.620.000	25.620.000	25.620.000	153.720.000	153.720.000	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018 E SUCCESSIVI		ANNO LIM. TER. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013 ART. 1 COMMA 109: CONTRIBUTO AMMODERNAMENTO CORPO GUARDIA DI FINANZA (Set.27) INTERVENTI DIVERSI (1.3 - CAP. 7851)									2020
Legislazione vigente	18.000.000	18.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000	90.000.000	
Riduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rifinanziamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rimodulazione	-	-	-	-	-	-	-	-	
Legge di Stabilità	18.000.000	18.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000	90.000.000	
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	
TOTALE MISSIONE	43.620.000	43.620.000	55.620.000	55.620.000	55.620.000	55.620.000	243.720.000	243.720.000	
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO TER. IMP.
Giovani e sport					
Attività' ricreative e sport					
ECONOMIA E FINANZE					
LEGGE DI STABILITA' N. 147 Del 2013					
ART. 1 COMMA 303: ISTITUTO CREDITO SPORTIVO					
(Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA					
(22.1 - CAP. 7455)					
Legislazione vigente	cp 13.917.732	18.776.646	-	-	2016
Riduzione	cs 13.917.732	18.776.646	-	-	3
Rifinanziamento	cp -	-	-	-	
Rimodulazione	cs -	-	-	-	
Legge di stabilità	cp 13.917.732	18.776.646	-	-	
	cs 13.917.732	18.776.646	-	-	
TOTALE MISSIONE	cp 13.917.732	18.776.646	-	-	
	cs 13.917.732	18.776.646	-	-	

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE	2015		2016		2017		2018		ANNO TER. IMP.	LIM. IMP.
	CP	CS	CP	CS	CP	CS	E SUCCESSIVI			
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche										
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche										
ECONOMIA E FINANZE										
LEGGI N. 144 Del 1999										
ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.										
(Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI										
(24.4 - CAP. 7335)										
Legislazione vigente	CP	32.817.000	CP	32.817.000	CP	32.817.000	CP	65.634.000	2019	3
	CS	32.817.000	CS	32.817.000	CS	32.817.000	CS	65.634.000		
Riduzione	CP	-	CP	-	CP	-	CP	-		
	CS	-	CS	-	CS	-	CS	-		
Rifinanziamento	CP	-	CP	-	CP	-	CP	-		
	CS	-	CS	-	CS	-	CS	-		
Rimodulazione	CP	-	CP	-	CP	-	CP	-		
	CS	-	CS	-	CS	-	CS	-		
Legge di stabilità	CP	32.817.000	CP	32.817.000	CP	32.817.000	CP	65.634.000		
	CS	32.817.000	CS	32.817.000	CS	32.817.000	CS	65.634.000		
TOTALE MISSIONE	CP	32.817.000	CP	32.817.000	CP	32.817.000	CP	65.634.000		
	CS	32.817.000	CS	32.817.000	CS	32.817.000	CS	65.634.000		

segue: Tabella E

	2015	2016	2017	2018 E SUCCESSIVI	ANNO LIM. TER. IMP.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE					
Fondi da ripartire					
Fondi da assegnare					
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI					
LEGGI N. 499 Del 1999					
ART. 4: ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI					
(Set.21) INTERVENTI IN AGRICOLTURA					
(6.1 - CAP. 7810)					2016
Legislazione vigente	CP 10.000.000	15.000.000	--	--	
	CS 10.000.000	15.000.000	--	--	
Riduzione	CP --	--	--	--	
	CS --	--	--	--	
Rifinanziamento	CP --	--	--	--	
	CS --	--	--	--	
Rimodulazione	CP --	--	--	--	
	CS --	--	--	--	
Legge di Stabilità	CP 10.000.000	15.000.000	--	--	
	CS 10.000.000	15.000.000	--	--	
TOTALE MISSIONE	CP 10.000.000	15.000.000	--	--	
	CS 10.000.000	15.000.000	--	--	
TOTALE GENERALE	CP 23.338.062.094	19.817.310.732	19.124.946.163	98.824.705.321	
	CS 23.338.062.094	19.817.310.732	19.124.946.163	98.824.705.321	

€ 28,60



17PDL0025820